

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII, XII e XIII)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	115
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	127
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	150

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 52.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	166
AFFARI SOCIALI (XII)	»	200
AGRICOLTURA (XIII)	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	210
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	214
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	216

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 16 aprile 2015.

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.50 alle 8.55, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo del Governo</i>)	6
Sui lavori delle Commissioni	4

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 16.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che il Governo ha presentato alle Commissioni riunite un articolo aggiuntivo (*vedi allegato*) che riprende il contenuto del disegno

di legge C. 2813 del Governo abbinato da ultimo alla proposta di legge C. 1460 ed abbinato.

D'intesa con il Presidente della III Commissione, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 14 di giovedì 30 aprile prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori delle Commissioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che come domani sarà assegnato alle Commissioni riunite II e III il disegno di legge C. 2124-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, avente ad oggetto la Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il Senato ha modificato il testo della Camera al fine di coordinarlo al testo sui reati ambientali che nel frattempo il Senato stava approvando per trasmetterlo alla Camera.

Come si ricorderà, vi è una obiettiva urgenza di approvare il disegno di legge in questione, considerato che l'Italia è rimasta l'unico Paese dell'Unione europea a non avere ancora ratificato l'emendamento del 2005. In particolare vi è l'esigenza di concludere definitivamente l'*iter* legislativo del predetto disegno di legge prima della prossima Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare in programma a New York il 27 aprile prossimo.

Considerato che, da un lato, la modifica del Senato non altera la struttura e la portata applicativa del disegno di legge e che, dall'altro, vi è l'urgenza di una sua approvazione definitiva, chiede ai gruppi se sia possibile avviare e concludere l'esame del disegno di legge martedì 21 aprile per consentire all'Assemblea di esaminarlo nella seduta di mercoledì 22 aprile.

Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo sui lavori delle Commissioni, pur comprendendo le esigenze prospettate dalla presidente Ferranti, ritiene che la modalità di lavoro da lei proposta contribuisca a sminuire il ruolo del Parlamento. Registra, infatti, la ricorrente carenza di tempi necessari ad un approfondito esame dei provvedimenti e al corretto andamento dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che le modifiche apportate al testo approvato dalla Camera si limitano alla soppressione del reato di traffico e abbandono di materie nucleari, in quanto un reato pressoché identico è contenuto nel testo sui reati ambientali, in esame in seconda lettura alla Camera. Non si potrebbe procedere alla reintroduzione del reato in questione e parallelamente sopprimere nel testo dei reati ambientali il reato pressoché identico, in quanto sul

punto si è formata la cosiddetta doppia conforme. Una cosa è certa: i due reati non possono coesistere.

Vincenzo AMENDOLA (PD) condivide, anche a nome del suo gruppo, la proposta di lavoro formulata dalla presidenza e finalizzata a completare l'esame del provvedimento entro il prossimo martedì.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) evidenzia il contrasto tra il lungo lasso di tempo intercorso fra la sigla della Convenzione e l'avvio dell'*iter* di ratifica, da un lato, e gli esigui tempi di esame a disposizione del Parlamento. Pur non intendendo ostacolare il compimento del percorso attuativo, si associa alle osservazioni della collega Spadoni circa il metodo di lavoro delle Commissioni.

Maria Edera SPADONI (M5S) precisa che le sue perplessità si limitano al metodo e non anche al merito del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avendo preso atto delle osservazioni dei rappresentanti dei gruppi Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ritiene opportuno che la decisione sulla organizzazione dei lavori sia assunta dopo lo svolgimento della relazione da parte dei relatori, che sarà fatta nella seduta che verrà convocata martedì 21 aprile alle ore 14.30. una ulteriore seduta sarà convocata nella medesima giornata di martedì 21 aprile al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. In quest'ultima seduta potranno essere esaminati gli eventuali emendamenti qualora dovessero essere presentati. Ribadisce che la decisione sulla programmazione dei lavori sarà comunque assunta martedì 21 aprile.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO

ART. 3.

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« ART. 3-bis.

(Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) In materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguardi acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possano svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorra l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiersi in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiersi, dandone comunicazione al ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa aver luogo mediante video conferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;

10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate di risoluzione di eventuali contrasti;

11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e con moda-

lità analoghi a quelle dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti ed informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

b) In materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;

3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al ministro della giustizia;

4) prevedere che la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

5) prevedere il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;

7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resti sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e da revocarsi anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;

8) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;

9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;

c) In materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;

2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;

d) In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguirsi nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali si sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere richiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di altro Stato membri dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per esprimere il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

ART. 3-ter.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).

1. All'articolo 708 del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello

Stato richiedente, può essere prorogato per altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del ministro della giustizia, sino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore ai sei mesi ».

ART. 3-*quater*.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, della presente legge, determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri ».

Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, in fine, aggiungere le seguenti parole: « nonché delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive ».

3. 0100. Il Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Antonio Papisca, del professor Marco Benvenuti e della dottoressa Luisa Del Turco, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini, recanti « Legge quadro missioni internazionali » 11

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 aprile 2015.

Audizione del professor Antonio Papisca, del professor Marco Benvenuti e della dottoressa Luisa Del Turco, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini, recanti « Legge quadro missioni internazionali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	12
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, fa presente le Commissioni riunite sono chiamate, nella seduta odierna, ad avviare l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (atto n. 154).

Prima di procedere all'illustrazione del contenuto degli articoli del predetto

schema di decreto, ritiene opportuno soffermarsi brevemente sul quadro normativo, nazionale ed europeo, di riferimento.

La cosiddetta normativa « Seveso » (che prende il nome dall'incidente avvenuto nell'impianto ICMESA, nei pressi del Comune di Seveso, nel luglio 1976, e in seguito al quale fu adottata), sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha inoltre introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (c.d. « Seveso II »), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la direttiva 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Rileva, pertanto, che il testo vigente del decreto legislativo n. 334 del 1999 rappresenta la normativa nazionale di riferimento in materia. In base all'attuale assetto normativo, i gestori degli impianti a « rischio di incidente rilevante » (RIR) devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente, il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio degli impianti medesimi, fino ai comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.

La direttiva 2012/18/UE (c.d. « Seveso III »), che lo schema in esame è volto ad attuare, sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

L'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE, recante modifiche all'allegato I della direttiva 96/82/CE relative al trattamento degli oli combustibili densi (OCD), da applicarsi (a norma dell'articolo 31 e in deroga al predetto termine del 1° giugno 2015) a partire dal 15 febbraio 2014, è stato recepito con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, che ha determinato un aumento delle soglie di applicazione relative agli OCD, con conseguente riduzione di oneri per numerosi stabilimenti, soprattutto centrali termoelettriche.

Osserva quindi che lo schema di decreto in titolo, che è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE (c.d. « Seveso III »), è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013), che all'allegato B include appunto la citata direttiva.

Ciò premesso, nel passare all'esame delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in discussione, avverte che procederà all'illustrazione degli articoli da 1 a 17, rinviando per la restante parte alla relazione del collega della Commissione X.

L'articolo 1 enuncia le finalità dello schema in esame, individuate, in linea con il disposto della direttiva, nella preven-

zione degli incidenti industriali rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e nella limitazione delle conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. Al riguardo, segnala che l'unica differenza sostanziale rispetto al testo vigente del corrispondente articolo 1 del decreto legislativo n. 334 del 1999 risiede nell'inserimento di un comma 4, che specifica che le funzioni amministrative elencate nel Capo II sono esercitate dallo Stato in via transitoria in attesa dell'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, confermando l'attribuzione provvisoria di funzioni già disposta dal decreto legislativo n. 334 del 1999 nelle more del loro trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ad oggi rimasto inattuato.

Nel definire il campo di applicazione del provvedimento, l'articolo 2 sostituisce il corrispondente articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 1999, al fine di tenere conto del testo dell'articolo 2 della direttiva. Rispetto alla normativa vigente, nello specifico, nel testo dell'articolo 2 confluiscono le disposizioni relative alle esclusioni dal campo di applicazione che nel testo del decreto legislativo 334 del 1999 sono contenute nell'articolo 4. L'articolo 2 fa, inoltre, rinvio alla nuova e articolata definizione di « stabilimento » introdotta dal successivo articolo 3. Un'ulteriore differenza rispetto al testo vigente risiede nel comma 3, ove si specifica che il provvedimento si applica agli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas e, sempre per tali impianti, si dispone l'applicazione delle disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M. Tale allegato aggiorna gli indirizzi già emanati dai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e dello sviluppo economico in base al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Rispetto al testo vigente del decreto legislativo n. 334 del 1999, il comma 4 dell'articolo in esame novella la disposizione riguardante l'applicazione della « disciplina Seveso » agli scali merci terminali di ferrovie già prevista dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo. La disposizione prevista dal comma 5 ripro-

duce, infine, quella recata dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 1999, secondo cui la normativa « Seveso » si applica fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'articolo 3 riproduce integralmente tutte le definizioni previste dall'articolo 3 della direttiva. Rispetto alla normativa vigente (articolo 3 del decreto legislativo n. 334 del 1999) lo schema di decreto in esame, in ossequio alla direttiva, introduce la distinzione tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore. Tale distinzione è funzionale al riparto di competenze operato nel capo II (artt. 5-11), nonché all'individuazione degli adempimenti da espletare. Tale distinzione in realtà ripropone quella già desumibile dal testo vigente del decreto legislativo n. 334 del 1999. Gli stabilimenti vengono, infatti, definiti di soglia inferiore o superiore qualora, per le sostanze pericolose indicate nell'allegato 1, vengano superate le soglie indicate, rispettivamente, nelle colonne 2 (soglia inferiore) e nella colonna 3 (soglia superiore) del predetto allegato. Rispetto al decreto legislativo n. 334 del 1999 vengono introdotte, sempre in linea con quanto previsto dalla direttiva, le definizioni di « nuovo stabilimento », « stabilimento preesistente » e « altro stabilimento ». Alle categorie di stabilimenti, così individuate, si applica una differente tempistica in relazione agli adempimenti previsti a carico del gestore.

L'articolo 4 recepisce il corrispondente articolo 4 della direttiva, che introduce una procedura valutativa finalizzata a stabilire l'impossibilità pratica che una sostanza pericolosa possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.

Le norme contenute nell'articolo in esame, che non trovano corrispondenza con la normativa nazionale vigente, recepiscono in maniera fedele le disposizioni della direttiva e affidano al Ministero dell'ambiente il compito di effettuare

l'istruttoria sui pericoli connessi ad una determinata sostanza, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato.

Il Ministero dell'ambiente, qualora a seguito dell'istruttoria effettuata ritenga che la sostanza non presenti un rischio di incidente rilevante (RIR), è tenuto a darne comunicazione alla Commissione europea, la quale, secondo quanto previsto dalla direttiva, presenterà, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della direttiva.

Il capo II (articoli da 5 a 11) definisce l'assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia.

In particolare, l'articolo 5 elenca e definisce le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale, nonché di informazione alla Commissione europea ed agli altri Stati Membri, attribuite al Ministero dell'ambiente (MATTM) in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Al riguardo, evidenzia che rispetto al testo vigente del decreto legislativo n. 334 del 1999, l'articolo 5 in esame esplicita chiaramente il ruolo di indirizzo e coordinamento attribuito al Ministero dell'ambiente, nel quadro di un insieme di funzioni che vengono sostanzialmente confermate: dallo scambio di informazioni (già previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999) alla gestione delle banche dati, in particolare dell'inventario degli stabilimenti RIR (articolo 15, comma 4, del decreto legislativo da ultimo citato).

L'articolo 6 affida al Ministero dell'interno la funzione di istituire, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato Tecnico Regionale (CTR), secondo le modalità stabilite all'articolo 10. Un'altra importante funzione affidata al Ministero è quella di predisporre, in collaborazione con l'ISPRA, il piano delle ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti RIR di soglia superiore.

Il Comitato Tecnico Regionale è individuato come autorità competente per gli stabilimenti RIR di soglia superiore, per i

quali è tenuto a svolgere una serie di compiti, tra cui l'istruttoria sui rapporti di sicurezza (articolo 6, commi 3-4). La composizione e il funzionamento del Comitato è disciplinata dal successivo articolo 10, che attribuisce a tale organismo compiti, struttura e modalità di funzionamento simili al Comitato tecnico regionale già previsto e operante in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 334 del 1999. In proposito, segnala che, rispetto al testo vigente, viene disciplinato con maggiore dettaglio la costituzione ed il funzionamento dei CTR e, in particolare, la costituzione di gruppi di lavoro per lo svolgimento delle istruttorie.

L'articolo 7 individua nella regione, o nell'organismo da essa designato, l'autorità competente per gli stabilimenti RIR di soglia inferiore.

L'articolo 11, comma 7, dispone che le autorità competenti in materia di RIR cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti. Tali autorità competenti, inoltre, in base al disposto dell'articolo 6, comma 5, dell'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché dell'articolo 19, provvedono d'intesa all'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e/o di eventuali stabilimenti soggetti ad effetto domino. Altre funzioni attribuite a livello locale sono: la predisposizione e l'attuazione dei piani di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti RIR, affidate al prefetto competente per territorio (articolo 6, comma 6); il controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti RIR, nonché le funzioni volte a garantire l'adempimento degli obblighi di informazione, consultazione e partecipazione al processo decisionale del pubblico, previsti dai successivi articoli 23 e 24. Tali funzioni sono attribuite al Comune dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 12, che recepisce fedelmente le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva, prevede l'obbligo del gestore di adottare tutte le misure necessarie a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze, nonché di dimostrare alle competenti autorità, specie in occasione di

controlli ed ispezioni, l'effettivo adempimento delle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 13 che recepisce, integrandole, le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva, prevede, in capo al gestore dello stabilimento RIR, l'obbligo di trasmettere una notifica redatta secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale articolo, oltre ad elencare i soggetti cui deve essere trasmessa la notifica (che sono i medesimi, fatta eccezione per la provincia, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999), disciplina i relativi termini di trasmissione, confermando quelli già previsti dalla normativa vigente, che vengono integrati con l'aggiunta di un termine di 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. Il comma 3 esonera dall'obbligo di inviare una nuova notifica il gestore di quegli stabilimenti che, prima del 1° giugno 2015, ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999, a condizione che le informazioni contenute nella notifica soddisfino i requisiti informativi fissati dal comma 2 e siano rimaste invariate. Quanto ai contenuti della notifica, il comma 2 dell'articolo in esame dispone che la stessa deve contenere una serie di informazioni specificamente elencate. Tali informazioni corrispondono a quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, che integrano quelle già previste dalla disciplina nazionale vigente. Le informazioni aggiuntive da notificare, in base a quanto richiesto dalla direttiva e quindi dallo schema di decreto in esame, riguardano « la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose », nonché le « informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi ».

L'articolo 14, nel recepire l'articolo 8 della direttiva, aggiornando le modalità già stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, impone al gestore l'obbligo di redigere il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti

rilevanti (PPIR) secondo le linee guida definite dall'allegato B, nonché di allegare al citato documento anche il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS), il cui fine è quello di assicurare un idoneo livello di protezione, indicare gli obiettivi generali, i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché garantire l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

L'articolo 15, in recepimento dell'articolo 10 della direttiva, confermando nella sostanza quanto previsto dalla legislazione vigente (articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999), prevede, al comma 1, l'obbligo di redazione del rapporto di sicurezza, comprensivo del PPIR-SGS che costituisce parte integrante del rapporto stesso, per gli stabilimenti RIR di soglia superiore.

L'articolo 16 riproduce la norma dettata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 334 del 1999 che disciplina gli adempimenti necessari per poter avviare i lavori di costruzione di un nuovo stabilimento RIR di soglia superiore. Per poter avviare i lavori, il gestore è tenuto a redigere un rapporto preliminare di sicurezza e ad ottenere il rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF) da parte del CTR (comma 1). Solo una volta ottenuto il predetto nulla osta e prima di avviare le attività, il gestore può procedere alla redazione del rapporto di sicurezza nella sua versione definitiva. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza definitivo da parte del CTR permetterà al gestore di ottenere il parere tecnico conclusivo necessario per permettere l'avvio delle attività dello stabilimento (comma 2).

L'articolo 17 infine, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva, disciplina le procedure, e i relativi tempi di espletamento, che l'autorità competente, vale a dire il CTR, deve seguire per la valutazione dei rapporti di sicurezza. L'articolo in esame conferma sostanzialmente le norme vigenti contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

Rispetto alla citata norma vigente, il comma 6 dell'articolo in esame introduce una disposizione volta a stabilire che l'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF) comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

Emanuele CANI (PD), *relatore per la X Commissione*, in accordo con il relatore per la Commissione Ambiente, onorevole Carrescia, che ha dato conto dei contenuti della prima parte del provvedimento in esame, fa presente che la sua relazione verterà sugli articoli da 18 a 33 dello schema di decreto legislativo, di seguito sinteticamente descritti.

L'articolo 18 applica le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2012/18/UE; a tale scopo il comma 1 stabilisce che il gestore è tenuto a riesaminare – e, se necessario, a modificare la notifica, il documento di politica di prevenzione, il sistema di gestione della sicurezza ed il rapporto di sicurezza – per ogni modifica. La nozione di modifica è applicata non soltanto allo stabilimento (come si desumerebbe dalla rubrica), ma anche all'impianto, al deposito al processo o alle sostanze pericolose (per quantitativi, natura o forma fisica). Il comma 2 rinvia, le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, all'allegato D, che recepisce e aggiorna le disposizioni di cui al decreto 9 agosto 2000.

L'articolo 19 al comma 1 stabilisce che il CTR (autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore) individua gli stabilimenti per i quali il rischio di un incidente rilevante risulti più elevato a causa della posizione geografica, con particolare riferimento alla possibile vicinanza ad altri stabilimenti industriali (cd. «effetto domino»). L'individuazione deve avvenire, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, in base alle informazioni acquisite

dai gestori attraverso la notifica ed il rapporto di sicurezza e secondo criteri di cui all'allegato E. Una volta individuati tali stabilimenti, il CTR è tenuto a informare tempestivamente i gestori coinvolti (comma 2). I commi 3, 4 e 5 attuano le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva: l'obbligo per i gestori di stabilimenti coinvolti da effetto domino di trasmettere il piano di emergenza esterna (PEE) ai competenti prefetti; gli obblighi volti ad assicurare un opportuno livello di cooperazione e di scambio di informazioni tra i gestori; l'onere di accertare l'adempimento di quanto sopra, affidato ai CTR. Al comma 6, sono definiti ulteriori compiti dei CTR, che, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, individuano – tra le aree domino – quelle ad elevata concentrazione di stabilimenti, coordinano lo scambio di informazioni tra i gestori di stabilimenti collocati in tali aree e possono richiedere, ove necessario, uno studio di sicurezza integrato dell'area. Al comma 7 si rimanda all'allegato E per la definizione dei criteri di individuazione degli effetti domino; dei criteri per la individuazione e la perimetrazione di aree soggette a effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti; delle procedure di scambio di informazioni tra i gestori e dei criteri per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato dell'area.

L'articolo 20 recepisce l'articolo 12 della direttiva 2012/18/UE, nella parte attinente ai piani di emergenza interna. Per il comma 1, i gestori di stabilimenti di soglia superiore devono predisporre il *Piano di emergenza interna* (PEI), entro i termini diversificati a seconda che si riferiscano a stabilimenti di nuova costruzione, preesistenti o di diversa natura. Il comma 2 prevede che tali piani debbano essere in grado di minimizzare e contenere gli effetti di un incidente rilevante; garantire le misure necessarie ad assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente circostante; dare opportuna informazione a popolazione, lavoratori ed autorità locali competenti e definire le azioni volte al ripristino ed al disinquinamento

dell'ambiente a seguito di incidente rilevante. In ordine ai lavoratori la norma prevede modalità di consultazione – definite con atti secondari ai sensi del comma 5 – che includono quelli delle imprese subappaltatrici a lungo termine operanti nel sito; alla stessa stregua – ai sensi del comma 3 – essi sono inclusi nella consultazione, da effettuare almeno ogni tre anni, per l'eventuale aggiornamento del PEI.

Contestualmente all'adozione del PEI il gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente (comma 4) tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE di cui all'articolo 21. Per il comma 6, infine, gli stabilimenti di soglia inferiore, i quali non sono obbligati alla predisposizione del piano di emergenza interna, vedono l'operatività delle indicazioni, fornite dal Sistema di Gestione della Sicurezza, nel caso di eventuali emergenze interne connesse alla presenza di sostanze pericolose.

L'articolo 21 conferma la scelta di innalzare il livello regolatorio: ai sensi del comma 1, i *piani di emergenza esterna* (PEE) vanno predisposti anche per gli stabilimenti di soglia inferiore. La procedura vede l'iniziativa del Prefetto, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati e sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante: quando egli dispone che si rediga il PEE, ne coordina l'attuazione. Il comma 2 prevede che il piano sia redatto secondo le informazioni fornite dal gestore e sulla scorta delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 15 nonché secondo le linee guida di cui al comma 7. Il PEE deve essere comunicato al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, all'ISPRA, al Dipartimento di protezione civile, al comune, alla regione ed alla provincia (comma 3). Il comma 4 descrive le finalità del piano ed il riferimento ai contenuti indicati all'allegato 4, che recepisce l'allegato IV della direttiva. Il comma 5 dispone che il PEE venga redatto entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie fornite dal gestore. Il comma 6 recepisce le disposizioni relative al riesame ed alla sperimentazione del PEE, la cui revisione

potrà avvenire entro un intervallo massimo di tre anni e comporterà, in caso di conseguente aggiornamento, nuove comunicazioni prefettizie ai soggetti di cui al comma 3. Il comma 8 prevede che il Coordinamento di cui all'articolo 11 offra supporto per l'aggiornamento delle linee guida. Il comma 9 detta disposizioni specifiche riguardanti le aree ad alta concentrazione di stabilimenti soggette ad effetto domino. Al comma 10 si rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente, per le modalità di consultazione della popolazione sui PEE, comunque introdotte, in via transitoria, all'allegato G.

L'articolo 22 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva e del loro innesto sulla disciplina nazionale vigente. Il comma 1 stabilisce i casi in cui si applicano requisiti minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione, della destinazione e utilizzazione dei suoli, affinché si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze.

Il comma 2 stabilisce gli obiettivi attinenti alla sicurezza dei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, da considerare nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio. I commi 3 e 4 prevedono l'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto 9 maggio 2001, già contenente i requisiti minimi di sicurezza da osservare. Il predetto decreto viene fatto salvo, in attesa del suo aggiornamento; attingendo al suo contenuto, ai commi 5, 6 e 7 sono anche recate disposizioni relative alla pianificazione a livello regionale, di area vasta, e comunale. Il comma 8 specifica che le autorità responsabili della pianificazione e del controllo edilizio utilizzano le informazioni fornite dai gestori e le valutazioni sui rischi fornite dal CTR. Il comma 9 è finalizzato al raccordo con la pianificazione di emergenza esterna, mentre il comma 10 detta disposizioni di salvaguardia, nei casi in cui non sia presente l'elaborato « ERIR », con rilascio di parere tecnico da parte del CTR. Il comma 11 è una disposizione di

raccordo della pianificazione urbanistica con lo studio di sicurezza integrato previsto per le aree domino dall'articolo 19.

L'articolo 23 è volto a disciplinare le informazioni al pubblico e l'accesso all'informazione, che nella disciplina vigente è confrontabile con quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 334 del 1999 per le informazioni sulle misure di sicurezza. L'articolo 23 recepisce, inoltre, quanto stabilito dagli articoli 14 e 22 della direttiva 2012/18/UE, relativi all'informazione al pubblico e all'accesso alle informazioni ed alla tutela della riservatezza. Il comma 1 mantiene la disposizione prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, che limita l'utilizzo della raccolta delle informazioni e dei dati relativi agli stabilimenti da parte delle autorità pubbliche solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. I commi 2 e 3 recepiscono, rispettivamente, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della direttiva, stabilendo il diritto all'accesso alle informazioni da parte del pubblico. Il comma 4, che attua le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva, non comporta sostanziali modifiche alla disciplina nazionale vigente dettata dall'articolo 22, sull'accesso e sulle limitazioni per la diffusione del rapporto di sicurezza e dell'inventario delle sostanze pericolose. Il comma 5 ribadisce il divieto di diffusione di informazioni riservate, previsto dall'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999. I commi 6 e 7 recepiscono, rispettivamente, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva, sulla diffusione delle informazioni al pubblico, senza sostanziali innovazioni. Il comma 8 disciplina la possibilità di ricorso alla giustizia per garantire il diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo in esame.

L'articolo 24 disciplina la consultazione pubblica e la partecipazione al processo decisionale, che nel citato decreto legislativo trova corrispondenza con quanto disciplinato dall'articolo 23 in merito alla consultazione della popolazione. Il comma 1 riporta i casi per cui il Pubblico inte-

ressato deve essere messo in grado di esprimere, tempestivamente, il proprio parere in merito a singoli progetti specifici. Il comma 2 specifica che l'espressione del parere del pubblico sui progetti specifici sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) debba avvenire nell'ambito del procedimento di VIA medesimo, secondo le modalità stabilite dalle Regioni o dal Ministero dell'ambiente (MATTM), a seconda dei casi. Il comma 3 con riferimento ai progetti specifici di cui al comma 1, individua nel Comune l'amministrazione idonea a rendere possibile la partecipazione del pubblico al processo decisionale relativo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, da parte del Comune stesso o di altra autorità competente, consentendo l'accesso a informazioni riguardanti diversi aspetti del progetto medesimo. Il comma 4 dispone inoltre che il Comune provvede, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 sull'accesso del pubblico alla informazione ambientale, affinché il pubblico interessato abbia anche l'accesso a rapporti e pareri, e ad informazioni diverse da quelle previste al comma 3, pertinenti ai fini della decisione in questione. Il comma 5 prevede la possibilità di espressione di osservazioni e pareri da parte del pubblico soltanto prima della conclusione del procedimento e l'obbligo di tenere in debito conto l'esito della consultazione pubblica da parte del Comune o di altra amministrazione competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale. Il comma 6, che recepisce il paragrafo 5 dell'articolo 15 della direttiva, disciplina in merito alla informazione al pubblico sul contenuto, le motivazioni e gli eventuali aggiornamenti, relativi al provvedimento finale, e agli esiti delle consultazioni e alle relative considerazioni di merito. Infine il comma 7 stabilisce, al fine di garantire al pubblico tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione, alla modifica od alla revisione di piani o programmi generali sui progetti di nuovi stabilimenti e di nuovi insediamenti o infrastrutture presso gli stabilimenti (comma 1, lettere *a*) e *c*)

dell'articolo in esame), l'utilizzo delle procedure, introdotte dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e, nei casi pertinenti, delle procedure previste per la formazione degli strumenti urbanistici.

Gli articoli 25 e 26 disciplinano rispettivamente le misure da adottare in caso di accadimento di incidente rilevante e le informazioni sull'incidente rilevante, recependo, per l'articolo 25, le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva sulle informazioni che il gestore deve comunicare e le azioni da intraprendere in caso di incidente rilevante, in merito all'adozione delle misure previste dal piano di emergenza interna, di cui all'articolo 20 dello schema di decreto in esame, e delle misure riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore (comma 1), e le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva sulle azioni che l'autorità competente deve intraprendere in caso di incidente rilevante (commi 2 e 3). Per l'articolo 26, le disposizioni recepite sono quelle dell'articolo 18 della direttiva, in merito alle informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante.

L'articolo 26 prevede, in caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 del presente schema di decreto, un sopralluogo da parte del MATTM, come già previsto dall'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per la raccolta e la comunicazione alla Commissione europea di dettagliate informazioni e l'accesso del personale preposto a qualsiasi settore degli stabilimenti. In merito alla comunicazione delle suddette informazioni, è prevista l'utilizzazione della banca dati sugli incidenti rilevanti della Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva, e la comunicazione delle informazioni alla Commissione europea appena possibile e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente (comma 3).

L'articolo 27, disciplina il sistema di ispezioni per il controllo del pericolo di incidente rilevante negli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, in-

novando la vigente disciplina contenuta nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999, che indica l'effettuazione di misure di controllo annuali per gli stabilimenti, senza prevedere, come nelle disposizioni dell'articolo in esame, i contenuti previsti nei piani di ispezioni (comma 3), una programmazione delle ispezioni ordinarie (comma 4), i casi stabiliti per le ispezioni straordinarie (comma 7), lo scambio di esperienze a livello nazionale ed europeo (comma 11) e la trasmissione delle informazioni (comma 13). Il comma 1, che recepisce il paragrafo 2 dell'articolo 20 della direttiva, individua le finalità delle ispezioni. Il comma 2, che recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva, rinvia per la programmazione, la pianificazione e lo svolgimento delle ispezioni, ai criteri ed alle modalità di cui all'allegato H, mentre nella disciplina vigente è previsto un decreto del MATTM (DM 5 novembre 1997). Il comma 3 disciplina, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 20 della direttiva, la predisposizione di un piano annuale di ispezioni per gli stabilimenti di soglia superiore e inferiore. In particolare, per gli stabilimenti di soglia superiore, il piano annuale di ispezioni ed il suo periodico aggiornamento sono predisposti dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'ISPRA, mentre per gli stabilimenti di soglia inferiore sono predisposti dalle regioni. Il comma 3 inoltre specifica gli elementi che deve contenere il piano di ispezioni (lettere da a) ad h)). Il comma 4 e il comma 5, che recepiscono i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 20 della direttiva, prevedono rispettivamente una programmazione delle ispezioni e una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante. In particolare, è prevista una frequenza minima per due visite consecutive, non superiore ad un anno, per gli stabilimenti di soglia superiore, e di tre anni, per gli stabilimenti di soglia inferiore. I commi 6 e 7 dispongono che le ispezioni ordinarie e straordinarie, decise dall'autorità competente, siano svolte con oneri a carico del gestore. Il comma 7, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6 della direttiva, prevede ispe-

zioni straordinarie, disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante (CTR e organismi regionali) o su richiesta del MATTM, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dallo schema di decreto in esame. I commi da 8 a 12 attuano, rispettivamente, le disposizioni previste nei paragrafi da 7 a 11 dell'articolo 20 della direttiva, sulla modalità per la conclusione delle ispezioni e sull'assistenza fornita dal gestore. In particolare, il comma 10 prevede, ove possibile, il coordinamento con le ispezioni effettuate in materia di autorizzazione integrata ambientale e per verificare l'attuazione del Regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 (REACH) sulle sostanze chimiche. Il comma 13 prevede infine lo scambio di informazioni sulla pianificazione, sulla programmazione e sull'avvio e sulla conclusione delle ispezioni, nonché la trasmissione delle informazioni al MATTM e ai comuni interessati.

All'articolo 28, il quadro sanzionatorio delineato dallo schema di decreto legislativo ricalca sostanzialmente quanto previsto attualmente dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 1999, e punisce dunque a titolo di contravvenzione la violazione degli obblighi di prevenzione, con una essenziale differenza: se la normativa vigente prevede la pena dell'arresto, l'articolo 28 punisce le medesime condotte con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, consentendo così l'applicazione dell'istituto dell'oblazione. La nuova disciplina prevede dunque dal punto di vista penale, per le stesse condotte, un quadro sanzionatorio attenuato rispetto al vigente. Tale quadro sanzionatorio, con l'entrata in vigore della riforma e la contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 334 del 1999, dovrà trovare applicazione anche alle infrazioni già contestate, per l'applicazione del principio del *favor rei*.

L'articolo 29 stabilisce che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 reca disposizioni sulle tariffe per le istruttorie tecniche previste:

per l'articolo 4, per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa;

per l'articolo 5, commi 2, lettera e), e 3, per le comunicazioni alla Commissione europea sul gestore e sull'attività dello stabilimento e sulla predisposizione e sull'aggiornamento da parte dell'ISPRA dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti;

per gli articoli 17 e 18, comma 1, lettera b), per i rapporti di sicurezza relativi a nuovi stabilimenti o per il loro aggiornamento a causa di modifiche di uno stabilimento;

per le ispezioni di cui all'articolo 27;

per le attività di verifica delle informazioni contenute nella notifica di cui all'articolo 13, comma 9.

In particolare, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità di cui all'Allegato I. Le tariffe devono coprire il costo effettivo del servizio reso e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

L'articolo 31 reca la disciplina sulla prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. Il comma 1 stabilisce, ai fini dello svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, l'applicazione delle modalità previste dall'allegato L. Il comma 2 stabilisce, come già previsto nell'ambito

della semplificazione delle procedure ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, l'invio da parte del CTR degli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza agli organi competenti per le procedure relative alle istruttorie tecniche in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica.

L'articolo 32 reca le norme finali e transitorie. Il comma 1 prevede una disposizione transitoria per la conclusione delle procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorità competenti, previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni del presente decreto. Il comma 2 prevede una ulteriore disposizione transitoria al fine di consentire, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, l'applicazione delle disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G. I commi da 3 a dispongono l'emanazione di una serie di decreti ministeriali per l'aggiornamento di determinati allegati contenuti nel presente decreto.

L'articolo 33 reca l'elenco dei riferimenti normativi applicabili e delle norme abrogate.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulla stesura della «Carta di Milano», con particolare riferimento ai temi della produzione agricola, della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	22
---	----

AUDIZIONI

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, Luca SANI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulla stesura della «Carta di Milano», con particolare riferimento ai temi della produzione agricola, della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maurizio MARTINA e il professor Salvatore VECA, *responsabile del*

coordinamento dei quarantadue tavoli tematici per la stesura della «Carta di Milano», intervengono sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo Felice DE ROSA (M5S), Susanna CENNI (PD), Franco BORDO (SEL), Claudia MANNINO (M5S), Francesco PRINA (PD), Mirko BUSTO (M5S), Adriano ZACCAGNINI (SEL), Maria AMATO (PD), Silvia BENEDETTI (M5S), Veronica TENTORI (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), e Ermete REALACCI (PD), *presidente della VIII Commissione.*

Il professor Salvatore VECA, *responsabile del coordinamento dei quarantadue tavoli tematici per la stesura della «Carta di Milano», e il ministro Maurizio MARTINA intervengono in replica.*

Luca SANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977)</i> ..	23
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata)</i>	39
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2)</i>	24
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	40
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	24
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
5-05346 Gigli: Iniziative volte ad intervenire sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	41
5-05347 Cozzolino e Dieni: Sugli elementi informativi relativi ad eventuali contatti tra organizzazioni terroristiche di matrice islamica e la criminalità organizzata italiana ...	29
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	42
5-05348 Gelmini: Sulle misure di sicurezza previste per Expo Milano 2015	30
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	30

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, nel richiamare quanto evidenziato nella relazione il-

lustrativa sul disegno di legge C. 2977, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977, presentata dal relatore.

Delibera, altresì, di nominare il deputato Alan Ferrari relatore presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 2977, per le parti di competenza.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.

La Commissione passa, quindi, al seguito dell'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

Alan FERRARI (PD), *relatore*, presenta una proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ricorda che il documento di economia e

finanza è al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE – il cosiddetto Semestre europeo – ed è presentato alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire loro di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio, da parte del Governo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Infatti, a inizio giugno, sulla base dei Programmi di Stabilità e crescita e dei Programmi Nazionali di Riforma, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio da rivolgere ai singoli Stati membri.

Quanto alla struttura, ricorda che il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

Nella seconda sezione sono indicate le regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica.

La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia «Europa 2020». In tale ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici

nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentarsi alle Camere entro il mese di gennaio.

Quanto allo scenario macroeconomico nazionale, il DEF 2015 evidenzia i primi segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi d'incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.

Con riferimento al 2014, il DEF rileva come nella seconda metà dell'anno siano emersi i primi segnali di stabilizzazione del quadro economico italiano; nel quarto trimestre dell'anno, in particolare, si è interrotta la caduta dei livelli generali d'attività dopo tre flessioni trimestrali consecutive.

Nel complesso, tuttavia, nel 2014 il PIL ha registrato una contrazione dello 0,4 per cento, su cui ha inciso, in maniera rilevante – si osserva nel DEF – la debolezza della domanda interna, ed in particolare degli investimenti. Un apporto positivo è, invece, disceso dalla domanda estera. Le esportazioni hanno, infatti, beneficiato della favorevole dinamica della domanda mondiale e del miglioramento di competitività indotto, a fine 2014, dal deprezzamento dell'euro.

Con riferimento alle prospettive di crescita, il DEF evidenzia come nel 2015 l'economia italiana sia entrata in una fase di moderata ripresa.

In considerazione di ciò, il DEF fissa le stime tendenziali di crescita del PIL allo 0,7 per cento per il 2015 e all'1,3 per cento per il 2016, al rialzo rispetto alle previsioni programmatiche indicate ad ottobre 2014 nel Documento programmatico di bilancio (DPB). Per gli anni successivi, il

DEF prevede una crescita tendenziale del PIL più contenuta – pari nel 2017 all'1,2 per cento e pari in media dell'1,1 per cento nel biennio successivo – che tuttavia non discenderebbe da considerazioni negative circa l'andamento dell'economia italiana, ma rifletterebbe (secondo quanto illustrato nel DEF) un principio di cautela circa la valutazione delle principali variabili di finanza pubblica.

Per quanto concerne, poi, il quadro di finanza pubblica, i dati di finanza pubblica riportati nel DEF 2015 relativi al consuntivo 2014 espongono un risultato dell'indebitamento netto pari al 3 per cento del Pil, in lieve incremento rispetto all'anno precedente ma comunque in linea con l'obiettivo programmatico esposto nelle stime contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2014 dello scorso settembre.

Quanto alla dinamica della spesa, la stessa si è determinata prevalentemente per il consistente incremento della voce relativa alle prestazioni sociali, aumentata di 0,4 punti di Pil (dal 19,9 del 2013 al 20,3 dell'anno in esame) solo parzialmente compensata dalla minor spesa per interessi, e dalla riduzione della spesa per i redditi da lavoro dipendente. Va precisato peraltro che il suddetto incremento deriva in larga parte dalla contabilizzazione in tale categoria di spesa del bonus Irpef riconosciuto ai lavoratori a basso reddito introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014.

Relativamente al quadro programmatico, il DEF 2015 espone un percorso di conseguimento dell'obiettivo di medio termine (MTO) previsto per l'Italia dalle regole europee vale a dire il pareggio strutturale del bilancio, che utilizza i margini di flessibilità consentiti dalle riforme strutturali in corso. A tal fine, pur risultando conseguibile l'obiettivo di medio termine già dal 2016, anno in cui sussisterebbe uno spazio di bilancio per portare al pareggio il saldo strutturale, viene invece confermato l'obiettivo in questione al 2017, confermando la previsione contenuta nel Documento programmatico di bilancio.

Venendo ora ai contenuti di più stretto interesse della I Commissione, ritiene che non si possa non cominciare dalle riforme istituzionali, delle quali il Documento di economia e finanza 2015 ribadisce, come già indicato nel DEF 2014, la centralità nel processo di rinnovamento del Paese (DEF 2015, sezione III. Piano nazionale di riforma, paragrafo I.1).

La definitiva approvazione della riforma elettorale è prevista per il maggio 2015 mentre quella delle riforme istituzionali è prevista entro la fine del 2015.

Il contenuto delle riforme è riportato nelle schede 16 e 17 del PNR relative alle azioni di riforma a livello nazionale (DEF 2015, sezione III – Programma Nazionale di Riforma – Appendice – Le principali azioni di riforma in dettaglio a livello nazionale e regionale).

Gli obiettivi indicati dal Programma Nazionale di Riforma (PNR) per la riforma della legge elettorale (in corso di esame in seconda lettura alla Camera) sono: la stabilità dell'Esecutivo per i cinque anni di legislatura e la garanzia della rappresentatività dell'assemblea parlamentare; la riduzione della frammentazione partitica e la cessazione del potere di veto dei piccoli partiti; un maggior legame dei candidati con il territorio e la parità di genere nelle candidature.

Il disegno di legge costituzionale del Governo (approvato dal Senato e modificato dalla Camera) è incentrato sul superamento del bicameralismo perfetto, con la trasformazione del Senato in Senato delle autonomie, ossia in una Camera non elettiva rappresentativa degli enti territoriali, e sulla revisione del titolo V.

L'obiettivo principale della riforma consiste nella razionalizzazione dei procedimenti decisionali e dei rapporti tra i diversi livelli di governo; tra gli strumenti introdotti, il PNR richiama il « voto a data fissa », che consentirà al Governo di chiedere alla Camera di deliberare entro un termine stabilito sui provvedimenti essenziali per l'attuazione del programma di Governo.

Inoltre, il PNR ascrive al decentramento legislativo successivo alla riforma

del titolo V del 2001 e alla situazione di incertezza sul riparto delle competenze da esso generata un'azione di freno nei confronti dell'economia, dovuta allo scoraggiamento degli investimenti nazionali ed esteri.

Al riguardo il documento sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (SWD(2015)31) segnala, nell'ambito dell'attuazione della raccomandazione 3, che l'Italia ha compiuto « progressi limitati » per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, nonostante siano in corso alcuni sforzi in tal senso. Tra questi, il documento richiama il disegno di legge costituzionale che chiarisce le competenze dei diversi livelli di governo, il disegno di legge delega che prevede una riforma globale della pubblica amministrazione e la nuova Agenzia per la coesione territoriale.

Nell'ambito della risposta alla raccomandazione n. 3, il PNR (paragrafo III.1) rileva che oltre alle citate riforme *in itinere*, l'Italia ha adottato diverse altre misure normative, tra cui la riforma degli enti locali, con l'istituzione delle città metropolitane e il ridimensionamento delle province (legge n. 56 del 2014). Il riordino delle funzioni provinciali è compresa tra le Azioni di riforma nazionale del PNR (schede n. 2 e n. 18), di cui è sottolineato l'impatto di contenimento della spesa pubblica, soprattutto per quel che riguarda le spese del personale, anche a seguito delle misure adottate con la legge di stabilità 2015.

Inoltre, segnala che per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, il PNR 2015 (paragrafo I.5) indica alcuni interventi strutturali di riforma della pubblica amministrazione che sono in massima parte definiti in un disegno di legge delega attualmente all'esame del Parlamento.

In particolare, rispetto agli obiettivi prefissati nel DEF 2014, con il decreto-legge n. 90 del 2014 sono stati introdotti una nuova disciplina della mobilità del personale pubblico e, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, l'abrogazione dell'istituto

del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Mentre il decreto-legge n. 66 del 2014 ha disposto misure di contenimento degli stipendi apicali nelle pubbliche amministrazioni e nelle società ed enti controllati. Per quanto concerne la riforma della dirigenza e l'accelerazione dell'amministrazione digitale, nel luglio 2014 è stato presentato il disegno di legge di delega sulla pubblica amministrazione (AS 1577), in corso di esame parlamentare.

Per quanto riguarda l'azione di riforma generale della pubblica amministrazione, il Governo fa riferimento alle novità contenute nel disegno di legge delega all'esame del Parlamento. L'esame del provvedimento è iniziato a luglio 2014 presso il Senato, dove il 1° aprile 2015 è stata avviata la discussione in Assemblea. Il Governo ritiene di concludere l'esame parlamentare del provvedimento entro luglio 2015 e di adottare i decreti delegati entro dicembre 2015. Quanto agli effetti prevedibili in termini di crescita, il Governo stima che le riforme proposte determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020 e all'1,2 per cento nel lungo periodo.

Uno degli obiettivi della riforma è il riordino della normativa per il reclutamento del personale pubblico e del sistema della dirigenza pubblica. La delega prevede, in particolare, l'istituzione dei ruoli unici della dirigenza statale, regionale e locale e si estende anche alla riforma del sistema di valutazione dei dirigenti e delle ipotesi di responsabilità, nonché del trattamento economico, mediante omogeneizzazione del trattamento economico e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo.

La seconda azione di intervento prioritario per il Governo nel settore considerato consiste nel riordino delle partecipazioni pubbliche e il riassetto della disciplina dei servizi pubblici locali attraverso la predisposizione di due distinti testi

unici, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa, cui si aggiunge quella di tutelare e stimolare la concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori. Al contempo, nella legge di stabilità 2015 è stato, da ultimo, definito un programma di razionalizzazione delle società partecipate locali che dovrà essere ultimato entro il 31 marzo 2016.

La terza azione indicata riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione. A tale proposito il PNR conferma gli obiettivi già delineati nel DEF 2014: l'attivazione della piattaforma di comunicazione fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni (Italia Login); il completamento del sistema pubblico identità digitale e della nuova anagrafe nazionale della popolazione residente, l'attuazione dei pagamenti elettronici e della fatturazione elettronica. Rispetto al precedente DEF una maggiore enfasi è attribuita dal PNR 2015 agli investimenti per la trasparenza attraverso la diffusione degli *open data*: al riguardo si fa infatti riferimento ad un aumento degli investimenti e si annuncia lo sviluppo delle iniziative già realizzate per la trasparenza negli appalti pubblici (Open EXPO) e nella spesa delle amministrazioni pubbliche italiane.

Fa presente che uno specifico obiettivo della riforma amministrativa consiste nella revisione dell'organizzazione statale centrale e periferica, in sintonia con la riforma delle province.

Il PNR 2015 si concentra in particolare sulla ridefinizione delle strutture periferiche dell'amministrazione statale, mediante riduzione del numero delle prefetture e loro trasformazione in Uffici territoriali dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici statali. Anche in questo caso, le misure sono contenute nel disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione.

In relazione alle amministrazioni locali, l'obiettivo principale è la prosecuzione dell'attuazione della riforma delle province mediante riordino delle funzioni provinciali e conseguente ricollocazione, mediante processi di mobilità, del perso-

nale non utilizzato nello svolgimento delle funzioni fondamentali verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto le disposizioni sul procedimento e con la circolare ministeriale n. 1 del 2015 sono state adottate le linee guida per l'attuazione; ora, il Governo ritiene che entro la fine del 2015 saranno avviate le procedure di mobilità.

Infine, costituiscono parte integrante dell'azione di riforma della pubblica amministrazione anche le politiche di semplificazione, che il Governo considera essenziali per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia. A tale riguardo, la Raccomandazione 7 dell'UE richiede di approvare misure volte a semplificare il contesto normativo a vantaggio delle imprese e dei cittadini. La Commissione europea, nel documento sugli squilibri macroeconomici ha constatato per l'Italia qualche progresso dovuto all'adozione da parte del governo dell'«Agenda per la semplificazione per il 2015-2017», con la quale il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane si sono assunti un comune impegno ad assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi individuati, nonché alla definizione di alcuni interventi di settore. In particolare, con il decreto-legge n. 90 del 2014 sono state introdotte alcune misure di semplificazione nel settore sanitario e, con un accordo in sede di Conferenza unificata, sono stati approvati i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire.

Il Governo ritiene, inoltre, di adottare entro il 2015 ulteriori misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi con l'approvazione del citato disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione che, in tale settore, prevede: la riorganizzazione della conferenza di servizi, l'introduzione del silenzio assenso tra amministrazioni e la predisposizione di codici in importanti materie. In parallelo, proseguirà l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017, che individua

cinque settori strategici di intervento: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa.

Un significativo filone di interventi volti all'obiettivo dello stimolo della competitività del sistema imprenditoriale è rappresentato, nel DEF 2015, dalle politiche per la concorrenza, nell'ambito delle quali assumono inoltre specifico rilievo, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione affari costituzionali, i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Al riguardo, osserva che la Raccomandazione 7 richiede di rimuovere tutti gli ostacoli e le restrizioni alla concorrenza nel settore, nonché di applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti *in house*.

La Commissione europea, nel documento sugli squilibri macroeconomici, ha constatato che non è stato fatto alcun progresso nella riforma.

Il Governo indica, tra gli interventi finora compiuti, la costituzione dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali (SPL) presso il Ministero dello sviluppo economico, che in particolare dovrebbe assistere e vigilare sugli enti affidanti dei servizi nella redazione delle relazioni tecniche di affidamento, garantendone l'uniformità rispetto alla disciplina europea. In proposito, si segnala che i compiti e l'organizzazione dell'Osservatorio sono stati definiti con un decreto ministeriale di agosto 2014. Devono tuttavia essere ancora pubblicate le relazioni degli enti affidanti. Proprio al fine di sbloccare i ritardi nella costituzione degli ambiti territoriali ottimali, nell'istituzione dei relativi enti di governo e dei nuovi affidamenti su scala d'ambito, con la legge di stabilità 2015 è stato introdotto l'obbligo generalizzato per gli enti locali di aderire agli enti di governo degli ambiti prevedendo, in caso di mancata adesione al 1° marzo 2015 o entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente d'ambito, l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione.

Nel 2015, il Governo intende dare una sistematizzazione alle numerose e complesse norme sui SPL che si sono succedute nel tempo con l'obiettivo di renderle più agevolmente applicabili. A tal fine, il suddetto disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione contiene una delega per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali.

In attesa di una compiuta riforma del settore dei servizi pubblici locali, alcuni interventi di natura regolatoria, previsti, in particolare, dal decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») hanno interessato, rispettivamente: il comparto idrico; il comparto dei rifiuti; le concessioni autostradali.

Nell'ambito dei trasporti, il programma nazionale di riforma contempla interventi volti a promuovere la concorrenza con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e all'ordinamento portuale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05346 Gagli: Iniziative volte ad intervenire sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come il problema ivi posto, relativo alle iniziative da intraprendere per consentire all'Autorità giudiziaria di intervenire in merito alla trascrizione civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso – oggetto di un suo precedente atto di sindacato ispettivo – non sia stato risolto. Continua infatti a non essere chiaro chi debba farsi carico dell'attivazione di tali iniziative, ossia singoli cittadini oppure l'autorità competente.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta. Osserva di non nutrire alcun dubbio sulla vigilanza dei prefetti, ma rileva che il fenomeno è in continua estensione. Osserva altresì che, nel caso i magistrati continuassero a essere inerti nell'assumere iniziative, toccherà a singoli cittadini intervenire con esposti per chiedere che i magistrati inadempienti rispondano di omissione di atti d'ufficio.

5-05347 Cozzolino e Dieni: Sugli elementi informativi relativi ad eventuali contatti tra organizzazioni terroristiche di matrice islamica e la criminalità organizzata italiana.

Federica DIENI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, tesa a chiedere approfondimenti al Ministero dell'interno sulle dichiarazioni del procuratore di Reggio Calabria, riportate dalle agenzie di stampa, in merito alla possibile infiltrazione dell'Isis nel sud dell'Italia con l'appoggio logistico della criminalità organizzata. Si chiede al Governo se si tratti di un'ipotesi del tutto remota o che abbia concrete possibilità di verificarsi.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federica DIENI (M5S), replicando, ringrazia il Viceministro per la sua risposta. Osserva che il problema non va sottovalutato e ritiene opportuno che il Ministro dell'interno informi il Parlamento dei suoi sviluppi.

Ricorda quanto affermato nel 2012 dall'allora procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso in merito ai possibili collegamenti tra l'immigrazione clandestina e l'eventuale infiltrazione terroristica e la necessità, come sottolineato anche dal Viceministro, di una puntuale identificazione di chi arriva nel nostro Paese.

Il problema posto nell'interrogazione è, a suo avviso, collegato a quello degli sbarchi continui di migranti, sul quale preannuncia la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

5-05348 Gelmini: Sulle misure di sicurezza previste per Expo Milano 2015.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come essa abbia ad oggetto un tema di grande attualità ovvero quello delle misure di sicurezza predisposte dal Governo in relazione all'evento Expo Milano 2015. Al riguardo, evidenzia che, in considerazione dell'elevato numero di visitatori previsto e tenuto conto anche del recente, tragico episodio verificatosi presso il tribunale di Milano, che ha rivelato l'esistenza di varie falle nel sistema di sicurezza, ritiene necessario che sia affrontato adeguatamente il rischio di attacchi terroristici in concomitanza con il predetto evento.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mariastella GELMINI (FI-PdL), replicando, dopo aver ringraziato il viceministro Bubbico per la risposta fornita, auspica che le unità di rinforzo alle quali è

stato fatto riferimento siano davvero aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, affinché non si tratti, invece, di un mero spostamento di unità di forze dell'ordine da una parte all'altra del territorio, andando così ad incidere negativamente su un comparto già in difficoltà come quello della sicurezza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, Luciano Pizzetti e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, mercoledì 15 aprile, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 9 di lunedì 20 aprile.

Al riguardo ricorda, innanzitutto, in via generale, che, trattandosi di seconda lettura, sono da considerarsi irricevibili — e, quindi, non saranno pubblicate — le proposte emendative che intervengano su parti del testo che sono state approvate dalla Camera, in prima lettura, e non modificate dal Senato, salvo i casi di proposte emendative strettamente consequenziali a modifiche introdotte dal Senato.

Inoltre, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella mattinata odierna, fornirà alla Commissione alcuni chiarimenti sulle modalità di formulazione e di votazione degli emendamenti, necessarie — in relazione alla struttura del testo trasmesso dal Senato — al fine di assicurare la correttezza del procedimento e di garantire la coerenza del testo della Commissione all'esito delle votazioni. Infatti, il provvedimento risulta composto da un articolo 1, introdotto dal Senato, che reca una serie di disposizioni che individuano in via preliminare le caratteristiche del sistema elettorale come disciplinate negli articoli successivi attraverso le correlate modifiche al Testo unico delle leggi elettorali n. 361 del 1957.

Tale struttura del testo rende indispensabile che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 — esclusi, ovviamente, quelli soppressivi — siano formulati in modo tale da contenere anche la necessaria parte consequenziale, che reca cioè le conseguenti modifiche agli articoli successivi necessarie a mantenere la coerenza del testo. Analogamente, le proposte di modifica riferite agli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento,

qualora implicino una incidenza sui contenuti dell'articolo 1, dovranno contenere una parte principale riferita alla corrispondente parte dell'articolo 1 e, quindi, essere formalmente presentati al medesimo articolo.

Naturalmente, nelle due ipotesi sopra descritte, ai fini dell'ammissibilità, le parti consequenziali dovranno necessariamente riferirsi a parti del testo che non sono oggetto di « doppia lettura conforme ».

Data la inscindibile correlazione fra le modifiche all'articolo 1 e quelle consequenziali agli articoli successivi, non sarà ammissibile — per le stesse ragioni sopra citate — la votazione separata delle due parti degli emendamenti.

Avverte, inoltre, che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente, in primo luogo, che i principali motivi di dissenso da parte del suo gruppo, sia di natura politica che tecnica, nei confronti del disegno di legge all'esame sono stati evidenziati in più occasioni e fa notare come, in più di un caso, le critiche avanzate dal gruppo M5S sono state le stesse emerse nelle audizioni svolte dalla Commissione nel corso degli ultimi giorni.

Pur limitando il suo intervento a considerazioni di carattere generale, sottolinea che esistono profili che rischiano di essere in contrasto con la Costituzione, aspetto che è già stato fatto rilevare sia da colleghi del suo gruppo come da colleghi di altri gruppi, non solo di opposizione.

Sottolinea quindi due criticità tecniche su aspetti non secondari del testo che è stato approvato dal Senato. Ritene sia utile procedere in questo modo perché altrimenti si corre il rischio di perdere di vista il vero oggetto della questione e il compito assegnato dalla Costituzione ai legislatori in forza di un'investitura popolare.

Evidenzia che anche oggi, come in tutte le altre occasioni, si sta esaminando non il progetto di legge dell'*Italicum*, ma il testo di quella che diventerà una legge dello stato. Questa legge andrà a novellare l'at-

tuale sistema elettorale e per questo è importante fare in modo che la legge che entrerà in vigore non contenga errori materiali o passaggi oscuri che possono dare adito ad interpretazioni soggettive tra loro diverse. Sottolinea che ciò dovrebbe valere per tutte le leggi, ma deve valere ancora di più per una legge, come quella elettorale che, non solo è, come dicono i giuristi, di rilevanza costituzionale, ma costituisce l'essenza stessa del processo democratico.

Rileva infatti che quando si parla di democrazia, in tutte le sue declinazioni possibili, sia che essa voglia premiare al massimo la governabilità o che invece voglia rafforzare la rappresentatività, non ci possono essere margini di incertezza nelle norme che la riguardano. Pur non condividendo il punto di vista del Presidente del Consiglio, ritiene comprensibile che egli non voglia ridiscutere l'impianto fondamentale della legge; ritiene invece impensabile negare la possibilità di eliminare possibili errori tecnici, « bachi » del sistema, errori e parti oscure solo perché imporrebbero una terza lettura che, all'occorrenza, si potrebbe svolgere rapidamente.

Soffermandosi sul comma 7 dell'articolo 2 del disegno di legge ed in particolare sulla lettera *b*), ricorda che questa disposizione va a novellare l'articolo 14 del testo unico, introducendo un nuovo obbligo per le liste che intendono partecipare alle elezioni politiche, cioè quello di depositare presso gli uffici del Viminale il proprio statuto, unitamente al simbolo e al programma elettorale in cui è indicato anche il capo della forza politica. Più precisamente la disposizione prevede che lo statuto debba essere conforme a quello dell'articolo 3 del decreto legge n. 149 del 2013. Rileva che questa norma, che è stata aggiunta nel corso dell'esame al Senato, presenta una serie di profili critici sia da un punto di vista tecnico che politico. In primo luogo, sottolinea che la legge nulla dice a proposito dell'obbligo di depositare; non si capisce, quindi, se il deposito dello statuto sia obbligatorio e quali siano le conseguenze di un mancato deposito. In

tal senso nel *dossier* predisposto dagli uffici della Camera si ipotizza che questo nodo potrebbe essere sciolto dalle istruzioni sulle procedure elettorali che il Viminale pubblica qualche settimana prima dell'avvio delle procedure stesse.

Si domanda se ci si stia rendendo conto di quanto si rischia di approvare. Evidenzia infatti che, se tale mancanza precluderà o meno l'accesso alla partecipazione alle elezioni non sarà stabilito da una norma di rango primario, ma sarà deciso da un burocrate dell'ufficio elettorale del Viminale con un *depliant* esplicativo che non ha neppure il rango di un mero atto amministrativo.

La norma impone inoltre la conformità dello statuto a quello descritto nella legge che ha riformato il finanziamento pubblico ma si è dimenticata di dire chi è che deve effettuare tale controllo di conformità. Sono gli uffici del Viminale che controllano i simboli depositati? È la commissione di garanzia sugli statuti? Non c'è risposta, perché la legge non lo dice e dunque di nuovo è risolvibile solo in base ad una interpretazione. E andando di interpretazione in interpretazione si chiede se saranno conformi solamente gli statuti che siano stati anche depositati alla Commissione di garanzia e che avranno dato corso all'iscrizione nel registro dei partiti. Ritiene che nessuno oggi, sulla base di questo testo, possa escludere tale evenienza.

Un'ultima critica tecnica che avanza riguarda il fatto che, in caso di necessità di modifiche per sanare la non conformità di uno statuto, il tempo potrebbe non essere sufficiente, perché lo statuto è un atto pubblico e dunque necessita di un notaio e della registrazione notarile, con i tempi che questa comporta a differenza di quanto previsto invece per la non conformità del simbolo elettorale che a seguito di rilievi può essere modificato in un paio di giorni.

Per quanto riguarda poi l'aspetto politico dà per scontata la buona fede di partenza, anche perché considererebbe folle che qualcuno possa pensare di esclu-

dere con qualche « mezzuccio » una forza politica rilevante, aprendo degli scenari che non vuole neppure ipotizzare.

Quindi se si vuole garantire almeno formalmente la democraticità delle forze politiche che prendono parte alla competizione elettorale, reputa che bisogna anche riferirsi ad una legge che applichi ai partiti l'articolo 49 della Costituzione. Osserva che a decidere cosa sia democratico e cosa no, in assenza di una normativa di sistema, non può essere certo una norma buttata lì a caso.

Inoltre ritiene che in questo senso si commette un doppio errore, perché si fa riferimento alla disposizione di una legge che non ha una finalità generale, ma specifica e che riguarda solo quella legge, ovvero consentire l'accesso alle nuove forme di finanziamento e agevolazioni statali a fronte della garanzia di trasparenza interna. Questa disposizione a suo avviso andrebbe cassata o quanto meno modificata, prevedendo il deposito di uno statuto e basta, senza alcun richiamo al decreto – legge n. 149 del 2013.

L'altro aspetto sul quale si sofferma è il comma 36 dell'articolo 2, letto alla luce del nuovo comma 35. Il comma 35, come noto, dice che tutte le novelle dell'articolo 2 entrano in vigore da luglio 2016. Il comma 36 che deroga all'obbligo di raccolta firme fa invece riferimento all'entrata in vigore della legge. Dunque se per ipotesi si dovesse malauguratamente votare a marzo 2016 la deroga non varrebbe perché il comma 35 dell'articolo 2 ne prevede l'applicazione da luglio 2016. O invece è forse perché il comma 36 è successivo e fa esplicito riferimento alla legge?

È evidente che raccogliere o no le firme non è cosa di poco conto e rappresenta in particolare un addolcimento della pillola per i partitini della maggioranza che, sorti per gemmazione parlamentare e non dalle urne, si sarebbero dovuti mettere a raccogliere firme con i banchetti per strada. Ma questo va ad influire anche sui seggi che le liste minoritarie otterranno, perché

meno liste accedono al riparto e più seggi si possono spartire quelle che invece vi hanno accesso.

Sulla questione delle preferenze si rimette a quanto è già stato detto da altri colleghi sul punto. Tiene a sottolineare un ultimo aspetto, anche a seguito di alcune notizie apprese sui giornali di oggi, secondo i quali, pur senza voler entrare nelle vicende interne di altri partiti e altri gruppi, si ipotizza che l'esame in questa Commissione possa chiudersi senza alcun voto, rinviando tutta la partita all'Assemblea. Spera che si tratti di una delle tante imprecisioni di cui quotidianamente ci deliziano i cronisti politici che fanno cronaca dai divanetti del transatlantico.

Riterrebbe grave e lesivo della dignità di questa Commissione e dei suoi componenti l'eventualità di tale circostanza; chiede pertanto al Presidente Sisto e all'onorevole Migliore, nelle loro vesti di relatori, preventive garanzie su questo punto affinché i gruppi che presenteranno proposte emendative possano quanto meno vederle messe ai voti, respingendo ogni tattica ostruzionistica che, in questo caso, potrebbe venire dalla sola maggioranza, o da un solo partito. Si dice certo, conoscendo la sensibilità istituzionale e la correttezza di entrambi i relatori, che ciò non accadrà ma riterrebbe comunque importante una loro presa di posizione in tal senso.

Francesco SANNA (PD), replicando a una preoccupazione palesata dal deputato Cozzolino, ritiene che sia priva di fondamento l'ipotesi secondo cui la Commissione non procederà regolarmente all'esame degli emendamenti che saranno presentati alla proposta di legge elettorale in discussione.

Con riferimento a quest'ultima, evidenzia come il testo trasmesso dal Senato sia sicuramente migliore di quello approvato in prima lettura dalla Camera, sotto diversi aspetti. Ritiene, quindi, che il risultato finale, pur potendo non corrispondere esattamente alle legittime preferenze di ogni singolo deputato, sia complessivamente soddisfacente, anche perché frutto

di un esame parlamentare durato oltre un anno, nel corso del quale sono state recepite diverse richieste di modifica avanzata da parte di chi aveva espresso dubbi e perplessità sul testo iniziale.

Osserva, in particolare, che si tratta di un testo aderente al contenuto della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, oltre a rispondere alle esigenze poste da una democrazia moderna, nonché ai richiami alla responsabilità delle forze politiche fatti dall'*ex* Presidente della Repubblica, Napolitano, e dall'*ex* Presidente del Consiglio, Letta. Da tali richiami emerge la necessità di approvare in tempi rapidi le riforme del sistema istituzionale, nel corso di una legislatura connotata da elementi di straordinarietà, che non avrebbe ragione di esistere se non si realizzassero le riforme.

Entrando nel merito del provvedimento, ritiene che il suo pregio maggiore sia quello di far sì che l'esercizio del diritto di voto consenta di effettuare una scelta sotto il profilo della rappresentanza e, al tempo stesso, sotto quello della governabilità.

Evidenzia, poi, come la presunta distorsione contenuta nel testo approvato dalla Camera, che consentiva alle forze politiche di accedere al premio di maggioranza sulla base di un risultato elettorale più limitato, sia superata dalla previsione del 40 per cento dei voti per l'attribuzione di 340 seggi, ciò che consente di avere maggioranze stabili. Ricorda che, in mancanza di tale risultato, è previsto un turno di ballottaggio tra le due liste che abbiano conseguito il risultato migliore al primo turno.

Inoltre, fa presente che, sulla base di simulazioni effettuate, alla luce del combinato della previsione per cui sono rappresentate in Parlamento le forze politiche che superano la soglia minima del 3 per cento e di quella secondo cui la lista maggioritaria ottiene il premio di maggioranza, eventualmente anche attraverso il superamento del turno di ballottaggio, si avrà un'ampia percentuale di seggi assegnati con metodo proporzionale.

Osserva, quindi, che rispetto al testo approvato dalla Camera un altro elemento di miglioramento sia costituito dalle disposizioni volte ad assicurare la rappresentanza di genere, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

Rileva, altresì, come altri punti della proposta di legge, considerati da più parti problematici, in realtà non lo siano. Al riguardo, ricorda i capolista bloccati, espressione di un modello non del tutto originale e presente, anzi, in altri sistemi occidentali, come quello tedesco, e il pericolo per cui si costituirebbero finte alleanze elettorali, al solo fine di conseguire il premio di maggioranza, che si tradurrebbero in alleanze di governo precarie. In proposito, fa presente che tale rischio sarebbe anche maggiore se si facesse riferimento alle coalizioni anziché alle liste e che proprio il gruppo del Movimento 5 Stelle, che pure contesta la modifica apportata dal Senato sul punto, dovrebbe esprimere apprezzamento per la previsione del premio di maggioranza attribuibile alla lista anziché alla coalizione, non avendo intenzione di stipulare accordi con altre forze politiche.

Sulla base delle ragioni esposte, ritiene che la Commissione debba seguire la via di approvare il testo come licenziato dal Senato, senza apportarvi ulteriori modifiche.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea preliminarmente come il suo intervento sarà di natura pragmatica, dato che il merito del provvedimento viene discusso all'interno di un unico partito e non nella sede propria, la Commissione e il Parlamento.

Osserva come sia intenzione del suo gruppo lavorare seriamente per migliorare un testo che pur non condivide nel suo impianto. E questo perché non è importante decidere in assoluto, ma decidere cosa sia meglio per il Paese.

Nel merito del provvedimento, rileva come sussistano alcuni elementi da chiarire, a suo avviso vere e proprie falle di carattere legislativo e costituzionale. Ad esempio l'indicazione errata sull'attribu-

zione dei seggi formulata al novellato articolo 83 del Testo unico, segnalata anche da un esperto intervenuto in audizione. Infatti, nei 340 seggi attribuiti col premio di maggioranza vengono conteggiati anche i dodici attribuiti nei collegi uninominali del Trentino Alto Adige e nell'unico collegio uninominale della Valle d'Aosta, mentre questi non vengono conteggiati tra i seggi residui attribuiti alle liste non vincitrici. Ricorda però che un seggio del Trentino Alto Adige è riservato alle minoranze e che, per ipotesi remota, queste potrebbero affermarsi anche in tutti i collegi uninominali. Il risultato sarebbe un aumento da uno a 9 dei 630 seggi che l'articolo 56, secondo comma, della Costituzione prevede per la Camera. L'unico organo che può porre rimedio a questa situazione è quello legislativo e non l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Ricorda altresì l'indicazione erronea di un riferimento al Trentino Alto Adige nella parte del testo riguardante il sistema elettorale della Valle d'Aosta.

Osserva, replicando agli interventi di alcuni colleghi, che il grado di democrazia di un partito non è misurabile dall'aver o meno uno Statuto. Ricorda infatti gli episodi di scarsa democrazia, avvenuti all'interno di partiti dotati di Statuto riguardo all'utilizzo di cittadini extracomunitari per le elezioni primarie, episodi denunciati da esponenti di quegli stessi partiti.

Informa che il suo gruppo presenterà pochi emendamenti migliorativi riguardo, ad esempio, all'inserimento di un *quorum* per il ballottaggio e all'eliminazione delle pluricandidature.

Ringrazia il Presidente e gli uffici della Camera per le simulazioni che sono state messe a disposizione, ma rinnova la richiesta di poter avere simulazioni basate sui collegi, usando come esempio, nell'impossibilità di farlo su collegi plurinominali, quelli uninominali della legge Mattarella. Questo al fine di verificare se sussista ancora il cosiddetto effetto *flipper*.

Invita infine gli esponenti della minoranza del gruppo del Partito Democratico a non farsi sostituire in Commissione per contribuire a migliorare il testo della legge.

Una legge che, come ha affermato in audizione uno dei suoi ideatori, il professor D'Alimonte, prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, mutando così la forma di Governo senza mutare la Costituzione e senza prevedere i necessari bilanciamenti. Si avranno così un Governo e un Parlamento in mano a un solo soggetto.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), facendo riferimento ad alcune considerazioni critiche svolte da parte di deputati del Movimento 5 Stelle nei confronti del suo gruppo, ricorda che il Partito democratico si è dato regole chiare e che al suo interno avviene una discussione vera e articolata sui vari temi, per cui possono formarsi posizioni differenti. In generale, ritiene che lo scambio delle accuse tra i partiti sia un esercizio inutile e dannoso, che potrebbe protrarsi all'infinito, senza conseguire alcun risultato.

Considera, invece, importante regolamentare il ruolo dei partiti politici affinché questi ultimi si diano regole trasparenti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, precisando che il percorso di riforme attualmente in atto implica anche tale passaggio.

Per quanto concerne il progetto di legge in esame, osserva come porre l'esigenza di assicurare stabilità ai Governi del Paese sia necessario, utile e coerente, e che ciò non equivalga affatto a trascurare il tema della rappresentanza.

Al riguardo, fa presente che le prerogative del Parlamento, al pari di quelle del Presidente della Repubblica, rimangano intatte.

Esprime, inoltre, particolare apprezzamento per le disposizioni volte a garantire la rappresentanza di genere – che prevedono, rispettivamente, che in ciascuna lista i candidati siano presentati in ordine alternato per sesso e che i capolista dello stesso sesso non possano eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione –, ritenendole migliorative rispetto a quelle contenute nel testo approvato dalla Ca-

mera e, pertanto, maggiormente aderenti al dettato dell'articolo 51 della Costituzione.

In conclusione, invita i componenti della Commissione a votare a favore di un testo ampiamente discusso, in ogni sua parte, e notevolmente modificato, in senso migliorativo, nel corso dell'*iter* al Senato.

Stefano QUARANTA (SEL) ringrazia i pochi colleghi presenti oggi alla discussione in Commissione, ma comprende anche lo scarso interesse degli assenti per un dibattito di carattere meramente formale. Osserva infatti la gravità di metodo di una discussione che parte dal presupposto che il testo, mutato radicalmente nel passaggio al Senato, non si può modificare. Non comprende inoltre l'urgenza della sua approvazione. È a suo avviso un vero stravolgimento del concetto di democrazia.

Entrando nel merito, non ritiene fondati i paragoni con altri sistemi elettorali europei dai quali, anzi, si poteva prendere spunto per arrivare a un sistema coerente. Quello del testo in esame è, infatti, a suo avviso, un sistema del tutto incoerente, come del resto il Senato delle autonomie previsto dalla riforma costituzionale.

Ritiene che il modello uscito dall'esame del Senato sia peggiorativo rispetto a quello della Camera. Con il premio di maggioranza si cerca di aggirare la sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale, mischiando in modo subdolo sistema proporzionale e maggioritario.

Osserva di non condividere affatto l'affermazione che con questo sistema la sera delle elezioni si saprà chi ha vinto e chi governerà. La verità è che si consegna la maggioranza della Camera a una forza di minoranza nel Paese, secondo un principio fortemente antidemocratico.

Riguardo al ballottaggio trova incoerente che non si preveda un *quorum* di partecipazione quando lo si richiede per i *referendum* abrogativi, come anche la mancanza della previsione di una facoltà di apparentamento che sussiste in altri sistemi elettorali europei.

Ritiene sbagliato l'inserimento di una soglia di sbarramento per l'accesso alla

distribuzione dei seggi. Era sbagliata e surrettizia nel testo della Camera che prevedeva le coalizioni perché incentivava a coalizzarsi. È sbagliata anche nel testo del Senato che non prevede le coalizioni, in quanto rappresenta una soglia di sopravvivenza.

Non ritiene fondata l'affermazione che l'assenza delle coalizioni porti a una maggiore omogeneità della maggioranza di Governo, perché questa dipende da una volontà politica.

Condivide che questo sistema elettorale porti all'investitura diretta del Presidente del Consiglio, cosa che andava fatta con una riforma della Costituzione. È un sistema, insomma, peggiore rispetto a un presidenzialismo autentico come quello statunitense, dove esistono i paletti di un Congresso non nominato dal Capo del Governo, come avverrebbe in Italia.

Teresa PICCIONE (PD) osserva, in generale, come il provvedimento in discussione sia da considerare favorevolmente, essendo state superate molte criticità che erano state espresse nei confronti del testo approvato dalla Camera. Rivolgendosi al collega Quaranta, nei confronti del quale esprime la propria stima, rileva come la proposta di legge elettorale in oggetto rappresenti un punto di equilibrio, che tra l'altro recepisce diversi principi contenuti in una proposta di legge presentata dal deputato Nicoletti, di cui lei stessa è cofirmataria.

In particolare, ritiene che la previsione del premio di maggioranza correlata al conseguimento del 40 per cento dei voti sia idonea al fine di garantire la governabilità di cui il Paese ha bisogno.

Considerata la debolezza che ha connotato gli Esecutivi che si sono succeduti dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, reputa necessario assicurare la stabilità ponendo delle regole, vista la caducità dei patti elettorali.

Osserva, poi, che un punto di equilibrio è stato raggiunto prevedendo i capolista bloccati, che corrisponderanno evidentemente a candidature più qualificanti, pre-

sentì in tutte le forze politiche, accanto alla possibilità per l'elettore di esprimere fino a due preferenze.

Dopo aver evidenziato, con favore, le misure tese a favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica del Paese, rese più efficaci a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, si sofferma sul rischio, prospettato da alcune parti, per cui il provvedimento in oggetto favorirebbe il passaggio verso un sistema di premierato. A questo proposito, fa presente che, pur essendo lei stessa sostenitrice della forma di governo parlamentare e del sistema proporzionale, su un piano di realtà non si può negare che da vent'anni a questa parte sia in atto un'evoluzione surrettizia verso il modello del premierato. Inoltre, rispetto all'eventualità prospettata, non nutre particolari preoccupazioni in quanto, nel sistema complessivo che si va delineando, è sempre il Parlamento a dare la fiducia al Governo e a legiferare, restando così interlocutore autorevole del Governo.

Per quanto concerne, poi, l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista anziché alla coalizione, come prevedeva invece il testo approvato dalla Camera, ritiene che le coalizioni sulle quali si sono retti i Governi nel corso degli anni non abbiano dato grande prova di coesione e di stabilità, per cui condivide la scelta ricaduta sulle liste, che presumibilmente saranno articolate, tali da accogliere comunque istanze diverse.

Esprime, quindi, il proprio convincimento sul fatto che la proposta di legge elettorale, come modificata dal Senato, non rappresenti affatto un pericolo per la democrazia, riuscendo, anzi, nell'intento di contemperare le due esigenze fondamentali, della rappresentanza e della governabilità.

Cristian INVERNIZZI (LNA) non comprende le affermazioni dei colleghi del Partito Democratico favorevoli al provvedimento. Non li comprende perché si tratta di un sistema che assegna a una forza che consegue circa il 30 per cento dei voti, o anche meno, il 55 per cento dei

seggi della Camera e il governo del Paese. Concorda con chi afferma che l'attuale Presidente del Consiglio vuole evitare la fatica di fare politica, che è anche ricerca attenta e paziente di convergenze e di compromessi tra varie forze, salvo che non si voglia governare da soli ma, come afferma il M5S, col consenso del 51 per cento dei voti.

Chiede sempre ai colleghi del Partito Democratico cosa direbbero se ad affermarsi alle elezioni e a governare con la maggioranza assoluta fosse una forza antisistema, guidata da un capo antisistema.

La verità è che in Italia, per tradizione storica e cultura, non esiste il bipartitismo, a differenza di altri paesi europei.

Celeste COSTANTINO (SEL) esprime preoccupazione per il clima nel quale si stanno svolgendo i lavori della Commissione sul progetto di legge elettorale, rappresentando il proprio timore per l'inutilità del dibattito.

Per quanto concerne il testo del provvedimento, ritiene, in particolare, che la previsione per cui saranno rappresentate in Parlamento le forze politiche che avranno conseguito il 3 per cento dei voti equivalga a una sorta di insulto, in quanto si concede loro un « diritto di tribuna ». Sul punto, ricorda che anche il professor D'Alimonte, nel corso delle audizioni che hanno avuto luogo nell'ambito dell'esame preliminare della legge elettorale, ha ammesso che, attraverso la suddetta previsione, i partiti minori perderebbero il loro « potere di ricatto » e, quindi, « li lasciamo stare in Parlamento ».

Dopo aver espresso contrarietà rispetto alla mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sui partiti politici, e all'assunto per cui la legge elettorale debba garantire la governabilità, ribadisce la propria preoccupazione per il clima che si è venuto a creare, a partire dalle audizioni, in quanto i soggetti auditi hanno espresso valutazioni politiche più che tecniche, diversamente da quanto era accaduto in occasione dell'esame della riforma costituzionale.

In questa circostanza, a suo avviso non si cerca affatto il confronto, ma si cerca, diversamente, di convincere coloro che non sono favorevoli ai contenuti del testo trasmesso dal Senato. Rispetto a tali contenuti, richiama, in particolare, le perplessità, già evidenziate dal collega Quaranta, rispetto all'assegnazione del premio di maggioranza senza la previsione di un *quorum* nel turno di ballottaggio, con il rischio che ottenga un numero elevatissimo di seggi una forza politica votata da un numero esiguo di elettori. Non condivide, inoltre, la mancata previsione di ipotesi di apparentamento tra le forze politiche, la figura dei capolista bloccati, e, soprattutto, la mancanza di contrappesi a quello che va delineandosi come un vero e proprio premierato.

Fa presente che, a suo avviso, non c'è ragione di approvare la legge elettorale con tanta fretta, essendoci il tempo di introdurre gli opportuni correttivi.

Contesta radicalmente, altresì, l'ipotesi, prospettata dal Governo, di porre la questione di fiducia sul testo trasmesso dal Senato, laddove la strada da seguire sarebbe, piuttosto, quella di invitare i gruppi di opposizione a presentare pochi emendamenti mirati, su cui discutere realmente, anziché seguire un percorso già tracciato.

Emanuele COZZOLINO (M5S) intervenendo per una precisazione, dichiara di non comprendere i colleghi che fanno riferimento a partiti che sono stati al Governo per molti degli ultimi venti anni e che dicono che la legge elettorale andava cambiata. Non capisce perché non lo abbiano fatto. Un sistema maggioritario va bene se applicato ai Consigli comunali perché è prevalente l'elemento di amministrazione del territorio mentre non va bene se applicato a un'assemblea parlamentare dove si discutono linee generali e si confrontano varie posizioni.

Non ritiene poi che ci sia una maggiore garanzia di governabilità, perché si tratta sempre di quella classe legata a una politica che il M5S vuole superare. Si tratta solo di un sistema che garantisce le poltrone a chi è nominato e il controllo dei nominati a chi nomina. Fa osservare alla collega Piccione che è vero che si sono succeduti 60 governi in 70 anni, ma ciò è dipeso dalle persone, non dai sistemi. Se non cambierà la classe politica, non potranno esserci miglioramenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge europea 2014 (C. 2977);

preso atto, in particolare, del contenuto dell'articolo 7, che interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea, al fine di risolvere le procedure di infrazione n. 2012/2050 e n. 2011/4003;

rilevato che la suddetta disposizione, superando la normativa vigente, precisa che gli affidamenti in essere alla data del 1° ottobre 2003 cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003 ovvero una società posta

sotto controllo della società quotata alla medesima data, mentre gli affidamenti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la predetta data cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore;

considerato, altresì, l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto, in materia di immigrazione e rimpatri, che consente il superamento della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia (n. 2014/2235) a causa del non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri), in particolare per quanto concerne le modalità di esecuzione dell'espulsione forzata, che non può essere effettuata verso un Paese membro, bensì verso il Paese di origine dell'interessato, a meno che non siano intervenute intese bilaterali,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

evidenziato che la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in oggetto, riguardando l'anno 2013, costituisce un documento oramai superato, alla luce dei mutamenti

intervenuti nel frattempo nelle materie di rilievo per le competenze della Commissione Affari costituzionali,

esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 3

5-05346 Gigli: Iniziative volte ad intervenire sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Gigli richiama nuovamente l'attenzione sulla questione della trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, chiedendo al Ministro dell'interno se intenda emanare una direttiva ai prefetti, diretta a far sì che questi, a fronte dell'illegittimità di siffatte trascrizioni, promuovano l'intervento della magistratura per ottenerne la cancellazione.

Preliminarmente, ribadisco la posizione espressa dall'Amministrazione dell'interno in occasione di precedenti atti di sindacato ispettivo, e cioè che il prefetto ha la titolarità del potere di annullamento d'ufficio delle trascrizioni di stato civile eseguite illegittimamente.

In sostanza, confermo l'orientamento che, per l'ipotesi di illegittima trascrizione degli atti di stato civile, l'ordinamento preveda un regime binario di rimedi: da un lato, la procedura giudiziale di rettificazione di competenza del Tribunale, attivabile dai terzi oppure dal Procuratore della Repubblica; dall'altro, la procedura di annullamento gerarchico di competenza del prefetto.

E ciò anche dopo la sentenza del 9 marzo scorso, con cui il TAR Lazio ha statuito che la trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero possa essere cancellata o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

In effetti, si tratta di una pronuncia che ha efficacia limitata alle parti in causa e non ha ancora acquisito l'autorità propria del giudicato. In ordine ad essa, l'Amministrazione, come ho già avuto modo di riferire il 27 marzo scorso in risposta a un'interpellanza proprio dell'onorevole Gigli, ha in corso gli opportuni approfondimenti volti a coglierne gli aspetti problematici sotto il profilo giuridico.

In ragione di tali argomentazioni, l'Amministrazione dell'interno ritiene che non sussistano i presupposti per l'adozione dell'iniziativa proposta dall'onorevole interrogante.

Assicuro, comunque, che i prefetti esercitano tuttora regolarmente i compiti di vigilanza sulla tenuta dei registri di stato civile e i poteri connessi.

ALLEGATO 4

5-05347 Cozzolino e Dieni: Sugli elementi informativi relativi ad eventuali contatti tra organizzazioni terroristiche di matrice islamica e la criminalità organizzata italiana.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Cozzolino chiede di conoscere se le Autorità di pubblica sicurezza siano in possesso di elementi atti a ipotizzare la sussistenza di contatti tra organizzazioni terroristiche di matrice islamica e la criminalità organizzata italiana.

Voglio subito premettere che le risultanze investigative non evidenziano, al momento, elementi tali da confermare l'esistenza di saldature tra le due realtà criminali.

Si tratta comunque di un aspetto che non verrà tralasciato, perché la gravità della minaccia impone di non sottovalutare e non dare nulla per scontato. Pertanto verrà prestata la massima attenzione a ogni segnale di pericolo, anche il più tenue, rafforzando l'azione di monitoraggio e di *intelligence* investigativa.

È in quest'ottica che può considerarsi convocato in permanenza il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, operante presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in cui interagiscono rappresentanti delle Forze di polizia e degli organismi informativi.

Il Tavolo di alto coordinamento, tra i vari dossier informativi, non ha trascurato né trascurerà di esaminare accanto ai profili internazionali della minaccia, collegati alle diverse situazioni geo-politiche, i possibili addentellati interni, anche in riferimento alla criminalità autoctona.

In chiave preventiva rimane strategica la cooperazione internazionale, giudiziaria e di polizia, che è stata potenziata con l'intensificazione degli scambi informativi e delle migliori prassi investigative.

A tal proposito, segnalo che, nell'ambito semestre europeo di Presidenza italiana del Gruppo terrorismo, è stata istituita in partenariato con Europei una rete di punti di contatto antiterrorismo tra gli Stati Membri, che hanno aderito su base volontaria al fine di scambiare ogni utile informazione.

L'impegno del Governo sul tema è testimoniato anche dal recente decreto-legge n. 7, approvato ieri in via definitiva dal Senato, con il quale sono state introdotte nuove misure che affinano gli strumenti di prevenzione specie in riferimento all'evoluzione della minaccia terroristica.

Al riguardo, rilevo che l'attività investigativa sull'eventuale sussistenza di contatti tra il terrorismo di matrice islamica e la criminalità organizzata potrà essere agevolata dall'applicazione delle disposizioni del predetto provvedimento che attribuiscono al Procuratore Nazionale Antimafia le funzioni di coordinamento su scala nazionale proprio delle indagini relative ai procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo.

Da ultimo segnalo che, dagli elementi pervenuti dal Ministero della giustizia, emerge la massima attenzione riservata

dalle Procure al contrasto del terrorismo internazionale. In particolare, la Procura di Reggio Calabria ha iscritto diversi procedimenti penali per il delitto di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale, che

traggono origine dal monitoraggio della rete internet e dalla presenza sul territorio di soggetti con relazioni, anche indirette, con fatti o gruppi riconducibili al terrorismo internazionale.

ALLEGATO 5

5-05348 Gelmini: Sulle misure di sicurezza previste per Expo Milano 2015.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, Expo 2015 costituisce una sfida particolarmente impegnativa per la sua complessità organizzativa e visibilità a livello internazionale, il cui successo è anche legato ad una efficace pianificazione dell'articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica.

L'imminente appuntamento rappresenta, inoltre, un obiettivo di assoluta priorità in termini di prevenzione e tutela della sicurezza collettiva, soprattutto alla luce dei tragici eventi internazionali richiamati dalla stessa onorevole Gelmini, nonché in ragione dell'annunciata mobilitazione di protesta di comitati ed associazioni contrarie all'avvenimento.

Voglio assicurare, innanzitutto, che le esigenze di sicurezza della manifestazione sono oggetto da tempo della massima attenzione da parte del Ministero dell'interno, del Prefetto di Milano e, più in generale, di tutte le strutture pubbliche direttamente o indirettamente interessate.

Evidenzio che, pur in assenza, ad oggi, di specifici elementi di conoscenza relativi alla pianificazione di azioni che diano luogo a turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione dell'apertura dell'EXPO 2015 o del suo svolgimento, è stato impresso massimo impulso al monitoraggio dell'estremismo islamico nei luoghi e ambienti, anche virtuali, più permeabili al messaggio radicale, al fine di cogliere eventuali fattori di rischio per la cornice di sicurezza dell'evento.

Al riguardo, in sede di Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo è stata

definita la complessiva strategia di prevenzione per l'adozione di mirate iniziative di sicurezza in relazione alla possibile minaccia segnalata.

In tale delicato contesto, si inquadra anche la complessa attività portata avanti dal prefetto di Milano.

Già dalla metà del 2013 tale autorità ha avviato l'aggiornamento dei piani generali di emergenza, con particolare riferimento a quelli antiterrorismo, di difesa civile e di protezione civile, aggiornamento che si è concluso nei primi mesi di quest'anno.

Sotto il profilo strettamente operativo, le esigenze di coordinamento delle attività di sicurezza dell'evento espositivo sono oggetto di costante e attenta valutazione da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sin dalla seduta del 7 maggio 2014. In tale occasione, è stato deciso tra l'altro che, per tutta la durata di Expo, sarà funzionante per 24 ore al giorno un centro operativo interistituzionale deputato al coordinamento delle misure necessarie a fronteggiare ogni eventuale criticità legata all'evento.

In attuazione degli indirizzi generali, il Prefetto di Milano ha poi definito un articolato quadro relativo alle risorse umane di rinforzo occorrenti a garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza.

Per tutta la durata dell'evento, saranno temporaneamente aggregate oltre 2.500 unità di rinforzo delle Forze di polizia, che

concorreranno con quelle territoriali all'attuazione dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica.

Inoltre, sono state avviate le procedure per il potenziamento organico permanente degli Uffici della Polizia di Stato ai quali, a partire dalla seconda metà del prossimo mese di maggio, saranno assegnate ulteriori 249 unità. Ad esse si andranno ad aggiungere altre 50 unità assegnate agli uffici e ai reparti della Polizia di Stato che, in ambito regionale, saranno direttamente o indirettamente interessati dall'evento.

Informo poi che, nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure, è stato messo a disposizione del Prefetto di Milano un contingente di complessivi 1.238 militari appartenenti alle Forze armate impiegati per i servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Di tale contingente 600 unità sono da ieri dedicate esclusivamente alla sicurezza delle aree espositive.

L'azione di impulso e coordinamento sinora assicurata dal Ministero dell'interno è stata di recente ulteriormente implementata da una specifica direttiva del Capo della Polizia finalizzata a garantire una piena e completa sinergia tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza interessate all'evento anche in previsione di una gestione integrata delle emergenze.

A detta pianificazione generale seguiranno puntualmente ulteriori disposi-

zioni, anche per le specifiche misure di tutela da adottare nei confronti delle Autorità che saranno presenti ai vari appuntamenti.

Rispondendo alla specifica sollecitazione dell'onorevole interrogante, in merito alle misure di sicurezza approntate per la cerimonia di inaugurazione dell'evento, assicuro che saranno predisposti adeguati dispositivi di sicurezza a tutela di tutte le personalità. Analoghe misure saranno adottate per le giornate celebrative che ogni Paese organizzerà nel corso dello svolgimento dell'intero evento.

I dispositivi saranno definiti tenendo conto del livello di rischio a cui sono esposte le singole personalità, dopo gli opportuni contatti con la Direzione centrale della polizia di prevenzione.

Informo altresì che, per la gestione dei servizi di ordine pubblico connessi allo svolgimento della cerimonia di inaugurazione e alle preannunciate contro-iniziativa dell'area antagonista, saranno assegnate congrue aliquote dei Reparti inquadri aggiuntive al generale e articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto per l'Expo 2015.

Dal quadro di sintesi che ho appena illustrato emerge che stiamo lavorando senza soste affinché questo appuntamento di eccezionale rilevanza per l'immagine e il prestigio del Paese possa svolgersi nella massima sicurezza, garantendo a tutti la tranquillità necessaria.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	61
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	63

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano</i>)	47
Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.	
Audizione di Edmondo Bruti Liberati, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di Gabriella Manfrin, Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, di Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Fabrizio Gentili, Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti e che il relatore ha presentato una proposta di relazione (*vedi allegato 1*).

Giuseppe GUERINI, *relatore*, dichiara di aver presentato una proposta di relazione con la quale si esprime il nulla osta considerato che il disegno di legge non contiene disposizioni di stretta competenza della Commissione Giustizia.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 2*) e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere, che sarà posta in votazione ove venisse respinta la proposta del relatore (*vedi allegato 3*).

Giuseppe GUERINI, *relatore*, dichiara di aver presentato una proposta di parere con la quale si esprime il nulla osta considerato che il documento in esame si riferisce ad un periodo di tempo anteriore a quello di un ulteriore documento in corso di presentazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando preclusa la proposta alternativa presentata.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 10.25.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato.

(*Esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione giustizia avvia oggi l'esame del cosiddetto « testo anticorruzione » approvato dal Senato dopo un lungo ed approfondito esame. Il provvedimento è volto contrastare la corruzione attraverso una serie di misure che vanno dall'adeguamento delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, come quelli che puniscono il falso in bilancio, per delimitare la eventuale area di non punibilità. Il provvedimento, composto di 12 articoli si suddivide sostanzialmente in due parti: la prima riguarda i reati contro la pubblica amministrazione e disposizioni sempre relative a tali reati, la seconda parte invece ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali. L'attenzione sul fenomeno corruttivo in Italia non si limita all'opinione pubblica ma coinvolge anche gli organismi internazionali europei. Questo provvedimento mira a dare una risposta anche a tali organismi. Il 3 febbraio 2014 la Commissione europea ha pubblicato la prima relazione dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione. La relazione illustra

lo stato della corruzione nei vari Stati membri, indicando le misure anticorruzione esistenti, valutandone l'efficacia, e suggerendo gli spunti per un miglioramento dell'attività di contrasto a tale fenomeno. Secondo la Commissione, la corruzione interessa tutti gli Stati membri e costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno. La relazione espone anche i risultati di due sondaggi Eurobarometro sulla percezione della corruzione tra i cittadini e le imprese europei. Da tali rilevazioni tra l'altro risulta che la percezione della diffusione della corruzione in Italia registra il dato del 97 per cento, che è il più alto nell'Unione europea dopo quello della Grecia. Nel capitolo dedicato al nostro Paese, la Commissione ripete il dato indicato dalla Corte dei conti secondo il quale costi diretti totali della corruzione ammonterebbero a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4 per cento del PIL). Secondo la Relazione, il 92 per cento delle imprese italiane partecipanti al sondaggio Eurobarometro 2013 sulla corruzione nel mondo imprenditoriale ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia (contro una media UE del 73 per cento), il 90 per cento pensa che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media UE del 69 per cento), mentre per il 64 per cento le conoscenze politiche sono l'unico modo per riuscire negli affari (contro una media UE del 47 per cento). Secondo il Global Competitiveness Report 2013-2014, la distrazione di fondi pubblici dovuta alla corruzione, il favoritismo dei pubblici ufficiali e la progressiva perdita di credibilità etica della classe politica agli occhi dei cittadini sono le note più dolenti della *governance* in Italia. La Commissione europea rileva tuttavia che l'adozione nel 2012 di una legge anti-corruzione rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro la corruzione in Italia, in particolare sul lato delle politiche di prevenzione. La Commissione suggerisce le seguenti misure per la riduzione del fenomeno: il rafforzamento dei regime di integrità delle cariche

elettive e di governo nazionali, regionali e locali, attraverso codici etici, strumenti di rendicontazione, sanzioni dissuasive in caso di violazione; il potenziamento del quadro giuridico e istituzionale sul finanziamento dei partiti; l'eliminazione delle lacune circa il regime di prescrizione; il rafforzamento dei poteri e della capacità dell'autorità nazionale anticorruzione CIVIT; un quadro uniforme per i controlli interni con l'affidamento della revisione contabile della spesa pubblica a controllori esterni indipendenti a livello regionale e locale, soprattutto in materia di appalti pubblici; un sistema uniforme, indipendente e sistematico di verifica del conflitto di interessi e delle dichiarazioni patrimoniali dei pubblici ufficiali, con relative sanzioni deterrenti; una maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici, ad esempio ponendo l'obbligo per tutte le strutture amministrative di pubblicare online i conti e i bilanci annuali, insieme alla ripartizione dei costi per i contratti pubblici di opere, forniture e servizi, in linea con la normativa anticorruzione. In tale ambito la Commissione suggerisce anche di conferire alla Corte dei conti il potere di effettuare controlli senza preavviso, nonché di garantire il pieno recepimento ed attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Come si diceva, il provvedimento in esame si può considerare una risposta, naturalmente non l'unica, alle richieste che provengono dall'Europa affinché il fenomeno corruttivo in Italia possa sensibilmente diminuire. In merito ai delitti contro la pubblica amministrazione, all'articolo 1 si è proceduto ad un innalzamento delle pene in maniera coordinata andando ad incidere sui delitti di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, di corruzione in atti giudiziari, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di peculato. L'esigenza di un inasprimento sanzionatorio è nata dal reato di corruzione per il quale si è ritenuto di innalzare sia il minimo che il massimo, portandoli da 4 a 8 anni, come previsto dalla nor-

mativa vigente, a da 6 a 10 anni. Una volta innalzata tale pena si è reso necessario, per ragioni di coordinamento, un intervento anche su altri reati contro la pubblica amministrazione. Come è stato già sottolineato nel corso dei lavori preparatori del Senato, l'inasprimento della pena del reato di corruzione non deve essere letto unicamente in una ottica di prevenzione, essendo ben chiaro che la prevenzione non si ottiene unicamente attraverso pene più severe, ma anche e soprattutto rendendo più trasparente l'azione della pubblica amministrazione o con strumenti premiali, come ad esempio apposite circostanze attenuanti. Come vedremo, queste misure sono presenti nel testo in esame. Ritornando all'aumento di pena per il reato di corruzione, l'esigenza di procedere in tal senso deve essere ricondotta al profilo retributivo della pena: rispetto alla gravità del fatto corruttivo la pena attualmente prevista appare troppo esigua. La pena di quattro anni prevista come pena minima non corrisponde assolutamente all'alto grado di disapprovazione sociale del fenomeno corruttivo. La stessa considerazione vale per la pena massima di 8 anni. L'innalzamento della pena massima ha poi un effetto indiretto che non possiamo considerare secondario: l'innalzamento dei termini di prescrizione. Non è questa l'occasione per soffermarci sui tempi di prescrizione del reato, considerato che il tema, anche con particolare riferimento ai reati di corruzione, è oggetto di una proposta di legge approvata dalla Camera che ora si trova all'esame del Senato, tuttavia non posso non segnalare che i termini vigenti troppo spesso portano alla prescrizione dei reati corruzione, i cui processi soventemente iniziano a pochi anni dalla scadenza della prescrizione, in quanto vi è una concreta difficoltà a far emergere il fatto corruttivo che è celato dal patto tra corrotto e corruttore. Una volta individuate in 6 e 10 anni la pena minima e massima del reato di corruzione propria, sono state declinate le pene previste per gli altri reati sopra citati. A titolo di esempio, la corruzione in atti giudiziari viene punita, nella ipotesi base, con la

pena da 6 a 12 anni anziché da 4 a 10, mentre la pena minima di ipotesi aggravate è stata portata da 6 ad 8. Come si è accennato, sono state inasprite anche le pene accessorie connesse ai reati contro la pubblica amministrazione. In questo caso il profilo preventivo ha sicuramente una maggiore valenza. In particolare, è stato portato da 3 a 5 anni il termine massimo di durata del periodo in cui vi è l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. È stato invece portato da 3 a 2 anni il periodo della condanna di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione che determina l'estinzione del rapporto di lavoro od impiego. Nel testo vi sono altre misure preventive, come ad esempio l'articolo 7 che prevede a carico del pubblico ministero che esercita l'azione penale per delitti contro la pubblica amministrazione l'obbligo di informare il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Anche l'articolo 8, che attiene ai compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha una natura prevalentemente preventiva. In particolare, intervenendo sulla cosiddetta legge Severino si attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (ad esempio contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi) di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (D.Lgs. 163 del 2006). Si prevedono altresì specifici obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione, prevenendo che, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti debbano trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione una serie di informazioni relative all'appalto (la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate). Nell'ottica dell'ar-

articolo 7, si prevede che nelle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza. Una disposizione di natura preventiva, contenuta nell'articolo 1, la cui efficacia appare di tutta evidenza, è la modifica dell'articolo 323-bis del codice penale avente ad oggetto le circostanze attenuanti. In particolare, si prevede per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. La formulazione utilizzata riprende, pur con alcune variazioni, quella di altre attenuanti per collaborazione previste dalle disposizioni vigenti. Specialmente nei reati caratterizzati dal patto corruttivo questa scriminante potrà essere molto utile quale stimolo per la rottura di tale patto. Il fenomeno corruttivo viene affrontato dal provvedimento anche sotto il profilo economico, costituendo un grave danno economico per il Paese. In questo ambito deve essere inserito l'articolo 2, diretto a modificare l'articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena. In particolare, viene subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena al condannato per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione anche alla condizione specifica della riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa (in caso di corruzione in atti giudiziari, nei confronti del Ministero della

giustizia). Tale riparazione – che è sempre ordinata al condannato per un delitto contro la pubblica amministrazione in base all'articolo 322-*quater* c.p. (introdotto dall'articolo 4 della proposta di legge) – consiste in una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito. L'articolo 4, in particolare, disciplina la riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa stabilendo, in caso di condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, che al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio, colpevole debba essere ordinato anche il pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito. La riparazione pecuniaria è in favore dell'amministrazione di appartenenza e, nel caso della corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia. Si tratta di disposizioni che hanno una valenza sia simbolica che concreta, considerato che la corruzione ha gravi effetti anche sull'economia del paese. In questa ottica si muove anche l'articolo 6 che modifica la disciplina del patteggiamento, prevedendo che quando si procede per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, l'accesso a questo rito speciale sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito. Queste ultime disposizioni di profilo economico hanno sicuramente una forte efficacia preventiva, in quanto possono servire a dissuadere colui che intende commettere atti corruttivi. L'articolo 3 estende l'ambito della qualifica soggettiva del reato di concussione all'incaricato di pubblico servizio: al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio. Originariamente, infatti, il codice penale Rocco non prevedeva tra i possibili autori del reato l'incaricato di un pubblico servizio, ma solo il pubblico ufficiale. Con la legge n. 86 del 1990 è stato aggiunto il riferimento anche all'incaricato di un pubblico servizio, poi da ultimo espunto dal codice dalla recente legge Severino, che ha anche escluso da questo reato la fattispecie per induzione (collocata all'articolo 319-*quater* e impu-

tabile tanto al pubblico ufficiale quanto all'incaricato di un pubblico servizio). La Corte di cassazione (SSUU, sentenza n. 12228 del 24/10/2013) ha chiarito che l'abuso costringitivo dell'incaricato di pubblico servizio, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 sanzionato dall'articolo 317 c.p., è attualmente un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la pubblica amministrazione ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell'estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale, fattispecie tutte che si pongono in rapporto di continuità normativa con la precedente norma di cui all'articolo 317 codice penale, con la conseguenza che, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare in concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare. La reintroduzione dell'incaricato di un pubblico servizio tra i possibili autori del delitto di concussione è così motivata dalla relazione illustrativa dell'originario disegno di legge S.19 (Grasso e altri): «*perché non ha senso punire soltanto il primo [pubblico ufficiale], quando lo stesso comportamento può essere posto in essere da un concessionario di un servizio pubblico (RAI, ENI, personale sanitario, eccetera) con effetti parimenti devastanti sull'etica dei rapporti*». Prima di passare al cosiddetto falso in bilancio, occorre soffermarsi sull'articolo 5 che incrementa la pena di un delitto estraneo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma che spesso è connesso con questi: il delitto di associazione di stampo mafioso. In particolare la disposizione, alla lettera a), interviene sul primo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. elevando la pena per la partecipazione all'associazione, che passa nel minimo da 7 a 10 anni e nel massimo da 12 a 15 anni. La lettera b) della disposizione interviene sul secondo comma dell'articolo 416-*bis*, aumentando la pena detentiva da comminarsi a coloro che promuovono o dirigono o organizzano l'associazione. Tali condotte, attualmente sanzionate con la reclusione «da 9 a 14 anni» vengono punite con una pena de-

tentiva «da 12 a 18 anni «La lettera c), infine, modifica il quarto comma dell'articolo 416-*bis*, innalzando le pene ivi previste per la fattispecie incriminatrice di associazione armata: per colui che vi partecipa, la pena – attualmente prevista da 9 a 15 anni di reclusione – è portata a 12 anni nel minimo e a 20 anni nel massimo; per colui che la promuove, dirige, organizza, la pena – attualmente prevista da 12 a 24 anni – è portata a 15 anni nel minimo e a 26 anni nel massimo. Come si è detto, la seconda parte del provvedimento attiene alla materia del falso in bilancio. La connessione con la prima parte del provvedimento è nel rapporto di propedeuticità tra la falsificazione dei bilanci al fine di creare bilanci in nero ed il fenomeno corruttivo. La riforma del 2002 aveva sostanzialmente determinato la depenalizzazione del reato che vedeva, per così come formulato, una scarsa applicazione, nonostante che il fenomeno dei bilanci in nero non fosse diminuito. Il testo trasmesso dal Senato, che è il risultato dell'approvazione di un emendamento del Governo, supera questa situazione di sostanziale depenalizzazione facendo cadere le soglie di non punibilità, prevenendo sempre, salvo un caso particolare, la perseguibilità d'ufficio, profilando un doppio binario di sanzioni legato al volume d'affari della società e parificando le società quotate ad altre società che pur non essendo quotate hanno medesima rilevanza economica. La materia è estremamente delicata in quanto il rischio di estremismi è alto: da un lato vi è l'estremismo nel quale è caduta la riforma del 2002 che ha di fatto depenalizzato il reato, dall'altro vi è l'estremismo opposto altamente pericoloso per le imprese e la stessa economia che consiste nel punire penalmente anche le violazioni del tutto formali e sostanzialmente irrilevanti delle regole di bilancio. Il testo trasmesso dal Senato non cade in nessuno dei due estremismi trovando un punto di equilibrio tra tutte le esigenze che stanno alla base del reato di falso in bilancio. Preliminarmente ci si soffermerà sulla struttura data dal Senato al reato di falso in bilancio, per poi

procedere ad una illustrazione più dettagliata della normativa. La scelta di fondo fatta nel testo, come risulta dai lavori preparatori del Senato, è quella di considerare che i delitti di falso hanno una struttura unitaria e che il falso in bilancio non è altro che una ipotesi particolare di manifestazione dei reati di falso. Si tratta di un reato proprio, estendibile a soggetti diversi da quelli previsti come soggetti attivi attraverso il meccanismo del concorso di persone, caratterizzato dal dolo specifico (« al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ») e dal fatto che le informazioni e le comunicazioni sociali oggetto del reato sono solo quelle tipicamente previste dalla legge, nel rispetto del principio costituzionale di determinatezza. Oggetto di esposizione falsa o di omessa esposizione sono solo i « fatti materiali rilevanti », affinché sia rispettato anche un altro principio costituzionale: l'offensività del reato. I fatti inoffensivi sono irrilevanti. Sempre in relazione al principio di offensività occorre tenere conto che il Senato si è fatto carico della concomitante riforma della tenuità del fatto da un alto si è prevista, salvo per le società quotate e parificate, una circostanza attenuante e, dall'altro, si è fatta una specificazione, anche in questo caso con l'esclusione delle le società quotate e parificate, sui criteri che il giudice deve valutare per applicare l'istituto della non punibilità per particolare tenuità, di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, stabilendo che il criterio prevalente da valutare debba essere quello dell'entità del danno cagionato a società soci o creditori. La struttura è, quindi, la seguente: l'ipotesi generale prevista dall'articolo 2621; la circostanza attenuante della lieve entità prevista dal primo comma dell'articolo 2621-*bis*; la previsione, nel successivo comma, di una presunzione *ex lege* di lieve entità per tutti quei fatti relativi alle società di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1942, (la legge fallimentare), qualora quelle società ricadano entro determinati limiti quantitativi legati all'attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, ai ricavi lordi ed all'ammontare di

debiti (in questi casi il reato è perseguibile a querela); una speciale ipotesi di particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 2621-*ter* che privilegia il dato relativo all'entità del danno rispetto agli altri parametri individuati dall'articolo 131-*bis* del codice penale, che già caratterizzano per l'appunto quella speciale tenuità di cui all'articolo 131-*bis* del nostro codice penale. Questa struttura complessa non è stata riprodotta per le società quotate e parificate, che sono oggetto dell'articolo 2622. In questo ambito vi rientrano quelle società che operano all'interno di mercati regolamentati, ovvero che si trovano in una delle quattro situazioni ritenute equivalenti dal secondo comma dell'articolo 2622. Si tratta di falsità che determinano un danno maggiore rispetto a quello relativo alle società che rientrano nell'ambito dell'articolo 2621, per cui si prevede una sanzione più grave (da tre a otto anni, anziché da uno a cinque anni) e l'inapplicabilità delle ipotesi previste dagli articoli 2621-*bis* e 2622-*ter* sui fatti di lieve entità e di particolare tenuità. Si passa ora alla descrizione della normativa approvata dal Senato. L'articolo 9 riformula l'articolo 2621 del codice civile – la cui rubrica rimane inalterata – sul falso in bilancio in società non quotate. Prevede che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori). Nel nuovo articolo 2621 del codice civile, la condotta illecita consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio. Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto,

i principali elementi di novità del nuovo reato falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621); è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico » mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di « informazioni » sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali rilevanti » (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. L'articolo 10 introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621: gli articoli 2621-bis (*Fatti di lieve entità*) e 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*). L'articolo 2621-bis c.c. disciplina l'ipotesi che il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 sia costituito da fatti « di lieve entità », salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto, *v. ultra*, nuovo articolo 2621-ter c.c.) viene qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Il nuovo articolo 2621-ter del codice civile prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità dell'illecito (disposizione introdotta dal recente d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-bis. L'articolo 11 del disegno di legge modifica l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla « fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori ». Tale

fattispecie viene sostituita dal delitto di « false comunicazioni sociali delle società quotate » – individuate dal nuovo articolo 2622, primo comma, come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE – sanzionato con la pena della reclusione da tre a otto anni. Attualmente quindi, l'articolo 2622 sanziona il falso in bilancio nelle società quotate con la reclusione da uno a quattro anni. L'aumento di pena, nel massimo, da quattro ad otto anni previsto dalla nuova fattispecie rende possibile nelle relative indagini l'uso delle intercettazioni. Anche in questo caso, i soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui all'attuale articolo 2622 ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza che qui si tratta di ruoli ricoperti in società quotate. La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate di cui articolo 2622, primo comma, del codice civile – che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621 – sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché (come ora) di danno; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni); scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 ss. del vigente articolo 2622); è modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il

pubblico» mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di « informazioni », sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali rilevanti » (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto come nell'articolo 2621 l'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il comma 2 del nuovo articolo 2622 c.c. equipara alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'UE, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale di false comunicazioni sociali delle società quotate, le seguenti tipologie societarie: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ovvero quelle società che, pur non essendo ancora quotate, hanno avviato le procedure necessarie); le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio (cd. Società aperte, che possono essere anche non quotate ma le cui azioni sono diffuse in modo rilevante tra il pubblico secondo i parametri sanciti dalla Consob) o che comunque lo gestiscono. La disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2622 del codice civile, trova anche applicazione con riguardo alle falsità o omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'articolo 12 modifica l'articolo 25-ter del D. Lgs. 231 del 2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i

reati societari. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 25-ter citato, intervenendo sui criteri soggettivi di imputazione della responsabilità e che comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie (per quote). La norma, nella formulazione vigente, limita per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici ruoli nella compagine organizzativa dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza). Tale limitazione viene ora superata dalla soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice. La lettera b) interviene sulla lettera a) del comma 1 del citato articolo 25-ter, da un lato, sostituendo il riferimento al reato contravvenzionale con quello al « delitto di false comunicazioni sociali » di cui all'articolo 2621 c.c. e, dall'altro, elevando il limite massimo edittale della relativa sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote. La lettera c) introduce una ulteriore lettera a-bis), al comma 1 dell'articolo 25-ter in conseguenza dell'introduzione del nuovo articolo 2621-bis (falso in bilancio di lieve entità) nel codice civile. In relazione a tale fattispecie la norma prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della proposta di legge sostituisce la lettera b) dell'articolo 25-ter, prevedendo per tale delitto la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (attualmente, la sanzione va da trecento a seicentosessanta quote). La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge abroga infine la lettera c) dell'articolo 25-ter citato che, a legislazione vigente, prevede per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori nelle società quotate (articolo 2622, terzo comma, del codice civile), la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che vi sono delle proposte di legge

che trattano della lotta contro la corruzione che sono state abbinate al disegno di legge C. 2798 del Governo di riforma del processo penale, in quanto l'articolo 3 del disegno di legge che ha per oggetto l'entità della pena del reato di corruzione propria. Si era deciso di accantonare tale materia in attesa del testo all'esame del Senato che trattava specificamente la materia dell'anticorruzione. Ora questo testo è giunto dal Senato. Ritiene pertanto opportuno revocare l'abbinamento di tali proposte al disegno di legge c. 2798 e disporre il loro abbinamento alle proposte di legge C. 3008. Si tratta in particolare delle proposte di legge C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede se sia possibile abbinare alle proposte di legge già abbinate anche la proposta di legge C. 1751 (Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico) presentata dalla collega di gruppo Francesca Businarolo, la cui calendarizzazione è stata da tempo chiesta dal suo gruppo. Qualora non fosse possibile procedere all'abbinamento a causa dell'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite II e XI, chiede che le Commissioni predette ne inizino quanto prima l'esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Ferraresi che non è possibile abbinare la proposta di legge presentata dalla deputata Businarolo essendo assegnata alle Commissioni riunite II e XI. Tuttavia, assicura che prenderà contatto con il Presidente della XI Commissione per convocare una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni per stabilire il programma dei lavori in merito all'esame della proposta di legge C. 1751. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge, approvata dal Senato, che introduce nell'ordinamento il reato che punisce il negazionismo, proprio oggi, 16 aprile, che nel calendario ebraico è il giorno in cui si ricorda la Shoah.

In sostituzione dei relatori, onorevoli Verini e Sarro, impossibilitati a partecipare alla seduta, illustra il provvedimento in esame, assicurando che la relazione sarà successivamente integrata dai relatori.

L'articolo unico della proposta di legge C. 2874, approvata in prima lettura dal Senato l'11 febbraio 2015 è diretto a delimitare le ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ad introdurre una specifica aggravante concernente il c.d. « negazionismo » in connessione con tali atti; a ridurre da cinque a tre anni la pena massima per l'istigazione a delinquere prevista dal codice penale.

A tali fini, oltre al codice penale, la proposta di legge modifica la legge n. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), come modificata nel corso del tempo e in particolare dalla « legge Mancino » (decreto-legge n. 122/1993).

Il provvedimento è stato approvato dal Senato dopo una complessa trattazione, in cui sono state elaborate diverse stesure del progetto.

Rispetto al primo testo della Commissione Giustizia, che introduceva nell'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) un autonomo reato di negazionismo, la nuova formulazione ha inteso ovviare sia alle perplessità e criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione, sia alla necessità di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.

Quanto all'utilizzazione del termine « negazionismo », va precisato che – mentre con il termine « revisionismo » si indica la tendenza storiografica a rivedere le opinioni storiche consolidate sulla base di nuove interpretazioni o valutazioni, con il risultato di operare una reinterpretazione della storia – con il « negazionismo », secondo l'accezione più ampia generalmente accolta, si esclude invece la stessa esistenza dell'olocausto facendo riferimento, di solito, a quelle dottrine secondo cui il genocidio – in particolare quello degli ebrei da parte dei nazisti – non è mai avvenuto o, nel migliore dei casi, è stato dagli storici molto sopravvalutato.

Il fenomeno del negazionismo si è manifestato con portata e in misura diversa a seconda dei Paesi europei, i quali hanno reagito in tempi e con risposte differenti. Il negazionismo è attualmente punito espressamente in Germania, in Francia, in Austria, in Belgio, in Spagna, in Portogallo e in Svizzera.

Sono numerose in ambito internazionale le normative che, pur affermando il diritto alla libera manifestazione del pensiero, allo stesso tempo vietano la discriminazione ed in particolare la forma della propaganda razzista, permettendo una deroga o una limitazione della libertà di opinione. Oltre alla Carta delle Nazioni Unite del 1945, ci si riferisce ad esempio alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (articolo 19), alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione raz-

ziale, aperta alla firma a New York nel 1966, al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (artt. 19 e 20).

Più recentemente, e in maniera più stringente in funzione antinegazionista, su proposta degli Stati Uniti, è stata approvata (con la sola opposizione dell'Iran) il 26 gennaio 2007 dall'ONU una risoluzione la cui parte dispositiva ha soltanto due paragrafi: « Condanna senza alcuna riserva qualunque negazione dell'Olocausto » e « chiede a tutti gli stati membri di respingere senza riserve ogni negazione, totale o parziale, dell'olocausto come fatto storico e tutte le attività che hanno questo fine ». La data della risoluzione non appare casuale in quanto, nel novembre del 2005, dalle Nazioni Unite fu scelto il 27 gennaio come Giornata Internazionale per la commemorazione delle vittime dell'Olocausto.

Ricorda poi il Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest del 2001 sui crimini informatici, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2001, già siglata e ratificata dall'Italia con legge 18 marzo 2008, n. 48.

Il Protocollo, adottato dal Consiglio d'Europa nel 2003, è stato invece sottoscritto dall'Italia il 9 novembre 2011, ma non ancora ratificato.

Mentre la Convenzione prevede per i crimini informatici strumenti procedurali e investigativi adeguati ad Internet, il Protocollo addizionale interessa il contrasto a forme di xenofobia e razzismo con i mezzi informatici e comporta, tra l'altro, per gli Stati aderenti l'adozione di norme di diritto interno per la repressione del negazionismo di tutti i genocidi.

In Europa, a livello sovranazionale, va ricordato il contenuto della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che prevede sia la libertà di espressione e di opinione (articolo 10) che il divieto dell'abuso di diritto (articolo 17).

La decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (ora Decisione quadro 2008/913/GAI) mira all'estensione a tutti gli Stati membri della punizione del razzismo e della negazione dei genocidi, in particolare della negazione dell'Olocausto,

già reato in altri Paesi membri. La decisione doveva essere attuata entro il 28 novembre 2010.

L'antecedente normativo della citata decisione quadro è costituito dall'azione comune 96/443/GAI che offre la prima definizione a livello europeo di condotte riconducibili al negazionismo ovvero gli « atti di apologia pubblica, a fini razzisti o xenofobi, dei crimini contro l'umanità e delle violazioni dei diritti dell'uomo, nonché della negazione pubblica dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga ». La relativa punibilità è tuttavia subordinata alla condizione che la negazione « comprenda un comportamento sprezzante e degradante » nei confronti del gruppo che ne è vittima. Il negazionismo non viene quindi punito in quanto tale, come espressione di un'opinione, bensì soltanto se si concretizza nell'indicato comportamento offensivo nei confronti delle vittime.

In particolare, la decisione quadro prevede come punibili (con pene detentive massime da 1 a 3 anni), in quanto reati penali, determinati atti commessi con intento razzista o xenofobo, tra cui « la apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro ». Analoga previsione riguarda i crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale (accordo di Londra dell'8 agosto 1945). Tuttavia, la decisione quadro permette agli Stati membri di limitare ulteriormente l'area della punibilità, potendosi perseguire soltanto i comportamenti atti a « turbare l'ordine pubblico o che siano minacciosi, offensivi o ingiuriosi ».

La Relazione del 27 gennaio 2014 (COM(2014)27) della Commissione Europea (al Parlamento e al Consiglio) sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI ha evidenziato che « diversi Stati non hanno recepito in pieno o correttamente tutte le disposizioni della decisione quadro ». Eccezion fatta per le previsioni riguardanti le sanzioni penali, per le quali le misure nazionali risultano in linea con quelle contenute nella decisione quadro, la Commissione riferisce che esistono evidenti lacune nell'attuazione delle misure riguardanti soprattutto i reati di negazione, apologia, o minimizzazione grossolana dei crimini previsti, la motivazione razzista e xenofoba dei reati, la responsabilità delle persone giuridiche e la giurisdizione. In particolare, per quanto riguarda la negazione, l'apologia o la minimizzazione del genocidio, dei crimini contro l'umanità e di quelli di guerra definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale(6), a fronte di 8 Stati membri (tra cui Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Cipro e Slovacchia) che considerano reati questi tre tipi di comportamento, ben 13 Stati (tra cui Regno Unito, Belgio, Germania e Olanda) non prevedono disposizioni penali al riguardo. In altri Stati si menzionano espressamente solo alcuni di questi comportamenti (l'« apologia » in Francia, Spagna, Italia e Polonia, la « negazione » in Portogallo, e in Romania entrambe, seppur con limitazioni(8)). Inoltre, in Spagna e in Italia si fa riferimento al solo crimine di genocidio. Per quanto riguarda i crimini definiti dallo Statuto del Tribunale militare internazionale solo sei Stati membri (tra cui Belgio, Repubblica ceca, Germania, Ungheria e Lettonia), fanno riferimento al « regime nazista » e alla « Germania nazista », come autori dei crimini. In particolare, il Belgio menziona solo il « genocidio », mentre la Repubblica ceca e l'Ungheria il « genocidio » e altri crimini di guerra. Ben quindici Stati membri (tra cui Belgio, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Finlandia) non prevedono disposizioni specifiche che qualifichino come reato l'apologia, la negazione o la minimizzazione dell'Olocau-

sto. In alcuni di essi (Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito), tali comportamenti sono oggetto di condanna sulla base di disposizioni di diritto penale riferite in generale all'istigazione, ai contrasti etnici o all'incitamento all'odio.

L'articolo unico della proposta di legge è suddiviso in due commi.

Il comma 1 modifica anzitutto l'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che – nel testo modificato da ultimo dalla legge 85 del 2006 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) – attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: alla lett. a), con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; alla lett. b), con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 654 (il secondo comma è stato soppresso dalla legge Mancino n. 205/1993) vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).

Sul piano nazionale, oltre alla citata normativa, va ricordata la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio) il cui articolo 8 punisce con la reclusione da tre a dodici anni la *pubblica istigazione e apologia dei delitti di genocidio* (indicati dagli artt. da 1 a 5 della legge). L'articolo 1 punisce gli atti « concreti » volti a distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, provocando la morte o lesioni personali gravi o gravissime; l'articolo 2 punisce la deportazione a fini di genocidio; l'articolo 3 prevede un'aggra-

vante in caso di morte; gli artt. 4 e 5 puniscono il genocidio, rispettivamente, mediante limitazione delle nascite o sottrazione di minori.

Le modificazioni introdotte dalla proposta di legge all'articolo 3 della legge n. 654/1975: circoscrivono – alle lettere a) e b) del comma 1 – la rilevanza penale della istigazione alle sole condotte commesse « pubblicamente »; pertanto in entrambe le lettere, dopo la parola « istiga » è inserita la parola « pubblicamente ».

Le due modificazioni interessano quindi le fattispecie di carattere generale per gli atti discriminatori o di violenza, indicate dalle citate lettere a) e b) della legge 654 di cui è delimitato il campo di applicazione. Prevedono – con un comma aggiuntivo 3-*bis* - un aumento di pena, nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino « in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra » come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (artt. 6, 7 e 8), ratificato dall'Italia con la legge 232 del 1989. Si ricorda che l'utilizzo del termine « Shoah » è già utilizzato dal legislatore italiano.

La punizione del negazionismo a titolo di aggravante del reato presupposto, come emerge chiaramente dai lavori parlamentari, è mirata ad evitare l'introduzione di un reato di opinione, suscettibile di confliggere con il diritto di manifestazione del pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge poi, – secondo quanto emerge dal dibattito svolto al Senato – ha l'obiettivo di assicurare una coerenza sistematica sul piano sanzionatorio. Esso modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, riducendo da cinque a tre anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto.

La giurisprudenza della CEDU individua questioni centrali nell'ambito della riflessione sul reato di negazionismo, come

ipotesi in cui si ammette una limitazione della libertà di espressione, tutelata dall'articolo 10 Cedu.

Con riferimento al provvedimento in esame, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non pare ostativa rispetto alla modifica proposta.

Si può, anzi, osservare che vi sono precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto la sanzione imposta dagli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa all'espressione di opinioni offensive della memoria e dell'identità dei sopravvissuti dell'Olocausto non in contrasto con l'articolo 10 della CEDU. Si consideri, per esempio, la sentenza sul caso *Peta Deutschland contro Germania* dell'8 novembre 2012, in cui la Corte ha ritenuto che una campagna d'opinione – lanciata da un'associazione per la tutela dei diritti degli animali, nella quale si equiparava la tortura e la strage di animali a quella di persone umane e nella quale entrambe venivano definite « olocausto » – non fosse tutelata dall'articolo 10.

Con riferimento diretto alla questione del negazionismo, è di particolare rilievo la nota sentenza *Garaudy c. Francia* del 1998, in cui la Corte dichiara irricevibile la richiesta presentata dal ricorrente (autore di un libro in cui propugnava tesi negazioniste), ritenendo possibile per gli Stati, in presenza di certe condizioni, una limitazione della libera manifestazione del pensiero. La Corte, nella sentenza *Garaudy*, di fronte alle affermazioni rispetto a cui i ricorrenti lamentano, in particolare, una violazione della libera manifestazione del pensiero, effettua una distinzione che merita di essere ricordata perché citata come precedente in altre sentenze sul negazionismo. I giudici individuano una categoria di fatti storici chiaramente stabiliti – come l'Olocausto – e una categoria di fatti rispetto a cui « è tuttora in corso un dibattito tra gli storici circa come sono avvenuti e come possono essere interpretati ». La CEDU affronta la questione dei limiti al dibattito storico sugli avvenimenti della seconda guerra mondiale e, pur considerando necessario per qualsiasi paese il dibattito aperto e sereno sulla propria

storia, afferma l'esclusione della garanzia dell'articolo 10 CEDU per il discorso revisionista o negazionista sull'esistenza dell'Olocausto. Secondo tale interpretazione spetta alla Corte, a partire dall'obiettivo perseguito, dal metodo utilizzato e dal contenuto delle affermazioni, valutare se vengono o meno rimessi in discussione dei « fatti storici ». Ed è in base a tale ragionamento che la Corte dichiara la richiesta del ricorrente irricevibile, ritenendo che il libro pubblicato da Garaudy avesse come obiettivo di rimettere in discussione l'Olocausto, visto che propugnava tesi negazioniste. Lo scopo – secondo la Corte – non sarebbe dunque la ricerca di una verità, ma riabilitare il regime nazionalsocialista e, di conseguenza, accusare di falsificazione storica le stesse vittime di questo regime. Affermazioni di questo genere, secondo la Corte, « mettono in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico. Offendendo i diritti altrui, questi comportamenti sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani e i loro autori perseguono obiettivi, quali quelli vietati dall'articolo 17 CEDU ». Pertanto queste affermazioni non rientrano nella tutela dell'articolo 10 CEDU e contrastano con i valori fondamentali della Convenzione, espressi nel Preambolo, ovvero la giustizia e la pace.

Ulteriormente rilevante è la vicenda che ha formato oggetto della recente sentenza della CEDU nel caso *Perin ek c. Svizzera* (la pronuncia è del 17 dicembre 2013): il ricorrente *Dogu Perin ek* era stato condannato dal Tribunale federale svizzero per le sue affermazioni a proposito dei crimini commessi nel 1915 dall'Impero ottomano contro il popolo armeno (il ricorrente non aveva negato tali crimini, ma aveva sostenuto che non si trattasse di genocidio e che si trattasse di uno sterminio giustificato da ragioni belliche). Il codice penale svizzero prevede espressamente come reato (articolo 261 *bis*, 4° alinea) la condotta di chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo

comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità. La Corte EDU ha, in questo caso, adottato una decisione favorevole al ricorrente, sostenendo che la condanna subita dal Perin ek per contestazione di crimini di genocidio o contro l'umanità è in contrasto con la libertà di espressione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Audizione di Edmondo Bruti Liberati, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di

Gabriella Manfrin, Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, di Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Fabrizio Gentili, Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, Fabrizio GENTILI, *Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Roma*, Gabriella MANFRIN, *Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano* e Edmondo BRUTI LIBERATI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S), Anna ROSSOMANDO (PD), Jole SANTELLI (FI-PdL), Alessandro PAGANO (AP), Donatella FERRANTI, *presidente*, Stefano DAMBRUOSO (SCpI), il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

Rispondono ai quesiti posti dell'audizione Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, Fabrizio GENTILI, *Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Roma*, Gabriella MANFRIN, *Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano* e Edmondo BRUTI LIBERATI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2977 (Legge europea 2014),

rilevato che il provvedimento non contiene disposizioni di stretta competenza della Commissione,

DELIBERA IL NULLA OSTA ALL'ULTERIORE CORSO DEL PROVVEDIMENTO

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013,

rilevato che il documento si riferisce all'attività svolta dall'Italia nell'anno 2013, non tenendo conto dell'attività svolta nell'anno 2014, rispetto alla quale è in corso di presentazione una specifica Relazione,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2. C. 2977 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE**

La II Commissione,

esaminata la Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si ribadisce l'opportunità di una revisione dell'attuale procedura di trattazione congiunta del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, affinché quest'ultima possa essere esaminata autonomamente all'inizio di ogni anno;

data la natura segnatamente consuntiva della Relazione, che viene presentata

ben oltre un anno alla conclusione dell'annualità considerata, si richiama la necessità che tale documento comprenda statistiche relative alla concreta implementazione delle politiche adottate in adempimento degli obblighi comunitari. Tali da consentire un immediato, primo bilancio dell'efficienza ed efficacia di quanto legislativo, tanto più che statistiche del genere risultano facilmente reperibili laddove ci si riferisce alla materia della Giustizia. Diversamente un esercizio puramente ricognitivo, slegato da qualsivoglia parametro valutativo, rischia di produrre una Relazione sterile, inadatta in primo luogo a soddisfare lo scopo che, per legge (articolo 13, comma 2, legge 24 dicembre 2012, n. 234), è ad essa affidato, ovvero di « fornire gli elementi conoscitivi per valutare la partecipazione italiana al processo decisionale dell'Unione Europea ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	64
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3- <i>bis</i> e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	66
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo Sel</i>)	72
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 10.15.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha trasmesso copia della lettera inviata il 31 marzo scorso dal Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio al Ministro dell'economia e delle finanze, relativa alla validazione delle previsioni macroecono-

niche tendenziali per gli anni 2015-2019 del Documento di economia e finanza 2015.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

C. 3-bis e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenzia che, nel corso dell'esame in seconda lettura, il Senato ha modificato il testo del provvedimento, introducendo fra l'altro l'articolo 2, commi 37 e 38, con cui viene modificata la disciplina del voto degli italiani all'estero. In particolare, sulla base di tali modifiche:

viene stabilizzata a regime, per i militari e per i dipendenti pubblici in missione all'estero, la possibilità, già prevista per i cittadini residenti all'estero, di esercitare il voto per corrispondenza;

la medesima possibilità viene estesa ai cittadini non residenti all'estero ma che vi si trovino temporaneamente (per almeno tre mesi) per motivi di lavoro, di studio o di cure mediche. Il diritto di voto è esteso anche ai familiari conviventi di tali cittadini.

Segnalando che le modifiche approvate dal Senato non risultano corredate di relazione tecnica, osserva, in merito ai profili di quantificazione, che le norme in esame integrano la disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, novellando la legge n. 459 del 2001. Poiché la generalità degli oneri connessi all'attuazione di tale ultima disciplina è posta a carico dell'apposito Fondo per le elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per i *referendum*, come previsto dall'articolo 24 della citata legge n. 459 del

2001, ritiene che si possa desumere – pur in assenza di un'esplicita previsione in tal senso – che anche le spese derivanti dall'estensione del voto per corrispondenza a ulteriori categorie di cittadini temporaneamente all'estero e ai militari in missione, come previsto dalle modifiche introdotte dal Senato, saranno finanziate nell'ambito di detto Fondo. A titolo esemplificativo ricorda che nell'ambito di tali spese rientrano quelle derivanti dall'invio all'estero dei plichi contenenti i certificati e le schede elettorali, le spese derivanti dalla messa a disposizione delle buste affrancate da inviare agli uffici consolari e le spese derivanti dagli adempimenti tecnico-organizzativi connessi all'espressione del voto da parte dei militari in missione. Riguardo a tali aspetti, nonché in merito alla capienza del predetto Fondo, anche alla luce delle complessive modifiche introdotte dal provvedimento in esame, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante i chiarimenti richiesti dal relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3-bis e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli effetti finanziari derivanti dall'estensione del voto per corrispondenza ad ulteriori categorie di cittadini temporaneamente all'estero e ai militari in missione graveranno sul Fondo per le elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per i *referendum*;

il Fondo è dotato di uno stanziamento pari a 320 milioni di euro nel 2015 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 e presenta, pertanto, la necessaria capienza;

il Fondo è ripartito annualmente sulla base di apposito decreto interministeriale tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate dalle consultazioni elettorali, tra le quali è compreso anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

C. 2796 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il viceministro Enrico MORANDO, in relazione ai chiarimenti chiesti dal relatore, evidenzia quanto segue:

la regione Veneto provvederà ai costi di locazione dell'Ufficio regionale per l'Europa, oltre che, al pari del Ministero della salute, ai costi operativi del medesimo Ufficio;

l'utilizzo del personale comandato, ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, non pregiudica la funzionalità amministrativa degli enti di provenienza;

l'utilizzo di personale non stabile è subordinato al reperimento dei finanziamenti supplementari di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'Accordo;

l'Italia dovrà corrispondere all'Ufficio regionale per l'Europa, come si evince dall'articolo 11 dell'Accordo, anche l'annualità relativa al 2014;

appare comunque necessario posticipare la decorrenza dell'onere dal 2014 al 2015, posto che l'esercizio 2014 è ormai concluso;

l'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute, relative all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel citato capitolo 4393 è stato prudenzialmente accantonato per l'anno 2015 l'importo di 1.080.000 euro, corrispondente a due annualità di oneri di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'Europa;

l'eventuale rinnovo dell'Accordo per ulteriori periodi di cinque anni, secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, secondo periodo, dell'Accordo medesimo, come evidenziato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale, non richiederà la sottoscrizione di un nuovo atto negoziale tra le Parti contraenti.

Bruno CENSORE (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2796 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la regione Veneto provvederà ai costi di locazione dell'Ufficio regionale per l'Europa, oltre che, al pari del Ministero della salute, ai costi operativi del medesimo Ufficio;

l'utilizzo del personale comandato, ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, non pregiudica la funzionalità amministrativa degli enti di provenienza;

l'utilizzo di personale non stabile è subordinato al reperimento dei finanziamenti supplementari di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'Accordo;

l'Italia dovrà corrispondere all'Ufficio regionale per l'Europa, come si evince dall'articolo 11 dell'Accordo, anche l'annualità relativa al 2014;

appare comunque necessario posticipare la decorrenza dell'onere dal 2014 al 2015, posto che l'esercizio 2014 è ormai concluso;

l'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute, relative all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, non pregiudica la realizzazione

degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel citato capitolo 4393 è stato prudenzialmente accantonato per l'anno 2015 l'importo di 1.080.000 euro, corrispondente a due annualità di oneri di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'Europa;

l'eventuale rinnovo dell'Accordo per ulteriori periodi di cinque anni, secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, secondo periodo, dell'Accordo medesimo, come evidenziato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non richiederà la sottoscrizione di un nuovo atto negoziale tra le Parti contraenti;

rilevata pertanto la necessità di:

prevedere un'autorizzazione di spesa pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015, che ricomprenda sia il contributo per l'anno 2015 sia quello riferito all'anno 2014, e un'autorizzazione di spesa pari a 540.000 euro annui a decorrere dal 2016, in modo da approntare le risorse necessarie anche per l'eventuale rinnovo dell'Accordo, fermo restando che, qualora tale rinnovo non dovesse verificarsi, potrebbe comunque procedersi al definanziamento della medesima autorizzazione di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 196 del 2009;

provvedere a tali oneri mediante corrispondente riduzione della già citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a 540.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018 con le seguenti: pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dal 2016 ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 10.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 9 aprile scorso, era stata presentata e illustrata una proposta di documento finale relativa agli atti in esame. Avverte inoltre che il gruppo SEL ha presentato una proposta

alternativa di documento finale (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD) chiede che la proposta di documento finale presentata dal relatore venga integrata, nelle premesse, con la seguente considerazione: « Il Piano contribuisce pertanto all'inversione di tendenza nell'approccio seguito dall'Unione in materia di politica economica, determinata in misura significativa dall'azione condotta dal Governo italiano, soprattutto nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE ». Tale considerazione, contenuta anche nel parere approvato dalla Commissione politiche dell'Unione europea in data 14 aprile 2015, potrebbe essere inserita dopo la prima premessa della proposta di documento finale.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto della richiesta dell'onorevole Marchi.

Laura CASTELLI (M5S), sottolineando il proficuo lavoro svolto dai deputati di tutti i gruppi nel corso dell'esame dei provvedimenti in oggetto presso la Commissione politiche dell'Unione europea, chiede se la proposta di documento in discussione tenga conto di quanto emerso in tale sede.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, assicura che la proposta di documento è stata predisposta d'intesa con il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea e recepisce anche le indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi presso la suddetta Commissione.

Paolo TANCREDI (AP), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale, esprime tuttavia alcune perplessità su tale proposta, che ricorda di aver già manifestato nel corso dell'indagine conoscitiva, svolta nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in oggetto.

La prima perplessità riguarda l'affermazione, contenuta nelle premesse, se-

condo la quale viene giudicata « pienamente condivisibile » la scelta del Governo e di Cassa depositi e prestiti di non conferire capitale al FEIS. Al riguardo osserva che tale scelta, anche se comprensibile e adottata anche dalle istituzioni finanziarie analoghe alla Cassa depositi e prestiti, non appare, a suo parere, del tutto condivisibile, in quanto manifesta una sorta di mancanza di fiducia nel successo del Piano Juncker.

La seconda perplessità riguarda la condizione di cui alla lettera *b*), che prevede che sia garantita l'effettiva addizionalità degli investimenti da finanziare, in quanto un vincolo così stringente potrebbe irrigidire eccessivamente le procedure per la concessione dei finanziamenti.

Giulio MARCON (SEL) sottolinea la propria contrarietà nei confronti dell'impostazione di fondo del Piano Juncker, che non prevede investimenti pubblici, ma si limita, mediante un meccanismo di leva finanziaria, che già in passato si è rivelato inidoneo, a stimolare investimenti privati e non tiene conto del fatto che i soggetti privati selezionano i progetti da finanziare prevalentemente sulla base di criteri di redditività.

Pertanto, pur condividendo sostanzialmente molte delle condizioni contenute nella proposta di documento finale presentata dal relatore, preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, sottolinea l'importante lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione nell'esaminare i provvedimenti in oggetto, che ha contribuito a chiarire che i finanziamenti del Piano Juncker non sono diretti alla realizzazione diretta di investimenti pubblici, ma alla concessione di garanzie per investimenti pubblici che dovrebbero quindi stimolare investimenti privati. Tiene ad evidenziare che le modalità di attuazione del Piano saranno definite solamente con l'approvazione in sede europea del regolamento in questione e che compito del Parlamento italiano, come degli altri Parlamenti nazionali del-

l'Unione europea, è quello di fornire un importante contributo approvando specifiche indicazioni al riguardo.

In relazione alle perplessità manifestate dall'onorevole Tancredi, ritiene che sia possibile tener conto della prima, relativa al giudizio sul mancato conferimento di capitale al FEIS da parte del Governo e di Cassa depositi e prestiti, mentre evidenzia che sarebbe auspicabile, a suo parere, tener fermo il criterio dell'addizionalità, così come previsto dalla lettera *b*) delle condizioni.

Il viceministro Enrico MORANDO, dichiarando di condividere le valutazioni sul Piano Juncker evidenziate dal Ministro Padoan nel corso dell'audizione del 1° aprile scorso, precisa di ritenere corretto il richiamo, nella parte dispositiva della proposta di documento finale, del principio di addizionalità degli investimenti da finanziare.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, tenendo conto di quanto emerso nel dibattito testé svolto, riformula la proposta di documento finale (*vedi allegato 3*). Avverte quindi che, qualora dovesse essere approvata la sua proposta di documento finale, come riformulata, la proposta alternativa del medesimo documento dovrebbe considerarsi preclusa.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di documento finale del relatore, come riformulata.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di documento finale del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 10.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.
(C. 3-bis e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera
e modificata dal Senato).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO XII

Roma, 16 aprile 2015

Prot. N .33046
Rif. Prot. Entrata n.:
Allegati:
Risposta a nota n.:

Al Gabinetto del Ministro
S E D E

All' Ufficio Legislativo Economia
S E D E

OGGETTO: Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. AC 3 e abb. bis-B

Si fa riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati in ordine al provvedimento indicato in oggetto, con le quali, in particolare, sono richiesti chiarimenti in merito alla possibilità che sia utilizzato il "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento Europeo e dall'attuazione dei Referendum", istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la copertura degli oneri connessi alla proposta emendativa del Senato all'articolo 2, commi 37 e 38, del disegno di legge in oggetto.

Tale proposta modifica la disciplina del voto degli italiani all'estero stabilizzando a regime per i militari e per i dipendenti pubblici in missione all'estero la possibilità - già prevista per i cittadini residenti all'estero - di esercitare il voto per corrispondenza, ed estendendo la medesima possibilità anche ai cittadini non residenti all'estero ma che vi si trovino temporaneamente per motivi di lavoro, di studio o di cure mediche.

Al riguardo, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si rappresenta che le spese per le predette elezioni sono state sempre poste a carico delle risorse disponibili del citato Fondo, anche negli anni in cui tali misure, che con la proposta si intendono stabilizzare, sono state adottate in via temporanea. Il predetto Fondo è dotato di uno stanziamento pari a 320 milioni di euro nel 2015 e pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, che risulta capiente e viene ripartito annualmente sulla base di apposito decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia) tra gli stati di

previsione delle amministrazioni interessate dalle consultazioni elettorali, tra le quali è compreso anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO
FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO SEL**

La V Commissione della Camera dei deputati,

esaminate la Comunicazione (COM(2014)903 final) della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea per gli Investimenti, attinente « Un piano di investimenti per l'Europa » e la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2015)10 final) relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1291/2013 e n. 1316/2013;

preso atto della Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2015 « Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita » (COM(2015)12 final);

premesso che:

la disoccupazione crescente rappresenta solo uno dei risultati negativi delle politiche dell'austerità perseguite con ottusità dagli organismi europei come più volte denunciato da molti eminenti economisti, dal Fondo Monetario internazionale, con la Risoluzione 6-00092 presentata in vista del precedente Consiglio eu-

ropeo del 23-24 ottobre scorso e con la Relazione di minoranza alla Legge di Stabilità 2015 (AC 2689-bis-A – Relatore Melilla);

l'Eurozona, e in particolare i Paesi mediterranei, si trovano in una situazione economica pesantissima: stagnano o calano i consumi e diminuiscono gli investimenti privati e pubblici. La Banca Centrale Europea, BCE, cerca di dare ossigeno monetario al sistema ma le banche dei diversi Paesi trattengono la liquidità e non offrono sufficiente credito all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese. In pratica: non si investe, non si produce, non si consuma;

crescono massicciamente la disoccupazione e la precarietà del lavoro. Aumentano le divaricazioni territoriali e sociali. Sembra che l'Europa abbia dimenticato i suoi obiettivi originari di piena occupazione, sviluppo sostenibile e benessere per tutti i cittadini: la priorità dichiarata dagli organi della Unione Europea è piuttosto mirata esclusivamente ad aumentare la competitività con politiche di austerità e le cosiddette « riforme strutturali »;

la crisi mette a rischio la sopravvivenza stessa di qualsiasi disegno di in-

tegrazione. L'economia europea è malata e rischia di «infettare» l'economia mondiale. In questo quadro di incertezza e di grave sofferenza sono possibili diversi scenari: la continuazione di una fase prolungata di stagnazione, o peggio di recessione e depressione; la ristrutturazione dei debiti dei Paesi dell'Europa mediterranea; la rottura caotica dell'eurozona con l'uscita forzata di uno o più Paesi dall'euro e il crollo rovinoso del sistema europeo e dell'euro;

allo stato attuale, senza cospicui investimenti pubblici, a poco potranno le nuove iniezioni di liquidità che la BCE ha in programma di realizzare per sovvertire un quadro così compromesso;

considerato che:

la Commissione europea il 16 novembre 2014 ha presentato una Comunicazione con cui si intende creare un Piano diretto a favorire la mobilitazione nell'Unione Europea di almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel triennio 2015-2017. Il Piano conosciuto come «Piano Juncker» reca una serie di ulteriori misure intese ad assicurare l'effettiva destinazione all'economia reale e a migliorare il contesto regolamentare nell'Unione al fine di stimolare ulteriori investimenti, specificatamente, del settore privato. Inoltre, ha l'ambizione di creare 1,3 milioni di posti di lavoro nei triennio considerato;

detto Piano verrà posto in essere attraverso la creazione del Fondo europeo per gli Investimenti strategici (FEIS);

il Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2014 ha chiesto ai legislatori dell'Unione di approvare la proposta di Regolamento relativa al Fondo entro giugno 2015 di modo tale che gli investimenti si possano attivare fin dalla metà del 2015;

la Commissione trae spunto per la presentazione del Piano dalla necessità di rilanciare il settore degli investimenti nell'Unione Europea che ha registrato un calo pari al 15 per cento circa rispetto al picco del 2007, Questo calo è particolarmente significativo in Italia (-25 per cento), Por-

togallo (-36 per cento), Spagna (-38 per cento), Irlanda (-39 per cento) e Grecia (-64 per cento);

il Piano si articola in tre pilastri: il primo mobilitare almeno 315 miliardi di euro aggiuntivi di investimenti nei prossimi tre anni, il secondo garantire che questi investimenti soddisfino i bisogni dell'economia reale, terzo ed ultimo pilastro porre in essere misure volte a rafforzare la prevedibilità normativa e a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione degli investimenti con azioni di forte sburocratizzazione dei sistemi di accesso al Piano di investimenti, affinché l'Europa possa essere più attraente da un punto di vista degli investimenti e, di conseguenza, produrre l'effetto moltiplicatore del Piano;

il primo pilastro si configura come fondo fiduciario dedicato in seno alla BEI, il FEIS verrebbe istituito quale meccanismo di garanzia distinto e in regime di separazione contabile e, quindi, fuori dal patrimonio della BEI, la quale non sarebbe responsabile patrimonialmente degli obblighi del fondo stesso;

è opportuno evidenziare che la proposta di Regolamento non prevede direttamente all'istituzione del Fondo, bensì rinvia l'istituzione ad un accordo fra la Commissione Europea e la BEI: ne consegue che la mera approvazione del Regolamento non renderebbe di per sé immediatamente operativo il Fondo stesso, anche a fronte del fatto che bisognerà modificare una parte della normativa europea che disciplina gli aiuti di Stato, nonché i Trattati europei nella parte in cui bisognerà apportare le dovute modifiche normative per non rendere il Piano al di fuori della cornice giuridica europea;

il Fondo oltre ad avere una distinta contabilità e autonomia patrimoniale dalla BEI non gode di alcuna personalità giuridica infatti è la BEI e non il Fondo ad impegnare la garanzia della UE;

la dotazione finanziaria a garanzia del Fondo sarebbe di 21 miliardi di cui 16 miliardi fra le risorse già previste dal

bilancio europeo, nell'ambito dei programmi europei quali « Meccanismo per collegare l'Europa » (*Connecting Europe Facility*) nella misura di 3,3 miliardi, di « Orizzonte 2020 » nella misura di 2,7 miliardi e dalla riserva di bilancio nella misura di 2 miliardi, derivante dall'utilizzo del margine disponibile tra il massimale delle risorse proprie e quello delle spese;

per ciò che riguarda la mobilitazione e la destinazione del margine disponibile (margine di flessibilità del bilancio dell'Unione) la Comunicazione ha evidenziato gli attriti nel difficile negoziato che c'è stato fra il Consiglio e il Parlamento europeo sul progetto di bilancio per il 2015 e sui bilanci rettificativi per il 2014. La Commissione e il Parlamento europeo chiedono l'utilizzo almeno in parte di tale margine per destinare risorse a fronte delle fatture non pagate dall'Unione europea che hanno raggiunto un importo pari a circa 23,4 miliardi di euro alla fine del 2013 per la sola Politica di Coesione. Per altro verso, alcuni Stati membri hanno manifestato in seno al Consiglio forti resistenze all'utilizzo del margine in considerazione dell'aumento pro quota dei rispettivi contributi del bilancio dell'Unione;

in realtà con l'istituzione del FEIS si va a de-finanziare il programma « *Connecting Europe Facility* » che è un piano di investimenti pari a 50 miliardi di euro destinato a migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali. Si aggiunge, a quanto già detto, che si andranno a sottrarre dal programma « Orizzonte 2020 », con un *plafond* di 77 miliardi di euro, una quota consistente di denaro, al più importante programma destinato alle attività di ricerca, all'innovazione tecnologica e che consente alle Università, ai Centri di Ricerca e a singoli soggetti di poter realizzare i propri progetti e mettere in pratica le proprie idee. A tal riguardo, l'Accademia Europea, che annovera fra i propri membri 3.000 tra i nomi più prestigiosi in campo scientifico dell'Unione, ha stigmatizzato l'inopportunità di sottrarre fondi alla ricerca europea in una lettera inviata al Parlamento, alla Commissione e al Con-

siglio Europeo. Basti pensare che le spese in ricerca e sviluppo nell'Unione, sono in rapporto al PIL, di quasi un punto in percentuale inferiore a quella degli Stati Uniti (1,9 per cento contro 2,8 per cento nel 2011, ultimo dato OCSE disponibile);

si segnala che l'impegno dell'UE a valere sulle risorse iscritte a bilancio sarebbe pari a 16 miliardi di euro, in realtà le risorse effettivamente rese disponibili e stornate da precedenti voci di spesa, ovvero derivanti dall'utilizzo dei margini di flessibilità, ammontano a 8 miliardi di euro da corrispondere entro il 2020;

saranno versati al Fondo di garanzia: 500 milioni di euro nel 2016, 1 miliardo di euro nel 2017 e 2 miliardi di euro nel 2018. Nel 2018 e nel 2020 i 2,25 miliardi di euro l'anno saranno versati se dopo il 2018 l'importo obiettivo del fondo di garanzia resterà invariato al 50 per cento. Gli stanziamenti di impegno ammonteranno a 1,35 miliardi di euro nel 2015, 2,03 miliardi di euro nel 2016, 2,641 miliardi di euro nel 2017 e 1,979 miliardi di euro nel 2018. Entro il 31 dicembre 2018 e a cadenza successiva annuale, la Commissione esamina l'adeguatezza del livello del fondo di garanzia tenendo conto delle eventuali riduzioni delle risorse dovute all'attivazione della garanzia. La Commissione può adottare atti delegati per adeguare per un massimo del 10 per cento l'importo (un massimo di 800 milioni di euro), affinché il fondo di garanzia rispecchi meglio il rischio potenziale di attivazione della garanzia;

a tal riguardo, si segnala che gli importi più consistenti sono concentrati agli anni successivi al 2017 e che l'eventuale incremento del 10 per cento, disposto dalla Commissione nell'esercizio della delega, non potrebbe essere messo a disposizione in assenza di rettifica del bilancio della UE, non indicando la proposta di Regolamento le risorse da utilizzare a copertura del maggiore onere;

la BEI apporterà un contributo di 5 miliardi di euro in garanzie a copertura dei rischi sugli strumenti in base al por-

tafoglio. Gli strumenti ammissibili alla copertura sono i portafogli composti da prestiti della BEI (garanzie, contro garanzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi forma di finanziamento di supporto di credito, di partecipazioni azionarie o quasi azionarie) e i finanziamenti della BEI al Fondo europeo per gli Investimenti, FEI, a cui possono essere assegnati, sempre secondo la proposta di regolamento, la cifra massima di 2,5 miliardi di euro;

in realtà la dotazione dell'istituendo Fondo è di 13 miliardi di euro a cui mancano l'erogazione di altri 8 miliardi di euro. Questi 21 miliardi di euro servirebbero per emettere obbligazioni e raccogliere fondi sul mercato per un totale di 60 miliardi di euro, capaci di generare secondo il « Piano Juncker », investimenti in progetti a lungo termine dell'importo di 315 miliardi di euro nel triennio dal 2015 al 2017;

la proposta di Regolamento istituisce, altresì, un Fondo di garanzia che verrebbe alimentato con i pagamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione, i rendimenti ottenuti dalle risorse del Fondo di garanzia investite, eventuali importi recuperati da debitori inadempienti e da pagamenti di altra natura ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS, A tal riguardo, è opportuno acquisire informazioni sulle ragioni che giustificano l'istituzione di tale fondo, separatamente dal FEIS, in sostanza l'istituzione di un Fondo prospetta una strumentazione diversa da quelle già disponibili;

l'accordo sul FEIS è aperto all'adesione degli Stati membri. Col consenso dei contributori esistenti (Commissione e BEI), è aperto anche all'adesione di altri terzi tra cui banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati e soggetti del settore privato. Gli Stati che aderiscono all'accordo sul FEIS possono corrispondere il contributo in contanti o sottoforma di garanzia accettabile per la BEI. Gli altri terzi possono corrispondere il contributo

solo in contanti. Alla luce di questi elementi andrebbe chiarito se il contributo di Stati e privati costituirebbe la forma di ulteriore garanzia o di conferimento di capitale. Inoltre, occorre considerare quale incidenza potrebbe avere, nella disponibilità da parte degli Stati membri, ad apportare risorse per il finanziamento del Fondo la prospettiva di avvalersi di una quota proporzionalmente almeno corrispondente di investimenti finanziati dal Fondo medesimo nel proprio territorio. Nei caso dell'Italia occorre considerare la ridotta capacità progettuale rispetto ad altri Paesi UE come evidenziato dall'esperienza dei fondi strutturali;

la Comunicazione della proposta di Regolamento non prevede alcun criterio per individuare la quota parte del capitale che verrebbe conferita dagli Stati membri, essendo rimessa interamente alla discrezionalità di ciascuno Stato della scelta del *quantum*, non essendoci alcun elemento di certezza di effettiva disponibilità di capitale del Fondo. Si segnala poi, che la relazione che accompagna la proposta di Regolamento non sembra scomputare l'effetto negativo derivante dalla sottrazione di risorse al bilancio UE utilizzate a titolo di garanzia del FEI, che impedirebbe la realizzazione di specifiche azioni, quali quelle previste dai programmi « *Connecting Europe Facility* » e « *Orizzonte 2020* », fra l'altro già avviati in quanto ricompresi nella programmazione finanziaria 2014-2020. La relazione si limita ad affermare che, complessivamente, l'effetto moltiplicatore generato dal FEIS permetterà di aumentare sensibilmente gli investimenti nei settori contemplati dai citati programmi, senza tuttavia fornire indicatori precisi a sostegno di quest'ipotesi;

la Commissione nella Comunicazione presentata il 13 gennaio 2015 relativa all'applicazione del Patto di Stabilità e crescita ha preannunciato che adotterà una posizione favorevole a questi apporti di capitale. In sostanza, i contributi nazionali versati al FEIS non saranno computati nella valutazione dell'aggiustamento di bilancio, a prescindere dal fatto che gli

Stati interessati (tra cui l'Italia) si trovino nel braccio preventivo o in quello correttivo del Patto di Stabilità. Per quei Paesi che si trovano nel braccio preventivo del Patto di Stabilità, la Commissione potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite del 0,5 per cento del Pil (per l'Italia si tratterebbe di circa 8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3 per cento. Mentre per quei Paesi che sono nel braccio correttivo e dunque sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione potrebbe raccomandare al Consiglio la concessione di un termine più ampio per il rientro dal disavanzo. Nella richiamata Comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 si afferma altresì che i Paesi che usufruiscono della cosiddetta « clausola sugli investimenti » (adottata nel luglio del 2013 la quale aveva individuato con apposito documento i requisiti in presenza dei quali la Commissione avrebbe valutato la possibilità di scostamenti temporanei dall'obiettivo a medio termine, in considerazione della drastica riduzione delle spese in conto capitale, ed in particolare degli investimenti in conseguenza della crisi e delle politiche di risanamento della finanza pubblica), il trattamento favorevole ai fini del Patto si applicherà anche alle risorse nazionali destinate al cofinanziamento di ulteriori progetti o programmi di investimento;

ad avviso della Commissione il Fondo potrebbe produrre un effetto moltiplicatore complessivo di 1:15 in termini di investimenti nell'economia reale grazie alla sua capacità di rischio iniziale. L'effetto stimato sempre a giudizio della Commissione sarebbe una media prudente. E appare a questo riguardo indispensabile comprendere, nonché verificare quanto realistica possa essere l'indicazione di un effetto leva di 1:15, considerando che gran parte dei fondi sarebbero destinati a progetti infrastrutturali a lungo termine la cui redditività è di per sé incerta e dunque può risultare poco attraente per gli inve-

stitori privati. Tant'è vero che la struttura amministrativa e fiscale così diseguale nell'Unione non consentirebbe agli investitori privati di avere certezze temporali e programmatiche circa l'approvazione degli eventuali progetti da realizzarsi;

la *Governance*, in base alla proposta di regolamento sul FEIS, sarà composta da un comitato direttivo che deciderà l'indirizzo generale, le linee guida di investimento, il profilo di rischio, le politiche strategiche e la locazione strategica delle attività del Fondo, nel rispetto « degli orientamenti politici della Commissione ». Nessuna decisione può essere adottata con il voto contrario della Commissione o della BEI. A seguire vi è il comitato per gli investimenti, che risponderà al comitato direttivo, vaglierà i singoli progetti scegliendo quelli che otterranno il sostegno del FEIS, senza essere vincolato a contingenti geografici o settoriali. Il comitato sarà composta da sei esperti del mercato indipendenti e dall'amministratore delegato, che sarà responsabile della gestione quotidiana del FEIS. L'amministratore delegato e il suo vice saranno nominati dal comitato direttivo su proposta congiunta della commissione e della BEI. Il FEIS si avvarrà del Polo europeo di consulenza sugli investimenti, EIAH, che costituirà lo sportello unico di assistenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo e il finanziamento dei progetti, offrendo inoltre consulenza sull'uso di strumenti finanziari innovativi e sul ricorso a partenariati pubblico-privato. A tal riguardo, è opportuno segnalare che in base alla proposta di Regolamento, l'EIAH sarà finanziato principalmente con le esistenti dotazioni per l'assistenza tecnica della BEI previsti dai programmi della UE vigenti (*Connecting Europe Facility* e *Orizzonte 2020*);

il « Piano Juncker » ribadisce l'esigenza di un uso efficace dei 450 miliardi di euro dei fondi strutturali ed investimento europei (630 miliardi di euro se includono i cofinanziamenti nazionali) della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. In questa prospettiva la Commissione suggerisce agli Stati membri di

destinare una percentuale specifica delle allocazioni previste nei rispettivi Accordi di Partenariato per ognuno dei principali settori di investimento mediante strumenti finanziari innovativi: il 50 per cento per il sostegno alle PMI, il 20 per cento per le misure di riduzione dell'emissione di CO₂, il 10 per cento per le tecnologie dell'informazione della comunicazione, il 10 per cento per i trasporti sostenibili, il 5 per cento per il sostegno a ricerca e sviluppo e il 5 per cento per l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nonché attivare strumenti di micro finanza con cui concedere prestiti agevolati che potrebbero contribuire a promuovere il lavoro autonomo, l'imprenditoria e le microimprese. Sempre secondo la Commissione questo nuovo approccio permetterebbe di impegnare quasi 30 miliardi di euro a favore di strumenti finanziari innovativi con un effetto leva diretto, generando tra 40 e 70 miliardi di investimenti aggiuntivi e producendo un effetto moltiplicatore addirittura superiore nell'economia reale. Sempre secondo le stime prudenti della Commissione, gli investimenti aggiuntivi che potrebbero essere mobilitati nel periodo 2015-2017 ammonterebbero a 20 miliardi di euro;

il secondo pilastro del piano consiste, secondo la Commissione, in iniziative volte a garantire che i finanziamenti aggiuntivi generati dal FEIS (nonché dai fondi strutturali) siano destinati « a progetti redditizi con un reale valore aggiunto per l'economia sociale di mercato europea ». A questo scopo, si prevede l'individuazione di una riserva di progetti di rilevanza europea per 300 miliardi di euro che potrebbero usufruire delle fonti di finanziamento aggiuntive di cui al primo filone del piano;

una lista preliminare di progetti è stata predisposta dalla « *task force* per gli investimenti » composta da BEI e Commissione, insieme agli Stati membri, che ha già prodotto un primo rapporto, il quale individua ben 2.000 progetti in tutta l'Unione Europea per un valore complessivo potenziale attorno ai 1.300 miliardi di

euro. In premessa, si precisa che non ci sono impegni di finanziamento da parte della Commissione, della BEI o di qualsiasi Stato membro per i progetti inclusi nel rapporto, dal momento che essi non sono stati oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, BEI o della *task force*;

in particolare, la *task force* ha predisposto una lista, a carattere meramente illustrativo delle tipologie di progetti potenzialmente finanziabili, di 44 progetti tra quelli già presentati dagli Stati membri in base a programmi precedenti. Anche in questo caso, l'inclusione nella lista non implica necessariamente che il progetto verrà finanziato nell'ambito del FEIS. Dei 44 progetti, 4 sono italiani e riguardano:

a) interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici, per un valore di 8,7 miliardi di euro;

b) la creazione di una rete europea di ricerca biomolecolare, da realizzare con altri quattro Paesi dell'Unione, con un investimento di 170 milioni;

c) l'introduzione di incentivi alla produzione industriale di alta tecnologia, a valere su 400 milioni di euro;

d) investimenti per l'integrazione della rete elettrica italiana al mercato unico, con costi stimati in 480 milioni di euro;

i progetti identificati nel rapporto sono solo un punto d'inizio. La decisione finale sull'assegnazione dei finanziamenti spetterà alla BEI e alla Commissione Europea;

in sostanza, il sistema attribuirebbe un « marchio di credibilità » per i progetti di investimento europei, contribuendo alle iniziative avviate nell'ambito del G20 per condividere le migliori pratiche relative ai progetti di investimento. Si intende in tal modo tenere conto del fatto che per molti dei soggetti interessati il problema più grave non è la mancanza di finanziamenti, ma la sensazione che manchino progetti validi, determinata dalla mancata cono-

scenza del potenziale di progetti esistenti. Inoltre, i potenziali investitori sono poco propensi a investire da soli, viste la complessità intrinseca dei progetti stessi e la mancanza di informazioni che consentano una valutazione adeguata del rischio. Ciò vale soprattutto per i grandi progetti di investimento a lungo termine nelle infrastrutture;

il Piano prevede la creazione di un « polo di consulenza sugli investimenti », inteso quale sportello unico per fornire l'assistenza tecnica necessaria ai fini della strutturazione dei progetti, dell'uso di strumenti finanziari innovativi a livello nazionale e europeo e del ricorso a partenariati pubblico-privato;

il polo sarebbe destinato a tre categorie: promotori di progetti, investitori e autorità di gestione pubbliche. In particolare, il polo fornirebbe orientamenti riguardo al tipo di consulenza appropriato per un determinato investitore, che a seconda dei casi potrà rivolgersi al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali o ad altre istituzioni finanziarie internazionali;

la Commissione monitorerà, insieme alle altre istituzioni dell'UE, i progressi nell'attuazione del Piano di investimenti nell'ambito del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche;

il terzo pilastro del Piano ribadisce la necessità e l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione normativa al fine di promuovere il rilancio degli investimenti;

per quanto riguarda le azioni da intraprendere a livello europeo, la Commissione ricorda di aver incluso il miglioramento della regolamentazione fra le principali priorità del suo mandato e di aver previsto specifiche misure nel suo programma di lavoro per il 2015, soprattutto nell'ambito del « Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione », REFIT;

a livello nazionale, viene ribadita l'esigenza che le misure di recepimento

della normativa UE siano per quanto possibile semplici, chiare e « leggere », per evitare di creare oneri aggiuntivi. Al riguardo, si segnala che l'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012 relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, prevede che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione Europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

il Piano preannuncia l'avvio all'inizio del 2015 di una consultazione volta ad identificare gli interventi necessari, per rimuovere gli ostacoli al finanziamento degli investimenti nell'ambito dell'UE e progredire, a medio e lungo termine, verso una Unione dei mercati dei capitali;

l'obiettivo è quello di contribuire a ridurre l'attuale forte dipendenza degli investimenti dall'intermediazione bancaria, soprattutto per le PMI, e le restrizioni per i finanziamenti a lungo termine per le infrastrutture determinate dal fatto che la circolazione dei capitali nell'UE non è stata totalmente liberalizzata;

il Piano prospetta infine interventi nel breve e medio periodo in alcuni settori chiave per il rilancio degli investimenti:

a) energia, mediante la realizzazione dell'Unione europea dell'energia e l'attuazione integrale del terzo pacchetto sull'energia;

b) i trasporti, realizzando le riforme strutturali necessarie per rimuovere gli ostacoli agli investimenti nelle infrastrutture e nei sistemi di trasporto e adottando in tempi brevi il quarto pacchetto ferroviario;

c) il mercato unico digitale, adottando rapidamente provvedimenti legislativi ambiziosi in materia di protezione dei dati, regolamentazione delle telecomunicazioni e semplificazione delle norme in materia di diritto d'autore e tutela dei consumatori per gli acquisti *online* e digitali;

d) i mercati dei servizi. Ad avviso della Commissione, occorre, per i settori e le professioni con un notevole potenziale commerciale a livello transfrontaliere, abolire i requisiti sproporzionati relativi alla forma giuridica, all'assetto proprietario e alle autorizzazioni e migliorare il riconoscimento reciproco; va altresì assicurata un'applicazione efficace delle norme sugli appalti pubblici a tutti i livelli e la promozione degli strumenti per gli appalti elettronici;

e) ricerca e innovazione, mediante in particolare riduzione degli ostacoli al trasferimento delle conoscenze, dal libero accesso alla ricerca scientifica e da una maggiore mobilità dei ricercatori;

valutato, inoltre, che:

gli economisti della Royal Bank of Scotland hanno calcolato che nell'eurozona gli investimenti siano crollati di 330 miliardi l'anno dall'inizio della crisi. Essi giudicano l'iniziativa di Juncker come sottodimensionata e tardiva. Secondo questi economisti, all'Europa servirebbero almeno 800 miliardi di euro di nuovo capitale, cioè gli investimenti persi nel corso della crisi. Ma l'area euro dovrebbe ripristinare non meno di 1.000 miliardi se consideriamo l'ammortamento e la crescita mancata tra il 2007 e il 2014, perché con la crescita, sia pure contenuta della produttività, non basta ripristinare quanto perduto per recuperare il livello di occupazione iniziale;

anche se la somma totale prevista sarà attivata nel corso dei prossimi tre anni, ed anche se sul contribuente non peseranno costi più elevati del necessario com'è invece assai probabile, lo stimolo del Piano sarà del tutto insufficiente per spingere l'Europa su un percorso di ripresa economica sostenuta;

il Piano Juncker si fonda sul presupposto che vi sia una disponibilità da parte dei detentori di capitali privati ad effettuare cospicui investimenti in infrastrutture europee. Questo approccio è, contemporaneamente, un pio desiderio ed

una politica pericolosa. Gli investitori privati forniranno il loro capitale solo in cambio di un profitto significativo. La necessità di ottenere tale profitto renderà gli investimenti infrastrutturali privati quasi sempre più costosi per il pubblico che nel caso in cui questi investimenti fossero stati finanziati direttamente dallo Stato. Inoltre, l'architettura finanziaria della garanzia del rischio perpetua la socializzazione delle (potenziali) perdite e la privatizzazione dei profitti, secondo un approccio classico al neo-liberismo;

scorrendo la lista dei « progetti tipici » presentata dalla Commissione, non risulta affatto chiaro come gli investimenti nel campo dell'istruzione od in infrastrutture di ricerca, oppure in reti digitali, nel trasporto di persone o cose, potranno generare un ritorno finanziario atto a garantire profitti privati adeguati. A meno che non si vogliano imporre pesanti canoni di utenza per i cittadini, il flusso di cassa per rimborsare gli investitori non verrà direttamente dall'esecuzione e gestione dei progetti, ma dai bilanci pubblici;

anche se fosse attuato pienamente, il Piano conteneva investimenti già programmati con i quali gli Stati membri, sotto pressione per ridurre i loro deficit, cercheranno di sostituire la spesa nazionale con finanziamenti privati. Quindi, non solo c'è poco ulteriore denaro pubblico, ma ci sono anche pochi nuovi progetti. Così, alla fine, rischiamo di avere solo la privatizzazione di programmi nazionali di investimenti;

nonostante il capitale della BEI sia stato aumentato di 10 miliardi nel 2012, i Paesi del Sud Europa, che pure hanno diligentemente sottoscritto le loro quote, non hanno avuto in cambio sostanzialmente nessun vantaggio, dal momento che gran parte dei fondi raccolti sono andati a finanziare progetti di Paesi quali la Germania;

gli investimenti da finanziare – essenzialmente infrastrutture – dovranno essere in grado di produrre, in ipotesi, un

reddito sufficiente a remunerare gli investitori privati (banche) che dovrebbero partecipare all'operazione. Ciò significa che i progetti eventualmente finanziabili si riducono drasticamente di numero, restando escluse tutte le opere pubbliche non suscettibili di produrre un reddito direttamente quantificabile (per esempio quelle relative al recupero del territorio), mentre quelli che verranno accettati potrebbero tranquillamente trovare finanziamenti direttamente sul mercato. In sintesi, la proposta appare per molti aspetti come una sostanziale presa in giro. Già 300 miliardi di euro sono meno della metà di quanto servirebbe a rilanciare l'economia europea. Il fatto poi che debbano essere finanziati sul mercato e non in disavanzo secondo criteri di redditività privati conferma che non la crescita ma l'ossessione contabile dei Paesi nordici continua ad essere la vera bussola che orienta le scelte di Bruxelles;

c'è il rischio che la selezione dei progetti, ove fondata soprattutto sulla valutazione della redditività, finisca per finanziare interventi che sarebbero stati comunque realizzati, anche senza il sostegno del FEIS, negando in tal modo in misura significativa l'addizionalità dei 315 miliardi che si suppone il Piano mobilità;

il Piano dovrebbe soprattutto intervenire nei Paesi con maggiore difficoltà di reperimento di risorse per investimenti, essendo inappropriata la logica del giusto ritorno dei contributi nazionali al FEIS;

l'Europa ha bisogno di un programma significativo di investimenti pubblici di 600 miliardi di euro (2 per cento del PIL dell'UE) ogni anno e per un periodo di dieci anni. In un clima di tassi di interesse storicamente bassi, è quasi criminale non utilizzare la capacità di finanziamento pubblico dello Stato per finanziare direttamente ulteriori investimenti. Anche se finanziato a debito, un programma di investimenti pubblici si potrebbe ammortizzare in gran parte da solo come conseguenza della maggiore attività economica indotta, dell'incremento dell'oc-

cupazione e delle entrate pubbliche. Ciò è particolarmente importante per i Paesi con un avanzo delle partite correnti come la Germania. Essi dovrebbero incoraggiare asimmetricamente gli investimenti e il consumo per rilanciare la domanda interna, correggere gli squilibri commerciali ed aumentare le economie dei loro partner commerciali europei attraverso le importazioni. Una parte del finanziamento di questo programma potrebbe derivare dalla tassazione della ricchezza, nonché dalla lotta contro i paradisi fiscali;

lo squilibrio tra risorse messe a disposizione della finanza privata e quelle per la finanza pubblica continua a essere di proporzioni incredibili, con gli oltre 1.100 miliardi (60 al mese per almeno 19 mesi) previsti dalla BCE con il suo *quantitative easing*. Denaro che va ad aggiungersi ai 1.000 miliardi del LTRO, alle risorse del TLTRO, alle centinaia di miliardi di cartolarizzazioni per acquistare crediti bancari e alle altre misure messe in campo in favore della finanza privata. Si inonda di soldi il sistema finanziario che ha provocato la crisi mentre Stati e cittadini che l'hanno subita sono strangolati dall'austerità. Il rischio più evidente è la formazione di una nuova bolla finanziaria, ovvero del crescere del divario tra un sistema finanziario saturo di liquidità e un'economia reale al palo;

il ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, ha recentemente proposto una forma alternativa al *quantitative easing*, finanziata al 100 per cento da obbligazioni della Banca europea degli investimenti con la BCE la quale acquista questi *bond* sui mercati secondari (il cosiddetto « Piano Merkel »), chiedendo ai governi di guidare un programma per la ripresa degli investimenti. In questa ipotesi la BCE comprerebbe un solo titolo con *rating* tripla A senza doversi preoccupare dei diversi titoli di stato. Si tratterebbe non di una mutualizzazione dei debiti ma delle spese per investimenti europei;

la proposta Varoufakis coglie il punto debole del *quantitative easing*: è infatti difficile comprendere come l'ampliamento della base monetaria dell'unione monetaria europea frammentata, si trasformerebbe in una notevole crescita degli investimenti produttivi. Il nesso è molto indiretto. Nel « piano Merkel » tale nesso è diretto e preciso;

in conclusione, il « Piano Juncker » così come disegnato e presentato appare profondamente sbagliato, non solo per molti versi inutile ma probabilmente nocivo rispetto a quelle che sono le necessità europee;

per quanto concerne la Comunicazione e la proposta di Regolamento, sarebbe in ogni caso opportuno:

a) un maggiore controllo democratico sul FEIS, anche con riferimento alla scelta di progetti da finanziare;

b) demandare alla sede politica la definizione della priorità tra i progetti, sulla base di "ammissibilità" operata in sede tecnica;

c) che il « Piano Juncker » sostenga prioritariamente investimenti nei Paesi in maggiori difficoltà, e garantisca l'effettiva addizionalità degli investimenti sostenuti dal FEIS;

d) fare ricorso, ai fini del contributo del bilancio dell'UE al Fondo, solo a coperture alternative rispetto alla riallocazione di stanziamenti di programmi e fondi esistenti;

e) che il Governo assicuri priorità al finanziamento di progetti o di piattaforme di investimento che garantiscano un maggiore impatto occupazionale e tendenti all'integrale attuazione dell'agenda digitale e al potenziamento e all'ammodernamento di infrastrutture di trasporto e dell'energia, con l'esclusione dei progetti della TAV Lione-Torino e del passante fiorentino, nonché alla messa in sicurezza del territorio a fronte del dissesto idrogeologico, alla messa in sicurezza delle sedi scola-

stiche, alla costruzione di asili nido, all'efficientamento energetico degli edifici a partire da quelli pubblici;

f) che il Governo assicuri la costante informazione e consultazione delle Camere in merito a tutte le fasi del processo di identificazione, strutturazione e selezione dei progetti di interesse per l'Italia per i quali sarà richiesta la garanzia del FEIS;

per quanto concerne la politica economica e sociale, il Governo dovrebbe impegnarsi:

a) a creare un fronte comune con i governi disponibili a porre con forza negli organismi della *governance* europea, il tema della revisione dei trattati europei a partire dal *fiscal compact*, correggendo i vincoli del 3 per cento e del debito al 60 per cento che sono del tutto arbitrari ed assurdi, al fine di convocare una Conferenza europea in cui definire le necessarie modifiche;

b) nell'ambito di tale Conferenza, a proporre un negoziato sui debiti che ricalchi quanto deciso nel 1953 a favore della Germania, cui vennero condonati i debiti di guerra, prevedendo la rinegoziazione del debito che eccede il 60 per cento del PIL;

c) a sostenere il governo greco nei negoziati di ristrutturazione del debito sovrano, e nella proposta di *swap* dei titoli greci con nuovi *bond*, per consentire al Governo greco di rispettare nella sostanza gli impegni esistenti e, al tempo stesso, creare uno spazio fiscale sufficiente per aumentare i redditi dei settori della popolazione ridotti in miseria;

d) ad appoggiare le posizioni del governo greco in merito all'allentamento dei rigidi parametri imposti dalle regole del *fiscal compact*, assumendo una posizione netta e priva di ambiguità nel voler mettere realmente in discussione i parametri imposti dalle politiche di *austerità*;

e) a sostenere nelle sedi europee l'esigenza di un riequilibrio delle bilance commerciali da parte dei Paesi in eccesso di avanzo, stimolando realmente i consumi interni, il mercato interno, in modo tale da ottenere un riequilibrio della realtà economica alla dimensione europea;

f) a valutare insieme agli altri Paesi dell'Eurozona, la fattibilità e l'efficacia della proposta del Ministro Varoufakis in merito al cosiddetto « Piano Merkel » al fine di sostenere un rilancio effettivo dell'economia europea;

g) a proporre in tutti gli ambiti della *governance* europea, un *Green New Deal* continentale (Piano europeo per l'occupazione) il quale stanzi adeguate risorse pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle previste nel cosiddetto « Piano Juncker », che di fatto non vi sono, al fine di creare occupazione per 5-6 milioni di disoccupati e/o inoccupati, di cui un milione in Italia, che rappresentano la totalità di chi ha perso il lavoro dall'inizio della crisi ed inoltre, definendo una politica industriale a livello europeo;

e, qualora tali proposte non abbiano esito positivo:

a) ad assumere urgentemente, pur nel contesto dell'euro, iniziative autonome e sovrane per rilanciare l'economia e l'occupazione, come lo sfioramento del 3 per cento per il rapporto deficit/PIL;

b) a valutare l'opportunità di predisporre misure finanziarie nazionali, come previsto, ad esempio, dalla proposta di alcuni economisti favorevoli alla creazione di una quasi-moneta nazionale complementare all'euro tramite la diffusione a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle imprese e dei disoccupati, di « certificati di credito fiscale » ad utilizzo differito ed all'emissione di BTP fiscali, oppure altre soluzioni che salvaguardino i nostri interessi nazionali;

c) a predisporre anche con le risorse che ne deriverebbero un « Piano nazionale per il lavoro » secondo le linee direttrici sopra enunciate per il *Green New Deal* continentale;

tutto ciò valutato, esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 *final*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 *final* – Annex 1).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La V Commissione bilancio,

esaminate la comunicazione della Commissione « Un Piano di investimenti per l'Europa » (COM(2014) 903 *final*) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 *final* – Annex 1), anche alla luce delle novità e dei chiarimenti contenuti nella comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 « Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita » (COM(2015) 12 *final*);

tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e valutazione emersi nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta sui documenti in esame;

premessi che:

la presentazione del Piano di investimenti va valutata positivamente, trattandosi del primo intervento organico posto in essere dall'Unione europea per stimolare la domanda aggregata e favorire una più rapida uscita dalla crisi economico-finanziaria che si protrae dal 2008;

il Piano contribuisce pertanto all'inversione di tendenza nell'approccio seguito dall'Unione in materia di politica economica, determinata in misura significativa

dall'azione condotta dal Governo italiano, soprattutto nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE;

un intervento a sostegno degli investimenti risulta ormai indifferibile, in considerazione del drastico calo degli stessi determinatosi in conseguenza della crisi, pari al 15 per cento circa rispetto al 2007 nell'UE nel suo complesso, con punte particolarmente acute in alcuni Paesi, tra cui l'Italia (-25 per cento);

la drastica riduzione degli investimenti ha contribuito a determinare non solo un vistoso rallentamento dei tassi di crescita complessiva, ma anche un divario che negli anni si è progressivamente ampliato rispetto alle aree economiche più dinamiche per quanto concerne l'aggiornamento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale e, più in generale, l'innovazione dei sistemi produttivi;

l'efficacia del Piano presuppone che i progetti che verranno realizzati a valere sul Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) producano un apprezzabile impatto positivo sulle grandezze macroeconomiche, con particolare riguardo al rafforzamento dei processi di innovazione e al recupero della competitività delle economie europee, specie nelle aree in ritardo di sviluppo;

la previsione della Commissione europea di un effetto leva di 1 a 15 si basa sul presupposto che i progetti di investimento che verrebbero individuati abbiano

caratteristiche tali da indurre anche soggetti privati a concorrere al loro finanziamento; d'altra parte, ciò richiede che da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) si adotti un approccio più orientato al rischio rispetto a quello assunto per le attività già svolte;

l'effetto leva potrà risultare tanto maggiore qualora la Banca centrale europea (BCE) acquisti, nell'ambito del programma denominato *quantitative easing*, titoli emessi dalla BEI per finanziare i progetti sostenuti dal FEIS, tenuto conto di quanto affermato dal Presidente della BCE, secondo il quale la stessa BCE già attualmente acquista titoli emessi dalla BEI;

nella proposta di regolamento non è prevista una ripartizione predeterminata degli investimenti del FEIS per Paesi o per settori, per cui gli Stati membri (o le relative banche di promozione nazionale) che contribuissero al capitale del Fondo non avrebbero alcuna garanzia sulla destinazione delle risorse apportate al sostegno di progetti rilevanti per il proprio territorio. Ciò ha indotto taluni Paesi, tra cui l'Italia, a non intervenire attraverso apporti diretti al capitale del Fondo, nonostante il trattamento favorevole che tali apporti nazionali avrebbero ai fini del Patto di stabilità e crescita, secondo quanto previsto dalla richiamata comunicazione del 13 gennaio 2015;

è pertanto comprensibile la scelta del Governo e della Cassa depositi e prestiti di non conferire capitale al FEIS, ma di intervenire nel finanziamento di specifiche piattaforme di investimento, analogamente a quanto fatto da altri Stati membri;

la previsione di uno stanziamento, da parte della Cassa depositi e prestiti, di 8 miliardi di euro potrebbe quindi alimentare, in conseguenza dell'effetto leva, un volume di investimenti relevantissimo per l'Italia e rimediare a ritardi gravissimi che si sono accumulati nella realizzazione di investimenti, in particolare nella dotazione infrastrutturale;

l'impatto economico del Piano sarà tanto maggiore quanto più sarà assicurata l'addizionalità degli investimenti; ciò com-

porta che i relativi progetti non dovrebbero essere inclusi tra quelli che si sarebbero comunque effettuati a valere sui fondi esistenti, ivi compresi i finanziamenti della BEI, i bilanci nazionali e il ricorso al mercato finanziario;

la proposta originaria di regolamento non stabilisce criteri puntuali per la selezione dei progetti volti ad assicurarne l'addizionalità;

la stessa proposta richiama soltanto nel preambolo, e non anche nell'articolato, l'esigenza di tenere adeguatamente conto del valore sociale degli investimenti che potrebbero essere realizzati, aspetto che assume particolare rilievo con riferimento alle prospettive di aumento dell'occupazione, di promozione e crescita del capitale umano e di lotta alla povertà;

in base alla proposta, una parte significativa delle risorse del FEIS sarebbe utilizzata per consentire alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di assicurare il finanziamento, oltre che delle piccole e medie imprese, anche delle imprese a media capitalizzazione;

poiché la proposta stabilisce altresì che gli investimenti dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione europea adotterà apposite linee guida volte a definire i principi che i progetti dovrebbero rispettare per essere ammessi al sostegno del FEIS e a stabilire una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli eventuali contributi nazionali complementari;

le risorse conferite dal bilancio dell'UE al FEIS dovrebbero, in base alla proposta di regolamento, derivare anche da una riallocazione di quota parte di stanziamenti già attribuiti al programma « Orizzonte 2020 » e al « Meccanismo per collegare l'Europa »;

è apprezzabile la costituzione di una Unità tecnica centrale per le infrastrutture, costituita dalla Cassa depositi e prestiti e dalla BEI, con il compito di assistere le amministrazioni centrali e locali, nella predisposizione e nello sviluppo dei progetti di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno del FEIS;

la *governance* del Fondo, articolata su due livelli, potrebbe determinare una eccessiva complessità delle procedure per la selezione dei progetti da finanziare;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime una valutazione positiva con le seguenti condizioni:

a) il Governo adotti iniziative affinché, nelle competenti sedi decisionali dell'UE, i negoziati possano concludersi rapidamente e il regolamento istitutivo del FEIS possa essere approvato al più presto possibile, in modo da consentire l'operatività del Fondo già nel secondo semestre del 2015;

b) sia garantita l'effettiva addizionalità degli investimenti da finanziare, privilegiando, nella selezione dei progetti, quelli che attualmente non beneficiano del sostegno dei fondi strutturali o di altri finanziamenti a carico del bilancio UE o del bilancio pubblico nazionale, ovvero di finanziamenti privati, e che presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti ordinariamente sostenuti nel quadro dell'attività della BEI, secondo le sue normali politiche di intervento;

c) siano inclusi nel regolamento in oggetto, tra i criteri di valutazione da adottare ai fini della selezione dei progetti, l'impatto sociale degli stessi, con particolare riguardo alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione del capitale umano e al contrasto alla povertà;

d) il Governo adotti iniziative, nella selezione dei progetti da realizzare sul territorio nazionale, volte ad evitare la dispersione delle risorse attivabili, privilegiando quelli che, per dimensione e potenziale impatto, contribuiscono significativamente ad una ripresa consistente e duratura della crescita, ad un aumento dell'occupazione e ad un rafforzamento della competitività del Paese;

e) in questa prospettiva il Governo assicuri, anche attraverso l'intervento della

Cassa depositi e prestiti, priorità al finanziamento di progetti o di piattaforme di investimento tesi all'integrale attuazione dell'agenda digitale e al potenziamento e all'ammodernamento di infrastrutture di trasporto ed energia, alla messa in sicurezza del territorio a fronte del dissesto idrogeologico, nonché all'ammodernamento delle strutture dedicate all'istruzione, privilegiando comunque le iniziative delle piccole e medie imprese, posto che queste ultime hanno maggiori difficoltà a reperire risorse sul mercato rispetto a quelle a media capitalizzazione;

f) si semplifichino le procedure per la valutazione della conformità dei finanziamenti da erogare alla normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione della loro corrispondenza a caratteristiche previamente definite;

g) si verifichi se la riallocazione di quota parte delle risorse dei programmi « Orizzonte 2020 » e « Meccanismo per collegare l'Europa » sia in grado di generare un rendimento differenziale, in termini economici e sociali, superiore a quello che sarebbe stato prodotto dall'assegnazione originaria ai programmi stessi;

h) sia semplificato il sistema di *governance* del FEIS, evitando, in particolare, la creazione di due distinti organismi incaricati, rispettivamente, di stabilire l'indirizzo generale e le linee guida d'investimento, nonché di vagliare i singoli progetti;

i) si stabilisca nel regolamento in oggetto una composizione multidisciplinare del comitato per gli investimenti del FEIS, in modo che esso comprenda un'ampia gamma di competenze in materia macroeconomica nonché in settori come la ricerca e lo sviluppo, i trasporti o quello delle piccole e medie imprese;

j) il Governo assicuri la costante informazione e consultazione del Parlamento in merito alla individuazione dei progetti di interesse per l'Italia che verranno proposti per accedere ai finanziamenti attivabili, motivando accuratamente le ragioni delle scelte effettuate, ed eventualmente integrando l'allegato infrastrutture al prossimo Documento di economia e finanza.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05350 Causi: Controlli ai fini antiriciclaggio sull'afflusso di banconote da 500 euro negli istituti di credito italiani	86
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	108
5-05351 Busin: Revisione del sistema di imposizione sugli immobili	87
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	110
5-05353 Ruocco: Definizione del concetto di autonoma organizzazione ai fini del non assoggettamento all'IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori	88
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	111
5-05354 Paglia: Effetti della liquidazione del TFR in busta paga sulla spettanza del bonus degli 80 euro	88
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	113
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che i deputati Gebhard e Sberna hanno chiesto che le interrogazioni a loro firma n. 5-05349 e n. 5-05352 siano svolte in altra seduta.

5-05350 Causi: Controlli ai fini antiriciclaggio sull'afflusso di banconote da 500 euro negli istituti di credito italiani.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale, soprattutto nell'ultima parte, ha consentito di sciogliere una sorta di enigma che aleggiava sulla questione da circa un anno, da quando, cioè, era stata discussa presso la Commissione Bilancio la risoluzione n. 7-00374 Boccadutri, la quale segnalava, a sua volta, i rischi di riciclaggio derivanti dall'uso di banconote di grosso taglio.

Rileva, infatti, come la risposta fornita indichi, per il periodo 2010-2014, una riduzione dei prelievi netti di banconote, a fronte di una sostanziale costanza dei versamenti effettuati: in forza di tale dinamica si evidenzerebbe un rilevante divario tra tali due dati, più elevato per le banconote da 500 euro rispetto a quanto avviene per gli altri tagli. Si riserva quindi di verificare, attraverso la fonte informativa richiamata dalla stessa risposta, se tale fenomeno si riscontri anche per gli anni precedenti al 2010, preannunciando, laddove tale analisi non fosse possibile, l'esigenza di ottenere dal Governo i dati relativi.

Qualora la predetta ipotesi ricostruttiva del fenomeno risultasse fondata, ritiene importante monitorare attentamente lo smobilizzo delle riserve di valore costituite da banconote da 500 euro, nonché di compiere le conseguenti valutazioni di politica della liquidità spettanti alla Banca d'Italia ed al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di individuare le modalità attraverso le quali intercettare e portare ad emersione tali capitali, che potrebbero contribuire in modo significativo alla ripresa dell'economia nazionale.

5-05351 Busin: Revisione del sistema di imposizione sugli immobili.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA) rileva di aver presentato l'interrogazione al fine di comprendere quale sia l'orientamento del Governo in merito alla prospettata riforma dell'imposizione immobiliare locale, nonché per compiere un'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'Esecutivo relativamente alle scelte che dovranno essere compiute in tale delicata materia.

Evidenzia, nei fatti, come, a partire dal Governo Monti, si sia realizzato un con-

tinuo aggravio del prelievo sulla proprietà immobiliare, giustificato, secondo il Governo, dall'esigenza di alleggerire l'imposizione sul lavoro. Tale impostazione di politica tributaria, sostenibile in linea teorica, risulta tuttavia contraddetta dalla realtà dei fatti, in quanto, mentre il carico tributario sugli immobili è più che raddoppiato, gli sgravi tributari sul lavoro sono risultati molto meno significativi, riducendosi sostanzialmente all'introduzione del *bonus* degli 80 euro.

Sottolinea come tali scelte impositive dell'Esecutivo risultino totalmente sbagliate, in primo luogo in una prospettiva economica, in quanto l'investimento immobiliare fornisce un impatto positivo diretto sulla crescita dell'economia e sugli stessi redditi da lavoro, evidenziando inoltre come la casa sia considerata storicamente dagli italiani un bene primario, nel quale investire prioritariamente i loro risparmi. Rileva pertanto come il settore immobiliare rivesta una funzione economica centrale, per le sue ricadute sia sul comparto dell'edilizia, sia su quello dell'industria dell'arredamento, la quale rappresenta una delle eccellenze produttive del paese.

La politica seguita dai Governi che si sono succeduti negli ultimi anni ha avuto invece l'effetto di « uccidere » tali comparti produttivi, dimenticando inoltre come la tassazione immobiliare non incida esclusivamente sui contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più elevate, ma, per la maggior parte, su cittadini che non possono certamente dirsi particolarmente abbienti.

Auspica pertanto che il Governo, nella sua progettata azione di definizione di una nuova *local tax*, tenga conto di tali considerazioni, delle peculiarità che caratterizzano il Paese, nonché delle forti connessioni esistenti tra il settore immobiliare e le prospettive di crescita dell'economia nazionale, disegnando un nuovo sistema di imposizione sugli immobili che consenta di ridurre il carico tributario sui piccoli e medi proprietari di immobili, nonché sulle imprese operanti in tale settore.

5-05353 Ruocco: Definizione del concetto di autonomia organizzazione ai fini del non assoggettamento all'IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Carla RUOCCO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, evidenziando peraltro come l'Esecutivo non abbia dato alcuna risposta concreta alla questione posta dalla sua interrogazione, limitandosi a ripercorrerne l'iter logico e a ricordare che, in base all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, è stato prorogato il termine di esercizio della delega per la riforma del fisco contenuta dalla legge n. 23 del 2014, senza indicare dunque quando sarà effettivamente risolta la questione interpretativa relativa alla definizione di «autonoma organizzazione» ai fini della non assoggettabilità all'IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

Auspica quindi che, entro il previsto termine di esercizio della delega, ora fissato al 26 giugno 2015, tale tematica venga affrontata e risolta dal Governo.

5-05354 Paglia: Effetti della liquidazione del TFR in busta paga sulla spettanza del bonus degli 80 euro.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giovanni PAGLIA (SEL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale chiarisce come il reddito derivante dal percepimento di una quota di TFR in busta paga per i contribuenti che hanno aderito all'opzione in materia prevista dal

comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 incida sull'ammontare dell'imposta dovuta da tali soggetti, determinando quindi effetti positivi ai fini della spettanza del *bonus* di 80 euro introdotto dalla stessa legge di stabilità 2015.

Sottolinea infatti come ciò costituisca un rilevante ampliamento della platea dei beneficiari del predetto *bonus* e come sia quindi opportuno che il Governo provveda a porre in essere iniziative perché i potenziali beneficiari abbiano contezza di tale situazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati).

Considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dal DEF e la densità dei contenuti di quest'ultimo, segnala come, in questa sede, si limiterà a una sintetica illustrazione degli aspetti generali del Do-

cumento, nonché dei principali profili di specifica rilevanza per la Commissione Finanze.

Innanzitutto ricorda come il Documento di economia e finanza (DEF) costituisca lo strumento di programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge n. 296 del 2009, di riforma della contabilità pubblica, che ha sostituito il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ed il successivo Documento di finanza pubblica (DFP) previsto dalla precedente disciplina contabile.

Rammenta, infatti, che dal gennaio 2011 ha preso avvio il cosiddetto « semestre europeo », in base al quale la sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articola in una serie di fasi che prevedono, tra l'altro, la presentazione contestuale – entro il 10 aprile di ciascun anno – da parte degli Stati membri, dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR), i quali divengono i principali documenti della programmazione economico-finanziaria dei singoli Stati.

In tale contesto il DEF traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020. Il Documento enuncia, pertanto, le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende conseguire il risanamento strutturale dei conti pubblici e perseguire gli obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea.

L'esame e l'approvazione da parte delle Camere del DEF è propedeutica all'invio, da parte del Governo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Conformemente al quadro europeo in materia, il DEF è composto da tre sezioni:

la Sezione I – Programma di stabilità dell'Italia (PS), che costituisce l'atto fondamentale di programmazione economico-finanziaria, il quale contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico;

la Sezione II – Analisi e tendenze della finanza pubblica (corredata da una Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali), la quale contiene una serie di dati e informazioni che il Governo era in passato tenuto a fornire nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica e, in misura minore, nella Decisione di finanza pubblica;

la Sezione III – Programma Nazionale di Riforma, il quale indica:

lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità;

i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Tali riforme sono funzionali al conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 e all'attuazione degli indirizzi sulle politiche pubbliche che le istituzioni comunitarie, nel quadro della nuova *governance* economica europea, hanno diretto all'Italia. I predetti indirizzi sono

individuabili nelle Raccomandazioni (CSR – *Country Specific Recommendation*) rivolte all'Italia dal Consiglio UE l'8 luglio 2014, a chiusura del semestre europeo 2014, sulla base delle valutazioni della Commissione sul PNR e sul Programma di stabilità contenuti nel DEF 2014.

Segnala quindi come le Raccomandazioni si riferiscano a otto ambiti di intervento:

1. Sostenibilità delle finanze pubbliche
2. Sistema fiscale.
3. Efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione.
4. Sistema finanziario.
5. Mercato del lavoro.
6. Istruzione e formazione.
7. Semplificazione e concorrenza.
8. Infrastrutture.

Fa inoltre presente che al DEF sono allegati 6 allegati:

il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (*Allegato I*);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (*Allegato II*);

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (*Allegato III*);

la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip (*Allegato IV*);

la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (*Allegato V*);

il programma delle infrastrutture strategiche (*Allegato VI*).

Passando a esaminare i contenuti specifici del DEF 2015, con riferimento al quadro macroeconomico, il documento evidenzia come nella seconda metà del 2014 siano emersi i primi segnali di sta-

bilizzazione del quadro economico italiano; nel quarto trimestre dell'anno, in particolare, si è interrotta la caduta dei livelli generali d'attività dopo tre flessioni trimestrali consecutive.

Nel complesso, tuttavia, nel 2014 il PIL ha registrato una contrazione dello 0,4 per cento, su cui ha inciso, in maniera rilevante la debolezza della domanda interna, ed in particolare degli investimenti. Un apporto positivo è, invece, disceso dalla domanda estera. Le esportazioni hanno infatti beneficiato della favorevole dinamica della domanda mondiale e del miglioramento di competitività indotto, a fine 2014, dal deprezzamento dell'euro.

Con riferimento alle prospettive di crescita, il DEF evidenzia come nel 2015 l'economia italiana sia entrata in una fase di moderata ripresa.

I dati congiunturali disponibili confermano – come osserva il Governo – il superamento del punto di minimo del ciclo economico e l'avvio di una fase ciclica moderatamente espansiva, che sta beneficiando di diversi fattori quali il deprezzamento dell'euro e l'ampia flessione del prezzo del petrolio. Inoltre, nel medio termine, il complesso delle misure espansive implementate dalla BCE dovrebbe favorire una ripartenza del credito al settore privato e, conseguentemente, la crescita di consumi e investimenti, e una graduale risalita dell'inflazione al consumo verso l'obiettivo di medio termine. I livelli degli indicatori di fiducia, in particolare, si sono portati nel corso degli ultimi mesi su livelli storicamente elevati.

In considerazione di ciò, segnala come il DEF fissi le stime tendenziali di crescita del PIL allo 0,7 per cento per il 2015 e all'1,3 per cento per il 2016, al rialzo rispetto alle previsioni programmatiche indicate ad ottobre 2014 nel Documento programmatico di bilancio (DPB).

Per gli anni successivi, il DEF prevede una crescita tendenziale del PIL più contenuta, pari nel 2017 all'1,2 per cento e pari in media dell'1,1 per cento nel biennio successivo. Tale flessione, tuttavia, non discenderebbe da considerazioni negative circa l'andamento dell'economia italiana,

ma riflette – secondo quanto illustrato nel DEF – un principio di cautela circa la valutazione delle principali variabili di finanza pubblica. In particolare, sottolinea come il Governo abbia sottratto dalla previsione del tasso di crescita tendenziale del PIL l'impatto positivo sulla crescita che il Governo stima provenire da alcune riforme strutturali.

Tale impatto è stato, invece, considerato nella formulazione delle previsioni programmatiche di crescita a partire dal 2018.

Lo scenario previsivo tendenziale è, infatti, affiancato nel DEF dallo scenario programmatico che, ferme restando le componenti derivanti dagli andamenti economici internazionali (vale a dire le cosiddette « esogene internazionali » considerate nel quadro tendenziale: commercio internazionale, prezzo del petrolio e cambio dollaro/euro), include gli effetti sull'economia prodotti dalle politiche governative previste nel Documento.

Ne deriva un andamento programmatico che per il primo anno del periodo di previsione – il 2015 – conferma il risultato del tendenziale, mentre risulta più elevato per il periodo successivo, rispettivamente di 0,1, 0,3, 0,3 e 0,2 punti percentuali di PIL per ciascuno degli anni 2016-2019.

L'incremento del PIL deriva da un andamento più positivo, rispetto al tendenziale, di pressoché tutte le componenti, che si riflette su una più favorevole dinamica dell'occupazione e su un minor livello di disoccupazione nel periodo considerato. Risulta più sostenuta, tranne che nell'anno terminale, la dinamica dei prezzi.

Considera particolarmente significativi, non solo sul piano numerico, ma soprattutto sotto il profilo politico, tali dati, che avranno impatti positivi anche sui temi di diretta competenza della Commissione Finanze.

Per quanto concerne, in particolare, il mercato del lavoro, il DEF evidenzia come nel corso del 2014 l'andamento dell'occupazione abbia rappresentato una sorpresa positiva: l'occupazione misurata in termini

di unità di lavoro (ULA) nel 2014 è infatti aumentata dello 0,2 per cento. Dopo la consistente perdita di posti di lavoro nel 2012 e nel 2013, il numero degli occupati si è dunque sostanzialmente stabilizzato nel 2014. Anche il tasso di disoccupazione è tuttavia aumentato nel 2014, al 12,7 per cento (dal 12,2 per cento del 2013), in conseguenza di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. A partire dal 2015, il DEF prevede una ripresa del tasso di occupazione (+0,6 per cento nel 2015 e +0,9 per cento nel 2016) ed una graduale riduzione del tasso di disoccupazione, dal 12,3 per cento del 2015 fino al 10,9 di fine periodo. Tuttavia, il miglioramento delle prospettive di occupazione e di ripresa cui dovrebbe conseguire un incremento più deciso della partecipazione al mercato del lavoro, potrebbe portare ad una discesa più contenuta del tasso di disoccupazione rispetto a quella sperata.

Quanto al quadro di finanza pubblica, evidenzia come i dati riportati nel DEF relativi al consuntivo 2014 espongano un risultato dell'indebitamento netto pari al 3 per cento del PIL, in lieve incremento rispetto all'anno precedente ma comunque in linea con l'obiettivo programmatico esposto nelle stime contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2014 dello scorso settembre (poi confermate dalla Nota tecnico-illustrativa – NTI – alla legge di stabilità 2015).

Rispetto all'anno precedente il modesto peggioramento del rapporto indebitamento/PIL deriva da una dinamica delle entrate che pur in crescita di 0,1 punti percentuali in quota PIL è stata inferiore a quella delle spese finali, aumentate di 0,2 punti percentuali.

La dinamica della spesa è determinata prevalentemente dal consistente incremento della voce relativa alle prestazioni sociali, aumentata di 0,4 punti di PIL (dal 19,9 del 2013 al 20,3 dell'anno in esame) solo parzialmente compensata dalla minor spesa per interessi, diminuita di circa 2,7 miliardi, e dalla riduzione della spesa (per circa 1 miliardo) per i redditi da lavoro dipendente. Precisa peraltro che il suddetto incremento deriva in larga parte

dalla contabilizzazione in tale categoria di spesa del bonus IRPEF riconosciuto ai lavoratori a basso reddito introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014.

Rimane invece stabile in quota PIL la spesa di conto capitale, che non inverte il suo *trend* discendente iniziato dal 2010, quando era diminuita di un punto percentuale (dal 5,2 al 4,2) rispetto all'anno precedente. All'interno di tale categoria va tuttavia evidenziato il calo della spesa per investimenti, ridotti del 6 per cento (0,2 punti in quota PIL) facente seguito ad un analogo calo avvenuto l'anno precedente, che è tuttavia compensato sul piano contabile da una riclassificazione di spesa che ha incluso nella categoria medesima alcune tipologie di crediti fiscali.

Il calo della spesa per interessi e per i redditi da lavoro ha in parte contenuto la diminuzione dell'avanzo primario, che dopo essere già calato nel 2013 all'1,9 per cento di PIL rispetto ai 2,2 punti dell'anno precedente, scende ulteriormente nel 2014 all'1,6 per cento, riflettendo un andamento dell'economia meno favorevole di quanto preventivato in corso d'anno.

Le previsioni per il quinquennio 2015-2019 a legislazione vigente espongono una progressiva riduzione della spesa primaria, che nel periodo di previsione passa dal 46,3 al 43,2 per cento di PIL, per effetto principalmente della spesa corrente primaria, che cala di 2,6 punti percentuali.

Fa quindi presente che tale andamento interessa tutte le principali categorie di spesa, vale a dire:

le spese di personale, che riducono la loro incidenza sul PIL di oltre 1 punto percentuale (dal 10,1 al 9 per cento): rileva peraltro come, non considerando il rapporto al PIL, la categoria registri un incremento (1,4 per cento, distribuito tra i vari anni), in relazione al venir meno di alcuni fattori di contenimento della stessa previsti a legislazione vigente che cesseranno nel corso del periodo, quali le norme del decreto – legge n. 78 del 2010 sul contenimento dei trattamenti economici individuali e sul blocco delle progressioni di carriera, nonché all'operare di altri fattori che aumentano la spesa, quali

la creazione del fondo per la «buona scuola» nella legge di stabilità 2015 e l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2016-2018; ritiene pertanto presumibile che la diminuzione della spesa in questione in quota PIL sia dovuta prevalentemente all'incremento del PIL previsto nel quadro macroeconomico;

le spese per consumi intermedi scendono di oltre mezzo punto percentuale di PIL, per effetto dell'attività di controllo della spesa da tempo operante per tale categoria;

le prestazioni sociali registrano, dopo un incremento nel primo anno di previsione per la messa a regime del cosiddetto bonus di 80 euro già citato, un profilo discendente in quota PIL fino a 0,6 punti percentuali nel 2019: si tratta peraltro di un andamento riconducibile prevalentemente alla crescita prevista nel quadro macroeconomico, atteso che la spesa per prestazioni sociali in denaro, che assomma la quasi totalità dell'importo della categoria in esame, è prevista avere un incremento medio annuo di circa il 2 per cento nel periodo;

le spese in conto capitale mantengono un profilo di decremento che le caratterizza da alcuni anni, passando in quota PIL dal 3,7 al 3,2 per cento.

Per quanto riguarda le entrate totali il DEF indica che esse sono aumentate nel 2014 dello 0,6 per cento in termini nominali rispetto al 2013, attestandosi al 48,1 per cento del PIL con un incremento di 0,1 punti percentuali.

Le entrate correnti hanno registrato un aumento dello 0,9 per cento, riflettendo la crescita delle imposte indirette (3,5 per cento) legata al maggiore gettito IVA e delle accise, e dei contributi sociali (0,5 per cento).

In dettaglio, la variazione positiva, pari a 4.259 milioni, riguarda: l'aumento delle entrate IVA (+1.789 milioni); l'incremento delle imposte di registro, bollo e sostitutiva (+493 milioni) e delle entrate dall'imposta sulle successioni e donazioni (+19 milioni);

l'aumento del gettito dell'imposta sugli oli minerali (+1.837 milioni), dell'imposta sull'energia elettrica (+580 milioni) e dell'accisa sul gas metano (+421 milioni).

Parimenti in aumento risultano le entrate derivanti dal Lotto (+132 milioni), mentre si riducono le entrate dei Monopoli (-18 milioni)

Tali aumenti sono parzialmente assorbiti dal calo delle imposte dirette (-1,4 per cento).

In dettaglio specifica come, nell'ambito delle imposte dirette, l'IRPEF abbia registrato un calo di 1.023 milioni, determinato principalmente dalla riduzione delle entrate per ritenute sui dipendenti, dei versamenti a saldo e in acconto per autotassazione, nonché delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo, mentre l'IRES ha registrato una sostanziale flessione di 7.093 milioni, riconducibile principalmente ai versamenti per l'autotassazione in acconto e a saldo in particolare per quanto riguarda al settore bancario e assicurativo, nonché al rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE). Sempre in calo risultano le ritenute sui redditi da capitale (-656 milioni), derivante per lo più dall'andamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi, delle ritenute sui depositi bancari e di quelle sulle obbligazioni.

Le imposte in conto capitale sono diminuite in modo significativo, per il venir meno del versamento *una tantum* nel 2013 dell'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP per il riallineamento dei valori contabili (IAS).

Rispetto alle previsioni contenute nel precedente Documento di economia e finanza, le stime prevedono una crescita delle entrate totali, raggiungendo il 47,9 per cento alla fine del periodo di previsione. Tale crescita è sostenuta dall'aumento delle entrate tributarie, in particolare da quelle indirette, che si attesterebbero al 15,9 per cento del PIL nel 2019.

In termini tendenziali le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si riducono al 48,0 per cento nel 2015, per poi aumentare di 0,5 punti percentuali nel 2016 per effetto dell'incre-

mento delle aliquote IVA disposto dalla legge di stabilità per il 2015. Nel 2017 e 2018 presentano una modesta riduzione, per poi calare di 0,4 punti percentuali nel 2019, anche per il venir meno delle maggiori entrate connesse al *reverse charge* sul settore energetico.

Per quanto attiene specificamente alle entrate derivanti dal settore dei giochi, il DEF indica che negli anni 2015-2019 sono attese maggiori entrate per circa 8 miliardi, derivanti, in particolare, da misure che prevedono:

l'affidamento del servizio di raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi a quota fissa a concessionari individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (0,8 miliardi);

la riduzione dei compensi e degli aggu per gli operatori che agiscono nel settore della raccolta del gioco, mediante apparecchi AWP e VLT, per conto dello Stato (2,5 miliardi);

disposizioni volte a favorire la regolarizzazione dei soggetti che operano senza concessione e non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (4,7 miliardi).

Per quanto riguarda la pressione fiscale nel 2014, rileva come essa sia risultata pari al 43,5 per cento, in leggero rialzo (0,1 punti percentuali) rispetto al 2013, riflettendo principalmente l'aumento delle imposte indirette.

Rispetto alle stime basate sul SEC 95 del precedente Documento di economia e finanza che la collocavano al 44,0 per cento, la pressione fiscale è risultata in calo di 0,5 punti percentuali. Tale scostamento sarebbe correlato sia alla maggiore debolezza delle grandezze macroeconomiche alla base del gettito tributario e dei contributi sociali, sia alla rivalutazione del PIL in seguito all'applicazione dei nuovi criteri contabili.

Segnala al riguardo che la Nota di aggiornamento al DEF 2014 stimava la pressione fiscale costante nel 2014 (43,3 per cento) rispetto al 2013, e in leggero aumento nei due anni successivi (43,4 nel

2015 e 43,6 nel 2016) per poi tornare al livello precedente nel 2017 (43,3 per cento) e quindi diminuire lievemente nel 2018 (43,2 per cento).

Per quel che concerne le stime del Governo sulla pressione fiscale negli anni successivi al 2015, esse riflettono, tra l'altro, gli effetti delle misure sul gettito contenute nelle più recenti leggi di stabilità. Da un lato, le stime scontano la disattivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014 che, se applicata, avrebbe comportato una riduzione delle detrazioni ed agevolazioni fiscali, pari a 3 miliardi nel 2015, con un conseguente aumento del gettito tributario (restano invece fermi gli aumenti previsti per gli anni successivi, pari a 3,3 miliardi nel 2016 e 6,3 miliardi dal 2017).

Dall'altro, le stime incorporano l'aumento del gettito, pari a 12,8 miliardi nel 2016, 19,2 nel 2017 e circa 22,0 miliardi nel 2018, atteso dall'entrata in vigore della nuova clausola di salvaguardia, che prevede aumenti delle aliquote IVA e delle accise sugli oli minerali per 0,8 punti percentuali di PIL, introdotta dalla legge di stabilità 2015.

Nel 2015 la pressione fiscale rimane invariata rispetto al 2014 (43,5 per cento), mentre sale al 44,1 per cento negli anni

2016 e 2017, per riscendere – rispettivamente – al 44 e al 43,7 per cento nel 2018 e nel 2019.

In tale ambito fa presente che, secondo quanto emerge nel focus *Pressione fiscale: un profilo decrescente*, tale andamento della pressione fiscale risulterebbe peggiore rispetto a quello che si dovrebbe realizzare effettivamente, non solo per l'impegno assunto dal Governo a disattivare le citate clausole di salvaguardia, ma anche in considerazione dei criteri di classificazione contabile della misura relativa al riconoscimento del bonus 80 euro. Infatti, mentre ai fini della contabilità nazionale gli effetti finanziari delle minori ritenute applicate sul trattamento economico dei lavoratori dipendenti sono registrati tra le spese delle Amministrazioni pubbliche nella categoria delle prestazioni sociali, di fatto questi sgravi si traducono in una minore pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente. Assumendo quindi tali ipotesi (disattivazione della clausola di salvaguardia e classificazione del bonus 80 euro come detrazione e non come spesa), il profilo della pressione fiscale risulterebbe pertanto decrescente, attestandosi nel 2019 al 41,6 per cento, un livello pari al risultato del 2011, come evidenziato nella tabella seguente:

Pressione fiscale al netto del bonus fiscale e delle clausole di salvaguardia (in % del PIL)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
legislazione vigente	41,6	43,5	43,4	43,5	43,5	44,1	44,1	44,0	43,7
netto bonus e clausole				43,1	42,9	42,6	42,1	41,9	41,6

In relazione alle clausole di salvaguardia tale ipotesi comporterebbe, ovviamente, la sostituzione delle medesime con misure di equivalente valore finanziario (ad esempio, come prospettato dal Governo, misure di revisione della spesa pubblica).

L'operatività del percorso programmato di riduzione della pressione fiscale è in

ogni caso affidata a successivi interventi normativi, culminanti nella prossima legge di stabilità.

Nel complesso evidenzia pertanto come la disattivazione delle vigenti clausole di salvaguardia, nonché le altre misure di sostegno tributario già realizzate o previste dal DEF, consentano di evitare aumenti del prelievo, interrompendone la dinamica

crescente, incentivando conseguentemente gli investimenti pubblici e privati, nonché determinando, attraverso la ripresa della crescita del PIL, una riduzione del rapporto percentuale relativo al debito pubblico.

In relazione quindi, al quadro programmatico di finanza pubblica, il DEF espone un percorso di conseguimento dell'obiettivo di medio termine (MTO) previsto per l'Italia dalle regole europee vale a dire il pareggio strutturale del bilancio, che utilizza i margini di flessibilità consentiti dalle riforme strutturali in corso.

A tal fine, pur risultando conseguibile l'obiettivo di medio termine già dal 2016, anno in cui sussisterebbe uno spazio di bilancio per portare al pareggio il saldo strutturale, viene invece confermato l'obiettivo in questione al 2017, confermando la previsione contenuta nel Documento programmatico di bilancio (DBP).

Il quadro programmatico, quindi, rispetto al quadro tendenziale, determina un peggioramento dei saldi – con riguardo sia all'indebitamento netto sia al saldo primario – di 0,1 punti di PIL nel 2015; 0,4 punti di PIL nel 2016; 0,6 punti di PIL nel 2017 e 0,5 punti di PIL in ciascun anno dell'ultimo biennio.

In tale ambito il DEF sottolinea come tale peggioramento corrisponda a un'azione espansiva di pari valore che, cifrata in termini assoluti (rispetto al PIL nominale stimato per gli anni di riferimento), si sostanzia in circa 1,6 miliardi di euro per il 2015, 6,7 miliardi di euro per il 2016, 10,4 miliardi di euro per il 2017 e 9,0 miliardi di euro nel 2018.

In relazione a tale aspetto nel DEF viene precisato, quanto ai due anni (2015 e 2016) di avvicinamento all'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, che:

per il 2015 viene comunque assicurato un miglioramento dell'indebitamento netto strutturale di 0,2 punti percentuali di PIL rispetto al dato 2014 (da -0,7 a -0,5 per cento), così da essere coerente, unitamente ad una riduzione media per il biennio 2014-2016 dell'aggregato di spesa rilevante in sede europea ai fini della regola della spesa di 0,6 punti percentuali,

con l'aggiustamento fiscale richiesto agli Stati Membri ad alto debito in presenza di condizioni economiche severe;

anche per il 2016, pur in presenza di una revisione al rialzo (-0,4 per cento) dell'indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale, viene comunque previsto un miglioramento (0,1 punti percentuali di PIL) dell'indebitamento netto strutturale; per tale anno viene inoltre segnalato come il Governo intenda avvalersi della possibilità offerta dalla flessibilità prevista dalle regole di bilancio definite dal Patto di stabilità e crescita per gli Stati che stanno attuando riforme strutturali importanti, con effetti diretti positivi di lungo periodo sul bilancio.

Quanto al debito si evidenzia quindi come, dopo un'ulteriore crescita nel 2015 che ne porta il livello al 132,5 per cento del PIL – dato comunque inferiore al 133,1 per cento stimato nel Documento programmatico di bilancio (DBP), sulla base di una serie di fattori esposti nel DEF – dal 2016 si avvia la fase di discesa, con una prima riduzione di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente: la discesa prosegue nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per circa 3,5 e 4 punti di PIL, fino a raggiungere il livello del 120 per cento nell'anno terminale del periodo di previsione, con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di oltre 12 punti percentuali.

In proposito, il DEF rileva come tale andamento sia coerente con il rispetto della regola del debito per il triennio 2015-2018, precisando nel contempo come tale risultato sia condizionato al conseguimento degli avanzi primari indicati nel quadro programmatico e ad introiti da privatizzazioni per gli anni dal 2015 al 2018 pari rispettivamente a 0,4, 0,5, 0,5 e 0,4 punti di PIL.

Passando ai contenuti del Programma nazionale di riforma (PNR) recato nella Sezione III del DEF, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, ricorda che la Raccomandazione n. 2 della Commissione europea suggerisce di proseguire nell'opera di trasferimento

del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente. A tal fine viene auspicata la conferma della riduzione del cuneo fiscale, la verifica delle agevolazioni fiscali dirette e l'allargamento della base imponibile, in particolare sui consumi; una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore delle accise, insieme con l'eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente; l'attuazione della legge delega di riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare approvando i decreti che riformano il sistema catastale onde garantire l'efficacia della riforma sulla tassazione dei beni immobili; l'adozione di misure in favore del rispetto degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale; il proseguimento della lotta all'evasione fiscale e misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare.

In risposta a tale Raccomandazione, il DEF 2015, nella Sezione III del predetto PNR, ricorda, in materia di tassazione, oltre ai provvedimenti volti ad alleggerire l'imposizione sul lavoro (bonus 80 euro, deduzione del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato dall'IRAP, decontribuzione per nuovi assunti), l'introduzione di un nuovo regime agevolato dei minimi rivolto agli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, con imposta sostitutiva del 15 per cento; l'anticipo del TFR in busta paga per i lavoratori dipendenti del settore privato; il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo; il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti e marchi d'impresa (cosiddetto *patent box*); il prolungamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori qualificati che rientrano in Italia; le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, e in funzione antisismica.

Rammenta inoltre come altri interventi in materia fiscale abbiano riguardato l'abolizione dell'addizionale IRES nei con-

fronti delle grandi società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale (cosiddetta *Robin Tax*) ad opera della Corte costituzionale; l'incremento dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 20 al 26 per cento; i crediti d'imposta per gli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione e nella riqualificazione edilizia delle strutture, per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (il cosiddetto *Art-Bonus*), per l'innovazione e lo sviluppo nel settore agricolo, nonché per le nuove reti di impresa di produzione alimentare; alcune agevolazioni fiscali in favore dell'edilizia, tra cui ricorda la riduzione al 10 per cento della cedolare secca per i contratti a canone concordato; il recepimento della direttiva 2008/8/UE in materia di luogo di tassazione delle prestazioni di servizi a fini IVA.

In relazione all'attuazione della delega fiscale, il Documento rileva in primo luogo come essa rappresenti una delle venti azioni del *Cronoprogramma* del PNR.

Al riguardo il DEF richiama i citati decreti legislativi già emanati in attuazione della delega stessa.

In merito alle semplificazioni tributarie introdotte dal decreto legislativo n. 175 del 2014, rammenta che il fisco rientra tra i cinque settori strategici di intervento dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall'attuazione della dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate.

In tale ambito il Governo punta sulle seguenti azioni principali:

dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati entro aprile 2015;

dichiarazione dei redditi precompilata con l'indicazione delle spese sanitarie: le spese mediche effettuate presso le farmacie saranno inserite direttamente sulla dichiarazione dei redditi entro aprile 2016;

presentazione telematica della dichiarazione di successione: dopo una fase sperimentale da avviare entro dicembre 2015, si stima la messa a regime entro dicembre 2017.

Il Documento richiama poi lo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014. Lo schema disciplina l'abuso del diritto, prevede la revisione del sistema sanzionatorio e istituisce il regime dell'adempimento collaborativo, per le aziende dotate di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.

Al riguardo, nel *Cronoprogramma* del PNR, il Governo si impegna a disciplinare l'abuso del diritto con l'obiettivo prioritario di tutelare i diritti del contribuente e non di difendere le pretese di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. La revisione del sistema sanzionatorio ridefinirà il rapporto tra gravità dei comportamenti e sanzioni comminate, secondo un criterio più stretto di proporzionalità, nello spirito originario che aveva ispirato il decreto di riforma dei reati tributari. Il raddoppio dei termini di accertamento si verificherà solo in presenza dell'invio della segnalazione all'Autorità giudiziaria entro il termine di decadenza dell'accertamento.

Il DEF segnala altresì come il termine per l'esercizio della delega sia stato prorogato dalla legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 di tre mesi (fino al 26 giugno 2015), prevedendo che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni (26 settembre 2015). Entro tale data saranno pertanto adottati tutti i decreti legislativi non ancora emanati, elencati nel *Cronoprogramma* del PNR:

valori catastali;

disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale;

riscossione degli enti locali;

imposizione sui redditi d'impresa;
 monitoraggio, tutoraggio per l'adempimento fiscale;
 fatturazione elettronica per l'IVA;
 misure di semplificazione per i contribuenti internazionali;
 tassazione in materia di giochi pubblici;
 revisione del contenzioso tributario e del sistema sanzionatorio.

Sempre in attuazione della delega fiscale, con riguardo alla struttura del sistema tributario, è prefigurata – nell'ambito dei programmi di revisione della spesa – la creazione di un sistema di tracciabilità telematica delle transazioni commerciali e la razionalizzazione delle *tax expenditure*.

Allo scopo di limitare l'incentivo a introdurre nuove detrazioni fiscali (*tax expenditure*) e di procedere ad una razionalizzazione di quelle esistenti, il Documento di economia e finanza preannuncia l'adozione – in attuazione della delega fiscale – di un provvedimento diretto ad introdurre stabilmente nel processo di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali (entro il 2015, secondo quanto riportato nel *Cronoprogramma* del PNR). In particolare, rileva come il Governo si impegni a predisporre un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF. Tale rapporto dovrà identificare le detrazioni non giustificate da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, e di altre priorità. Con il medesimo decreto saranno, infine, disciplinate le modalità di inserimento del rapporto e dell'implementazione delle sue proposte nell'ambito del

processo di bilancio e di definizione della manovra di finanza pubblica, integrandone i dati con i relativi programmi di spesa.

Per quanto riguarda la riforma del catasto, attraverso l'allineamento dei valori catastali ai valori economici reali il Governo intende correggere i problemi di equità orizzontale e verticale che il sistema attuale ha generato in materia di imposizione di immobili. Il sistema si baserà su due sole classificazioni di fabbricati, «ordinari» e «speciali». A ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale.

In linea con le azioni dell'Agenda digitale e l'esigenza di dematerializzazione dei processi amministrativi e contabili, sarà incentivata la progressiva adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, della fatturazione elettronica e dei metodi di tracciabilità dei pagamenti nei rapporti tra privati.

Il Governo ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti commerciali con tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti territoriali. Peraltro Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea già da giugno 2014.

Grazie ai nuovi flussi elettronici incrociabili con le informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, il ruolo dell'Amministrazione finanziaria potrà evolvere verso un modello cooperativo funzionale a fornire un supporto attivo al contribuente anche nella fase pre-dichiarativa, per favorire una spontanea emersione di basi imponibili.

Il Governo si impegna quindi a promuovere un fisco che incentivi l'attrazione di investimenti esteri, attraverso — tra l'altro — la riduzione degli adempimenti delle imprese e dei costi amministrativi, consentendo alle imprese di minori dimensioni di determinare il reddito e il valore della produzione netta secondo il criterio di cassa (e non più di competenza), nonché allineando l'aliquota per le società di persone a quella delle società di

capitali, con l'intento di rendere neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli obiettivi di modernizzazione dell'amministrazione fiscale e *tax compliance*, il Documento di economia e finanza ricorda l'accordo sottoscritto con gli USA sul Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), in materia di scambio automatico d'informazioni su basi di reciprocità; l'iniziativa «*early adopters*» in materia di trasparenza e scambio automatico d'informazioni a fini fiscali, che prevede l'implementazione del nuovo standard globale; il CRS (*Common Reporting Standard*) approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio OCSE e che ha ricevuto l'*endorsement* del G20 (introdotto nella legislazione comunitaria con la direttiva 2014/107/UE durante il semestre di presidenza italiana); a tale proposito, il Governo ritiene urgente l'approvazione del disegno di legge, (A.S. 1719) che comprende FATCA e CRS e può rappresentare la base per gli atti di recepimento della nuova direttiva europea: infatti esso introduce in via generale gli obblighi che gli intermediari italiani dovranno espletare.

In questo nuovo contesto internazionale si inseriscono: l'accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni in materia tributaria e finanziaria firmato nel febbraio 2015 e gli analoghi accordi con il Liechtenstein (26 febbraio), il Principato di Monaco (2 marzo) e lo Stato Città del Vaticano (aprile), basati sul modello dell'OCSE *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), che consentono lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte; il recepimento, ad opera del decreto legislativo n. 29 del 2014, della direttiva 2011/16/UE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di altre imposte; la legge n. 186 del 2014, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero (cosiddetta *voluntary disclosure*), che trova applicazione anche per le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia, nell'ambito della quale segnala l'introduzione del reato di autoriciclaggio;

l'obbligo, per il Governo – previsto dal decreto legge n. 66 del 2014 – di presentare annualmente alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti e su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione (pari a 14,2 miliardi di euro nel 2014, secondo il Documento di economia e finanza, con un incremento dell'8,4 per cento rispetto al 2013) sia a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti; l'istituzione, con la legge di stabilità 2014, del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, cui sono destinate le risorse permanenti derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale. Viene ricordato che la legge di stabilità 2015 ha destinato quota parte del Fondo, pari a 331,5 milioni, per l'anno 2015, a copertura delle misure previste, tra cui la riduzione del cuneo fiscale.

Rileva inoltre come nel *Cronoprogramma* il Governo si impegni a sviluppare le linee guida della *cooperative compliance* proposte dall'OCSE e a prevedere sistemi di gestione e controllo interni dei rischi fiscali da parte dei grandi contribuenti (come previsto dalla delega fiscale).

In relazione alla quantificazione dell'evasione fiscale, il Documento di economia e finanza ricorda che la legge delega in materia fiscale prevede l'istituzione di una commissione di esperti che su base indipendente effettui sistematicamente una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva, a partire dalla misurazione dell'economia non osservata.

Nel complesso, secondo quanto riportato nel DEF, la stima dell'economia sommersa conduce a un valore di circa 187 miliardi di euro, che nel 2011 pesava per l'11,5 per cento del PIL. In tale contesto segnala come, sommando la componente delle attività illegali (stimata nello 0,9 per cento del PIL), si ottenga un'incidenza dell'economia non osservata pari al 12,4 per cento. Tale stima rappresenta la base di riferimento per quantificare la misura

del valore complessivo degli imponibili sottratti a tassazione (*tax gap* medio su base annua, cioè differenza tra le basi imponibili potenziali, desunte dagli aggregati di contabilità nazionale, e le basi imponibili dichiarate), che risulta pari a 91 miliardi di euro (7 per cento del PIL).

Rammenta poi che il DEF richiama il piano per la *tax compliance*, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 2014 e basato su una maggiore collaborazione tra le amministrazioni finanziarie nazionali e internazionali, ma anche sulla revisione di alcuni degli attuali strumenti di *compliance*.

Secondo quanto riportato nel DEF, partendo dall'analisi della *tax compliance*, la dimensione e l'evoluzione nel tempo dei fenomeni evasivi in Italia si possono ricondurre a cinque principali fattori: i) il livello della pressione tributaria; ii) l'esigenza di riforma strutturale del sistema dei tributi; iii) l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria; iv) una cultura intrisa di renitenza da parte dei contribuenti rispetto agli obblighi tributari e v) la complessità delle norme. I problemi di *compliance* costituiscono una costante di lungo periodo del sistema tributario italiano, nonostante i numerosi interventi di manutenzione legislativa per migliorare l'efficienza del sistema impositivo nel suo complesso.

Nell'ottica di un rafforzamento delle misure di contrasto all'evasione e di un miglioramento della *tax compliance*, rileva quindi come il Governo intenda: i) focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche); ii) adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

Tra gli strumenti proposti per raggiungere i predetti obiettivi, vengono citati: i) la sinergia operativa tra le diverse compo-

menti dell'amministrazione fiscale; ii) l'utilizzo sinergico delle banche dati; iii) la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi; iv) una maggiore educazione fiscale.

Il contrasto all'evasione verrà perseguito, da un lato, rafforzando gli strumenti di controllo, dall'altro ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione fiscale e contribuente.

In tale ambito, in tema di rafforzamento dei controlli, rileva come il Governo stimi che, attraverso l'adozione generalizzata degli strumenti della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, insieme al più generale potenziamento della tracciabilità delle transazioni, strumenti peraltro già previsti dalla legge di delega fiscale, sarà possibile realizzare una drastica riduzione degli adempimenti per le imprese, con conseguenti riduzioni di costi e incentivare la prevenzione dei fenomeni evasivi attraverso l'utilizzo delle informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Sul fronte del miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra amministrazione fiscale e contribuente, il Governo si pone l'obiettivo di modificare le disposizioni antielusive attualmente vigenti, in coerenza con i contenuti della Raccomandazione della Commissione Europea sulla pianificazione fiscale aggressiva, e di pervenire a una convergenza del concetto di abuso del diritto di derivazione comunitaria con quello di elusione fiscale.

Tra le misure volte a favorire la *compliance*, il DEF ricorda quindi l'ampliamento della rateizzazione delle cartelle esattoriali, nonché la collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, in tema di accertamento dei tributi statali, grazie anche alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa tra l'Agenzia stessa, l'ANCI, l'IFEL e la Guardia di Finanza. Ricorda inoltre che, da ultimo, l'articolo 10, comma 12-*duodecies* del decreto-legge n. 192 del 2014 ha disposto che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse

per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Nel *Cronoprogramma* del PNR figura inoltre la riforma della tassazione locale (da attuare entro il 2015).

Per semplificare il quadro dei tributi locali sugli immobili e ridurre i costi di *compliance* per i contribuenti e la complessità amministrativa, il Governo si impegna a introdurre entro il 2015 una nuova *local tax*, che unifichi IMU e TASI e semplifichi il numero delle tasse comunali, mediante un unico tributo/canone in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni esistenti.

Tra gli strumenti finalizzati a coniugare la spinta per la competitività con il risanamento della finanza pubblica, segnala altresì come il *Cronoprogramma* del PNR richiami la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico che, una volta ultimate le procedure amministrative per le privatizzazioni annunciate, nel 2015 porterebbe proventi pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.

In particolare, il Governo intende avviare un processo di valorizzazione degli immobili non utilizzati, unitamente all'Agenzia del Demanio e agli Enti territoriali; accelerare il passaggio degli immobili gestiti dal Ministero della difesa, non più utilizzati per fini istituzionali, al patrimonio disponibile; coinvolgere gli enti territoriali nei processi di valorizzazione e dismissione, anche attraverso l'effettiva implementazione degli strumenti « premiali » di tipo monetario oggi previsti; implementare politiche di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi relativi ad immobili in uso ad Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti territoriali, volte a conseguire: a) la liberazione di immobili da destinare ad operazioni di valorizzazione e dismissione; b) la riduzione dei costi per locazioni passive; c) il risparmio sulle spese di manutenzione e sui consumi energetici.

Nel *Cronoprogramma* viene chiarito che si tratta di un processo a medio-lungo termine, il quale richiede un piano di azione pluriennale e una revisione organica della normativa per quanto attiene

alle modalità di vendita, agli aspetti fiscali, a quelli attinenti alle regolarizzazioni urbanistica, edilizia e catastale. I tempi di realizzazione si protraggono quindi fino al 2017.

Ulteriori misure riguarderanno la razionalizzazione degli immobili utilizzati dalle amministrazioni, in attuazione del decreto-legge n. 66 del 2014.

Al fine di rendere più efficiente la loro presenza sul territorio, le amministrazioni centrali devono predisporre – entro giugno 2015 – un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati, anche attraverso la condivisione di immobili. Il piano punta a realizzare una riduzione pari almeno al 50 per cento della spesa per locazioni e al 30 per cento degli spazi utilizzati.

Inoltre, il Governo intende concentrare la presenza fisica dello Stato « periferico », oggi molto frammentata, in un singolo sito cittadino (*federal building*). Il processo sarà governato dall'agenzia del Demanio a partire dai piani di razionalizzazione delle singole amministrazioni previsti nel decreto-legge n. 66 del 2014.

In tal modo si intende recuperare efficienza nella gestione degli immobili della PA, facilitare un miglior livello di servizio ai cittadini attraverso la concentrazione fisica delle sedi pubbliche, conseguire risparmi logistici e di manutenzione.

Il termine per l'attuazione di tale azione è fissata al settembre 2015.

Per quanto concerne l'impatto finanziario delle nuove misure del PNR 2015, il DEF indica, sulla base delle simulazioni effettuate, che l'insieme delle misure in materia di fisco (principalmente il *bonus* degli 80 euro e la deducibilità integrale della componente lavoro relativa ai dipendenti a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP), produce un impatto positivo sul PIL, rispetto allo scenario di base, dello 0,2 per cento nel 2020.

Inoltre, per quanto riguarda la riduzione delle agevolazioni fiscali, rileva come sia stato ipotizzato un risparmio di 0,15 punti percentuali di PIL dal 2016 in poi.

Il Documento di economia e finanza, alla luce della situazione finanziaria del settore privato e dello *status* delle imprese

finanziarie, dedica poi specifica attenzione agli interventi di riforma del settore bancario: facendo riferimento a misure già varate dall'Esecutivo, iniziative *in itinere* e a ipotesi allo studio nel breve periodo, elaborate anche con l'ausilio degli operatori di settore, allo scopo di recepire le indicazioni fornite dall'UE in materia e far fronte alle principali problematiche.

Sono inoltre illustrate le iniziative intraprese autonomamente dal sistema bancario italiano e gli interventi della Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza e regolamentazione.

Al riguardo rammenta che la Raccomandazione n. 4 indirizza l'Italia verso il rafforzamento della resilienza del settore bancario, affinché possa gestire e liquidare le attività deteriorate per rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale. Viene raccomandato dunque di promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari; di promuovere e monitorare pratiche efficienti di governo societario in tutto il settore, con particolare attenzione alle grandi banche cooperative (banche popolari) e al ruolo delle fondazioni, al fine di migliorare l'efficacia dell'intermediazione finanziaria.

In tale contesto ricorda che la Relazione della Commissione UE del marzo 2015, con riferimento all'Italia, ha effettuato un'analisi specifica sul settore bancario italiano nell'attuale contesto di bassa crescita prolungata, analizzando lo stretto legame tra il settore bancario ed il sistema imprenditoriale italiano, costituito essenzialmente da imprese di limitata dimensione facenti ricorso alla leva finanziaria. In merito la UE rileva come la crisi economica e il contesto di bassa crescita abbiano ampliato il divario esistente tra grandi e piccole imprese, in particolare con riferimento alle condizioni di credito praticate da banche e intermediari, a svantaggio delle imprese di minori dimensioni. La Commissione ha rilevato poi che il deterioramento della qualità dei finanziamenti alle imprese ha causato un brusco aumento dei prestiti deteriorati e l'erosione della redditività delle banche. È stato

sottolineato come, in particolare, la gestione dello *stock* di crediti deteriorati costituirà una « sfida fondamentale » per l'Italia negli anni a venire. In merito, la Commissione rileva che la recente riforma della *governance* delle banche popolari potrebbe avviare un processo di consolidamento tale da rafforzare la capacità del settore bancario di riassorbire i prestiti deteriorati.

Sempre in merito alle tematiche relative al sistema bancario italiano, il Documento di economia e finanza rammenta che gli interventi della BCE nel 2012 e l'azione di vigilanza della Banca d'Italia hanno indirizzato il settore creditizio verso una graduale ricapitalizzazione in vista del passaggio al Meccanismo di vigilanza unico, che ha armonizzato le regole in materia di vigilanza bancaria a partire da novembre 2014; l'introduzione del nuovo sistema di vigilanza è stato preceduto da una valutazione approfondita (*Comprehensive Assessment*) dello stato di salute delle principali banche dell'area dell'euro, costituito da un'analisi della qualità degli attivi (*Asset Quality Review*) e da una prova di resilienza agli *shock* dei bilanci bancari (stress test), condotta con riferimento a uno scenario di base e uno avverso.

I risultati del *Comprehensive Assessment*, diffusi il 26 ottobre 2014, hanno mostrato una sostanziale adeguatezza del livello di patrimonializzazione delle banche italiane. Nel complesso, per il sistema bancario italiano è emersa una necessità di ricapitalizzazione di 2,9 miliardi, corrispondenti allo 0,2 per cento del PIL, e concentrata in due banche (Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Carige).

Nel contesto delle misure a sostegno del sistema bancario, il DEF ricorda quindi la politica monetaria della BCE, che ha portato i tassi d'interesse su livelli prossimi allo zero, ha accordato una più ampia liquidità agli intermediari condizionata al finanziamento di attività produttive (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations*, T-LTRO) ed ha portato avanti programmi di acquisto di covered bonds e di asset-backed securities, ampliando inoltre la

gamma dei prestiti bancari utilizzabili a garanzia del rifinanziamento presso l'Eurosistema.

Secondo l'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia, nel 2014 si sono rafforzate le condizioni di liquidità delle banche italiane in conseguenza del miglioramento della congiuntura finanziaria e della crescita dei depositi. A giugno, le 15 banche italiane incluse nel Comitato di Basilea rispettavano il livello di *liquidity coverage ratio* previsto per il 2015. Segnali positivi sui bilanci bancari vengono anche dal *funding gap*, che misura l'esposizione delle banche a rischi di liquidità, che ha registrato una significativa diminuzione (al 9,9 per cento in settembre). Il ricorso delle banche operanti in Italia al credito dell'Eurosistema è salito a 171 miliardi all'inizio di novembre, il 34 per cento del rifinanziamento dell'area.

Tali misure hanno contribuito a rallentare la caduta dei prestiti al settore privato, che, nella seconda metà del 2014, ha registrato una tendenza al miglioramento, sebbene la dinamica su base annua rimanga ancora negativa sia per le imprese non finanziarie (-2,8 per cento nel confronto anno su anno) sia per le famiglie (-0,5 per cento nel confronto anno su anno).

Alla luce delle persistenti tendenze deflazionistiche, il 9 marzo 2015 la BCE ha avviato il *Quantitative Easing*, ossia un programma di acquisto di titoli di Stato, ad un ritmo mensile di 60 miliardi fino a settembre 2016 (per un totale di 1040 miliardi).

In tale ambito vengono richiamate anche le iniziative programmatiche del Governo in materia di crediti deteriorati (*non performing loans*), all'attenzione dell'analisi UE. In merito il DEF riferisce che sono allo studio alcuni strumenti per consentire lo smobilizzo delle partite anomale. Secondo quanto riferito dal Governo nel DEF, tali ipotesi sono volte a facilitare la cessione da parte degli intermediari di una rilevante quota delle sofferenze nei con-

fronti delle imprese. Viene indicato, quale termine per l'implementazione di tali misure, il mese di giugno 2015.

La Relazione UE in proposito rileva come l'Italia abbia compiuto qualche progresso nel riassorbimento delle attività deteriorate, ma che l'attenzione è stata concentrata solo sulle grandi banche.

Per quanto riguarda le attività di rafforzamento svolte autonomamente dal sistema bancario italiano, il DEF ricorda lo sforzo complessivo di ricapitalizzazione sostenuto dagli istituti di credito nell'anno 2014, con particolare riferimento ai grandi gruppi bancari.

In particolare, il DEF rileva come il sistema bancario italiano abbia proceduto, dal 2009 al 2014, a effettuare oltre 40 miliardi di incremento di capitale, tra operazioni realizzate e in corso; in particolare, la prima metà del 2014 è stata segnata da un'intensa attività di ricapitalizzazione da parte delle banche italiane. I principali gruppi bancari hanno annunciato o effettuato aumenti di capitale per un ammontare complessivo superiore a 10 miliardi.

Per quanto riguarda le iniziative intraprese in merito dalla Banca d'Italia, il DEF segnala l'ampliamento della gamma dei prestiti che le banche possono utilizzare a garanzia delle operazioni di finanziamento con l'Eurosistema, con lo scopo di incentivare il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie, ritenendo che il nuovo collaterale faciliterà anche la partecipazione delle banche alle prossime operazioni di rifinanziamento della BCE (T-LTRO).

Il DEF richiama inoltre altre disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in tema di governo societario degli istituti di credito (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come modificata nel tempo, illustrata nella scheda n. 38 del PNR) per il recepimento in via amministrativa di alcune norme del cosiddetto *CRD Package*, ovvero delle norme europee che danno attuazione all'accordo di Basilea 3 sui requisiti di capitale delle banche e proce-

dono, più in generale, al complessivo riassetto della legislazione europea in materia bancaria.

In particolare, il regolamento UE n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento hanno recepito a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, procedendo ad un più generale riassetto, in un *corpus* normativo organico, della legislazione europea in materia.

Con il provvedimento del 6 maggio 2014 la Banca d'Italia ha dettato disposizioni in materia di governo societario degli istituti bancari. Tali disposizioni, che trovano applicazione nei confronti di banche italiane e società capogruppo di gruppi bancari, sono volte a garantire la sana e prudente gestione degli istituti di credito e, più in generale, la stabilità del sistema nel suo complesso.

Sul punto, il Documento di economia e finanza ricorda che – per le parti del *CRD package* che richiedono modifiche alle vigenti disposizioni di rango primario – è stato presentato dal Governo alle Camere lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE, facente parte del pacchetto di disposizioni europee (Atto n. 147), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, il 9 aprile 2015, formulando una condizione e numerose osservazioni.

Il DEF richiama poi la riforma delle banche popolari operata con il decreto-legge n. 3 del 2015 che, tra l'altro, ha introdotto limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore ai limiti di legge. È stata uniformata la disciplina delle vicende straordinarie (fusioni e trasformazioni) che coinvolgono le banche popolari. Sono stati inoltre allentati i vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, attribuendo maggiori poteri agli organi assembleari. Infine sono stati introdotti alcuni limiti al

voto capitarario. Il *Cronoprogramma* del Governo prevede la completa attuazione della riforma per il secondo semestre 2016.

In tale contesto segnala l'iniziativa, non richiamata dal DEF, intrapresa dal Consiglio nazionale di Federcasse (ovvero l'organismo rappresentativo delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali italiane) che nel marzo 2015 ha approvato all'unanimità una delibera con la quale sono individuate alcune linee per un'autoriforma di tali istituti, volta a adeguare la qualità complessiva della *governance* del sistema al nuovo contesto normativo determinatosi con l'Unione bancaria europea, assicurando una più efficiente allocazione delle risorse disponibili e individuando la modalità più opportuna per consentire l'accesso di capitali esterni.

Il Documento dedica specifica attenzione anche ai temi delle fondazioni bancarie.

Nella citata Relazione della Commissione UE era rilevata la mancanza di interventi specifici nel settore delle fondazioni bancarie; nel DEF il Governo menziona, tra le iniziative *in itinere* che vedono coinvolti congiuntamente l'esecutivo e gli operatori del settore, la recente elaborazione (marzo 2015) del Protocollo d'intesa tra il Ministero delle Finanze e l'associazione rappresentativa delle fondazioni bancarie (ACRI), che l'ha approvato all'unanimità.

Rileva quindi come, una volta perfezionato il processo di adozione del Protocollo, le fondazioni si impegnino a modificare i loro statuti secondo i contenuti del medesimo sotto due profili:

il primo, relativo alla gestione del patrimonio delle fondazioni bancarie, allo scopo di ridurre i rischi, evitare forme di indebitamento non giustificate da esigenze di liquidità e non ricorrere, salvo che per casi specifici, a contratti e strumenti finanziari derivati;

il secondo, relativo alla *governance* delle fondazioni, per disciplinare puntualmente gli organi di governo societario (con riferimento ai corrispettivi economici, alla permanenza in carica, alle regole di in-

compatibilità e di trasparenza dei membri di tali organi).

Il Governo indica che il completamento di tale revisione avverrà entro il 2015.

In merito agli interventi sull'accesso delle imprese ai capitali non bancari la Commissione UE, nella relazione sugli squilibri macroeconomici, ha riconosciuto che progressi notevoli sono stati compiuti per quanto riguarda l'agevolazione e la diversificazione dell'accesso delle imprese ai finanziamenti, evidenziando tuttavia che la conoscenza delle misure da parte delle PMI è ancora piuttosto limitata, presumibilmente a causa della crescente frammentazione delle politiche.

Segnala come, in merito, il Documento di economia e finanza rechi un'ampia rassegna delle iniziative intraprese, la maggior parte delle quali sono confluite nei due decreti legge n. 91 del 2014 e 133 del 2014. Dette misure sono già legislativamente definite e già attuate, ovvero in corso di attuazione: esse hanno investito la normativa sul credito alle imprese, così come il loro regime finanziario, civile e fiscale.

Sotto il profilo dell'erogazione diretta del credito alle imprese da parte di soggetti non bancari, si è consentito alle imprese di assicurazione (anche senza residenza fiscale in Italia) ed alle società di cartolarizzazione italiane di concedere finanziamenti diretti alle imprese.

Analogo mandato è stato recentemente attribuito a Cassa Depositi e Prestiti, direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata (decreto-legge n. 3 del 2015).

In merito all'attività di CDP, il DEF richiama le attività e iniziative svolte o *in itinere* in cui quest'ultima è coinvolta a sostegno dell'economia italiana:

giugno 2014: CDP ha autorizzato un impegno d'investimento nel capitale sociale del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per rafforzare l'impegno a sostegno delle PMI;

agosto 2014: CDP e ABI hanno siglato la Convenzione « Piattaforma Imprese »,

con la quale si attivano strumenti in favore delle imprese, apportando ulteriori 5 miliardi alle misure di CDP per l'economia e raggruppando in uno strumento organico i « Plafond » dedicati a favorire l'accesso al credito;

settembre 2014: il decreto-legge n. 133 del 2014 ha introdotto norme volte ad ampliare l'operatività della CDP, sia della gestione separata (finanziata con risparmio postale e titoli assistiti da garanzia statale) sia della gestione ordinaria (finanziata con risorse tratte sul mercato);

novembre 2014: KfW (la banca statale tedesca per lo sviluppo) e CDP hanno sottoscritto un accordo da 500 milioni finalizzato al sostegno delle PMI italiane e alla realizzazione di infrastrutture nell'ambito dell'efficientamento energetico;

fine 2014: CDP, l'ABI, SACE e Simest hanno siglato l'accordo di proroga di un anno della Convenzione relativa al sistema « Export Banca », a sostegno dell'export e dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane;

CDP contribuirà al Piano Juncker con investimenti pari a 8 miliardi su diverse iniziative, articolate nei settori previsti dal Piano stesso, ed in particolare per favorire il credito alle PMI, la *Digital economy*, il sistema delle infrastrutture di trasporto e dell'energia.

Alcune misure fiscali adottate per sostenere la liquidità delle imprese hanno avuto un'implementazione autonoma: tra di esse, sia la Commissione UE sia il DEF ricordano in particolare:

il potenziamento delle agevolazioni fiscali per investimenti in capitale di rischio (ACE – Aiuto alla crescita economica), di cui è stata esteso l'ambito operativo soggettivo ed oggettivo;

il cosiddetto *patent box*, che consiste in una agevolazione fiscale sui proventi derivanti da opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, come pure da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo

industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili: sul punto, il DEF rammenta che si è in attesa delle disposizioni secondarie di attuazione;

la nuova disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, contenuto nella legge di stabilità 2015. Anche la piena operatività di entrambe le norme è subordinata, come rammenta il DEF, all'approvazione del relativo decreto attuativo.

La Commissione UE ricorda altresì le misure fiscali che hanno invece corredato le innovazioni relative al mercato dei capitali (agevolazioni per l'investimento in strumenti finanziari delle PMI ed in particolare i cosiddetti *mini-bond*; agevolazioni sui *project bond*).

In tal senso, il Documento di economia e finanza rileva che sono state realizzate oltre 92 emissioni di *mini-bond* per un totale di circa 4,8 milioni, di cui 73 emissioni da parte di PMI e 19 emissioni di grandi imprese. Inoltre, è stata estesa l'azione del Fondo Centrale di Garanzia anche alle emissioni di *Mini-bond* sottoscritte da fondi di credito. Viene ricordata altresì la creazione del segmento AIM Italia di Borsa Italiana, che si contraddistingue per il suo approccio regolamentare equilibrato, per un'elevata visibilità a livello internazionale, per un processo di ammissione flessibile, meno costoso e semplice, costruito su misura per le necessità di finanziamento delle PMI italiane nel contesto competitivo globale. Attualmente sono 57 le PMI quotate su AIM di Borsa italiana, un segmento in crescente espansione considerato che, nel solo 2014, ci sono state 22 IPO (*Initial Public Offering*) con un incremento del 47 per cento rispetto al 2013, di cui 8 appartengono al settore della *Green economy*.

Per quanto concerne le ulteriori misure di natura finanziaria di sostegno alle imprese, il DEF 2015 dedica appositi approfondimenti ai seguenti interventi:

la disciplina delle imprese innovative, *start up* e PMI, cui è dedicata una specifica disciplina agevolativa di settore (da ultimo contenuta nel decreto-legge n. 3 del 2015);

l'avvio dell'operatività dei portali di *equity crowdfunding*, che consentono alle imprese innovative di reperire con modalità innovative le risorse finanziarie;

il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, per la cui realizzazione sono stati stanziati 260 milioni di euro;

il programma *Smart&Start*, contenuto nel decreto ministeriale del 6 marzo 2013 (implementato nel 2014) che ha previsto un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e del cratere aquilano;

il Fondo per la Crescita sostenibile, il Fondo Strategico italiano e il Fondo Italiano di Investimento.

Accanto alle misure fiscali e finanziarie, il Governo ha inteso facilitare ulteriormente l'attività delle imprese, specie le piccole e medie, mediante importanti modifiche al diritto societario. Gli interventi hanno riguardato, tra l'altro:

la costituzione di società (ad esempio la riduzione del capitale sociale minimo per la costituzione di SpA);

la nuova definizione dimensionale delle PMI emittenti azioni quotate;

le modifiche alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto.

Ulteriori disposizioni hanno inteso incentivare gli investitori professionali all'ingresso nel capitale delle PMI quotate, nonché consentire alle società quotate e quotate di prevedere – in via statutaria – l'attribuzione di diritti di voto maggiorato.

Per quel che concerne le iniziative *in itinere* a tutela della clientela bancaria, il Governo ricorda le novità del disegno di legge sulla concorrenza 2015 (A.C. 3012) assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati, che contiene misure riguardanti:

la facilitazione dell'accesso del cliente ai servizi di assistenza, mediante il contenimento dei costi delle relative chiamate telefoniche;

la predisposizione di strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari, in coerenza con la disciplina europea;

il potenziamento della trasparenza, in occasione di vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui.

Il *Cronoprogramma* del Governo fissa a giugno 2015 l'implementazione delle predette misure per favorire la concorrenza.

Relativamente al settore assicurativo, il Documento di economia e finanza concentra la propria attenzione su tre aspetti:

le misure volte ad assicurare una maggiore concorrenzialità nel mercato delle assicurazioni (e, di riflesso, a migliorare la tutela del consumatore);

il ruolo delle imprese assicurative nel sostegno all'economia;

la solidità patrimoniale e la *governance* delle imprese assicurative.

In merito al primo profilo, ricorda che con la Raccomandazione n. 7 la Commissione europea ha invitato l'Italia – tra l'altro – a promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nel settore delle assicurazioni.

In tale contesto il citato disegno di legge in materia di concorrenza (A.C. 3012) reca disposizioni in materia assicurativa volte a ridurre i costi di sistema, attraverso una maggiore certezza del diritto e un più efficace contrasto alle frodi, nonché a promuovere la trasparenza e la mobilità dei consumatori. La Relazione della Commissione UE di marzo 2015 segnala che dette misure sono particolarmente incisive.

Relativamente al ruolo delle imprese di assicurazione a sostegno all'economia, tra le iniziative varate dal Governo il DEF rammenta la creazione di un nuovo canale di credito non bancario mediante la con-

cessione, alle imprese di assicurazione (anche senza residenza fiscale in Italia) ed alle società di cartolarizzazione italiane, della facoltà di concedere finanziamenti diretti alle imprese.

Relativamente alla *governance* ed all'assetto patrimoniale delle imprese operanti nel settore, il Documento di economia e finanza rammenta che il Governo ha presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo (Atto n. 146), di recepimento della direttiva 2009/138/CE, cosiddetta *Solvency II*, sulla vigilanza prudenziale, i requisiti patrimoniali e la *governance* delle imprese assicurative, sul quale la Commissione Finanze della Camera ha reso parere favorevole il 9 aprile 2015, formulando numerose osservazioni.

Sottolinea quindi complessivamente come il DEF risponda pienamente all'esigenza di sostenere la ripresa dello sviluppo economico del Paese, in un quadro di rispetto degli obblighi stabiliti in sede UE, consentendo in tal modo all'Italia di disporre di maggior forza negoziale e autorevolezza politica nelle sedi comunitarie.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che la discussione in Assemblea sul DEF inizierà nella seduta di giovedì 23 aprile prossimo, e che dunque Commissione dovrà concluderne l'esame in sede consultiva entro il primo pomeriggio di mercoledì 22 aprile. In tale contesto ritiene che il relatore potrebbe formulare, nella giornata di martedì 21, la sua proposta di parere sul Documento, la quale sarà posta in votazione nella seduta del 22.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, condivide l'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente, dichiarandosi disponibile a trasmettere ai componenti della Commissione la sua proposta di parere nella giornata di martedì 21 aprile.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di mercoledì 22 aprile prossimo.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-05350 Causi: Controlli ai fini antiriciclaggio sull'afflusso di banconote da 500 euro negli istituti di credito italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Causi, nel richiamare le notizie di stampa sulla circolazione dei biglietti da 500 euro, chiede se le circostanze che potrebbero aver determinato un anomalo afflusso di banconote possano essere legate a fenomeni di riciclaggio.

Al riguardo, la Banca d'Italia, ha comunicato di aver pubblicato nei giorni scorsi dati statistici su prelievi, versamenti e prelievi netti (pari alla differenza tra prelievi e versamenti) di banconote presso le proprie Filiali negli anni 2010-2014, (tabelle allegate), consultabili anche sul sito *internet* dell'istituto: http://www.banccaditalia.it/compiti/emissioneeuro/banconote/statistiche_emissionebanconote.pdf.

I dati in questione evidenziano per vari tagli (es., 5 euro, 10 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro) valori negativi dei « prelievi netti » che possono determinarsi in relazione al riversamento da parte di residenti di banconote accumulate in anni precedenti o anche ad afflussi dall'estero di banconote in euro emesse da altri Paesi dell'area. Infatti, in un'area monetaria integrata è normale (almeno in parte) che una quota delle banconote emesse in uno Stato « migri » in altri Stati dell'area, a seguito di transazioni tra soggetti residenti in Stati diversi.

Con riguardo al taglio da 500 euro, in Italia, il divario tra versamenti e prelievi di banconote negli anni 2010-2014, maggiore rispetto ai restanti tagli, può essere messo in relazione, almeno in parte, all'introduzione, a fine 2011, di più stringenti limiti alle transazioni in contanti (1.000 euro), nonché a una consistente attenzione, an-

che a fini di contrasto al riciclaggio, all'utilizzo dei tagli alti nelle transazioni economiche. I due fattori hanno avuto l'effetto di limitare le richieste di banconote da 500 euro da parte del pubblico; di conseguenza, negli ultimi anni, i quantitativi di banconote da 500 euro emessi dalla Banca d'Italia sono divenuti trascurabili. Per questo motivo, gli intermediari nazionali hanno cominciato a riversare presso la Banca d'Italia gran parte dei biglietti di taglio apicale ricevuti in versamento dai propri clienti, mentre in passato mantenevano presso di sé giacenze per soddisfare le richieste di prelievo da parte del pubblico.

La Banca d'Italia ha, inoltre, precisato che una situazione analoga non si riscontra negli altri Paesi dell'area dell'euro dove le banconote da 500 rappresentano una quota rilevante della circolazione totale (in valore). Il fenomeno dell'afflusso in Italia di banconote da 500 euro provenienti dall'estero potrebbe quindi risultare, entro certi limiti, fisiologico. Tali afflussi non sono compensati da flussi in uscita di analoga entità, stante la rarefazione nelle richieste di tale taglio in Italia. Naturalmente, i versamenti di banconote da 500 euro presso la Banca d'Italia possono derivare anche dallo smobilizzo di scorte accumulate da residenti in passato.

Il fenomeno dei prelievi e dei versamenti di biglietti di taglio apicale è monitorato dalla Banca d'Italia, la quale chiede informazioni agli intermediari che movimentano maggiormente tali tagli e, laddove emergano elementi di sospetto, segnala le relative operazioni alla UIF.

Con riferimento, poi, al tema del ritiro dalla circolazione della banconota da 500 euro, tale ipotesi è stata oggetto di recenti considerazioni da parte della Banca Centrale Europea in relazione a quesiti pervenuti in materia dal pubblico e da esponenti di Istituzioni Europee. In tali circostanze, la BCE, nel premettere di essere a favore di un maggiore impegno contro l'evasione fiscale e le altre attività illegali, ha osservato che il ritiro dalla circolazione della banconota da 500 euro non servirebbe a ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale e indurrebbe, inoltre, l'effetto negativo di un aumento dei costi economici e gestionali della circolazione monetaria.

Secondo la BCE, la disponibilità di banconote di taglio elevato in tutti i Paesi dell'area dell'euro a partire dal 2002 – contestualmente a tassi d'interesse contenuti, aspettative d'inflazione bassa e stabile e, più di recente, in condizioni di turbolenza economica – ha contribuito a diffondere l'uso delle suddette banconote come riserva di valore. Dagli studi effettuati emergerebbe, infatti, che solo una parte residuale delle banconote di grosso taglio in circolazione, per circa il 15 per

cento del volume, sia effettivamente utilizzata a scopo transattivo (e in parte ovviamente per regolare operazioni del tutto legittime), mentre il rimanente 85 per cento verrebbe usato come riserva di valore all'interno dell'area euro o detenuto all'estero.

Per contro, il ritiro dei tagli elevati non porrebbe fine all'accumulo di riserve di valore in contanti né è ipotizzabile che gli operatori economici effettuerebbero, soltanto per questo motivo, operazioni in contanti in minor numero o per un valore inferiore. Di conseguenza, sarebbe necessario immettere in circolazione un notevole quantitativo supplementare di banconote di tagli più bassi, con un considerevole aumento dei costi fissi e correnti su base annua per la loro produzione, sicura gestione e distribuzione. Tali costi si aggiungerebbero a quelli connessi con il ritiro dalla circolazione delle banconote del taglio in questione (la BCE stima che, ipotizzando un ritiro delle banconote da 500 e 200 euro, sarebbe necessario immettere in circolazione un ulteriore contingente di 3,3 miliardi di banconote da 100 euro, circa il doppio di quelle attuali).

ALLEGATO 2

5-05351 Busin: Revisione del sistema di imposizione sugli immobili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che il gettito derivante dall'imposizione sulla proprietà immobiliare si è quasi triplicato negli ultimi anni.

In base a quanto rappresentato nel Documento di Economia e finanza, il Governo sembra intenzionato a varare una riforma della tassazione locale immobiliare volta a semplificare il quadro dei tributi locali sugli immobili riducendo le complessità amministrative e i costi per i contribuenti.

A tal riguardo, l'Onorevole interrogante chiede la disciplina della nuova *local tax* in via di definizione, realizzi una radicale revisione dell'imposizione sugli immobili, volta ad introdurre un sistema effettivamente più equo e razionale che preveda la tassazione dei cespiti quando questi producano un reddito certo, verificabile e quantificabile in favore dei loro proprietari o utilizzatori, abbandonando il criterio fondato su base catastale/patrimoniale e garantendo, altresì, in tal modo un'efficace riduzione del carico fiscale gravante sugli immobili.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, deve precisarsi che risulta ancora in fase di elaborazione la disciplina della cosiddetta *local tax* per cui non vi sono elementi certi per conoscere compiutamente gli effetti, anche dal punto di vista del gettito, che potranno derivare dall'introduzione del nuovo tributo.

In ogni caso qualora la nuova imposta comporti un gettito inferiore rispetto a

quello garantito dalla normativa vigente per gli enti locali, sarà necessario comunque provvedere al ristoro della conseguente perdita di gettito, assicurando l'adeguata copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'ipotesi di abbandonare l'attuale sistema di imposizione sugli immobili fondato su base catastale/patrimoniale, occorre evidenziare che tale sistema è ormai consolidato nell'ambito della tassazione immobiliare locale, poiché già utilizzato per l'imposta comunale sugli immobili (ICI), e continua ad esserlo per l'imposta municipale propria (IMU) e per il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Peraltro, si deve anche osservare che con la riforma del catasto è stata prevista la modifica dei criteri per il calcolo delle rendite catastali proprio al fine di ottenere una maggiore equità complessiva dell'imposizione immobiliare.

Infine, in merito all'introduzione di un sistema che riconduca l'imposizione immobiliare ai servizi certi, verificabili e quantificabili, che i titolari ricevono dagli stessi, è opportuno sottolineare che un primo passo in questa direzione è stato fatto con l'introduzione della TASI ai sensi del comma 682, lettera *b*), punto 2) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si prevede che il comune, con proprio regolamento, determina « l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ».

Ulteriori e più stringenti passi potranno senza dubbio caratterizzare la prospettata *Local Tax*.

ALLEGATO 3

5-05353 Ruocco: Definizione del concetto di autonoma organizzazione ai fini del non assoggettamento all'IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un'apposita iniziativa di carattere normativo volta a chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive ai professionisti, artisti e piccoli imprenditori in attuazione dell'articolo 11, comma 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come già evidenziato in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo concernenti questioni in materia di IRAP, riferite più specificamente ai medici di famiglia, l'individuazione di specifici parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un'autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo.

Sul concetto di autonoma organizzazione, infatti, la Suprema Corte di Cassazione non è pervenuta a conclusioni univoche.

Invero, in relazione ai presupposti rilevanti ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, con particolare riguardo alla rilevanza dell'utilizzo di lavoratori dipendenti, anche con « mansioni d'ordine », le pronunce della giurisprudenza di legittimità richiamate dagli interroganti non possono, allo stato, considerarsi dirimenti ai fini della valutazione della questione in argomento, alla luce delle non conformi decisioni della stessa Corte di Cassazione in altre recenti deci-

sioni (tra le altre, sentenze 17 ottobre 2014, n. 22017; 5 settembre 2014, n. 18749; 7 maggio 2014, n. 9790).

Proprio l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco è stata rilevata dalle stesse Sezioni tributarie della Suprema Corte che, nel mese di marzo 2015 (Sezione V, ordinanza 13 marzo 2015, n. 5040 e Sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6330) – preso atto dei contrastanti orientamenti venutisi a creare nella giurisprudenza di legittimità – hanno interessato il Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, delle questioni concernenti, tra l'altro, la rilevanza della presenza dell'utilizzo di lavoro altrui ai fini dell'integrazione del presupposto dell'autonoma organizzazione.

Con specifico riferimento a tale ultima questione, la Suprema Corte ha ravvisato l'esistenza in giurisprudenza di « un contrasto conclamato ed insanabile circa il significato attribuibile, ai fini della configurabilità del presupposto dell'autonoma organizzazione, alla presenza di un lavoratore dipendente, ed in particolare circa il fatto che essa costituisca (o meno) sempre ed in ogni caso elemento di per sé sufficiente a configurare l'esistenza del suddetto presupposto... ».

Per completezza, si rappresenta che la Sezione VI della Corte di Cassazione (ordinanza 25 febbraio 2015, n. 3870) ha sottoposto al Primo Presidente l'opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la questione relativa all'assoggettabilità a Irap del « valore aggiunto prodotto nel territorio regionale da attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica

societaria, ed in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti non sussistente una “autonoma organizzazione” di fattori produttivi ».

Alla luce delle cennate difficoltà interpretative, si giustifica l’espressa previsione contenuta all’articolo 11, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita » secondo cui: « Nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei profes-

sionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ».

È in questo ambito pertanto che verranno intraprese le iniziative di carattere normativo chieste anche dagli onorevoli interpellanti.

Al riguardo, si segnala che la legge 24 marzo 2015, n. 34, ha disposto, con l’articolo 1, comma 2, lettera *a*), la modifica dell’articolo 1, comma 1, alinea, della citata legge delega 23/2014 al fine di prorogare da 12 a 15 mesi il termine entro il quale il Governo è tenuto ad esercitare la delega fiscale. La modifica in parola ha comportato, pertanto, che il nuovo termine di scadenza per l’adozione dei predetti decreti legislativi è fissato al 26 giugno 2015.

ALLEGATO 4

5-05354 Paglia: Effetti della liquidazione del TFR in busta paga sulla spettanza del bonus degli 80 euro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante rappresenta che, a partire dal corrente mese di aprile, i lavoratori che hanno esercitato l'opzione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 29 del 20 febbraio 2015 potranno ricevere in busta paga, insieme alla retribuzione, quota parte del TFR maturato, denominata QUIR (quota integrativa della retribuzione).

In particolare, l'interrogante rileva che il citato DPCM, all'articolo 4, comma 3, chiarisce che tale quota non incide, « ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo », per la determinazione della spettanza del « bonus 80 euro » e, invece, nulla prevede con riferimento all'imposta generata dal concorso della quota di TFR al reddito complessivo, condizione questa che potrebbe far sorgere, in capo ai soggetti che prima erano incapienti, il diritto a percepire il bonus, fino a quel momento negato, non tanto per il requisito reddituale, quanto per assenza d'imposta da versare.

Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze se non ritenga di chiarire se la suddetta ipotesi, che attribuirebbe ad una platea d'incapienti il potenziale accesso al « bonus 80 euro », debba ritenersi corretta ed in tal caso cosa intenda fare il Governo al fine di garantire la certezza interpretativa di tali norme così da permettere a ciascun lavoratore interessato di esercitare il diritto di effettuare la scelta più opportuna.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto a regime il « bonus 80 euro », sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR, con la seguente formulazione: « Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. ».

Il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all'importo del reddito complessivo.

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR e da taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l).

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell'articolo 13 del TUIR.

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro.

Il comma 27 del citato articolo 1 della legge di stabilità del 2015, ha previsto delle ulteriori disposizioni ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al predetto articolo 13, comma 1-*bis* del TUIR, in particolare, è stabilito che ai soli fini della verifica dell'importo del reddito complessivo per la maturazione del diritto al credito non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 introdotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

Tale ultima disposizione, prevede, in via sperimentale, che in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta men-

sile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione (QUIR) è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 TUIR, e non è imponibile ai fini previdenziali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione, è stato emanato il 20 febbraio 2015 e all'articolo 4, nel disciplinare la misura del TFR da liquidare, ribadisce i criteri sopra evidenziati, riguardanti l'imponibilità a tassazione ordinaria della QUIR ai fini IRPEF (comma 2) e la non concorrenza delle somme in commento ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la spettanza del « *bonus* 80 euro » (comma 4).

Per quanto evidenziato, si ritiene che, analogamente a quanto già chiarito con circolare n. 9/E del 2014, par. 3.1, per le somme assoggettate ad imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività, il reddito derivante dalla percezione del QUIR in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR.

Tuttavia, in coerenza con *la ratio* della normativa richiamata, il reddito derivante dalla percezione del QUIR deve comunque essere sommato ai redditi di lavoro tassati in via ordinaria per la verifica della « *capienza* » dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Ciò posto, se per tali contribuenti si verificano i tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, secondo i criteri sopra illustrati, questi avranno diritto alla percezione del « *bonus* 80 euro ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Seguito dell'esame e rinvio)	115
AVVERTENZA	119

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 aprile 2015 — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 10.10.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la

richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Gianluca VACCA (M5S) contesta l'impianto complessivo della riforma, che la maggioranza vuole approvata in tempi strettissimi e sulla quale è stata fatta propaganda, probabilmente in mala fede. Essa è caotica e confusa, tanto da sembrare redatta da persone che non conoscono il mondo della scuola. Che diverse parti del testo in esame siano incongruenti e di difficile interpretazione è dimostrato anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale non sempre sono sciolti i dubbi sulla portata normativa delle varie disposizioni. Osserva che molte disposizioni, « spacciate » come novità, sono in realtà già presenti nell'ordinamento scolastico. Si riferisce, in particolare, ai seguenti aspetti: la valutazione dei docenti, che è stata solo trasferita dai nuclei di valutazione al dirigente scolastico, con la conseguente attribuzione delle premialità; il *team* di cui si avvale il dirigente scolastico, in realtà già esistente; l'apertura pomeridiana delle scuole, già prevista ma per la quale non sono state destinate risorse aggiuntive. Dopo aver

ricordato che anche l'attuale Governo, per mezzo della legge di stabilità, ha operato delle riduzioni degli stanziamenti destinati all'istruzione, prevedendosi, in base al DEF, una loro riduzione, precisa che i dati attuali dimostrano che il livello della spesa per istruzione è inferiore alla media europea sotto qualsiasi aspetto la si consideri (rapporto percentuale tra spesa per istruzione e PIL, rapporto tra spesa per istruzione e spesa pubblica e spesa *pro capite* per ciascun alunno). Rileva che la tanto proclamata autonomia, propinata come pilastro del presente provvedimento (che, tra l'altro, non ha riguardato il fondamentale segmento del personale ATA), non è realizzabile con l'attuale livello di finanziamento del settore dell'istruzione. Ricorda, poi, che, in occasione dell'esame del cosiddetto disegno di legge Aprea della scorsa legislatura, la Commissione cultura condusse una battaglia per ottenere tempi di esame congrui del provvedimento, protrattisi per diversi mesi. Considerato meramente propagandistico il metodo della consultazione, in quanto le proposte prevalenti emerse non sono state trasfuse nel testo in esame, ne elenca alcuni punti critici di merito. Per esempio, giudica negative le ulteriori funzioni conferite ai dirigenti, i quali, già oberati di lavoro, non possono sostituirsi ai nuclei di valutazione per dare compiuti giudizi sulla didattica svolta da ciascun docente. Dopo aver ricordato che già nel 1982 erano state previste le dotazioni organiche aggiuntive dei docenti per 85.000 unità, le quali, gradualmente, sono state assorbite dalle normali esigenze di servizio, senza poter sviluppare il potenziamento dell'offerta formativa, ritiene che l'organico funzionale si possa realizzare tramite il sistema di reclutamento vigente, senza dover ricorrere agli albi territoriali e alla chiamata diretta dei docenti, sistema che lascerà sicuramente scoperti alcuni ambiti disciplinari prettamente scientifici. Non è ancora in possesso dei necessari dati integrativi richiesti al Governo ma segnala che occorre coordinare il piano triennale dell'offerta formativa con quello annuale e realizzare una vera alternanza scuola-

lavoro, basata non sul raddoppio delle ore ad essa dedicate, bensì sulla qualità.

Esprime un giudizio negativo circa l'assenza di disposizioni che valorizzino realmente il merito dei docenti, considerando un espediente elettorale la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con un valore nominale di 500 euro annui, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, a fronte dei soli 40 milioni di euro (pari a circa 50 euro a docente) a decorrere dal 2016, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative. Considerato che la scuola italiana assolve il compito di emancipare culturalmente e socialmente i nostri giovani, non va perseguito un modello anglosassone di finanziamento, basato, come propone il presente provvedimento, su istituti come lo *school bonus*, una nuova declinazione del 5 per mille e le sponsorizzazioni. Preannuncia, infine, che il suo gruppo presenterà emendamenti su alcune specifiche disposizioni del provvedimento: si riferisce, innanzitutto, alle agevolazioni fiscali, contenute nel capo V, che favoriscono l'accentuazione delle differenze tra scuola di « serie A » e scuole di « serie B »; in secondo luogo, al sistema di finanziamenti previsto per le scuole paritarie, in merito al quale riterrebbe opportuno eliminarlo o, qualora ciò non fosse possibile, quantomeno limitarlo all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia. Segnala, comunque, che l'importo effettivamente detraibile da parte delle famiglie sarà solo il 19 per cento di 400 euro.

Annalisa PANNARALE (SEL) non è pregiudizialmente contraria a una riforma del sistema scolastico. Questa però deve essere il frutto di un reale esercizio di ascolto, intelligenza e prudenza: il gruppo SEL è contrario, quindi, a una riforma dettata dalla fretta. La narrazione della scuola che ha udito in diversi interventi di colleghe della maggioranza la trova d'accordo ma rimarca che quel racconto non corrisponde al contenuto del testo all'attenzione della Commissione. Per esempio, all'esaltazione ripetuta dell'autonomia non

si accompagna un'adeguata dotazione di risorse ma solo l'ipertrofia dei poteri assegnati al dirigente scolastico a scapito degli organi collegiali, secondo una logica di compressione degli spazi democratici, in analogia con quanto osservato a proposito di altre recenti riforme promosse dal Governo. Viceversa la responsabilità del dirigente deve essere esercitata all'interno di un contesto di collegialità e condivisione, bandendo il concetto di gerarchizzazione, che invece occhieggia in ogni articolo del presente disegno di legge. Quest'ultimo peraltro non contempla la funzione essenziale svolta dal personale ATA, il quale ogni giorno permette l'apertura degli istituti scolastici. Teme che la chiamata diretta dei docenti ne pregiudicherà la libertà di insegnamento e li assoggetterà a quell'impostazione gerarchica che ha appena richiamato, incentivando deleteri meccanismi di competizione. Il piano assunzionale non risolverà la precarietà di moltissimi docenti, che non portano la colpa di trovarsi in condizioni di incertezza economica e giuridica. Si dovrebbe invece dare applicazione puntuale alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e scorse pertanto tutte le graduatorie in essere, prima di indire nuove procedure concorsuali.

Ricordata la scarsezza dei finanziamenti rappresentata dalle previsioni del DEF, che indicano una diminuzione delle risorse disponibili per i prossimi anni da destinare al settore dell'istruzione, ravvisa nella trama effettiva del provvedimento un percorso che rischia di minare il senso stesso della scuola universale come servizio e come risorsa della collettività. Prendendo a esempio il tema dell'alternanza scuola-lavoro, intravede l'idea per cui la scuola sarebbe, in definitiva, una scelta individuale come tante altre, fungibile e dotata della stessa dignità del lavoro a 15 anni. Si tratta di un'impostazione profondamente sbagliata e per nulla innovativa. Non si può lavorare con dignità e consapevolezza se non si ha cultura dei propri diritti che si tramuta in cultura del lavoro. Rispetto al XIX secolo e ai tempi antecedenti alla Costituzione repubblicana, l'Ita-

lia ha imparato che una scuola di qualità è l'unico strumento generalizzato di emancipazione sociale. Su questo crinale si colloca l'obbligo scolastico fissato a 16 anni che tenta di rendere uguali ai più abbienti i ceti che lo sono meno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11.05, è ripresa alle 14,35.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Annunzia che – non appena pervenuti – saranno inviati in formato elettronico ai rappresentanti dei gruppi i dati forniti dal Governo su richiesta del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, R. C, in riferimento all'istruttoria dell'A.C. 2994. Essi resteranno a disposizione in formato cartaceo per ogni evenienza. Coglie l'occasione per ricordare che, come comunicato ai medesimi rappresentanti dei gruppi, il termine di scadenza degli emendamenti resta fissato per lunedì 20 aprile 2015, alle ore 12. Al riguardo, segnala che – come si evince chiaramente dal Documento di economia e finanza – il Governo intende collegarlo alla manovra finanziaria e di bilancio. La natura di provvedimento collegato alla manovra finanziaria determina l'applicazione della disciplina regolamentare specifica di cui all'articolo 123-*bis* del Regolamento della Camera, con particolare riferimento ai criteri di presentazione e di ammissibilità degli emendamenti. Tale disciplina sarà concretamente applicata a partire dalla formale dichiarazione di collegamento alla manovra finanziaria che sarà sancita dalla risoluzione di approvazione del DEF che interverrà presumibilmente nella seduta di giovedì 23 aprile. Peraltro, per evidenti ragioni di economia organizzativa e buon andamento dei lavori, invita i gruppi a tenere in adeguata considerazione tali speciali criteri in sede

di formulazione e predisposizione degli emendamenti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), escluso ogni atteggiamento ostruzionistico del suo gruppo, preannuncia la presentazione di emendamenti finalizzati a un miglioramento del testo, con riferimento ai seguenti aspetti: la puntualizzazione dei principi e criteri direttivi riferiti ad alcune deleghe di cui all'articolo 21; l'estensione alle scuole superiori e l'aumento del contributo per le famiglie – che risulta simbolico – che iscrivono figli alle scuole paritarie; il rafforzamento delle disposizioni sulla digitalizzazione della scuola e la realizzazione di una *due diligence* sulle iniziative che a tal fine sono state avviate in Italia negli ultimi anni e di cui bisogna monitorare l'attuazione.

Ferdinando ADORNATO (AP) crede che i cicli socio-politici (come le generazioni degli uomini) seguano un arco di circa 30 anni. Se il trentennio 1960-1990 ha conosciuto la riforma meritoria di un ampliamento del diritto all'istruzione in Italia, intesa come rivoluzione democratica che ha permesso a tutti i ceti sociali di accedere all'emancipazione tramite l'esercizio di quel diritto, dagli anni 90 dello scorso secolo invece il Paese attende una riforma che ha perso il treno del cambiamento. Quest'ultimo era ed è ancora reso necessario per trovare nuovi modi di conciliare scuola di massa e servizio di qualità. Difficile di per sé, questa conciliazione inciampa in Italia anche in taluni peculiari connotati della cultura amministrativa e dei meccanismi del consenso. Ha ascoltato con interesse la collega Pannarale ma pensa che l'alternativa alla gerarchizzazione sia fatalmente la burocratizzazione. L'unica strada per garantire qualità ai livelli dimensionali della nostra collettività è l'introduzione di meccanismi di competizione. Le diverse scuole devono essere indotte a superare approcci di *standard* uniformi e imposti burocraticamente. Fu Luigi Berlinguer a comprendere per primo come questo egualitarismo tradisse – in fondo – la missione stessa della scuola

pubblica, ragione per la quale introdusse l'autonomia. Il disegno di legge in esame fa un secondo passo, concependo l'albo territoriale degli insegnanti e la possibilità del dirigente scolastico di avvalersi di una propria squadra. In questa sfida Matteo Renzi ripercorre il sentiero di Tony Blair, il quale chiamò la scuola pubblica a un rinnovamento profondo. Se ne compiace ma ritiene necessario che si compia il terzo passo, quello più coraggioso della scuola libera, in cui le scuole stanno sul mercato e le famiglie sono messe in condizioni economiche paritarie, in modo da poter scegliere la scuola che preferiscono, pubblica o privata, cattolica o non. Sotto questo aspetto, bisognerà prevedere agevolazioni fiscali e altri strumenti, in ipotesi imponendo a coloro che hanno redditi più elevati rette più onerose per usufruire del servizio scolastico statale.

Trifone ALTIERI (FI-PdL), prende atto del cappello ideologico brillantemente esibito dai colleghi Palmieri e Adornato e giudica positivamente il tentativo in atto di realizzare una buona scuola, che eviti non tanto la fuga dalla scuola pubblica verso la privata ma ormai dalla scuola italiana verso quella straniera. Condivide l'esigenza di valorizzare la figura del dirigente scolastico ma non crede opportuno attribuirgli il ruolo di decisore solitario, quale neppure un amministratore delegato è nelle società per azioni, dove pure è presente un consiglio d'amministrazione. Potrebbe persino essere opportuna la rotazione periodica dei dirigenti scolastici, con la previsione di un limite alla loro permanenza nel medesimo istituto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) puntualizza che un simile limite esiste già a legislazione vigente, essendo il contratto dei dirigenti scolastici di durata triennale.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) riprendendo il suo dire, auspica che sia consentito, in attuazione dell'autonomia scolastica e in deroga alle ordinarie procedure, ammettere all'insegnamento, anche per periodi limitati, artisti, musicisti e sportivi di

chiara fama, per elevare il livello qualitativo della docenza. Esprime perplessità, poi, sulla introduzione della Carta di 500 euro annui a disposizione dei docenti per attività di tipo culturale, la quale, pur rappresentando un valido ausilio, costituisce una sperequazione nei confronti di altre categorie ugualmente meritevoli di analoghi benefici: non vorrebbe, quindi, che questa operazione rappresentasse prevalentemente un'iniziativa di tipo elettorale, come avvenuto in passato per altre iniziative promosse dal Governo. Con riferimento al piano di assunzioni e alla connessa valutazione dei docenti, ritiene utile valutare l'opportunità di applicare le tutele crescenti previste dalla nuova riforma del mercato del lavoro (*Jobs Act*) anche ai docenti, con un contratto iniziale triennale, trasformabile successivamente in contratto a tempo indeterminato, non dovendosi fare distinzioni, a suo avviso, tra rapporto di lavoro pubblico e privato. Auspica, infine, che non vi siano barricate di tipo ideologico, né di merito né di tipo procedurale, nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, apprezzato il contributo di tutti i colleghi al dibattito, auspica che si crei una convergenza, in sinergia con il Governo, per la ricerca di miglioramenti del testo nell'imminente fase emendativa, fermo restando l'impianto della riforma. Ha ascoltato con attenzione le ricostruzioni d'ordine critico e storico fatte dai colleghi sulla funzione dell'istruzione nell'Italia del secondo dopoguerra e condivide sia la visione per cui il protagonismo della scuola pubblica è stato un fattore di rilancio delle classi meno abbienti sia la diagnosi per cui occorre pur sempre ridarvi lustro, in un quadro di collegamento con i territori e con le famiglie. Invitati i colleghi a non disprezzare istituti come il nuovo 5 per

mille a favore delle scuole, il cosiddetto « *school bonus* » e le sponsorizzazioni, che possono determinare uno sviluppo dell'economia scolastica, guarda con fiducia alla prossima fase di discussione degli emendamenti.

Il sottosegretario Davide FARAONE, si compiace del lavoro svolto dalla Commissione, che ha svolto una discussione di livello notevole, dopo aver condotto un numero considerevole di audizioni nella scorsa settimana. Ricorda che il problema del precariato nella scuola riguarda circa 550.000 persone e che tali dimensioni interrogano la politica nel suo complesso e non solo il Governo, auspica che il dibattito prosegua attenendosi al merito delle singole questioni senza attardarsi su suggestioni ideologiche. Ritiene non fondati i timori relativi ai poteri assegnati al dirigente scolastico, il quale, naturalmente, si avvarrà di tutti i contributi utili nel mondo della scuola. Ricorda, infine, che è già disponibile *online* il monitoraggio sull'utilizzo dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e che a breve saranno disponibili i dati inerenti allo stato degli edifici scolastici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento, il cui seguito è rinviato.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 120

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tino IANNUZZI (PD) *relatore*, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame delle parti di competenza del Documento di economia e finanza (DEF) che costituisce il principale documento del Governo in tema di programmazione della politica economica e di bilancio del Paese. Evidenzia che, a tal fine, con il DEF vengono definiti gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, che sono adottati dall'Italia per il rispetto dei vincoli legati al Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti

nella Strategia Europa 2020. Rinviano per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, si soffermerà sugli aspetti principali delle diverse politiche di interesse della VIII Commissione prese in considerazione dal DEF, e segnatamente dal Programma nazionale di riforma (PNR) e dai relativi allegati. Per quanto riguarda le infrastrutture, rileva che il documento evidenzia, innanzitutto, l'importanza di proseguire gli interventi, già avviati nel 2014, nella direzione della semplificazione amministrativa, dello snellimento e sburocratizzazione delle procedure, della lotta con ogni energia alla corruzione. In tale ambito, assume rilevanza strategica decisiva la prospettata ed indispensabile approvazione, entro il mese di dicembre 2015, del disegno di legge delega per il recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni, la cui attuazione determinerà una profonda modifica della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici. Osserva che si tratta di un provvedimento cruciale, che deve condurre ad una revisione sostanziale ed incisiva della normativa sugli appalti pubblici e concessioni, al fine di superare le tante e gravi criticità e le infinite complessità presenti nel mondo degli appalti pubblici; criticità, fra l'altro, che anche la Commissione europea rileva nel documento sugli

squilibri macroeconomici. Ritiene che questo rappresenti un obiettivo irrinunciabile ed oggi più che mai urgente ed imprescindibile anche sulla frontiera della difesa delle legalità, del contrasto al cancro terribile della corruzione, della efficienza amministrativa, della costruzione rapida ed a regola d'arte, nei tempi e nei costi preventivati, delle infrastrutture utili ed attese dal Paese e dai territori. Rileva che ulteriori misure rilevanti nel settore degli appalti pubblici sono, inoltre, collegate alla razionalizzazione ed alla riduzione delle centrali d'acquisto della Pubblica Amministrazione, al fine di ridurre sia gli oneri amministrativi connessi alle procedure di acquisto, sia gli stessi prezzi di acquisto. In questo contesto occorre pervenire, a suo avviso, anche alla definizione di un elenco ristretto di stazioni appaltanti, che accresca trasparenza, efficienza e celerità delle procedure. Sul fronte degli investimenti infrastrutturali, fa presente che il programma sottolinea l'importanza strategica del Piano per gli Investimenti per l'Europa, il cd Piano Juncker, nonché della creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la cui operatività potrà e dovrà contribuire al finanziamento di importanti progetti. Vengono, altresì, prospettati entro il mese di giugno 2015 il finanziamento dei progetti trasmessi alla Commissione europea a valere sulle risorse della *Connecting Europe Facility* e l'approvazione da parte della Commissione europea del Programma operativo infrastrutture e reti 2014-2020. Nel contempo, il documento pone giustamente l'attenzione sulla necessità di destinare finanziamenti alle opere piccole e medie, per assicurare la manutenzione e la cura del territorio e del patrimonio pubblico. Quanto al finanziamento delle infrastrutture, rammenta che il programma rileva la necessità, per un verso, di una programmazione strategica finalizzata a promuovere un nucleo, circoscritto e proporzionato alle risorse per davvero disponibili, delle opere prioritarie, su cui si concentra l'allegato infrastrutture e, per l'altro, di un coinvolgimento del capitale privato attraverso varie forme di

partenariato pubblico-privato (PPP). Con riguardo alle misure adottate in risposta alla raccomandazione n. 8 in tema di infrastrutture, rileva che il programma evidenzia gli interventi, per lo più nell'ambito del decreto-legge n. 133 del 2014 e della legge di stabilità per il 2015, che riguardano la semplificazione delle procedure, la velocizzazione di alcune opere infrastrutturali, lo stanziamento di risorse finanziarie da destinare ad interventi infrastrutturali anche in campo ambientale, nonché le norme in materia di concessioni autostradali.

Ricorda, infine, che ulteriori azioni riguardano l'attuazione del Piano per l'emergenza abitativa, ossia delle misure contenute nel decreto legge n. 47 del 2014 entro il 2016, e del Piano per le città, che sarà finanziato fino al 2017. Con riferimento all'allegato infrastrutture strategiche al DEF 2015, fa presente che lo stesso reca le linee guida in base alle quali verrà definito entro settembre 2015 un unico documento pluriennale di pianificazione (PPP), che includerà e renderà coerenti la pianificazione e la programmazione di tutti gli investimenti previsti nel comparto delle opere pubbliche, strategico ed essenziale per lo sviluppo del Paese, per la sua competitività nel mercato globale, per la qualità della vita delle persone e delle comunità. Nell'Allegato si indica, innanzitutto, come, partendo dal contesto infrastrutturale e trasportistico nazionale e dal quadro programmatico e normativo europeo e nazionale, vanno evidenziati tre aspetti preminenti, relativi alla sicurezza, alla trasparenza ed alla mobilità intelligente nell'ambito delle politiche per l'innovazione. L'Allegato segna, a suo avviso, un importante e significativo cambio di passo nelle politiche infrastrutturali, in quanto provvede a selezionare un elenco di venticinque opere prioritarie, nell'ambito dell'elenco ben più ampio delle infrastrutture del PIS contenuto nell'XI Allegato al DEF. Tale nucleo ristretto di opere prioritarie viene identificato nell'Allegato Infrastrutture di quest'anno, sulla base di una valutazione di coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali,

dello stato di avanzamento delle singole infrastrutture per addivenire in tempi certi alla loro ultimazione, della possibilità di finanziamento con capitale privato. Tale quadro di priorità infrastrutturali ha un costo complessivo pari a 70.396 milioni di euro, dei quali 47.999 disponibili. Nelle opere prioritarie sono incluse per lo più tratte ferroviarie e stradali a cui si aggiungono alcune metropolitane ed il M.O.S.E. Segnala che in questa scelta di fondo del DEF 2015, il fabbisogno di nuove risorse finanziarie pubbliche, ritenute necessarie per il prossimo triennio 2015-2017, è stato calcolato in 3.483 milioni di euro e riguarda per lo più le infrastrutture ferroviarie. Rammenta che l'esigenza di selezionare e definire, con adeguata ponderazione e sulla base di precisi e chiari criteri, un novero ristretto di priorità infrastrutturali è stata evidenziata più volte negli ultimi anni, nel corso del dibattito in Commissione proprio sui diversi allegati al DEF. Essa corrisponde alla obiettiva necessità di razionalizzare le scelte e le decisioni, concentrando le risorse finanziarie, realmente disponibili e sicuramente limitate, su opere in linea con gli strumenti di programmazione europea e di pianificazione nazionali. A suo avviso, degno di sottolineatura è anche il fatto che il DEF, muovendo dall'analisi dei flussi di domanda riguardanti il trasporto di passeggeri e merci e della complessiva dotazione infrastrutturale italiana, individui e fissi le linee strategiche nazionali in materia di trasporti, destinate a fungere da riferimento per tutte le politiche del settore e ad indirizzare conseguentemente la selezione delle opere cui dare priorità di finanziamento ed esecuzione. Tali indirizzi strategici sono espressamente diretti: al potenziamento delle linee ferroviarie lungo le reti TEN (*Trans-European networks*), favorendo l'intermodalità e l'interoperabilità, con priorità per le reti core di valico e del Sud; al rafforzamento ed al miglioramento della mobilità sostenibile nelle aree metropolitane più congestionate; a intervenire sulle tratte viarie più congestionate e destinarie di poderosi volumi di traffico, nonché sui collegamenti man-

canti con la rete centrale. Il documento, inoltre, rileva il coordinamento e la coerenza fra le scelte del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) ed i diversi strumenti di programmazione, tra i quali lo schema di contratto di programma quinquennale Anas 2015-2019. In proposito, considera giusto porre in evidenza, in considerazione dell'elevata quota di fabbisogno finanziario occorrente fino al 2019, la necessità di stanziare, anno per anno, le risorse programmate. In questo contesto è molto rilevante, a suo parere, che nel DEF 2015 sia sottolineata la necessità di destinare adeguate e consistenti risorse alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete stradale nazionale. Ritiene, infatti, che non possa essere tralasciato che tanta parte nel sistema delle infrastrutture stradali ed autostradali è stata realizzata prima degli anni '80 e risente sovente della mancanza di manutenzione programmata. Lo stato di conservazione della rete stradale esige costante e idonea manutenzione, per fronteggiare naturali fenomeni di invecchiamento dei materiali utilizzati, dovuti alle azioni atmosferiche ed accentuati, inoltre, dai più intensi ed accresciuti volumi di traffico, ancor di più nel caso di traffico con mezzi pesanti. Per quanto riguarda invece gli strumenti di finanziamento, fa presente che il documento si sofferma, oltre che sul Programma operativo infrastrutture e reti e sul Fondo europeo per gli investimenti strategici, anche sui progetti presentati alla Commissione europea a valere sulle risorse della *Connecting Europe Facility*, che sono elencati nell'allegato 2; al riguardo, evidenzia che nell'ambito dei progetti presentati, una quota, troppo ridotta e come tale invece da incrementare, interessa le regioni del Mezzogiorno. Reputa, infine, importante anche l'assicurazione nel DEF circa la destinazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) tra l'altro, per gli interventi infrastrutturali, sempre di più urgenti e di assoluta preminenza, in tema di sicurezza ed edilizia scolastica; per quelli relativi alla messa in sicurezza, al recupero del territorio ed alla gestione del rischio connesso alle condizioni di dissesto

idrogeologico, sempre più drammaticamente diffuse sul territorio; per quelli inerenti alla ristrutturazione ed all'efficientamento energetico. Temi questi da sempre al centro delle attività e delle posizioni assunte con coerenza dalla VIII Commissione.

Rimarchevole è, a suo avviso, la scelta di fondo di puntare, ai fini dell'ammodernamento del sistema infrastrutturale dell'intero Paese, che ha sicuramente bisogno di infrastrutture utili e funzionali al Nord, come al Centro, e come nel Mezzogiorno e nelle Isole, su tutte le infrastrutture che servono obiettivamente alla crescita ed alla mobilità delle persone e delle merci. E proprio in questa prospettiva ritiene che occorre guardare ed investire non solamente sulle cosiddette « grandi opere », ma anche ed in misura adeguata e più elevata sulle opere di piccola e/o media portata che molto spesso rispondono ad una funzione importante e con rimarchevoli ricadute positive ed immediate sulla vita delle comunità e dei territori. Per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente, rammenta che il PNR 2015 sottolinea l'importanza di proseguire negli interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, da un lato, ottimizzando le tantissime opportunità e le importanti prospettive di sviluppo e crescita economica ed occupazionale per tutto il Paese, offerte dalla cosiddetta economia verde (*green economy*) e, dall'altro, attraverso la contestuale attenzione alle problematiche legate al dissesto idrogeologico, alle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, al risanamento ambientale e alla bonifica dei siti inquinati. Nell'ambito delle predette finalità, il programma segnala i due provvedimenti in corso di esame parlamentare, ossia il disegno di legge, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (cd. « collegato ambientale » all'esame del Senato e di cui è auspicabile la rapida approvazione), che viene esplicitamente collegato alla decisione di bilancio in coerenza con gli obiettivi del pro-

gramma nazionale di riforma per il 2015, e il disegno di legge sul contenimento del consumo del suolo all'esame delle Commissioni riunite VIII e XIII. Relativamente ai provvedimenti in corso di esame parlamentare, il programma, inoltre, evidenzia l'importanza di approvare entro il 2015 la proposta di legge delega volta a un riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, anche essa all'esame della VIII Commissione. In merito agli interventi da adottare, segnala che il programma prospetta l'adozione di un provvedimento legislativo, denominato *Green Act*, entro il mese di giugno 2015, che dovrebbe contenere misure in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, con particolare riguardo alla rigenerazione urbana, nonché per favorire l'uso efficiente del capitale naturale. Il programma sottolinea inoltre che è opportuno un rafforzamento del ruolo della fiscalità ambientale, al fine di liberare risorse pubbliche per sostenere la ricerca e gli investimenti per un'economia « verde » e per un più efficiente uso delle risorse energetiche e naturali. In proposito, nel ricordare che l'articolo 15 della legge delega 11 marzo 2014, n. 23 riguarda la fiscalità energetica ed ambientale, segnala che il programma prospetta, a tal riguardo, una tempistica legata all'attività del Comitato per una riforma fiscale ecologica e all'attuazione delle relative misure, nel corso del 2015 e del 2016. A tal fine, ritiene che la fiscalità ambientale, deve trovare adeguata considerazione nell'ambito del processo generale di revisione della fiscalità generale dello Stato. All'interno delle misure adottate in risposta alle Raccomandazioni 7 e 8 del Consiglio, per l'ambiente, ricorda che sono riportate, tra l'altro, le misure riguardanti il dissesto idrogeologico, le bonifiche e la messa in sicurezza di siti contaminati, il recupero dei rifiuti, il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'operatività della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, la normativa concernente le terre e rocce da scavo (contenute nei decreti-legge n. 91

del 2014 e n.133 del 2014) e la nuova disciplina dei reati ambientali, contenuta nel progetto di legge approvato dal Senato e ora in terza lettura all'esame della Camera, ed in via di definitiva approvazione. Con riferimento all'allegato sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, fa presente, preliminarmente, che il documento sintetizza gli ultimi sviluppi del dibattito in materia di cambiamenti climatici nelle sedi internazionali ed europee, considerato che il Protocollo di Kyoto ha regolamentato le emissioni fino al 2012 e che, in seguito alla presentazione da parte della Commissione UE, avvenuta il 22 gennaio 2014, della Comunicazione sul « Quadro Clima-Energia 2030 », il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni con i nuovi obiettivi per il periodo 2020-2030. L'elemento centrale e fondamentale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è la riduzione, sul piano europeo, delle emissioni di gas serra del 40 per cento rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 1990. Tali Conclusioni prevedono, inoltre, un obiettivo vincolante a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili, ed un target indicativo e consistente di efficienza energetica. Il Quadro contiene, altresì, una proposta di decisione che modifica il sistema EU ETS, contemplando l'introduzione di uno strumento di stabilizzazione automatica del mercato (la *market stability reserve*), destinato ad entrare in funzione nel gennaio 2021. Rileva che il documento presenta la situazione delle emissioni di gas serra per gli anni 2008-2012, richiamando le azioni da intraprendere per colmare il *gap* che separa l'Italia dal raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. Ricorda, in proposito, che in seguito alla ripartizione dei relativi oneri tra i diversi Paesi, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'Italia è stato fissato al 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990. Tale impegno implica che le emissioni nazionali di gas ad effetto serra non possono superare le 483,3 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente (MtCO₂eq) all'anno nel periodo 2008-2012.

Il *gap* medio annuo nel periodo 2008-2012 è quantificato in circa 19,7 MtCO₂eq. Al fine di colmare, pertanto, la distanza dagli obiettivi di Kyoto, la quantità di quote che l'Italia dovrà acquistare per regolarizzare la sua posizione, al netto degli assorbimenti forestali, è pari ad un totale di 23,4 MtCO₂eq. (corrispondenti ad una media annua di 4,7 MtCO₂eq.). Nell'Allegato viene ricordato che il Ministero dell'ambiente deve presentare al CIPE, sulla base delle quantificazioni aggiornate, una stima delle risorse necessarie per l'acquisto delle quote ai fini del rispetto dell'obiettivo di Kyoto. Nel documento nulla viene, però, detto in merito all'attuazione di tale adempimento, che riveste assoluta rilevanza. Inoltre il Documento valuta, con orizzonte temporale tracciato al 2020, gli scenari delle emissioni idonei al raggiungimento dell'obiettivo fissato per i settori « non ETS » (ossia il settore agricolo, trasporti, residenziale e civile) dalla Decisione 406/2009 del 23 aprile 2009 (« *effort sharing* »), indicando le azioni da attuare prioritariamente per porre il Paese sul giusto percorso rispetto a tale obiettivo. La decisione *effort sharing* stabilisce per ogni Stato membro della UE un obiettivo obbligatorio di riduzione delle emissioni di gas serra da raggiungere nel 2020 nei settori precedentemente indicati. Per l'Italia l'obiettivo di riduzione al 2020, in questi settori, è del 13 per cento rispetto ai livelli del 2005. Il documento all'esame della Commissione riporta, per i settori non ETS, una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013, 2015 e 2020 che tiene conto degli effetti delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2010 (scenario « tendenziale ») ed elencate nell'Allegato 2, nonché delle misure deliberate in attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili, di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 (scenario con misure). Il Documento sottolinea che la piena attuazione delle misure indicate consentirà al Paese di adempiere agli obiettivi *effort sharing*. In caso contrario le emissioni effettive potrebbero discostarsi sensibilmente da quelle previste. Il documento evidenzia le

azioni, tra quelle considerate come prioritarie, attuate nel corso del 2014, tra le quali segnala la destinazione di 350 milioni di euro per la concessione di prestiti a tasso agevolato per interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ed universitari (articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014) e l'applicazione delle detrazioni fiscali al 65 per cento per gli interventi di riqualificazione degli edifici privati (c.d. *ecobonus*) a tutto il 2015: si tratta di una questione sulla quale la Commissione da sempre pone un'attenzione strategica che si è tradotta sia nella presentazione di proposte emendative approvate nel corso dell'esame dei provvedimenti, sia nella discussione di atti di indirizzo specificamente volti a sollecitare il Governo all'adozione di iniziative e provvedimenti nella direzione della conferma, del rafforzamento e della stabilizzazione degli *ecobonus*. Da ultimo, ritiene utile sottolineare la rilevanza, nell'impostazione strategica della politica di coesione, della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, che dovrebbe prendere avvio nel corso dell'anno con la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro (entro il 30 settembre 2015), e che dovrebbe essere sostenuta sia dai fondi europei che da risorse nazionali. Al riguardo, sottolinea che trattasi di una azione di estremo rilievo, diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza purtroppo le aree interne. Osserva che gli obiettivi della strategia corrispondono a quelle finalità di tutela e valorizzazione dei « Piccoli Comuni », che si prefiggono le proposte di legge all'esame delle Commissioni riunite V e VIII; per tale ragione, ritiene che tali proposte di legge debbano essere approvate al più presto. In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, attenta alla discussione che si svilupperà in Commissione e che, quindi, tenga conto degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, richiama l'attenzione sul fatto che non sono

stati ancora attuati gli interventi in materia di fiscalità ambientale previsti dalla cosiddetta « delega fiscale ». Nel sottolineare inoltre che le istituzioni europee hanno contestato al nostro Paese ben trentacinque infrazioni in materia ambientale, ritiene quindi necessario effettuare una riflessione in ordine a tali aspetti.

Claudia MANNINO (M5S) reputa condivisibile la scelta di destinare le esigue risorse finanziarie disponibili alla realizzazione delle sole opere ritenute prioritarie. Osserva tuttavia che, in molti casi, la manutenzione straordinaria si è, trasformata, di fatto, nella realizzazione di nuove opere infrastrutturali. Ritiene quindi che la Commissione, in sede di espressione del parere di competenza, debba tener conto anche di tale profilo.

Enrico BORGHI (PD) manifesta, in primo luogo, apprezzamento per la prevista selezione, nell'ambito dell'Allegato Infrastrutture, di venticinque opere infrastrutturali da ritenersi prioritarie. Osserva, infatti, come i precedenti Allegati Infrastrutture rappresentassero una sorta di « libro dei sogni » destinato a rimanere inattuato. Reputa altresì condivisibili le misure, cui pure si fa riferimento nel provvedimento in esame, dirette a promuovere la mobilità urbana e a implementare le reti ferroviarie e metropolitane. Richiama, in secondo luogo, l'attenzione, con riferimento al contratto quinquennale ANAS 2014-2019, sulla necessità di impiegare le risorse disponibili per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete stradale nazionale. Si associa, inoltre, alle considerazioni del relatore sia in merito alla necessità di effettuare investimenti anche per le opere di piccola e media portata, che svolgono una funzione importante nell'ambito delle comunità e dei territori, sia in ordine alla rilevanza della Strategia Nazionale per le aree interne del Paese, tema sul quale ritiene opportuno effettuare una riflessione. Segnala, infine, l'opportunità di effettuare un approfondimento anche sulla cosiddetta

« *local tax* », in considerazione dei rilevanti aspetti di connessione di tale imposta con il tema del consumo di suolo e degli oneri di urbanizzazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), pur condividendo in linea di principio la scelta di selezionare un ristretto numero di opere sulle quali convogliare le risorse disponibili, osserva tuttavia come sembre-

rebbe che siano state espunte dall'Allegato Infrastrutture le sole opere infrastrutturali già definanziate.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto del sistema ferroviario ad alta velocità. C. 1810 Airaudo ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	132
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (<i>Discussione e rinvio</i>)	135
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-03097 Catalano: Inefficacia del <i>software</i> « Oracolo » utilizzato dalla società Poste italiane ... <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	135 140
---	------------

5-04693 Cani: Chiusura dell'ufficio postale di Cortoghiana (CI) e ipotesi di ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane in Sardegna	136
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
--	-----

5-04695 De Menech: Chiusura di numerosi uffici postali e ipotesi di ridimensionamento del servizio offerto da Poste italiane nel territorio della provincia di Belluno.

5-04797 Rubinato: Chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane nella regione Veneto	136
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	144
--	-----

5-04731 Rizzetto: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali nella regione Friuli-Venezia Giulia	137
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	146
--	-----

5-04854 Garofalo: Chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Messina.

5-04886 Gullo: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali nel territorio della provincia di Messina e generale ridimensionamento dei servizi postali offerti da Poste italiane	138
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	148
--	-----

AVVERTENZA	139
------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 12.30.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il Documento di economia e finanza 2015. Rileva che, come di consueto, il documento si articola nel programma di stabilità e nel programma nazionale delle riforme. Il programma di stabilità delinea in primo luogo il quadro macroeconomico italiano. Nel 2014 il PIL ha registrato una contrazione dello 0,4 per cento, dovuta prevalentemente alla debolezza della domanda interna, ed in particolare degli investimenti, mentre un contributo positivo al PIL è venuto dalla domanda estera. Per il 2015 il DEF prevede una fase di moderata ripresa: le stime tendenziali di crescita del PIL sono fissate allo 0,7 per cento per il 2015 e all'1,3 per cento per il 2016, al rialzo rispetto alle previsioni programmatiche indicate ad ottobre 2014. Per quanto riguarda l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il DEF 2015 conferma per il 2014 il rispetto dell'obiettivo del 3 per cento: l'indebitamento tendenziale, a politiche invariate, è previsto del 2,5 per cento nel 2015, dell'1,4 per cento nel 2016, dello 0,2 per cento nel 2017, mentre nel 2018 si dovrebbe conseguire un avanzo di bilancio dello 0,5 per cento; gli obiettivi programmatici per l'indebitamento sono invece quelli del 2,6 per cento nel 2015, dell'1,8 per cento nel 2016, dello 0,8 per cento nel 2017, mentre per il 2018 si fissa l'obiettivo del pareggio di bilancio. Si configura pertanto per i prossimi anni una politica di bilancio espansiva, per un valore pari alla differenza tra obiettivi programmatici e obiettivi tendenziali: 0,1 per cento del PIL nel 2015, 0,4 per cento del PIL nel 2016, 0,6 per cento del PIL nel 2017 e 0,5 per cento del PIL nel 2018. In termini assoluti (rispetto al Pil nominale stimato per gli anni di riferimento) la manovra

espansiva si sostanzia in circa 1,6 miliardi di euro per il 2015, 6,7 miliardi di euro per il 2016, 10,4 miliardi di euro per il 2017 e 9 miliardi di euro nel 2018. Per quanto riguarda il debito pubblico, dopo una ulteriore crescita nel 2015 che ne porta il livello al 132,5 per cento del Pil, il DEF prevede che dal 2016 si avvii la fase di discesa, con una prima riduzione di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente: la discesa prosegue nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per circa 3,5 e 4 punti di PIL, fino a raggiungere il livello del 120 per cento nel 2019, con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di oltre 12 punti percentuali.

Sottolinea che, per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, il programma nazionale di riforma segnala, in primo luogo, la predisposizione da parte del Governo della strategia nazionale banda ultralarga e della strategia per la crescita digitale, entrambe approvate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 marzo 2015. La tabella del cronoprogramma di governo indica per il piano banda ultralarga un'attuazione nel periodo 2015-2020. Il DEF 2015 ricorda anche l'attuazione in corso delle disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133/2014 (cosiddetto decreto-legge «Sblocca Italia») in materia di riconoscimento di un credito di imposta IRES ed IRAP entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dai piani industriali degli operatori per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali relativi alla rete a banda ultralarga. In particolare, il DEF ricorda che risulta in via di predisposizione il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico chiamato ad individuare condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative per la fruizione del credito d'imposta, nonché il procedimento per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Al riguardo, ritiene necessario che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori elementi alla Commissione in or-

dine all'emanazione del decreto attuativo, anche alla luce delle recenti notizie di stampa che segnalavano difficoltà evidenziata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in ordine alla copertura finanziaria della misura.

Nel settore dei trasporti, il programma nazionale di riforma conferma, in ambito aeroportuale, la centralità attribuita già nel DEF 2014 al piano nazionale degli aeroporti, di cui si prevede l'approvazione entro giugno 2015. Si specifica che la stesura finale del piano dovrà tenere conto delle integrazioni decise in sede di Conferenza Stato-regioni (la Conferenza si è espressa il 19 febbraio 2015). Rispetto al precedente programma nazionale di riforma viene posto l'accento sull'esigenza di realizzare alleanze di sistema e reti aeroportuali nei bacini individuati dal Piano e di promuovere il miglioramento dell'accessibilità agli aeroporti e le interconnessioni modali, con particolare riferimento ai collegamenti con l'Alta velocità ferroviaria degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia, nonché all'inserimento delle infrastrutture di ultimo miglio nelle procedure speciali di « legge obiettivo ».

Anche in ambito portuale, è ribadita l'esigenza dell'adozione, entro giugno 2015, del piano nazionale della portualità e della logistica (la cui adozione è prevista ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 133/2014, cd. DL Sblocca Italia). Laddove il DEF 2014 sottolineava l'esigenza dell'individuazione, nell'ambito del piano, di distretti portuali e logistici nell'ambito dei corridoi della rete transeuropea TEN-T, e, quindi, dell'individuazione di una sola Autorità portuale di interesse nazionale per ciascun distretto, ritenendo imprescindibile il superamento della « logica delle 24 autorità portuali », il DEF 2015 prevede una « gerarchizzazione della rete, l'individuazione di bacini portuali di rilevanza nazionale » e « l'individuazione e implementazione di un modello di *governance* che centralizzi gli indirizzi strategici », nonché una « semplificazione delle rete delle autorità portuali ». In questo quadro, il programma nazionale di riforma pre-

vede comunque che la riforma dell'ordinamento portuale conduca a « una razionalizzazione del ruolo delle autorità portuali e a una riduzione del loro numero ». In questo contesto si dovrà anche provvedere al completamento dei corridoi europei e al miglioramento delle infrastrutture di collegamento stradali e ferroviarie di ultimo miglio.

Al riguardo ricorda che il documento sugli squilibri macroeconomici italiani della Commissione europea del 18 marzo 2015 (SWD(2015)31) segnala i « progressi limitati » compiuti per quanto concerne le infrastrutture strategiche nel settore dei porti, citando anche la mancata adozione del piano strategico per la portualità previsto dal decreto-legge « Sblocca Italia »; ricorda anche che il termine (per quanto di carattere ordinatorio), fissato dalla legge, per l'adozione del piano è scaduto il 9 febbraio 2015. Più in generale ritiene opportuno evidenziare l'esigenza di garantire la coerenza e il coordinamento delle linee di programmazione definite nei diversi Piani in materia di trasporti e logistica. Ricorda in proposito che il Governo aveva accolto l'ordine del giorno in tale senso riferito al progetto di legge quadro in materia di interporti e piattaforme logistiche.

Per quanto concerne il trasporto pubblico locale e ferroviario il programma nazionale di riforma 2015 indica la necessità (con attuazione prevista nel 2016) di un coordinamento tra la programmazione dei servizi e la programmazione degli investimenti, al fine di migliorare progressivamente gli indicatori di efficientamento e razionalizzazione del settore. Si intende anche garantire la concorrenza e la trasparenza dei servizi locali e in particolare quella del trasporto locale ferroviario, coadiuvandosi con l'Autorità dei trasporti.

Il DEF 2015 annuncia poi la predisposizione di un disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale volto a razionalizzare l'erogazione dei sussidi nel settore ed a garantire che gli affidamenti avvengano con procedure competitive (mentre gli affidamenti *in house* dovreb-

bero rappresentare una categoria residuale). Si annuncia inoltre l'intenzione di affrontare « con spirito di apertura al mercato » il tema del trasporto pubblico non di linea e dei servizi legati alla mobilità innovativa e alla *Sharing Economy*. Si prevede infine l'approvazione entro la fine del 2015 dei costi-standard nel settore del trasporto pubblico locale (in materia l'articolo 1, comma 84, della legge di stabilità 2014, legge n. 147 del 2013 prevede l'approvazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata). Segnala in proposito che il Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015 ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla determinazione dei fabbisogni *standard* dei Comuni per diversi settori, tra cui anche i trasporti. In tal senso vengono riprese alcune delle indicazioni contenute nel DEF 2014 in merito agli indirizzi della riforma del trasporto pubblico locale (tra gli altri applicazione dei costi standard; semplificazione delle procedure per la gestione del fondo nazionale per il TPL con introduzione di criteri di premialità/penalità sulla base dell'affidamento del servizio con procedure di evidenza pubblica; attivazione dei sistemi di bigliettazione elettronica integrata).

In materia di trasporto stradale, il DEF 2015 conferma l'esigenza, già segnalata nel DEF 2014, di un superamento, per l'autotrasporto, della « logica di erogazione annuale di risorse ».

In proposito, ricorda che nel frattempo è intervenuta la riforma del settore operata con la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014, articolo 1 commi da 247 a 251) che ha effettivamente ridefinito le caratteristiche generali e le condizioni del contratto di trasporto merci previste dall'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, con il superamento del sistema dei contratti basati sui « costi minimi », a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi. Le disposizioni hanno inoltre modificato le definizioni di vettore e di committente nel settore dell'autotrasporto, re-

cate dal decreto legislativo n. 286/2005, introducendo e disciplinando la figura del sub-vettore.

Al riguardo segnala l'opportunità che nella ripartizione delle risorse si privilegino le aziende che pongano in essere iniziative per l'aggregazione in rete, la condivisione della flotta, l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, l'acquisto di unità di carico, la dotazione a bordo di sistemi integrati e la riduzione di costi esterni ambientali, come peraltro richiesto in un ordine del giorno a propria prima firma riferito al disegno di legge di stabilità 2015, accolto dal Governo.

Il DEF segnala inoltre l'approvazione con il DPCM 26 settembre 2014 del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Il documento si impegna infine ad attuare entro il luglio 2015, la piattaforma telematica nazionale dei sistemi di trasporto intelligente (ITS) prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2013.

Ritiene che meritevole di particolare attenzione risulti l'Allegato infrastrutture. Il documento infatti individua, in maniera innovativa rispetto al passato, 25 opere prioritarie all'interno del programma delle infrastrutture strategiche. Le 25 opere hanno nel loro complesso un costo di 70,936 miliardi di euro, già coperto per 47,999 miliardi di euro. Il fabbisogno per il prossimo triennio 2015-2017 è indicato in 3,483 miliardi di euro. Per gli aspetti di competenza della IX Commissione, rileva che tra le 25 opere prioritarie sono collocati i collegamenti ferroviari della Torino-Lione, del Brennero, dell'alta velocità/alta capacità Milano-Venezia, del Terzo Valico dei Giovi, della Napoli-Bari e della Messina-Catania-Palermo, nonché le metropolitane di Torino, di Milano (M4 e M5), di Roma (linea C), di Napoli (linea 6 e linea 1), la Circumetnea, il nodo di Palermo, la Tranvia di Firenze e il servizio ferroviario metropolitano di Bologna. Tra queste opere segnala che per la Torino-Lione, indicata allo stadio di progetto definitivo, si prevede la fine dei lavori per il 31 dicembre 2029 (il costo della parte

italiana è indicato in 2.633 milioni di euro di cui risultano già disponibili 2.564 milioni di euro). Per il Brennero, già in realizzazione, la fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2025 (il costo è indicato in 4400 milioni di euro, di cui risultano già disponibili 1757 milioni di euro, con un fabbisogno nel triennio 2015-2017 di 691 milioni di euro). Per il terzo valico dei Giovi, in fase di realizzazione, la fine dei lavori è prevista per il 2 febbraio 2021 (il costo è indicato in 6200 milioni di euro di cui risultano già disponibili 2187 milioni di euro). Per la linea C della metropolitana di Roma, in fase di realizzazione, la fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2021 (il costo è indicato in 2665 milioni di euro, di cui risultano già disponibili 2315 milioni di euro).

Al riguardo segnala l'opportunità che il Governo fornisca alla Commissione elementi informativi analitici e dettagliati riguardo ai criteri adottati per la selezione delle 25 opere prioritarie.

Michele DELL'ORCO (M5S) nel sottolineare che ogni anno ci si trova di fronte a strumenti di programmazione che lasciano irrisolte le medesime questioni, osserva che il programma delle infrastrutture strategiche allegato al Documento di economia e finanza sottolinea che la rete autostradale è sostanzialmente immutata dagli anni Ottanta e ritiene che questo, a fronte degli ingenti investimenti che sono stati fatti a beneficio di tale rete, ponga interrogativi rispetto al corretto utilizzo delle risorse pubbliche per le opere infrastrutturali. Sottolinea, inoltre, i continui tagli di risorse che il Governo sta operando a danno dei comuni, con gravi conseguenze sui servizi pubblici in generale e in particolare, sul trasporto pubblico locale, ed esprime preoccupazione riguardo alla possibilità di ulteriori tagli che impedirebbero di fatto l'esercizio del trasporto pubblico da parte degli enti locali. Nel ribadire, come già fatto in precedenti occasioni, il divario — sia in termini di servizi di trasporto che di infrastrutture — esistente tra il nord e il sud d'Italia, rileva la

necessità che si superino tali differenze, al fine di rendere omogenee le varie aree del territorio e a tale riguardo sottolinea la necessità che si pervenga ad una rapida risoluzione della questione della continuità territoriale con le isole maggiori, e in particolare con la Sardegna. Nel ricordare la quota assai bassa di trasporto ferroviario nel nostro Paese, richiama l'esigenza di pervenire a modalità di trasporto ecologicamente più sostenibile e a tal fine ritiene necessario che la Commissione prosegua l'esame della proposta di legge presentata dal proprio gruppo avente ad oggetto il *car pooling* e *car sharing*. Esprime apprezzamento per la scelta effettuata dal nuovo Ministro, e rispecchiata dall'allegato infrastrutture, di ridurre a 25 il numero delle opere strategiche, ma esprime la preoccupazione che le opere oggi escluse possano essere inserite nei successivi aggiornamenti del documento in esame. Auspica che il Governo possa ulteriormente ridurre il numero di tali opere, a suo giudizio non tutte strategiche, al fine di pervenire ad un recupero di risorse da impiegare in investimenti più utili per il Paese. Ritiene, quindi, indispensabile che la Commissione conosca l'orientamento politico del Governo riguardo alle opere strategiche che si intendono realizzare e auspica pertanto che ci sia una tempestiva occasione di confronto tra il nuovo Ministro e la Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto del sistema ferroviario ad alta velocità.

C. 1810 Airaudo ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Giorgio AIRAUDO (SEL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 1810 recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema ferroviario d'alta velocità.

In particolare, la proposta prevede, all'articolo 2, l'istituzione di una Commissione bicamerale composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari (ma comunque assicurando la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo). La Commissione eleggerà poi al suo interno, nella prima seduta, un presidente, due vicepresidenti e due segretari. Gli ambiti di indagine della Commissione sono individuati dall'articolo 1, comma 1, nel progetto del progetto del sistema ferroviario ad alta velocità relativo alle linee nazionali passeggeri e nella linea internazionale alta velocità/alta capacità Torino-Lione. In base al comma 2 la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presentare alle Camere una relazione finale entro i due mesi successivi. In proposito, richiama la rilevanza del tema, anche alla luce dei più recenti sviluppi che hanno visto da ultimo l'approvazione da parte del CIPE, il 20 febbraio 2015, del progetto definitivo della linea ferroviaria Torino-Lione e quindi, il

24 febbraio 2015, la firma dell'Accordo tra Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori definitivi. Inoltre il 26 febbraio 2015 l'Italia ha inviato alla Commissione UE la domanda per il contributo europeo per l'Italia, pari a 720 milioni di euro, nell'ambito della prima *tranche* dei bandi infrastrutturali europei per le reti TEN-T; ricorda che in proposito il regolamento UE n. 1315/2013 prevede per le opere collocate, come la Torino-Lione, nel corridoio 3 Mediterraneo un contributo dell'Unione che può arrivare fino al 40 per cento nella fase dei lavori. Segnala anche che la Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha avviato l'esame della proposta di legge S. 1189 che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul progetto e la realizzazione della linea ferroviaria di alta velocità Torino-Lione. Da un punto di vista formale l'oggetto delle due commissioni d'inchiesta risulta non interamente corrispondente. La proposta di legge in esame considera infatti anche il sistema ferroviario d'alta velocità nel suo complesso.

Il comma 1 dell'articolo 1 indica anche i compiti specifici della Commissione d'inchiesta. La Commissione dovrà in primo luogo verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari, nonché verificare il rispetto dei principi contenuti nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva per l'Italia con la legge n. 108 del 2001. La Commissione dovrà inoltre verificare gli oneri complessivi del progetto, dall'istituzione della società Treno ad alta velocità (TAV) Spa, alla data di entrata in vigore della legge, individuando i costi sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato per la progettazione, la gestione delle relazioni contrattuali e per altre opere strettamente correlate al progetto, nonché quantificare gli oneri finanziari a carico dello Stato in relazione alle garanzie per i prestiti atti-

vati dalla società TAV Spa. Ricorda in proposito che la società TAV Spa è stata istituita nel luglio 1991 allo scopo di progettare e costruire le linee di alta velocità, con un capitale partecipato al 55,5 per cento da istituti di credito italiani ed esteri, e per il restante 45,5 per cento da Ferrovie dello Stato; la società, a far data dal 31 dicembre 2010, è stata fusa per incorporazione in Rete Ferroviaria Italiana). Al riguardo, si propone di verificare in particolare gli oneri effettivi sostenuti e da sostenere per la realizzazione di nodi, materiale rotabile e infrastrutture aeree, nonché i costi totali a carico dello Stato e degli enti locali in relazione alla diffusione di progetti ferroviari ad alta velocità nel territorio nazionale. Tra gli altri compiti della Commissione ricorda la verifica della regolarità degli appalti, nonché dei costi dell'Osservatorio tecnico Torino-Lione (osservatorio istituito con DPCM 1 marzo 2006 quale sede tecnica di confronto delle istanze interessate alla realizzazione della linea e composto dai rappresentanti dei Ministeri, della Regione, della Provincia e del Comune di Torino, degli altri Enti locali interessati, da un rappresentante della Delegazione italiana della Commissione intergovernativa italo-francese per la nuova linea e dai rappresentanti di RFI ed LTF Lyon-Turin Ferroviarie, la società di scopo costituita per la costruzione della linea). La Commissione dovrà anche verificare la rispondenza tra i progetti del sistema ferroviario ad alta velocità e ad alta capacità e le politiche infrastrutturali, le strategie organizzative e di mercato, con particolare riguardo al recupero di quote di domanda di trasporto di lunga percorrenza di passeggeri e di merci; verificare che il sistema di integrazione della rete ferroviaria garantisca la piena interoperabilità e cooperazione fra ferrovie a livello nazionale ed europeo; verificare che la realizzazione dei nodi ferroviari abbia tenuto conto delle priorità del trasporto pubblico locale e delle merci; verificare la possibilità di altre potenziali alternative alla realizzazione della nuova linea ferroviaria internazionale Torino-Lione. Ulteriori ambiti di in-

tervento della Commissione sono rappresentati dalla verifica dell'impatto ambientale delle opere relative al progetto di alta velocità ferroviaria, nonché dall'indagine sulle effettive conseguenze ambientali e sanitarie, dirette e indirette, collegate alla realizzazione delle opere relative al progetto, tenuto conto, tra l'altro, dei problemi geologici legati alla diffusa presenza di uranio e di amianto. La Commissione dovrà infine proporre soluzioni legislative e amministrative finalizzate a rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché a rimuovere le disfunzioni eventualmente accertate.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, in conformità con quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, in base all'articolo 3, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni relativi ai delitti contro l'autorità giudiziaria previsti dagli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale (rifiuto di uffici legalmente dovuti, calunnia, falsa testimonianza, frode processuale, intralcio alla giustizia, favoreggiamento, rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). In altre parole, quando necessario, ai testimoni di fronte alla Commissione d'inchiesta potranno essere contestate le fattispecie di reato ora richiamate, come se si trattasse di una testimonianza davanti a un giudice. L'articolo 4 disciplina l'acquisizione di atti e documenti, stabilendo che la Commissione possa acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'articolo 5 prevede che i componenti della Commissione, nonché il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di

inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, siano obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione. La violazione di tale segreto, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. L'articolo 6 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori e di cui ciascun componente può proporre modifiche. Si prevede espressamente che la Commissione possa organizzare i propri lavori anche attraverso comitati e che si possa riunire in seduta segreta ogni volta che lo ritenga opportuno.

Per quanto riguarda il personale e le spese di funzionamento, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 prevedono che la Commissione si avvalga del personale, di locali e di strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di altre collaborazioni che siano ritenute necessarie. Le spese per il funzionamento della Commissione, stimate in 40.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Arianna SPESSOTTO (M5S) concorda, a nome del proprio Gruppo, riguardo all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'alta velocità e fa presente che anche il MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge analoga, avente ad oggetto tuttavia la sola tratta Torino-Lione, alla base, a suo giudizio, dell'illegale sistema di gestione delle opere pubbliche. Ritiene che la Commissione d'inchiesta oggetto della proposta in esame dovrebbe avere una durata superiore a 12 mesi, essendo chiamata ad indagare su tutte le tratte ad alta velocità ferroviaria e propone che venga esplicitato nel testo che non saranno previste inden-

nità di carica per i componenti della Commissione medesima.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottolinea l'importanza della proposta di legge in esame, dal momento che ritiene che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sia il modo più corretto di affrontare una questione che negli anni ha visto scandali, cattive gestioni, fortissime opposizioni dei territori e gravi forme di illegalità. Auspica che il nuovo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti manifesti un'apertura verso una diversa modalità di affrontare le questioni degli appalti pubblici, tale da segnare un cambio di passo anche rispetto ai recenti scandali. Auspica che gli altri Gruppi parlamentari possano valutare serenamente il contenuto della proposta di legge in esame, il cui argomento non costituisce una questione di bandiera per questa o quella parte politica, ma è volto ad effettuare un'indagine seria per verificare le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ad integrazione della relazione, fa presente che i costi per la realizzazione dell'alta velocità in Italia sono lievitati in maniera assai ingente rispetto alle previsioni originarie e ritiene quindi che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sia un atto dovuto anche nei confronti dei cittadini contribuenti, che a suo giudizio apprezzeranno la volontà di fare chiarezza sull'utilizzo di denaro pubblico.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD) nell'illustrare la risoluzione a propria prima firma, fa presente che gli obiettivi dell'agenda digitale sono quelli di una penetrazione della banda ultralarga entro il 2020 a 30 mbps per il 100 per cento della popolazione e a 100 mbps per il 30 per cento della popolazione. Ricorda che il Governo, in attuazione dell'agenda digitale, ha predisposto un piano strategico assai più ambizioso, suddividendo il territorio nazionale in sezioni poco più grandi di quelle relative al censimento e dividendole in quattro categorie a seconda dell'appetibilità per il mercato. Sottolinea che nella risoluzione si chiede di attribuire carattere prioritario ai progetti che abbiano ad oggetto la scuola, la sanità e il turismo, settori che hanno nei primi due casi un evidente valore di ordine sociale e nel terzo un valore di tipo economico, essendo il turismo a suo giudizio un importante volano per lo sviluppo del Paese. Inoltre ritiene che l'autenticazione mediante sistema di pubblico di identità digitale, richiesta nella risoluzione anche a favore dei cittadini stranieri, costituisca una modalità di accesso semplice e tale da permettere la profilazione e quindi l'offerta di servizi che più rispondano alle esigenze dell'utente.

Mirella LIUZZI (M5S) nel condividere in via generale l'atto di indirizzo del collega Coppola, ritiene che sarebbe pre-

feribile che venisse precisato che la priorità debba essere assegnata all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico e sanitario pubblici e che venga data priorità a quei distretti scolastici, sanitari o turistici inclusi nel *cluster D*, in quanto meno appetibili per il mercato. Subordinatamente a tali integrazioni, preannuncia la valutazione favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di risoluzione in discussione.

Paolo COPPOLA (PD) si riserva di riformulare il testo della propria proposta di risoluzione in modo da tener conto delle osservazioni svolte dalla collega Liuzzi.

Michele Pompeo META (PD), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.30.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-03097 Catalano: Inefficacia del software «Oracolo» utilizzato dalla società Poste italiane.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivan CATALANO (SCpI), replicando, osserva che il *software* Oracolo non dà alcuna informazione sull'autenticità del documento. Osserva infatti che, non avendo un collegamento con l'anagrafe e rilevando soltanto che esso non sia stato smarrito o rubato, tale sistema esegue un controllo analogo a quello effettuato dal sistema telematico del Ministero dell'interno. Fa presente, al riguardo, che l'inserimento di numeri di identità non esistenti, sperimentato per verificare la bontà del sistema, non restituisce alcun messaggio di errore da parte del sistema telematico, che consente quindi di procedere con le operazioni di pagamento. Osserva infine che dalle notizie in suo possesso si tratta di un sistema che viene autoalimentato, dal momento che vengono inseriti nella banca dati della società Poste italiane i dati dei documenti di identità smarriti o rubati sulla base delle denunce di smarrimento o furto che devono essere presentate obbligatoriamente dai clienti al fine di compiere le operazioni postali o bancarie. Rileva inoltre che nell'interrogazione si chiedeva di conoscere anche il nome del dirigente che ha affidato il contratto di consulenza per tale *software*, ed esprime insoddisfazione per la mancata risposta del Governo su tale punto.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI nel ribadire, come già detto in premessa, che il Ministero che rappresenta ha competenze solo in ordine al corretto esercizio da parte di Poste degli obblighi di servizio universale, ritiene le considerazioni svolte dal presentatore nel corso della replica assai rilevanti e si riserva di compiere un ulteriore approfondimento delle tematiche evidenziate, sia con la società Poste italiane, sia con chi nel Governo ha competenze in materia di sicurezza e verifica dei dati personali.

5-04693 Cani: Chiusura dell'ufficio postale di Cortoghiana (CI) e ipotesi di ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane in Sardegna.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele CANI (PD), replicando, pur essendo consapevole che le decisioni prese da Poste italiane sono conformi alla normativa vigente, sottolinea la specificità del caso riportato nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma, dal momento che la realtà urbana della provincia di Carbonia vede, oltre la zona urbana vera e propria, molti centri di dimensioni abbastanza rilevanti, che dal punto di vista urbanistico possono essere considerate entità autonome e a sé stanti. Auspica, quindi, che il piano di razionalizzazione degli uffici postali predisposto dalla società Poste possa essere riconsiderato sulla base di elementi geografici ed urbanistici, che portino a rivedere la scelta della chiusura dell'ufficio postale di Cortoghiana e a prevedere una forma di razionalizzazione che contemperi le esigenze della società con quelle dei territori.

5-04695 De Menech: Chiusura di numerosi uffici postali e ipotesi di ridimensionamento del servizio offerto da Poste italiane nel territorio della provincia di Belluno.

5-04797 Rubinato: Chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane nella regione Veneto.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Diego CRIVELLARI (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione De Menech n. 5-04695.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, della quale si

dichiara parzialmente soddisfatta. Nel ricordare infatti le competenze che il Governo e il Parlamento hanno nel settore postale, sia riguardo alla determinazione del contributo per il servizio universale, sia per quanto concerne la determinazione delle tariffe, rileva che la società Poste si è resa protagonista, negli ultimi anni, di un apprezzabile cambiamento verso il digitale, che deve però aiutare l'azienda a trovare soluzioni che contemperino le esigenze di sostenibilità della gestione con la garanzia del servizio universale da rendere ai cittadini, soprattutto a quelli più disagiati. Osserva che l'entrata in vigore del piano di razionalizzazione della rete postale è stata sospesa in attesa che si realizzassero incontri con i territori, che tuttavia in Veneto non hanno ancora avuto luogo, volti a individuare soluzioni più efficaci. Pur consapevole della necessità di razionalizzare gli uffici postali de Paese, auspica che le decisioni che verranno prese dall'azienda siano concertate con i territori e tengano conto delle esigenze specifiche degli utenti e che si mettano in campo soluzioni alternative che compensino, anche se in parte, i disagi che tali chiusure necessariamente andranno a determinare. Segnala che in Francia sono state adottate forme di sinergia tra le amministrazioni locali e la società che eroga il servizio postale universale, come ad esempio la messa a disposizione da parte dei comuni di appositi spazi, volte a consentire all'azienda un abbattimento dei costi, senza incidere sul servizio.

Diego CRIVELLARI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, nel concordare con le considerazioni della collega Rubinato, fa presente di aver partecipato all'audizione dell'amministratore delegato svoltasi nella giornata di ieri dalla quale è emersa la difficoltà, per la società Poste, di contemperare la sostenibilità economica dell'azienda con l'attuale struttura degli uffici postali. Ritiene opportuno che i tavoli di confronto con le amministrazioni locali annunciati dall'amministratore delegato, la cui utilità è stata ribadita da ultimo dal rappresentante del Governo,

abbiano luogo quanto prima, anche in ragione della specificità territoriale di alcune zone del Paese, come il Veneto, in cui sono presenti grandi città ma anche piccoli comuni e frazioni in cui l'ufficio postale costituisce uno degli ultimi presidi di servizio pubblico rimasti.

5-04731 Rizzetto: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Walter RIZZETTO (Misto-AL), replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta, rispetto alla quale si dichiara peraltro del tutto insoddisfatto. Ritiene che malgrado il rispetto da parte di Poste dei parametri imposti dalla normativa, cui faceva riferimento il rappresentante del Governo, bisogna tenere conto del disagio dei cittadini, soprattutto anziani, che abitano in alcuni territori, in particolare quelli montani, in cui anche pochi chilometri necessari per raggiungere il più vicino ufficio postale possono costituire una barriera invalicabile. Osserva che la società Poste sta andando verso forme sempre più spinte di privatizzazione e ricorda che il servizio postale deve essere reso ai cittadini contribuenti in forme che tengano conto delle esigenze dell'utenza più che dei profitti della società. Osserva che se si accede ad una logica di puro mercato, altre aziende possono concorrere per rendere il servizio postale universale al pari di Poste italiane, e ricevere i contributi da parte dello Stato. Sottolinea che la finalità dell'atto di sindacato ispettivo a propria firma è quella di sensibilizzare il Governo e la società Poste italiane a tenere in debito conto le esigenze dei territori e i problemi reali delle persone, soprattutto anziane, che abitano territori ortograficamente svantaggiati, dal momento che la chiusura anche di pochi presidi creerà problemi assai ingenti a fasce di popolazione svantaggiate.

5-04854 Garofalo: Chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Messina.

5-04886 Gullo: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali nel territorio della provincia di Messina e generale ridimensionamento dei servizi postali offerti da Poste italiane.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Preliminarmente, anche in ragione delle repliche dei deputati interroganti, rileva che, pur comprendendo le motivazioni sottese alla presentazione di atti di sindacato ispettivo su questo specifico tema, non può non considerare il quadro normativo che ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in ordine alla vigilanza sulla società Poste italiane. Sottolinea in ogni caso che, pur in assenza di una specifica competenza e di specifici poteri del Ministero dello sviluppo economico in ordine alla vigilanza su Poste italiane, il Ministero stesso ha esercitato un'azione di *moral suasion* nei confronti della società, convocando una riunione con i vertici societari e i rappresentanti dell'Autorità, volta a valutare con attenzione l'impatto sociale dell'intervento proposto da Poste. Fa presente che, stante la richiesta fatta a Poste di temperare le esigenze dei territori con quelle di bilancio dell'azienda, il Governo ha chiesto alla società che si procedesse all'attuazione del piano solo dopo aver verificato la situazione dei singoli territori attraverso appositi tavoli di confronto con gli amministratori locali e valutando l'attivazione di servizi innovativi volti a compensare, anche se parzialmente, i disagi recati dalla chiusura degli uffici postali. Invita quindi i commissari a sollecitare sindaci e amministratori locali a partecipare a tali

incontri, anche al fine di orientare nel senso auspicato il processo di trasformazione del servizio postale.

Vincenzo GAROFALO (AP), replicando, pur consapevole dell'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza prima ascritte al Ministero dello sviluppo economico, sente il dovere, in qualità di parlamentare, di segnalare al Governo, che ritiene l'interlocutore principale del Parlamento, malfunzionamenti come quelli rilevati nell'atto di sindacato ispettivo a propria firma. Pur comprendendo che l'avvio di tutti i processi innovativi comporta qualche disagio, rileva che la situazione di generale soddisfazione enunciata dall'amministratore delegato di Poste italiane nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri non corrisponde sempre a verità, come dimostrano i numerosissimi atti di sindacato ispettivo non solo relativi alla chiusura degli uffici postali, ma al generale senso di insoddisfazione dei cittadini rispetto ai ritardi e ai malfunzionamenti del servizio postale. Rileva che la società Poste italiane è da sempre parte della cultura collettiva del Paese, anche in ragione dello svolgimento del servizio universale e della diffusione della rete di uffici postali, e chiede pertanto che il processo di razionalizzazione degli uffici sia affiancato da un piano che accompagni l'utenza verso il nuovo assetto. Auspica altresì che l'assunzione di 8000 nuove unità di personale annunciata ieri dall'amministratore delegato di Poste italiane sia funzionale all'aumento della qualità e dell'efficienza del sistema postale e invita il Governo a continuare nel ruolo finora svolto, nell'interesse dei cittadini. Da ultimo, esprime forti perplessità per il modo con cui Poste italiane, sorprendendo perfino il Ministero, ha gestito la questione delle agenzie di recapito.

Maria Tindara GULLO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, concorda con le considerazioni svolte dal collega Garofano.

Ivan CATALANO, *presidente*, ricorda ai colleghi che la Commissione sarà tra breve chiamata ad esprimere il parere di competenza sul Contratto di programma con Poste italiane.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04688 Magorno: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane nella regione Calabria.

ALLEGATO 1

5-03097 Catalano: Inefficacia del software « Oracolo » utilizzato dalla società Poste italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei premettere che la materia oggetto dell'atto in esame esula dalle competenze del Ministero dello sviluppo economico che, come noto, ha compiti esclusivamente in materia di servizio postale universale.

In ogni caso si è provveduto ad acquisire qualche informazione, presso la predetta società, sulla vicenda riportata nell'interrogazione oggetto di discussione.

A tale proposito, Poste Italiane ha comunicato che il citato Sistema « Oracolo », grazie al collegamento diretto ed operativo, in tempo reale con le proprie banche dati, del Ministero degli Interni, dell'Agenzia delle Entrate e della Motorizzazione Civile, consente di accertare l'autenticità dei documenti presentati dalla clientela, permettendone il riconoscimento ed il corretto censimento.

Il Fornitore designato del servizio universale ha evidenziato che l'utilizzo del Sistema è di fondamentale importanza per le rilevazioni riguardanti la cosiddetta « posizione anagrafica » dei singoli clienti per adempimenti normativi finalizzati alla redazione delle comunicazioni statistiche di vigilanza quali, ad esempio, quelle richieste dalla Banca d'Italia ovvero per l'adozione di iniziative connesse all'attività di antiriciclaggio.

Lo stesso Sistema consente, inoltre, di verificare in tempo reale l'autenticità dei codici fiscali o di rilevare la presentazione di denunce riguardanti furti o smarrimenti di documenti, nonché di individuare segnalazioni già presenti nell'archivio anti-frode aziendale garantendo tempestivi ed

esaustivi controlli, attraverso l'attivazione di collegamenti telematici con banche dati interne ed esterne alla Società.

Poste Italiane ha precisato che attualmente il Sistema « Oracolo », grazie alla tecnologia adottata, è anche in grado di garantire la tempestiva analisi delle segnalazioni sospette concernenti eventuali furti di identità. L'integrazione dell'operatività degli Uffici postali con l'attività svolta dal personale preposto alla rilevazione delle frodi permette altresì l'immediata attivazione delle idonee iniziative per contrastare eventuali illeciti ed offrire, al contempo, un valido strumento per l'analisi e l'approfondimento di nuovi scenari comportamentali.

L'adozione del Sistema di verifica in argomento, ad avviso della Società, ha permesso finora di conseguire risultati significativi nelle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e, in particolare, nella lotta a varie tipologie di illeciti legati al furto di identità, quali, ad esempio:

apertura di conti correnti o libretti di risparmio con generalità false, per la riscossione di assegni sospetti;

cambi per cassa di assegni clonati, utilizzando generalità autentiche, ma presentando documenti falsificati (furto di identità);

accesso al credito (apertura di conti correnti con conseguente richiesta di prestiti) avvalendosi di documenti falsi e di generalità di cittadini ignari;

prelievi da sportello, per monetizzare gli importi di frodi attuate mediante il cosiddetto *phishing*;

richieste di finanziamenti utilizzando documentazione falsa.

Con riferimento all'affidamento ad una società esterna delle attività di sviluppo del *software* « Oracolo », Poste Italiane ha confermato, infine, che tale iniziativa progettuale e le relative procedure contrattuali,

in ragione dei requisiti di elevata specializzazione richiesti, sono state gestite dalle Funzioni aziendali competenti che hanno provveduto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle strategie aziendali, all'individuazione del *partner* tecnologico tramite regolare Gara di Appalto.

ALLEGATO 2

5-04693 Cani: Chiusura dell'ufficio postale di Cortoghiana (CI) e ipotesi di ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane in Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di

verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Ciò premesso, per quanto concerne la Regione Sardegna, Poste Italiane ha precisato che rispetto ai 442 uffici postali operativi, di cui 49 attivi in modalità doppio turno, sono stati previsti 2 interventi di chiusura e 14 di rimodulazione delle giornate di apertura.

Nella Regione sono, inoltre, presenti 223 sportelli automatici (ATM), di cui 215 disponibili 24 ore.

La società fa inoltre presente che Carbonia, non rientra nella categoria dei comuni qualificati rurali e montani e che, nello stesso, sono presenti 5 uffici postali, di cui uno attivo in modalità doppio turno, e 5 sportelli automatici (ATM).

Nel Piano degli interventi di razionalizzazione è inserita la sola chiusura dell'ufficio « Cortoghiana », menzionato dall'interrogante.

In ogni caso, Poste Italiane ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa sopra menzionata e che l'attuazione degli stessi avverrà solo dopo aver completato il dialogo avviato con le Istituzioni locali.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le Amministrazioni locali. Al riguardo si fa presente che il 6 febbraio 2015 abbiamo inviato una lettera all'amministratore delegato di Poste Italiane Francesco Caio e al presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni Angelo Cardani per sollecitare un incontro per valutare quanto fosse opportuno fare nel rispettivo ambito di competenza.

L'incontro si è tenuto al Ministero dello sviluppo economico il 12 febbraio. L'Amministratore Delegato di Poste Italiane – pur ammettendo qualche problema di comunicazione del Piano – ha escluso un impatto occupazionale e una riduzione dei servizi ai cittadini, e ha ribadito che i tagli degli uffici previsti nel 2015 sono compatibili con i criteri fissati dalla delibera Agcom di agosto 2014.

Tale dichiarazione è stata poi confermata dalla stessa Agcom alla quale spetta verificare il rispetto degli obblighi del piano annuale fissati dal decreto 7 ottobre 2008 sulla distribuzione degli uffici postali sul territorio.

Tuttavia, su nostra richiesta, Poste Italiane ha accettato di coinvolgere fin da subito Regioni e Comuni (attraverso le rispettive associazioni) nella fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. In particolare l'azienda si è impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale per i cittadini.

Nel corso dell'incontro abbiamo anche ricordato i termini per la firma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane del nuovo contratto di programma che riscriverà le regole sul servizio universale.

La stessa Agcom ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A. e delle quali vengono segnalate puntuali e circostanziate violazioni.

ALLEGATO 3

5-04695 De Menech: Chiusura di numerosi uffici postali e ipotesi di ridimensionamento del servizio offerto da Poste italiane nel territorio della provincia di Belluno.

5-04797 Rubinato: Chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane nella regione Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Con particolare riferimento al territorio veneto, la società Poste Italiane ha precisato che, rispetto ai 1055 uffici postali attualmente operativi, dei quali 88 aperti a modalità di doppio turno, sono stati inseriti nel Piano 49 interventi di chiusura e 5 interventi di rimodulazione delle giornate di apertura. Nel territorio regionale sono altresì presenti 532 sportelli automatici (ATM) dei quali 523 attivi h.24.

Per quanto riguarda la provincia di Belluno, di particolare interesse dell'Onorevole De Menech, l'azienda ha evidenziato che a fronte dei 106 uffici postali al momento attivi, 7 dei quali a modalità di doppio turno, sono stati inseriti nel Piano 3 interventi di chiusura e 4 di modulazione oraria. Sul territorio provinciale, inoltre, risultano essere operativi 35 sportelli automatici (ATM) dei quali 34 attivi h.24.

In ogni caso, Poste Italiane ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa vigente in materia e che, in ogni caso, l'attuazione degli stessi, avverrà solo dopo aver completato il dialogo avviato con le Istituzioni locali.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le Amministrazioni locali. Tale impegno è stato, peraltro, evidenziato anche durante l'incontro del 12 febbraio scorso avuto con l'Amministratore Delegato di Poste Italiane ed il Presidente dell'AGCOM.

Al riguardo si fa presente che il 6 febbraio 2015 abbiamo inviato una lettera all'amministratore delegato di Poste Italiane Francesco Caio e al presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni Angelo Cardani per sollecitare un incontro per valutare quanto fosse opportuno fare nel rispettivo ambito di competenza.

L'incontro si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico il 12 febbraio.

L'Amministratore Delegato di Poste Italiane — pur ammettendo qualche problema di comunicazione del Piano — ha escluso un impatto occupazionale e una riduzione dei servizi ai cittadini, e ha

ribadito che i tagli degli uffici previsti nel 2015 sono compatibili con i criteri fissati dalla delibera Agcom di agosto 2014.

Tale dichiarazione è stata poi confermata dalla stessa Agcom alla quale spetta verificare il rispetto degli obblighi del piano annuale fissati dal decreto 7 ottobre 2008 sulla distribuzione degli uffici postali sul territorio.

Tuttavia, su nostra richiesta, Poste Italiane ha accettato di coinvolgere fin da subito Regioni e Comuni (attraverso le rispettive associazioni) nella fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. In particolare l'azienda si è impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale per i cittadini.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha evidenziato che al fine di consentire una valutazione più puntuale dell'impatto del suddetto Piano sulla popolazione locale, nonché l'eventuale individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, l'articolo 5, comma 1, della citata delibera n. 342/14/CONS ha previsto l'obbligo di notifica preventiva ai Sindaci dei Comuni interessati almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento.

La stessa Autorità ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A. e delle quali vengono segnalate puntuali e circostanziate violazioni.

ALLEGATO 4

5-04731 Rizzetto: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali nella regione Friuli-Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di

verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Ciò premesso, per quanto concerne il territorio friulano, Poste Italiane ha precisato che, nel rispetto dell'attuale quadro normativo di riferimento, rispetto ai 334 uffici postali *retail* ed i 3 uffici dedicati alle imprese attivi in tutto il territorio, sono previste 19 chiusure e, nella sola Provincia di Udine, a fronte di 181 uffici al momento operativi, sono previste 13 chiusure.

Nel territorio friulano sono inoltre presenti 158 ATM di cui 156 disponibili h.24.

Con particolare riferimento alla chiusura definitiva dell'ufficio postale «Ospe daletto», citato nell'atto in esame, Poste Italiane ha precisato che non essendo lo stesso ufficio ubicato in località rurale e montana e non essendo presidio unico del

Comune di Gemona del Friuli, l'intervento risulta rispettoso della normativa sopra menzionata.

In ogni caso, Poste Italiane ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa sopra menzionata e che l'attuazione degli stessi avverrà solo dopo aver completato il dialogo avviato con le Istituzioni locali.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le Amministrazioni locali. Al riguardo si fa presente che il 6 febbraio 2015 abbiamo inviato una lettera all'amministratore delegato di Poste Italiane Francesco Caio e al presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni Angelo Cardani per sollecitare un incontro per valutare quanto fosse opportuno fare nel rispettivo ambito di competenza.

L'incontro si è tenuto al Ministero dello sviluppo economico il 12 febbraio.

L'Amministratore Delegato di Poste Italiane – pur ammettendo qualche problema di comunicazione del Piano – ha escluso un impatto occupazionale e una riduzione dei servizi ai cittadini, e ha ribadito che i tagli degli uffici previsti nel 2015 sono compatibili con i criteri fissati dalla delibera Agcom di agosto 2014.

Tale dichiarazione è stata poi confermata dalla stessa Agcom alla quale spetta verificare il rispetto degli obblighi del piano annuale fissati dal decreto 7 ottobre 2008 sulla distribuzione degli uffici postali sul territorio.

Tuttavia, su nostra richiesta, Poste Italiane ha accettato di coinvolgere fin da subito Regioni e Comuni (attraverso le rispettive associazioni) nella fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. In particolare l'azienda si è impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale per i cittadini.

Nel corso dell'incontro abbiamo anche ricordato i termini per la firma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane del nuovo contratto di programma che riscriverà le regole sul servizio universale.

La stessa Agcom ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A. e delle quali vengono segnalate puntuali e circostanziate violazioni.

ALLEGATO 5

5-04854 Garofalo: Chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Messina.

5-04886 Gullo: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali nel territorio della provincia di Messina e generale ridimensionamento dei servizi postali offerti da Poste italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Con particolare riferimento al territorio della provincia di Messina menzionata negli atti in esame, preciso che, la predetta società ha precisato che, rispetto ai 217 uffici postali attualmente operativi, dei quali 26 attivi in modalità di doppio turno, sono inseriti nel Piano 15 interventi di chiusura e 6 interventi di rimodulazione delle giornate di apertura.

Sul menzionato territorio provinciale sono altresì presenti 116 sportelli automatici (ATM) dei quali 112 attivi h24.

In ogni caso, Poste Italiane ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa vigente in materia.

Ha evidenziato, altresì, che l'attuazione dei citati interventi, oltre che le diverse modalità di attuazione degli stessi, avverranno solo dopo aver completato il dialogo avviato con le Istituzioni locali.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le Amministrazioni locali. Tale impegno è stato, peraltro, evidenziato anche durante l'incontro del 12 febbraio scorso avuto con l'Amministratore Delegato di Poste Italiane ed il Presidente dell'AGCOM.

Al riguardo si fa presente che il 6 febbraio 2015 abbiamo inviato una lettera all'amministratore delegato di Poste Italiane Francesco Caio e al presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni Angelo Cardani per sollecitare un incontro per valutare quanto fosse opportuno fare nel rispettivo ambito di competenza.

L'incontro si è tenuto al Ministero dello sviluppo economico il 12 febbraio. L'Amministratore Delegato di Poste Italiane – pur ammettendo qualche problema di comunicazione del Piano – ha escluso un impatto occupazionale e una riduzione dei servizi ai cittadini, e ha ribadito che i tagli degli uffici previsti nel 2015 sono compatibili con i criteri fissati dalla delibera Agcom di agosto 2014.

Tale dichiarazione è stata poi confermata dalla stessa Agcom alla quale spetta verificare il rispetto degli obblighi del piano annuale fissati dal decreto 7 ottobre 2008 sulla distribuzione degli uffici postali sul territorio.

Tuttavia, su nostra richiesta, Poste Italiane ha accettato di coinvolgere fin da subito Regioni e Comuni (attraverso le rispettive associazioni) nella fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. In particolare l'azienda si è impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale per i cittadini.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha evidenziato che al fine di consentire una valutazione più puntuale dell'impatto del suddetto Piano sulla popolazione locale, nonché l'eventuale individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, l'articolo 5, comma 1, della citata delibera n. 342/14/CONS ha previsto l'obbligo di notifica preventiva ai Sindaci dei Comuni interessati almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento.

La stessa Autorità ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle riduzioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A. e delle quali vengono segnalate puntuali e circostanziate violazioni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04366 Prodanì: Promozione e realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia	150
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	162
5-04479 Vallasca: Rispetto della normativa sui tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione	150
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	163
5-04537 Capone: Rischi connessi alla presenza di ordigni inesplosi nel mare Adriatico in riferimento alle attività di trivellazione	151
5-05082 Tullo: Ipotesi di scorporo del settore della meccanica nel cantiere di Riva Trigoso	151
5-05138 Sani: Incentivi a favore delle imprese agrituristiche	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	165

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Garante per le micro piccole e medie imprese, dott. Giuseppe Tripoli, e di rappresentanti di Associazione italiana politiche industriali, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete ..	161
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.40.

5-04366 Prodanì: Promozione e realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aris PRODANI (Misto-AL) osserva preliminarmente che la risposta giunge a quasi quattro mesi di distanza dalla presentazione del suo atto ispettivo. Sottolineata la difficoltà di accesso alle informazioni relative a circuiti turistici di eccellenza introdotti dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 83 del 2014, esprime rammarico per il fatto che non sia stata prevista nel medesimo decreto una fase di sperimentazione che consentisse di avere informazioni strutturate e coerenti sul sistema che potrebbe rappresentare un volano delle politiche di produzione del turismo.

5-04479 Vallasca: Rispetto della normativa sui tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea VALLASCAS (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea che l'interrogazione nasce dalla necessità di ottenere dal Governo un chiarimento sull'adempimento del decreto legislativo n. 192 del 2012, in attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, e del decreto legislativo n. 33 del 2013, che prevede, tra le altre cose, la pubblicazione con cadenza annuale di un indicatore dei tempi medi di pagamento. Osserva che la Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta essere un pessimo pagatore; per il 2013, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è 70,71 giorni, più del doppio rispetto ai 30 giorni indicati dal decreto. Nel 2014 l'indicatore è pari a 60,17 (il dato non era disponibile all'atto della presentazione dell'interrogazione). Ricorda che il Governo si era impegnato, a partire dal 2013, a smaltire il debito commerciale accumulato fino a tutto il 2012 dalle pubbliche amministrazioni, impegno ribadito anche nel corso del 2014. Rileva che dalla lettura del DEF 2015 emerge che, al 30 gennaio 2015, a fronte di uno stanziamento pari a 42,8 miliardi per consentire alle amministrazioni pubbliche di smaltire i debiti pregressi, sono stati effettuati pagamenti per 36,5 miliardi. Lamenta infine che i dati forniti da molte amministrazioni pubbliche forniscono risultati non esaustivi e di difficile lettura venendo meno, pertanto, al prescritto dovere di trasparenza e pubblicità dell'indicatore.

5-04537 Capone: Rischi connessi alla presenza di ordigni inesplosi nel mare Adriatico in riferimento alle attività di trivellazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e d'accordo

con il presentatore, l'interrogazione in titolo sarà svolta in altra seduta.

5-05082 Tullo: Ipotesi di scorporo del settore della meccanica nel cantiere di Riva Trigoso.

La sottosegretaria Sesa AMICI comunica che il Governo non è ancora in grado di rispondere ai quesiti posti nell'interrogazione in titolo.

Mario TULLO (PD), sottolineata la delicatezza delle questioni poste nel suo atto ispettivo, sollecita il Governo a fornire tempestivamente le informazioni richieste.

La sottosegretaria Sesa AMICI assicura che riferirà al Ministro competente la richiesta del deputato Tullo.

5-05138 Sani: Incentivi a favore delle imprese agrituristiche.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea che il decreto « Art-bonus » è stato positivamente salutato da tutto il sistema turistico nazionale in cui rientrano appieno tutte le attività agrituristiche. Osserva che l'agriturismo è un'attività complementare all'attività delle aziende agricole che consente promozione dei territori con ampie ricadute sul loro tessuto economico.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.05.

Documento di economia e finanza 2015.**Doc. LVII, n. 3 e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), illustra il Documento in titolo, che costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020. Il DEF enuncia, pertanto, le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende conseguire il risanamento strutturale dei conti pubblici e perseguire gli obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea.

Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

Nella seconda sezione sono indicate le regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica.

La terza sezione del DEF 2015 reca lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli inter-

venti da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia « Europa 2020 ».

In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentarsi alle Camere entro il mese di gennaio. In base alla legge di contabilità nazionale, in allegato al DEF devono essere riportate una serie d'informazioni supplementari:

a) una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti;

b) il Programma delle infrastrutture strategiche, previsto dalla « Legge obiettivo » e il relativo stato di avanzamento;

c) un documento relativo allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

d) un documento recante l'esposizione delle risorse del bilancio dello Stato destinate alle singole regioni;

e) il rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica.

Con riferimento al quadro macroeconomico, nella prima sezione sul Programma di Stabilità, è esposta l'analisi relativa all'anno 2014 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2016-2019, che riflettono i primi segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi d'incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.

Con riferimento al 2014, il DEF evidenzia come nella seconda metà dell'anno sono emersi i primi segnali di stabilizzazione del quadro economico italiano; nel quarto trimestre dell'anno, in particolare, si è interrotta la caduta dei livelli generali d'attività dopo tre flessioni trimestrali consecutive. Nel complesso, tuttavia, nel 2014 il PIL ha registrato una contrazione dello 0,4 per cento, su cui ha inciso, in maniera rilevante – si osserva nel DEF – la debolezza della domanda interna, ed in par-

ticolare degli investimenti. Un apporto positivo è, invece, disceso dalla domanda estera. Le esportazioni hanno infatti beneficiato della favorevole dinamica della domanda mondiale e del miglioramento di competitività indotto, a fine 2014, dal deprezzamento dell'euro.

Con riguardo alle prospettive di crescita, il DEF evidenzia come nel 2015 l'economia italiana sia entrata in una fase di moderata ripresa. I dati congiunturali disponibili confermano il superamento del punto di minimo del ciclo economico e l'avvio di una fase ciclica moderatamente espansiva, che sta beneficiando di diversi fattori quali il deprezzamento dell'euro e l'ampia flessione del prezzo del petrolio. Inoltre, nel medio termine, il complesso delle misure espansive implementate dalla BCE dovrebbe favorire una ripartenza del credito al settore privato e, conseguentemente, la crescita di consumi e investimenti, e una graduale risalita dell'inflazione al consumo verso l'obiettivo di medio termine. In considerazione di ciò, il DEF fissa le stime tendenziali di crescita del PIL allo 0,7 per cento per il 2015 e all'1,3 per cento per il 2016, al rialzo rispetto alle previsioni programmatiche indicate ad ottobre 2014 nel Documento programmatico di bilancio (DPB).

Per gli anni successivi, il DEF prevede una crescita tendenziale del PIL più contenuta, pari nel 2017 all'1,2 per cento e pari in media dell'1,1 per cento nel biennio successivo. Tale flessione, tuttavia, non discenderebbe da considerazioni negative circa l'andamento dell'economia italiana, ma riflette – secondo quanto illustrato nel DEF – un principio di cautela circa la valutazione delle principali variabili di finanza pubblica. In particolare, il Governo ha sottratto dalla previsione del tasso di crescita tendenziale del PIL l'impatto positivo sulla crescita che il Governo stima provenire da alcune riforme strutturali. Tale impatto è stato, invece, considerato nella formulazione delle previsioni programmatiche di crescita a partire dal 2018. Lo scenario previsivo tendenziale è, infatti, affiancato nel DEF dallo scenario programmatico che, ferme restando le

componenti derivanti dagli andamenti economici internazionali include gli effetti sull'economia prodotti dalle politiche governative previste nel Documento. Ne deriva un andamento programmatico che per il primo anno del periodo di previsione – il 2015 – conferma il risultato del tendenziale, mentre risulta più elevato per il periodo successivo, rispettivamente di 0,1, 0,3, 0,3 e 0,2 punti percentuali di PIL per ciascuno degli anni 2016-2019.

L'incremento del PIL deriva da un andamento più positivo, rispetto al tendenziale, di pressoché tutte le componenti, che si riflette su una più favorevole dinamica dell'occupazione e su un minor livello di disoccupazione nel periodo considerato. Risulta più sostenuta, tranne che nell'anno terminale, la dinamica dei prezzi.

Con riferimento al quadro di finanza pubblica, i dati riportati nel DEF 2015 relativi al consuntivo 2014 espongono un risultato dell'indebitamento netto pari al 3 per cento del PIL, in lieve incremento rispetto all'anno precedente ma comunque in linea con l'obiettivo programmatico esposto nelle stime contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2014 dello scorso settembre. Per le entrate la stabilità del dato rispetto all'anno precedente deriva da dinamiche tra loro opposte delle imposte dirette e di quelle indirette, le prime diminuite di 0,3 punti e le seconde invece aumentate di 0,5 punti percentuali; aumento intervenuto pur in presenza di una dinamica dei consumi che ha risentito della perdurante sfavorevole situazione congiunturale (pur migliore di quella del 2013, con il Pil in territorio negativo per 1,7 punti, a fronte del -0,4 per cento del 2014) ma tenuto conto degli effetti di gettito connessi alle maggiori aliquote IVA rispetto all'anno precedente.

Quanto alla dinamica della spesa, la stessa si è determinata prevalentemente per il consistente incremento della voce relativa alle prestazioni sociali, aumentata di 0,4 punti di PIL (dal 19,9 del 2013 al 20,3 dell'anno in esame) solo parzialmente compensata dalla minor spesa per interessi, diminuita di circa 2,7 miliardi, e

dalla riduzione della spesa (per circa 1 miliardo) per i redditi da lavoro dipendente. Da precisare peraltro che il suddetto incremento deriva in larga parte dalla contabilizzazione in tale categoria di spesa del bonus Irpef riconosciuto ai lavoratori a basso reddito introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014. Rimane invece stabile in quota PIL la spesa di conto capitale, che non inverte il suo *trend* discendente iniziato dal 2010, quando era diminuita di un punto percentuale (dal 5,2 al 4,2) rispetto all'anno precedente. All'interno di tale categoria va tuttavia evidenziato il calo della spesa per investimenti, ridotti del 6 per cento (0,2 punti in quota PIL) facendo seguito ad un analogo calo avvenuto l'anno precedente, che è tuttavia compensato sul piano contabile da una riclassificazione di spesa che ha incluso nella categoria medesima alcune tipologie di crediti fiscali.

Il calo della spesa per interessi e per i redditi da lavoro ha in parte contenuto la diminuzione dell'avanzo primario, che dopo essere già calato nel 2013 all'1,9 per cento di PIL rispetto ai 2,2 punti dell'anno precedente, scende ulteriormente nel 2014 all'1,6 per cento, riflettendo un andamento dell'economia meno favorevole di quanto preventivato in corso d'anno.

Rimane sostanzialmente stabile la pressione fiscale, al 43,5 per cento del PIL, in lieve rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente, riflettendo sostanzialmente l'aumento delle imposte indirette di cui sopra si è detto. Le previsioni per il quinquennio 2015-2019 sono costruite sulla base delle risultanze dell'anno 2014, sopra illustrate, e del nuovo quadro macroeconomico riportato nel DEF, nonché tenendo conto degli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti legislativi approvati al 31 marzo di quest'anno. I dati espongono una progressiva riduzione della spesa primaria, che nel periodo di previsione passa dal 46,3 al 43,2 per cento di PIL, per effetto principalmente della spesa corrente primaria, che cala di 2,6 punti percentuali.

Quanto alle entrate, si registra una crescita di oltre mezzo punto di PIL nel

2016, prevalentemente per effetto dell'incremento delle aliquote IVA disposto a titolo di clausola di salvaguardia nella legge di stabilità 2015 nonché, si rammenta, anche nella legge di stabilità 2014, quest'ultima successivamente disattivata per il 2015 ma ancora operante (seppur in misura ridotta rispetto alla norma originaria) dal 2016. L'operare di tale clausole – di cui peraltro si prevede la sterilizzazione nel quadro programmatico – unitamente al miglioramento del quadro macroeconomico, determina un andamento crescente delle entrate tributarie in quota PIL – dal 30,3 al 30,7 per cento nel periodo – che ovviamente, dato l'operare delle disposizioni sopradette per tutto il periodo di previsione, deriva esclusivamente dall'incremento delle imposte indirette, che salgono di 0,8 punti percentuali; andamento parzialmente controbilanciato dal minore impatto sul PIL delle imposte dirette nonché dei contributi sociali, che si riducono a seguito delle disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2015 che hanno previsto l'erogazione in busta paga del trattamento di fine rapporto per il triennio 2015-2018, con corrispondente minor versamento da parte del datore di lavoro, nonché in conseguenza degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni a tempo determinato.

Sotto il profilo delle spese, le stime a legislazione vigenze espongono una progressiva riduzione della spesa primaria, che nel periodo di previsione passa dal 46,3 al 43,2 per cento di PIL, per effetto principalmente della spesa corrente primaria, che cala di 2,6 punti percentuali. Va però segnalato che nel 2015, la spesa complessiva in conto capitale aumenta del 2,5 per cento e del 5,9 per cento nel 2016 (per poi calare nel 2017 e nel 2018). L'evoluzione del prossimo biennio indica una ripresa significativa degli investimenti fissi lordi (ossia quelli in attrezzature e macchinari), che rappresentano gli investimenti infrastrutturali nelle attività produttive, con una crescita dell'1,9 per cento nel 2015 e del 4,5 per cento nel 2016.

Infine, la pressione fiscale passa dal 43,5 per cento del PIL del 2014 al 43,7 per cento del PIL del 2019.

Le previsioni evidenziano variazioni non omogenee nel periodo considerato. Infatti, viene confermato nel 2015 il valore del 2014 (43,5 per cento), successivamente incrementato nel 2016 (44,1 per cento) e confermato nel 2017. Si registra una inversione di tendenza nel 2018 (44 per cento) e nel 2019 (43,7 per cento).

Come evidenziato nel DEF, le stime indicate scontano gli effetti positivi introdotti dalla legge di stabilità 2015, che ha modificato la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014. Tale ultima clausola, se applicata, avrebbe comportato una riduzione delle agevolazioni fiscali (e quindi un maggior gettito) pari a 3 miliardi di euro per il 2015, a 7 miliardi per il 2016 e a 10 miliardi annui a decorrere dal 2018. Con la legge di stabilità 2015 è stata totalmente disattivata la clausola prevista per il 2015 e sono stati ridotti di 3,728 miliardi annui gli obiettivi di maggior gettito fissati dalla legge di stabilità 2014 a decorrere dal 2016.

Contestualmente, tuttavia, le previsioni incorporano gli effetti relativi all'aumento delle aliquote IVA (dal 2016) e delle accise (dal 2018) stimati in 12,8 miliardi nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e circa 22 miliardi dal 2018.

Tali ultime misure, afferma il DEF, incidono sul valore massimo (44,1 per cento) raggiunto dalla pressione fiscale negli anni 2016 e 2017. In un apposito focus, il DEF precisa che, ai fini della contabilità nazionale gli effetti finanziari legati all'agevolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66/2014 e alla legge di stabilità 2015 (c.d. *bonus* 80 euro) sono registrati tra le spese delle Amministrazioni pubbliche nella categoria delle prestazioni sociali. Al riguardo, il DEF evidenzia che qualora gli effetti della predetta misura fossero qualificati come minore entrata tributaria in luogo di maggiore spesa per prestazioni sociali, i valori della pressione fiscale nel 2014 e negli anni successivi risulterebbero più contenuti.

Il nuovo quadro programmatico presentato nel programma di stabilità 2015, nel confermare gli obiettivi di indebitamento netto indicati per il quinquennio 2014/2018 dal Documento programmatico di Bilancio (*Draft Budgetary Plan*, DBP) inviato alla Commissione europea lo scorso ottobre – peraltro con un lieve miglioramento (0,2 punti percentuali di PIL) nel 2018 e programmandone anche un ulteriore miglioramento nell'anno successivo, nel quale il saldo risulta positivo per 0,4 punti di PIL – espone un percorso di conseguimento dell'obiettivo di medio termine (MTO) previsto per l'Italia dalle regole europee vale a dire il pareggio strutturale del bilancio, che utilizza i margini di flessibilità consentiti dalle riforme strutturali in corso. A tal fine, pur risultando conseguibile l'obiettivo di medio termine già dal 2016, anno in cui sussisterebbe uno spazio di bilancio per portare al pareggio il saldo strutturale, viene invece confermato l'obiettivo in questione al 2017, confermando la previsione contenuta nel Documento programmatico di bilancio.

Per quanto riguarda l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'indebitamento tendenziale, a politiche invariate, è previsto del 2,5 per cento nel 2015, dell'1,4 per cento nel 2016, dello 0,2 per cento nel 2017, mentre nel 2018 si dovrebbe conseguire un avanzo di bilancio dello 0,5 per cento; gli obiettivi programmatici per l'indebitamento sono invece quelli del 2,6 per cento nel 2015, dell'1,8 per cento nel 2016, dello 0,8 per cento nel 2017, mentre per il 2018 si fissa l'obiettivo del pareggio di bilancio. Si configura pertanto per i prossimi anni una politica di bilancio espansiva, per un valore pari alla differenza tra obiettivi programmatici e obiettivi tendenziali: 0,1 per cento del PIL nel 2015, 0,4 per cento del PIL nel 2016, 0,6 per cento del PIL nel 2017 e 0,5 per cento del PIL nel 2018.

Quanto al debito, dopo una ulteriore crescita nel 2015 che ne porta il livello al 132,5 per cento del Pil – dato comunque inferiore al 133,1 per cento stimato nel DBP, sulla base di una serie di fattori

esposti nel DEF – dal 2016 si avvia la fase di discesa, con una prima riduzione di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente: la discesa prosegue nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per circa 3,5 e 4 punti di Pil, fino a raggiungere il livello del 120 per cento nell'anno terminale del periodo di previsione con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di oltre 12 punti percentuali.

In proposito, nel DEF si rileva come tale andamento sia coerente con il rispetto della regola del debito per il triennio 2015-2018, precisandosi nel contempo come tale risultato sia condizionato al conseguimento degli avanzi primari indicati nel quadro programmatico e ad introiti da privatizzazioni per gli anni dal 2015 al 2018 pari rispettivamente a 0,4, 0,5, 0,5 e 0,4 punti di PIL.

Come sopra ricordato, la terza sezione del DEF 2015 reca lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia « Europa 2020 ».

In tale ambito sono indicati:

le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, e i tempi previsti per la loro attuazione;

i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione;

lo stato di avanzamento delle riforme avviate, in relazione alle raccomandazioni formulate dal Consiglio UE al termine del « semestre europeo » 2014;

gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.

Come è noto le Raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio UE l'8 luglio 2014, a chiusura del semestre europeo 2014, sulla base delle valutazioni della Commissione sul PNR e sul Programma di

stabilità contenuti nel DEF 2014, si riferiscono ad otto ambiti di intervento: Sostenibilità delle finanze pubbliche; Sistema fiscale; Efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione; Sistema finanziario; Mercato del lavoro; Istruzione e formazione; Semplificazione e concorrenza; Infrastrutture. La Commissione europea inoltre, sulla base dell'Analisi annuale della crescita per il 2015, nonché degli elementi contenuti nella Relazione 2015 sul meccanismo di allerta per la prevenzione degli squilibri macroeconomici, rilascia analisi specifiche relative a ciascun paese, ciascuna comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici.

Per quanto concerne il nostro Paese, l'esame approfondito è riportato nella « Relazione per paese relativa all'Italia 2015 », del 18 marzo 2015 i cui contenuti possono distinguersi, in estrema sintesi, tra quelli più strettamente macroeconomici e quelli anche strutturali. Quanto ai profili economici, la Relazione muove dalla considerazione che, dopo una prolungata contrazione, la crescita dovrebbe tornare su valori positivi nel 2015, pur rimanendo ben al di sotto della media UE, e il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe aumentare ulteriormente. Di cruciale importanza per la ripresa, trainata dalle esportazioni, sono la domanda esterna e l'andamento dell'inflazione. Il persistere di bassi livelli di crescita della produttività continua tuttavia a perpetuare gli squilibri macroeconomici dell'Italia, ossia il livello molto elevato del debito pubblico e la debolezza della competitività esterna. A sua volta, peraltro, il livello molto elevato del debito pubblico continua a pesare considerevolmente sull'economia italiana e a rappresentare una delle maggiori fonti di vulnerabilità, specialmente in un contesto di prolungata debolezza della crescita. Quanto alla competitività, non si sono ancora registrati miglioramenti: la debole crescita della produttività continua a spingere al rialzo il costo del lavoro per unità di prodotto, mentre i fattori non di costo restano sfavorevoli; gli investimenti, inol-

tre, sono stati duramente colpiti dalla crisi, il che ha aggravato il deterioramento a lungo termine della loro qualità.

Per gli aspetti macroeconomico-strutturali e strutturali, la Relazione rileva poi come le carenze della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario compromettano la qualità del contesto imprenditoriale e riducano la capacità di attuare efficacemente le riforme. La mancanza di concorrenza sui mercati del prodotto, le carenze infrastrutturali e i bassi livelli di spesa per ricerca e sviluppo, in particolare da parte delle imprese, ostacolano la crescita della produttività. Continua a permanere bassa la partecipazione al mercato del lavoro e le politiche attive del mercato medesimo sono deboli. Il sistema dell'istruzione italiano continua a soffrire di problemi mai risolti, il sistema fiscale ostacola l'efficienza economica e si accentuano le disparità sociali e regionali e da ultimo, la revisione della spesa (*spending review*) non fa ancora parte del normale processo di bilancio, e anche il programma di privatizzazioni ha subito ritardi nel 2014.

In presenza di questa analisi, la Relazione rileva nel contempo alcuni fattori positivi, osservando come nel complesso l'Italia abbia compiuto qualche progresso nel dar seguito alle raccomandazioni del 2014. Ne derivano alcune importanti sfide politiche:

il risanamento di bilancio favorevole alla crescita;

l'attuazione delle riforme strutturali per accrescere la produttività;

il superamento delle strozzature infrastrutturali;

una maggiore efficienza del sistema fiscale e della pubblica amministrazione, ivi compreso il sistema giudiziario.

Nella parte del DEF dedicata al Programma Nazionale di Riforma (PNR) sono individuati dunque gli ambiti prioritari dell'azione governativa e definiti gli interventi volti ad ottemperare ad impegni presi in sede europea.

Per quanto attiene alla parti di più stretta competenza della X Commissione rileva quanto segue.

Tra le sfide principali cui l'Italia deve far fronte è centrale quella volta a sostenere la competitività del proprio sistema industriale. Dallo scoppio della crisi gli investimenti produttivi in Italia sono diminuiti in misura significativa, superiore alla media della zona euro. Infatti già nel DEF 2014 il Governo si poneva l'obiettivo di incentivare gli investimenti nei beni strumentali di impresa. Rispetto a tale obiettivo, è stato completato il processo attuativo della c.d. nuova « legge Sabatini » con la quale sono stati introdotti un finanziamento e un contributo in conto interessi per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature hardware, software e tecnologie digitali. In particolare, è stata aumentata la dotazione delle risorse al massimo previsto di 5 miliardi (con la legge di Stabilità per il 2015) e reso facoltativo il ricorso alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle PMI (con il c.d. « DL *Investment Compact* »). Tali misure sono state valutate con favore nel Documento della Commissione UE sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015.

Proseguendo in tale direzione di sostegno all'ammodernamento degli impianti produttivi, il PNR 2015 evidenzia l'intenzione del Governo di prorogare, a tutto il 2015, l'ambito oggettivo di applicazione della misura (articolo 18 del decreto-legge n. 91/14) che prevede un credito di imposta del 15 per cento sugli investimenti aggiuntivi in beni strumentali effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.

Il Governo intende inoltre, entro settembre 2015, promuovere una piattaforma nazionale di investimenti pubblico-privati per progetti integrati di *Smart cities* che dovrebbero avere un significativo impatto su crescita, competitività e occupazione. Si tratta dell'applicazione ad una città, ad un territorio, o ad un distretto di una strategia integrata volta ad implementare in particolare tecnologie e strumenti per l'efficienza energetica e l'integrazione di fonti

rinnovabili, nonché la diffusione di piattaforme tecnologiche e di connettività che consentano la promozione di nuovi sistemi di servizi digitali per migliorare la qualità della vita di cittadini ed imprese. Il ruolo cruciale dell'innovazione tecnologica nel stimolare la produttività, la crescita economica e il tenore di vita, già riconosciuto nel DEF 2014, è tra gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015. L'Italia ha infatti accumulato nel corso dell'ultimo decennio un divario significativo in termini di innovazione e crescita rispetto alla maggior parte dei suoi partner. Nell'analisi sugli squilibri macroeconomici dell'Italia contenuta nel documento di Marzo 2015, la Commissione UE evidenzia che l'intensità delle attività di R&S delle imprese italiane era pari allo 0,67 per cento nel 2013, rispetto ad una media UE dell'1,29 per cento.

A fronte di ciò il Governo, nel corso dell'anno passato, ha individuato, quali strumenti per sostenere la ricerca e l'innovazione, l'ampliamento del vigente quadro di crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo (la cui nuova disciplina è contenuta nella legge di stabilità 2015) e l'introduzione di un regime di tassazione agevolata (*Patent box*) per i redditi derivanti dall'uso o dalla vendita di brevetti e marchi. In particolare il cd. *patent box*, consiste in una agevolazione fiscale sui proventi derivanti da opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, come pure da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La piena operatività di tali misure, che hanno peraltro ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione UE, nel Documento sugli squilibri macroeconomici, è subordinata, come rammenta il DEF, all'approvazione del relativo decreto attuativo.

D'altro lato, per aumentare la propensione all'innovazione delle imprese italiane il Governo punta, nel DEF 2015, sulla completa attuazione delle misure (previste nel c.d. DL *Investment Compact*) che prevedono l'estensione delle agevolazioni a

supporto delle startup innovative alle PMI innovative, ossia quelle piccole e medie imprese che si qualificano per essere in possesso dei (almeno due) requisiti del volume di spese in R&S almeno pari al 3 per cento del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; dell'impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva; della detenzione, licenza o deposito di un brevetto o un software registrato alla SIAE. Per superare le difficoltà di accesso ai finanziamenti e problemi di liquidità delle PMI, sotto il profilo dell'attenuazione del rischio di credito, il PNR 2015, in continuità con quanto indicato nel PNR dello scorso anno, indica tra gli obiettivi strategici quello di un ulteriore potenziamento del Fondo di garanzia alle PMI, che segue una serie di interventi attuati nel corso dell'anno passato volti all'assegnazione di risorse e all'ampliamento dell'accesso a una platea più ampia di piccole e medie imprese, tramite in particolare la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia.

La platea dei destinatari della garanzia è stata poi ulteriormente ampliata (dalla legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque non più esclusivamente le piccole e medie imprese). L'efficacia di tale disposizione è stata tuttavia sospesa (decreto-legge 192/2014) fino al 31 dicembre 2015.

L'ulteriore potenziamento del Fondo, da attuarsi entro ottobre 2015, dovrebbe consistere nella revisione del modello di *governance*, nonché nell'introduzione del ricorso a sistemi di ammissione alla garanzia del Fondo basati su un modello di valutazione del rischio del credito, espresso come probabilità di default. Ulteriore novità dovrebbe consistere nell'ampliamento dell'ambito operativo del Fondo anche alle compagnie di assicurazione, ai fondi credito e alle società di cartolarizzazione per tenere conto della liberalizzazione del credito diretto alle imprese (operata dal c.d. «DL competitività»).

Sotto il profilo dell'accesso ai finanziamenti non bancari l'Unione Europea ha

raccomandato all'Italia l'adozione di misure volte a promuoverne l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni (Raccomandazione n. 4). La Commissione, nel Documento sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015, ha riconosciuto i progressi notevoli che l'Italia ha compiuto al riguardo, in particolare con riferimento all'agevolazione e la diversificazione dell'accesso ai finanziamenti. Sotto il profilo dell'erogazione diretta del credito alle imprese da parte di soggetti non bancari, si è consentito alle imprese di assicurazione (anche senza residenza fiscale in Italia) ed alle società di cartolarizzazione italiane di concedere finanziamenti diretti alle imprese. Un analogo mandato è stato recentemente attribuito a Cassa Depositi e Prestiti, direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata (decreto-legge n. 3 del 2015).

Alcune misure fiscali adottate per sostenere la liquidità delle imprese hanno peraltro avuto un'implementazione autonoma: tra di esse, sia la Commissione UE che il Documento di economia e finanza in particolare ricordano – accanto ai già citati *patent box* e credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo – il potenziamento delle agevolazioni fiscali per investimenti in capitale di rischio, (ACE – Aiuto alla crescita economica), di cui è stato esteso l'ambito operativo soggettivo ed oggettivo.

La Commissione UE ha inoltre valutato con favore le misure fiscali che hanno corredato le già citate innovazioni relative al mercato dei capitali (agevolazioni per l'investimento in strumenti finanziari delle PMI e in particolare i cd. mini-bond; agevolazioni sui *project bond*).

Ulteriore punto qualificante delle politiche per sostenere il finanziamento non bancario delle imprese è rintracciabile, nel DEF 2015, nella fase di avvio l'operatività dei portali di *equity crowdfunding*, che consentono alle imprese innovative di reperire con modalità innovative le risorse finanziarie.

Accanto alle misure fiscali e finanziarie, ai predetti scopi il Governo ha inteso

facilitare l'attività delle imprese, specie le piccole e medie, mediante importanti modifiche al diritto societario: gli interventi hanno riguardato tra l'altro la costituzione di società (ad es. la riduzione del capitale sociale minimo per la costituzione di Spa), la nuova definizione dimensionale delle PMI emittenti azioni quotate, le modifiche alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto. Ulteriori disposizioni hanno inteso incentivare gli investitori professionali all'ingresso nel capitale delle PMI quotate, nonché consentire alle società quotate e quotate di prevedere – in via statutaria – l'attribuzione di diritti di voto maggiorato.

Nel DEF 2015 il Governo ribadisce la centralità dell'obiettivo del consolidamento della struttura patrimoniale delle imprese italiane, già enunciato nel DEF dello scorso anno, a partire dal rafforzamento delle reti d'impresa e dei consorzi, con misure che ne incentivino la diffusione sul territorio e la proiezione verso l'esterno. In tale direzione va, ad esempio la misura (contenuta nella legge di stabilità 2015) che ha aumentato la dotazione del Fondo « Reti di Impresa » al fine di promuovere la digitalizzazione delle imprese.

Tra gli strumenti per raggiungere l'obiettivo suddetto, il Governo indica inoltre una serie di puntuali misure agevolative, che dovrebbero essere adottate entro settembre 2015, in particolare sui contratti di rete. Si tratta, da un lato di agevolazioni fiscali da estendere a tutte le reti, con una particolare attenzione per le reti « *green* » e per quelle finalizzate all'internazionalizzazione. Inoltre dovrebbero essere introdotti incentivi alle iniziative di reti guidate da imprese di medio-grandi dimensione in grado di gestire alcuni elementi di complessità connessi con la realizzazione del Programma di rete. Infine la riforma dovrebbe essere volta a semplificare la normativa in relazione all'aspetto della mobilità dei lavoratori interni alle imprese partecipanti e prevede la costituzione di un Fondo nazionale che integri il singolo finanziamento regionale per supportare le imprese appartenenti al contratto di rete interregionale non beneficiarie.

Con riguardo infine alla patrimonializzazione delle imprese, il DEF 2015 fa riferimento (in particolare nel PNR, Sez. III, dedicata alle Risposte alle Raccomandazioni) al Fondo privato di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese. In realtà tale Fondo è stato sostituito (con il c.d. decreto-legge *Investment compact*) da una Società per azioni, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali e il cui scopo è la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. Si tratta dunque di un nuovo soggetto con natura e finalità diverse rispetto al Fondo di servizio, che era tenuto ad investire in aziende non solo prospetticamente, ma anche correntemente in utile. Il costo dell'energia, e in particolare dell'energia elettrica, rappresenta un fattore di svantaggio competitivo per le imprese italiane.

La riduzione del costo dell'energia costituiva dunque un obiettivo strategico nel DEF dello scorso anno. Pertanto, nel corso del 2014 il Governo ha lanciato un pacchetto per la riduzione dei costi dell'energia elettrica (cd. «taglia bollette»), che include la revisione degli incentivi alle rinnovabili e la riduzione di numerose agevolazioni tariffarie di varia natura (ad esempio per le ferrovie, per i dipendenti delle imprese distributrici, per lo Stato del Vaticano). Il DEF 2015, parte dalla stima che consentirebbe di ottenere con il «taglia bollette» una riduzione del costo dell'energia elettrica per le PMI dell'ordine dell'8-10 per cento nell'arco del 2015, in aggiunta alle riduzioni derivanti dal calo dei prezzi dei combustibili impiegati per la produzione elettrica. Alla luce di ciò gli intenti governativi consistono in primo luogo nel monitoraggio dell'attuazione delle misure adottate.

Inoltre il Governo sembra puntare sulle nuove infrastrutture di interesse strategico – in particolare l'elettrodotto Rizziconi-Sorgente, per collegare la Sicilia al conti-

nente – che dovrebbero consentire un migliore funzionamento del mercato e ulteriori riduzioni dei prezzi.

Accanto alla riduzione dei costi, quale elemento caratterizzante della propria politica energetica, il Governo intende realizzare, entro dicembre 2015, il completamento del processo (partito il 24 febbraio 2015), di *market coupling* secondo il quale i mercati elettrici di tre delle cinque frontiere italiane, ovvero Francia, Austria e Slovenia, sono stati «allineati» (o in gergo «accoppiati») tra loro tramite la sincronizzazione delle rispettive Borse elettriche e il coordinamento dei rispettivi sistemi che definiscono *ex ante* la quantità massima di energia elettrica che può essere immessa in una zona e prelevata in un'altra. Per le frontiere elettriche tra Italia-Svizzera e Italia-Grecia il processo partirà invece nei prossimi mesi.

La Commissione UE, nel Documento sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015, ha messo in rilievo i principali deficit del sistema imprenditoriale italiano caratterizzato da una demografia sbilanciata verso le piccole imprese a bassa produttività, con una specializzazione relativa in prodotti ad intensità tecnologica medio-bassa, che pesa sulla competitività non di prezzo dell'economia italiana ed in particolare sulla propensione dell'Italia alle esportazioni.

La tendenza positiva della bilancia commerciale – secondo i dati Istat, nel 2014 l'avanzo commerciale raggiunge 42,9 miliardi – è dovuta principalmente alla contrazione delle importazioni nominali, mentre le esportazioni sono aumentate solo moderatamente. Secondo la Commissione europea, affinché la capacità di esportazione possa diventare il motore di una crescita potenziale significativamente più elevata, l'Italia avrebbe bisogno di un recupero delle quote dei settori dei beni scambiabili (in particolare agricoltura e industria). La Commissione pone al riguardo l'accento soprattutto sull'erosione del settore manifatturiero italiano, che rappresenta il 95 per cento delle esporta-

zioni di beni, e che potrebbe avere un impatto negativo sulle capacità di esportazione del paese.

In un quadro macroeconomico congiunturale che profila, secondo le stime europee, un'ulteriore evoluzione favorevole dei tassi di cambio assieme al rafforzamento della domanda esterna, il Governo ha avviato, a febbraio 2015, e intende attuare entro l'anno, il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia (previsto dal decreto-legge n. 133/2014 e finanziato con la legge di stabilità 2015), finalizzato al sostegno delle imprese italiane (soprattutto PMI) che si rivolgono ai mercati esteri, all'assistenza agli investitori esteri in Italia nonché alla promozione dei prodotti italiani nei diversi mercati. Alcune azioni previste dal Piano sono rivolte a tutti i settori produttivi (ad es. sostegno alle manifestazioni fieristiche, come Vinitaly per l'agroalimentare, e all'e-commerce), altre riguardano comparti quali, in particolare, il comparto agroalimentare che mostrano un andamento delle esportazioni particolarmente favorevole e crescente (nel 2014 il valore delle esportazioni è stato pari a 34,3 miliardi), riservatario di una quota di risorse del Piano e di specifiche azioni di sostegno (azioni a tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità, realizzazione di un segno distintivo unico volontario per le iniziative di promozione all'estero e per l'Expo e lotta al cd. *Italian sounding*).

Sono state inoltre poste in essere alcune misure volte a rafforzare l'attività a supporto dell'export, prima fra tutte la possibilità di utilizzare i fondi provenienti dalla gestione separata della Cassa Depositi e prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, prevista dal decreto « *Investment Compact* ».

Un significativo filone di interventi volti all'obiettivo dello stimolo della competitività del sistema imprenditoriale è rappresentato, nel DEF 2015, dalle politiche per la concorrenza.

L'Unione Europea ha sottolineato l'importanza (Raccomandazione n. 7) di promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza. Il DEF 2015, in continuità col precedente, considera obiettivo strategico quello di rimuovere le barriere all'ingresso per permettere l'ingresso di nuovi soggetti sul mercato nonché per facilitare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale. In particolare il Governo, sulla base delle segnalazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, ha adottato, a febbraio 2015 il primo disegno di legge annuale per la concorrenza, che è attualmente all'esame della Camera (C. 3012).

Con riguardo ai settori coinvolti il Governo intende intervenire, tramite il disegno di legge, in una serie di ambiti, che corrispondono in larga parte a quelli indicati nelle Raccomandazioni, quali le assicurazioni e fondi pensione, le comunicazioni, i servizi postali, l'energia, le banche, le professioni e la distribuzione farmaceutica. Nel cronoprogramma il Governo fissa alla fine del 2015 l'implementazione delle predette misure.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 aprile 2015.

Audizione del Garante per le micro piccole e medie imprese, dott. Giuseppe Tripoli, e di rappresentanti di Associazione italiana politiche industriali, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04366 Prodani: Promozione e realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Prodani chiede notizie in merito all'attuazione di quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2014, (cosiddetto Art bonus) al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri eccetera anche cedendo in concessione gratuita case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o fari non utilizzati a imprese, associazioni costituite da soggetti fino a quaranta anni di età.

Intervengo in questa sede, e su questo argomento, in seconda battuta, come si dice, ovvero dopo che avete avuto notizie su queste tematiche direttamente dal Ministro Franceschini il 7 aprile scorso.

Non posso quindi che ribadire, a così breve distanza di tempo, quanto da lui stesso riferito in merito agli argomenti proposti dall'onorevole Prodani nel suo atto parlamentare.

Per quanto riguarda infatti il comma 3 dell'articolo 11, ovvero il connubio tra itinerari e immobili, vorrei precisare che la norma non richiede decreti attuativi. Eventuali associazioni, cooperative o giovani imprenditori, interessati ad una casa cantoniera o ad un altro immobile demaniale dismesso possono attivarsi direttamente e richiederne la concessione.

Ma al di là di questa possibilità, che va opportunamente considerata, il Ministero

si è comunque impegnato a dare a queste concessioni il fine della promozione e del sostegno all'attività turistica ed è per questo che, per favorire un utilizzo strategico degli immobili, si sta lavorando sugli itinerari.

Proprio partendo dalla previsione dell'Art-Bonus sono stati costituiti due tavoli, uno su VEN-TO, cioè la ciclabile Venezia-Torino, e uno sulla Via Francigena, perché costituivano i due progetti già in fase avanzata.

Attorno al tavolo ci sono le regioni, i rappresentanti dei comuni attraversati, nel caso di VEN-TO il Politecnico di Milano, che ha elaborato il progetto: siamo convinti infatti che questo modello gestionale si possa facilmente trasferire su altri itinerari intesi da un lato come strumento di conoscenza ed incontro ma anche come volano per lo sviluppo dei territori.

Il Ministero sta lavorando, da prima che fosse annunciato il Giubileo, su un tema di grande potenzialità di crescita, che sono i cammini religiosi, in particolare sui cammini di Francesco, un percorso straordinario che non ha nulla da invidiare a Santiago di Compostela e va in direzione di Assisi sia partendo dal Santuario della Verna, in provincia di Arezzo, che dalla Puglia.

C'è una grande disponibilità di tutte le regioni attraversate e, anche in questo caso, un gruppo di lavoro che sta lavorando positivamente.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04479 Vallasca: Rispetto della normativa sui tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04479 l'On. Vallasca ed altri chiedono quali iniziative il Governo intenda adottare per fare sì che le pubbliche amministrazioni risultino adempienti alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, relativo alla lotta sui ritardi dei pagamenti, e se ritenga opportuno verificare il recepimento, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, degli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività di pagamento previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con riferimento al primo quesito, va premesso che il Governo ha posto in essere uno sforzo straordinario, in termini di risorse finanziarie e di strumenti amministrativi e normativi, al fine di eliminare lo stock di debiti pregressi e consentire alle pubbliche amministrazioni il pieno rispetto dei termini di pagamento posti dalla Direttiva europea 2011/7/UE sulla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

A tal riguardo, si segnala che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 si provvede all'attuazione di elementi innovativi, apportati dall'articolo 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In particolare, le novità introdotte agli articoli 29, comma 1-bis, e 33, comma 1, del predetto decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevedono

la definizione di schemi e di modalità comuni per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche. Il DPCM del 22 settembre 2014 specifica, in particolare, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione nella sezione « Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione » di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo dei dati.

Al fine di garantire, poi, il rispetto dei tempi di pagamento, l'articolo 41 comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 dispone che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione.

Dal punto di vista del monitoraggio dei tempi di pagamento, si rappresenta che le amministrazioni centrali dello Stato, dal 6 giugno 2014, nelle loro strutture centrali e periferiche, lavorano le proprie fatture in modalità elettronica attraverso il Sistema informativo SICOGE (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria). Le procedure sono in corso di completamento con l'inclusione anche delle spese gestite sulle contabilità speciali. Inoltre, nuove funzionalità sono in corso di implementazione per affinare i processi di controllo delle fatture elettroniche, attraverso l'inserimento di uno scadenziario e di una reportistica a supporto delle amministrazioni, atta a monitorare anche la tempestività dei pagamenti. Per tutte le altre pubbliche amministrazioni, la cui fatturazione elettronica sarà obbligatoria a decorrere dal 31 marzo 2015, sono in corso di elaborazione sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, degli appositi indicatori di tempestività dei pagamenti semplici e ponderati, elaborati con le modalità di calcolo previste dal citato DPCM.

Inoltre, al fine di perseguire l'obiettivo del rispetto dei termini di pagamento previsti dalla Direttiva europea 2011/7/VE e di verificare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione, degli indicatori, annuale e trimestrali, di tempestività dei pagamenti, sono in corso approfondimenti in ordine alla possibilità di interventi legislativi in linea con le richieste degli Onorevoli interroganti (inasprimento della sanzione prevista dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, acquisizione centralizzata dei dati, introduzione di ulteriori sanzioni per la mancata pubblicazione degli indicatori di tempestività di pagamento sul proprio sito web).

Con riguardo, infine, alla modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, si precisa che la stessa è definita, in modo univoco per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'articolo 9 del citato DPCM 22 settembre 2014. In particolare, il comma 3 prevede che l'indicatore sia calcolato come « la somma, per

ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento ».

Si segnala, infine, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato ulteriori indicazioni operative per calcolare l'indicatore e per la sua pubblicazione, tramite la circolare 3/2015 emanata il 14 gennaio 2015 (all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-CIRCOLARI_2015/Circolare_del_14_gennaio_2015_n_3.pdf), nella quale sono altresì specificate le modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato.

Si soggiunge che, per quanto attiene alle Amministrazioni centrali dello Stato, in attuazione dell'articolo 9, comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014, la circolare RGS n. 12 del 2015 dispone che nelle Note Integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato sia evidenziato un prospetto di riferimento per la pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività di cui all'articolo 8, comma 1 lett. c), del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini della disposizione di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66.

Al tal fine è stato elaborato un apposito *format* denominato « Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali » in cui si chiede a ciascun Ministero di indicare l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. Vengono, inoltre, richiesti una descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti e elementi di verifica sulla metodologia di calcolo adottata per l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05138 Sani: Incentivi a favore delle imprese agrituristiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Sani chiede notizie in merito alla possibilità di estendere al settore agrituristico il beneficio fiscale previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con legge n. 106 del 2014 cosiddetto Art Bonus.

Come è noto, il decreto prevedeva, per la definizione delle tipologie di spese eleggibili e delle procedure per la loro ammissione al beneficio, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro delle finanze. Decreto adottato il 12 febbraio scorso e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 68 del 23 marzo scorso.

Il provvedimento, all'articolo 2, rubricato « Soggetti beneficiari del credito di imposta », elenca, dettagliatamente, le tipologie di strutture che rispondono alla categoria di « esercizio ricettivo singolo » al quale, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 83 del 2014, è riconosciuto un credito di imposta del trenta per cento dei costi sostenuti per alcune categorie di spese previste al secondo comma dello stesso articolo 9 e dettagliatamente elencate dall'onorevole interrogante.

Ma lo stesso articolo 2 del decreto del 12 febbraio 2015, al comma 2, dispone che gli esercizi ricettivi descritti nel primo comma sono le attività descritte alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

La divisione 55 dei Codici ATECO (rinvenibili nel sito www.codicateco.it) include la fornitura di alloggi per brevi periodi a visitatori e viaggiatori, specificando che alcune strutture forniscono unicamente alloggio, mentre altre forniscono una combinazione di alloggio, pasti e/o servizi accessori. E nella sub-categoria 55.20.5 sono ricompresi: « Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, residence, alloggio connesso alle aziende agricole ».

Ho inteso fare questa breve premessa per evidenziare che questo Ministero vede con favore lo sviluppo dell'agriturismo e l'argomento sarà oggetto di approfondimento su più tavoli anche al fine di verificare se le disposizioni in materia fiscale possano già essere applicate ad alcune tipologie di ospitalità presso aziende agricole, laddove l'oggetto dell'impresa, espresso dal codice attività (ATECO), sia ricompreso nella divisione 55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3, e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 166

INTERROGAZIONI:

5-03399 Gnechchi: Applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico ai lavoratori del settore edile che abbiano stipulato accordi sindacali in sede governativa anteriormente al 4 dicembre 2011 170

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 194

5-04956 Chimienti: Ricollocazione e accesso al pensionamento di dipendenti delle Carrozzerie Mirafiori 171

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 195

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) 171

ALLEGATO 3 (Proposta di relazione approvata) 196

ALLEGATO 4 (Emendamento approvato) 198

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 172

ALLEGATO 5 (Proposta di parere approvata) 199

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (*Esame e rinvio*) 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

ERRATA CORRIGE 193

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.15.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3, e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, secondo quanto concordato

nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 15 aprile scorso, oggi si avvierà il dibattito di carattere generale sul Documento di economia e finanza 2015 e che la votazione finale sarà prevista nella giornata di mercoledì 22 aprile 2015. Dà quindi la parola alla relatrice.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatrice*, osserva che il Documento di economia e finanza 2015, nell'individuare gli obiettivi programmatici riferiti, da un lato, alla finanza pubblica e alla politica economica e, dall'altro, alle misure previste nell'ambito della strategia europea di riforme per una crescita sostenibile e inclusiva, si colloca in un contesto nel quale, dopo una crisi profonda e duratura, sembra essersi arrestata la fase di recessione e si manifestano primi segnali di ripresa del ciclo economico.

Come evidenzia la premessa del medesimo Documento, si stanno determinando condizioni favorevoli, quali, in particolare, la duratura contrazione del prezzo del petrolio e l'evoluzione degli orientamenti delle istituzioni europee in materia di politica economica e monetaria in un senso meno restrittivo, che creano i presupposti per l'avvio di una nuova fase, con l'instradamento della nostra economia su un sentiero di crescita più sostenuta, che dovrebbe rendere più agevole anche il raggiungimento degli obiettivi in materia di debito e indebitamento.

In tale contesto generale, secondo quanto indicato nella premessa del documento, la politica di bilancio che sarà perseguita intende contribuire essenzialmente a sostenere la ripresa economica, escludendo incrementi del prelievo fiscale e rilanciando gli investimenti, ad avviare un percorso di riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, nonché a rafforzare l'evoluzione positiva dell'economia, che potrà determinare anche un deciso recupero dell'occupazione.

Per quanto attiene, quindi, al contesto economico, il Documento di economia e finanza 2015 stima per il medesimo anno una crescita del prodotto interno lordo

dello 0,7 per cento, che segnerebbe una inversione di tendenza rispetto al calo dello 0,4 per cento registrato nell'esercizio appena concluso. Nell'anno 2016 il prodotto interno lordo su base tendenziale aumenterebbe dell'1,3 per cento, che si incrementa all'1,4 per cento nell'ambito delle previsioni di carattere programmatico, le quali scontano gli effetti degli interventi che il Governo prefigura all'interno del Documento in esame, nel quadro di una politica di bilancio maggiormente orientata alla crescita e del proseguimento del percorso delle riforme strutturali. In assenza di interventi, peraltro, le prospettive di crescita segnerebbero il passo e nel 2017 il prodotto interno lordo crescerebbe dell'1,2 per cento, per poi passare a una crescita dell'1,1 per cento nel 2018 e nel 2019. Nel quadro programmatico la crescita sarebbe invece lievemente più sostenuta e sarebbe pari all'1,5 per cento nel 2017, all'1,4 per cento nel 2018 e all'1,3 per cento nel 2019.

Quanto agli obiettivi di finanza pubblica, il Documento conferma quelli già individuati per l'indebitamento netto nel documento programmatico di bilancio per il 2015 e nella relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, proponendosi il raggiungimento di un rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo pari al 2,6 per cento nel 2015, all'1,8 per cento nel 2016 e allo 0,8 per cento nel 2017. Il pareggio in termini nominali sarebbe raggiunto nel 2018, mentre nel 2019 si realizzerebbe un avanzo dello 0,4 per cento del PIL. Va considerata positivamente la scelta del Governo di perseguire una politica di bilancio moderatamente espansiva, che determina un contenuto discostamento dal quadro tendenziale. In particolare, nel quadro tendenziale, grazie soprattutto alla minor spesa per interessi e alle maggiori entrate derivanti dal miglioramento del ciclo economico, l'indebitamento netto sarebbe pari al 2,5 per cento nel 2015, all'1,4 per cento nel 2016 e allo 0,2 per cento nel 2017, mentre a decorrere dal 2018 vi sarebbe un accreditamento netto. Le risorse che si rendono in questo modo disponibili a decorrere

dall'anno 2016 saranno quindi prioritariamente finalizzate alla disattivazione delle clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente che determinerebbero un consistente appesantimento del carico fiscale e alla realizzazione delle riforme strutturali. Con specifico riferimento al cosiddetto « tesoretto » derivante nel corso del 2015 dal miglioramento del quadro macroeconomico, il Documento evidenzia che le risorse che si rendono disponibili « potranno essere utilizzate per l'adozione di specifiche misure coerenti con le finalità previste nel Programma nazionale di riforma ed entro gli spazi già autorizzati dal Parlamento ». Il documento precisa altresì che nelle more dell'emersione dei miglioramenti, che potranno essere registrati solo con il disegno di legge di assestamento, la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti normativi potrà avvenire mediante l'utilizzo delle attuali disponibilità di bilancio.

In termini strutturali, il pareggio di bilancio nel quadro programmatico verrebbe conseguito nel 2017, con un ritardo di un anno rispetto alle previsioni che risultano dal quadro tendenziale. In questo contesto, si segnala infatti che il Governo intende avvalersi delle clausole presenti nella normativa europea e nazionale che consentono di tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, deviando temporaneamente dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio. Per quanto riguarda il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, esso continuerebbe a incrementarsi nel 2015 per poi avviarsi su un sentiero di riduzione progressivamente più accentuato a decorrere dal 2016.

Per quanto attiene, invece, ai comparti più direttamente riferibili agli ambiti di competenza della Commissione, può rilevarsi come l'andamento previsto nel Documento sia senz'altro positivo sia nell'ambito del quadro tendenziale sia in quello programmatico, registrandosi in entrambi gli scenari progressi costanti, in un con-

testo che, comunque, permane affetto da rilevanti fattori di criticità. In particolare, il quadro tendenziale evidenzia una crescita dell'occupazione, misurata in unità lavorative annue, dello 0,6 per cento nel 2015, dello 0,9 per cento nel 2016, dello 0,6 per cento nel 2017 e dello 0,5 per cento nel 2018 e nel 2019. Per quanto attiene al tasso di disoccupazione dei soggetti con età compresa tra i 15 e i 64 anni, a fronte del 12,7 per cento dell'anno appena concluso, l'andamento sarebbe positivo, con dati in progressiva riduzione dal 12,3 per cento dell'anno in corso, all'11,8 per cento del 2016, all'11,4 per cento del 2017 all'11,1 per cento del 2018 e al 10,9 per cento del 2019. Nello scenario programmatico i dati della disoccupazione riferiti agli anni successivi al 2015 sono leggermente migliori e sono pari all'11,7 per cento nel 2016, all'11,2 per cento nel 2017, al 10,9 per cento nel 2018 e al 10,5 per cento nel 2019. Moderati progressi si registrerebbero anche con riferimento alla produttività del lavoro e ai redditi da lavoro dipendente, la cui dinamica sarebbe influenzata, a partire dal 2016, anche dalla ripresa dell'inflazione.

Per quanto riguarda il cronoprogramma del Governo, dopo aver ricordato che in attuazione del *Jobs Act* sono stati fin qui approvati due decreti legislativi (relativi al contratto a tutele crescenti e all'introduzione di nuovi ammortizzatori sociali) e che due ulteriori schemi di decreto sono stati trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, il Documento prevede l'adozione, entro maggio 2015, dello schema di decreto in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro e dello schema di decreto sull'Agenzia per l'attività ispettiva e, entro giugno 2015, dello schema di decreto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e dello schema di decreto in materia di politiche attive. Il Documento prevede inoltre la presentazione, entro il 2015, di un disegno di legge governativo « per consentire, attraverso la contrattazione aziendale (o territoriale),

l'adozione di modelli di partecipazione dei lavoratori nella vita delle imprese e per favorire l'evoluzione nelle relazioni industriali, con il superamento della conflittualità attraverso la ricerca di obiettivi condivisi ».

In materia pensionistica il Documento, nella I sezione, dedicata al Programma di stabilità dell'Italia, osserva che le misure adottate nel corso degli anni compensano in larga parte l'andamento negativo (cosiddetta « gobba pensionistica ») che si prospettava per i prossimi decenni, in ragione dell'incremento della speranza di vita e al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del *baby boom*. In particolare, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL, il cui valore per il 2015 è previsto pari al 15,8 per cento, tenderà a ridursi fino al 2030, quando si attesterà intorno al 15 per cento, in presenza di un andamento di crescita più favorevole, nonché in virtù del processo di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo. Successivamente, la misura del rapporto percentuale tornerebbe a crescere, a causa dell'ampliamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche e in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza sull'importo delle pensioni. Il rapporto dovrebbe raggiungere un valore massimo pari a circa il 15,5 per cento, intorno al 2044, per poi decrescere nuovamente nel successivo periodo fino al 2060.

Per quanto concerne il personale pubblico, il Documento richiama innanzitutto le novità contenute nel disegno di legge delega all'esame del Parlamento. L'esame del provvedimento è iniziato a luglio 2014 presso il Senato, dove il 1° aprile 2015 è stata avviata la discussione in Assemblea. Il Governo ritiene di concludere l'esame parlamentare del provvedimento entro luglio 2015 e di adottare i decreti delegati entro dicembre 2015. Quanto agli effetti prevedibili in termini di crescita, il Governo stima che le riforme proposte determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020 e all'1,2 per cento nel lungo periodo.

Con specifico riferimento alla spesa per redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, il Documento evidenzia come anche nel 2014 sia proseguito il *trend* decrescente avviato dopo un lungo periodo di crescita (1998-2010), per effetto dei numerosi interventi di contenimento delle retribuzioni individuali e di riduzione del numero dei dipendenti pubblici.

Nel quadro a legislazione vigente la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è stimata in aumento dello 0,5 per cento circa per il 2015 e dell'1 per cento nel 2016, per poi diminuire dello 0,4 per cento nel 2017 e rimanere invariata nel 2018. Il Documento osserva che l'incremento atteso nel 2015 è dovuto sia al venir meno di alcune delle misure di contenimento della spesa per redditi per il pubblico impiego disposte dalle precedenti manovre di finanza pubblica, sia all'effetto di disposizioni di spesa contenute nella legge n. 190 del 2014 tra cui, in particolare, la creazione del Fondo per « La buona scuola ». In relazione alla possibilità di una ripresa della contrattazione collettiva anche per la parte economica, il Documento stima un differenziale a politiche invariate, per i rinnovi contrattuali, pari a 1,66 miliardi di euro per il 2016, 4,16 miliardi per il 2017, 6,69 miliardi per il 2018 e 8,76 miliardi per il 2019.

Con riferimento alle riforme nei settori di competenza della nostra Commissione, assume rilievo inoltre il paragrafo della terza sezione dedicato all'impatto macroeconomico delle riforme strutturali che possono essere considerate rilevanti dalla Commissione ai fini dell'applicazione della clausola di flessibilità recentemente introdotta a livello europeo con riferimento alle regole in materia di bilancio. Nel complesso le riforme considerate dovrebbero produrre effetti economici positivi in termini di incremento del prodotto interno lordo quantificati in 1,8 punti percentuali nel 2020, in 3 punti percentuali nel 2020 e in 7,2 punti nel lungo periodo. In tale ambito, almeno nel medio periodo, la parte prevalente degli effetti positivi attesi

è considerata riconducibile a misure che incidono sulle competenze della Commissione.

In particolare, segnala che alla riforma della pubblica amministrazione si ascrivono effetti positivi in termini di crescita del prodotto interno lordo pari allo 0,4 per cento nel 2020, allo 0,7 per cento nel 2025 e all'1,2 per cento nel lungo periodo. Come evidenziato nella tavola II. 4, peraltro, una quota significativa di questi effetti è considerata riferibile a misure di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure, già adottati o in corso di perfezionamento. Appare, peraltro, meritevole di considerazione la circostanza evidenziata nel Documento, secondo cui in un orizzonte temporale decennale il contrasto all'eccesso di regolamentazione e la semplificazione delle procedure comporterebbe un mutamento dei comportamenti delle imprese, che sarebbero incentivate a investire sul capitale fisico piuttosto che in forza lavoro, riducendosi le attività necessarie a far fronte alle pratiche amministrative. Sulla base di questa assunzione, vi sarebbe quindi un effetto di limitata riduzione dell'occupazione, valutato in misura pari allo 0,2 per cento nel 2025 e allo 0,1 per cento nel lungo periodo.

Per quanto attiene alla riforma del mercato del lavoro, gli effetti ascritti alla legge delega n. 183 del 2014, ai due decreti legislativi attuativi già entrati in vigore e ai due approvati dal Consiglio dei ministri e ora all'esame delle Camere sono ancora più rilevanti. La relazione attribuisce a tali interventi un effetto di incremento del prodotto interno lordo di 0,6 punti percentuali nel 2020, di 0,9 punti percentuali nel 2025 e di 1,3 punti nel lungo periodo. In particolare, sarebbero particolarmente apprezzabili gli effetti in termini di creazione di nuova occupazione, stimandosi un incremento dell'occupazione dell'1 per cento nel 2020, dell'1,5 per cento nel 2025 e del 2 per cento nel lungo periodo. Il Documento precisa, inoltre, che si è stimata una riduzione progressiva di circa 6,5 punti percentuali della quota di lavoratori a carattere temporaneo, con conseguenti effetti positivi in termini di produt-

tività del lavoro. Merita di essere segnalata, peraltro, la circostanza evidenziata nel Documento secondo cui lo spostamento verso forme contrattuali permanenti determinerebbe una riduzione del potere contrattuale dei lavoratori a tempo indeterminato con effetti di contenimento delle dinamiche salariali.

Da ultimo, rileva che il Documento stima che gli interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale contenuti nella legge di stabilità 2015, con particolare riferimento alla stabilizzazione del *bonus* di 80 euro per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi e alla deducibilità integrale dall'IRAP della componente relativa al costo del lavoro, comporterebbero una crescita del prodotto interno lordo di 0,4 punti percentuali nel 2020, che si manterrebbe costante anche nel 2025 e nel lungo periodo. Parimenti positivi sarebbero gli effetti sull'occupazione, che crescerebbe dello 0,5 per cento nel 2020 e manterrebbe tale incremento anche nel 2025 e nel lungo periodo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.25.

5-03399 Gnechi: Applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico ai lavoratori del settore edile che abbiano stipulato accordi sindacali in sede governativa anteriormente al 4 dicembre 2011.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), nel replicare, evidenzia che la Commissione, che risulta impegnata sul tema delle salvaguardie da tempo, valuta con la massima attenzione la situazione dei lavoratori edili, sottolineando il carattere usurante delle attività in cui essi risultano impiegati. Giudica paradossale che tali lavoratori, nonostante siano stati inseriti in liste di mobilità a seguito di accordi sottoscritti in sede governativa, siano stati esclusi da ogni misura di salvaguardia per una mera questione di interpretazione normativa, sulla quale auspica che il Governo faccia chiarezza quanto prima, traducendo in atti concreti il suo atteggiamento di astratta condivisione manifestato nell'odierna seduta. Ricordando altri lavoratori ingiustamente esclusi dalle salvaguardie, tra i quali richiama, in particolare, i dipendenti delle imprese poi dichiarate fallite, fa notare l'iniquità di tale esclusione, motivata esclusivamente dall'impossibilità per tali imprese di sottoscrivere accordi tesi al mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali. In conclusione, auspica che l'Esecutivo intervenga quanto prima per assicurare una tutela per le categorie ancora escluse dalle salvaguardie.

5-04956 Chimienti: Ricollocazione e accesso al pensionamento di dipendenti delle Carrozzerie Mirafiori.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia CHIMIANTI (M5S) si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, chiedendo una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Carrozzerie Mirafiori rimasti senza lavoro, che risultano affetti da varie forme di inidoneità e tecnopatie a causa delle modalità con cui si svolgeva l'attività lavorativa, che hanno recato danni permanenti al loro stato di salute. Chiede, quindi, al Governo di assumere iniziative per prevedere, da un lato, una deroga che consenta

ai suddetti lavoratori in età avanzata di poter essere pensionati, dall'altro di agevolare, in accordo con l'azienda e le organizzazioni sindacali, un piano di riutilizzo dei lavoratori inidonei di cui in premessa, al fine di garantire da subito una loro ricollocazione al di fuori delle catene di montaggio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che la relatrice ha presentato un emendamento riferito al disegno di legge europea 2014 e che la stessa relatrice ha conseguentemente predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge (*vedi allegato 3*). Ricorda altresì che nella medesima seduta il rappresentante del Governo si era riservato di proporre una riformulazione di tale emendamento. Dà, quindi, la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 della relatrice, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, accetta la riformulazione dell'emendamento 15.1 a sua prima firma, proposta dal Governo, rilevando che essa risponde all'esigenza di prevedere la fissazione di un termine per l'adozione del decreto interministeriale al quale è rimessa l'individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 15.1, come testé riformulato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 15.1 (*Nuova formulazione*) della relatrice e la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2977, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Giacobbe quale relatrice presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha depositato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.

Atto n. 158.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento alla Commissione anche in assenza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'urgenza dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, segnalata all'atto della sua trasmissione da parte dell'Esecutivo. La presidenza della Camera ha richiamato tuttavia l'esigenza che la Commissione non concluda il proprio esame pronunciandosi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere trasmettendo il prescritto parere.

Dà quindi la parola al relatore, avvertendo che, come già rilevato a proposito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. La discussione sul provvedimento riprenderà quindi al termine del ciclo di audizioni informali, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo del quale si avvia l'esame è adottato in attuazione di principi e criteri di delega contenuti nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, ai sensi dei quali il Governo « allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo » è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali. In particolare, i principi e criteri direttivi ai quali il decreto intende dare attuazione, espressamente richiamati nelle premesse dello schema di decreto legislativo, sono quelli di cui alla lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *h)* e *i)* del medesimo comma 7.

Fa notare che le direttrici di intervento del provvedimento sono molteplici. Un primo obiettivo corrisponde all'elaborazione di un provvedimento organico che riassume in sé le disposizioni che regolano le forme contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con evidenti effetti positivi in termini di semplificazione e organicità del quadro normativo vigente. In questa ottica, lo schema di decreto assorbe il contenuto di numerosi provvedimenti vigenti, che sono conseguentemente abrogati. Nel solco di questa direttrice di riordino della normativa vigente si innesta anche una revisione della disciplina sostanziale delle diverse tipologie contrattuali, volta in taluni casi a modificare le caratteristiche dei contratti oggetto di intervento, in altri casi tesa a chiarire la portata delle disposizioni vigenti, anche attraverso la traduzione legislativa di orientamenti giurisprudenziali consolidati, in altri ancora tesa ad apportare modifiche di carattere prevalentemente formale.

Altra importante finalità dell'intervento normativo è connessa all'obiettivo di va-

lorizzazione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1 dello schema in esame, in linea con quanto previsto dalla disciplina europea. In questa ottica, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *a)*, lo schema reca interventi volti al superamento di talune tipologie contrattuali, ai fini di una loro riconduzione al rapporto di lavoro subordinato. In particolare, con le disposizioni degli articoli da 47 al 49 dello schema si prevede il superamento dei contratti di collaborazione a progetto, già evocato, nell'ambito della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, dai criteri di delega di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 3) e al comma 7, lettera *g)*, dell'articolo 1. Nello stesso Titolo II dello schema, concernente la riconduzione al lavoro subordinato, si prevede anche il superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, anche in considerazione degli abusi ai quali si è prestata tale tipologia contrattuale. Nell'ottica della riduzione delle forme contrattuali, a fini di semplificazione, si prevede altresì l'abrogazione delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo V del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplinano il lavoro ripartito. Carattere assolutamente innovativo ha, invece, in linea con quanto previsto al riguardo dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *e)*, la nuova disciplina in materia di mansioni dei lavoratori, di cui all'articolo 55 dello schema di decreto, che importa una complessiva riscrittura del testo del vigente articolo 2103 del codice civile.

Passando a una rapida disamina del contenuto del provvedimento e rinviando per un'analisi più puntuale delle singole disposizioni alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che lo schema di decreto legislativo si compone di cinquantasette articoli, suddivisi in cinque titoli: il titolo I, concernente il lavoro subordinato, comprende gli articoli da 1 a 46 e si articola in sei capi,

riferiti rispettivamente al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualificato come forma comune di rapporto di lavoro, al lavoro a tempo parziale, al lavoro intermittente, al lavoro a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro, all'apprendistato, nonché alle abrogazioni e alla disciplina transitoria. Il titolo II, che si articola in due capi e si compone degli articoli da 47 a 50, è invece dedicato alla riconduzione al lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Il titolo III, composto dagli articoli da 51 a 54, disciplina il lavoro accessorio, mentre il titolo IV, composto dal solo articolo 55, rivede la disciplina delle mansioni di cui all'articolo 2103 del codice civile. Il titolo V, reca le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento, e si compone degli articoli 56 e 57.

Quanto al contenuto del capo I del titolo I segnala in primo luogo che l'articolo 1, riproducendo il contenuto dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo n. 368 del 2001 di cui l'articolo 46, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame prevede l'abrogazione, dispone che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Si tratta, come è evidente, di un'importante affermazione di principio, già contenuta nella legge delega, che deve trovare puntuale corrispondenza in altre disposizioni, che promuovano la costituzione di rapporti di lavoro stabili limitando il ricorso alle forme contrattuali maggiormente precarizzanti. A tale riguardo, il criterio di delega che richiede che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia reso più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti trova una corrispondenza, seppure indiretta, nelle norme della legge di stabilità per il 2015, che hanno previsto una stabile deducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro riferibile a lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e hanno introdotto una consistente decontribuzione per il triennio 2015-2017 con riferimento ai lavoratori

assunti nel corso del presente anno. Considerati i positivi effetti di tale ultima misura, è senz'altro auspicabile la sua traduzione in termini strutturali, al fine di rendere stabile l'alleggerimento del costo del lavoro che potrà sperimentarsi con riferimento ai lavoratori assunti nel 2015, anche in considerazione della soppressione degli analoghi incentivi previsti, specialmente nelle aree del Mezzogiorno, dalla legge n. 407 del 1990.

La Sezione I del Capo II, composta dagli articoli da 2 a 10, reca la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, sostituendo la regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2000, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame.

Con riferimento all'articolo 3, segnala, in primo luogo, che non è riproposta la disposizione ora contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 61 del 2000 che sancisce l'obbligo, per il datore di lavoro di informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Tale circostanza va, a suo avviso, valutata con riferimento alla clausola 5 dell'allegato alla direttiva 97/81/CE, ai sensi della quale i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la diffusione, agli organismi esistenti che rappresentano i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa.

Il successivo articolo 4 reca una prima importante innovazione, per quanto riguarda il rapporto di lavoro *part-time* di tipo orizzontale consentendo al datore di lavoro, nel caso in cui i contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro non contengano una specifica disciplina del lavoro supplementare, di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, in ogni caso in una percentuale non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione

oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Non viene, peraltro, riprodotta la norma attualmente vigente, ai sensi della quale il rifiuto del lavoratore a richieste di prestazioni di lavoro non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, una ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina delle clausole elastiche e flessibili. In proposito ricordo che le clausole elastiche, che possono essere stipulate solo nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, sono quelle relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, mentre le clausole flessibili attengono alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Al riguardo, segnala che si prevede la possibilità delle parti di concordare avanti alle commissioni di certificazione, nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non contenga una specifica disciplina della materia, clausole flessibili nonché, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della prestazione medesima. Le richiamate clausole devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, possa modificare la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata della stessa, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Tali modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Non vengono, inoltre, riprodotte le norme che attualmente prevedono che la disponibilità all'inserimento di clausole flessibili o elastiche richieda il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno

specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo, e che l'eventuale rifiuto del lavoratore non integra, in ogni caso, gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Per quanto attiene ai principi di non discriminazione, l'articolo 5, comma 2, estende anche all'ipotesi di infortunio la possibilità già prevista attualmente per l'ipotesi di malattia di rimodulazione da parte dei contratti collettivi per i contratti *part-time* di tipo verticale della durata del periodo di prova e del periodo di conservazione del posto di lavoro.

Osserva che il successivo articolo 6, ai commi 3 e 4, estende il campo di applicazione degli istituti della trasformazione di diritto e della trasformazione prioritaria del rapporto di lavoro a tempo pieno in *part-time* attualmente previsti, rispettivamente, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, e in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori dei lavoratori, nonché in caso di assistenza di una persona convivente con grave, totale e permanente inabilità lavorativa anche alle gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti. Il comma 7 del medesimo articolo introduce inoltre la possibilità, per il lavoratore, di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

Fa presente che l'articolo 8, comma 2, in relazione alla determinazione da parte del giudice delle modalità temporali della prestazione in caso di assenza di una determinazione al riguardo nel contratto scritto, fa riferimento al solo criterio della valutazione equitativa, mentre allo stato l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2000 fa riferimento in primo luogo ai criteri contemplati nei contratti collettivi, e, in mancanza, a quello della valutazione equitativa. Sempre nell'ipotesi di determinazione del giudice delle moda-

lità temporali della prestazione nonché della sua durata, il medesimo comma 2, nel confermare il diritto del lavoratore ad un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, non fa più riferimento al criterio della valutazione equitativa, presente, invece nella normativa vigente. Rinvia inoltre alla documentazione predisposta dagli uffici di documentazione per una puntuale disamina delle norme vigenti che non sono state riproposte, osservando in questa sede che appare opportuno un confronto con il Governo sulle ragioni della mancata riproduzione, che sembrano doversi valutare caso per caso.

Segnala, in ogni caso che – non essendo stato riprodotto il contenuto dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 61 del 2000 – non viene più esplicitamente previsto che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, possano determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro *part-time*, nonché che i contratti collettivi nazionali possano, altresì, prevedere, per specifiche figure o livelli professionali, modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva.

Evidenzia che la Sezione II del Capo II si compone degli articoli da 11 a 16 e interviene sulla disciplina del lavoro intermittente, cosiddetto lavoro a chiamata, attraverso la complessiva riscrittura delle disposizioni attualmente contenute negli articoli 33 da 40 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che attualmente regolano tale forma contrattuale.

Segnalato che la relazione illustrativa precisa che la disciplina del lavoro intermittente non è stata modificata, rileva in primo luogo che all'articolo 12 è riformulata la disposizione, attualmente contenuta nell'articolo 40 del decreto legislativo n. 276 del 2003, relativa all'individuazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle fattispecie di utilizzo del lavoro intermittente in mancanza di una determinazione a riguardo nell'ambito della contrattazione collettiva. Con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 12, che riprende quasi inte-

gralmente quella del comma 2-*bis* dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 del 2003, andrebbe valutato se – come sembra – la soppressione dell'inciso che richiama l'esigenza di rispettare i presupposti di instaurazione dei rapporti di lavoro intermittente abbia carattere meramente formale ovvero se, fermi restando i termini temporali massimi, sia consentito derogare ai presupposti di instaurazione del rapporto previsti dagli altri commi dell'articolo 12. Osserva, inoltre, che alla lettera b) del successivo comma 4 non è riproposta la disposizione ora vigente, che consente il superamento attraverso accordi sindacali del divieto di ricorrere al lavoro intermittente in unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti o nelle quali siano operanti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro. Sul punto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale nuova formulazione, analoga a quelle di cui agli articoli 18 e 30 dello schema, relativi, rispettivamente, al lavoro a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro rappresenti un rafforzamento di tale divieto. Per quanto attiene all'articolo 13, segnala in particolare che il comma 2 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di informare le rappresentanze sindacali unitarie e non solo quelle aziendali, come previsto a legislazione vigente, sull'andamento del ricorso al lavoro intermittente, recando una disposizione che altrove nello schema non è riproposta, come nel caso del lavoro a tempo parziale. Il successivo comma 3 rimette a un decreto interministeriale il compito di individuare le modalità attuative della disposizione del medesimo comma relativa alla comunicazione in via elettronica dell'avvio della prestazione lavorativa. Al riguardo, a suo avviso dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare espressamente, in sede di prima applicazione, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013.

Con riferimento all'articolo 14, segnala che al comma 1 si prevede che per la determinazione, con proprio decreto, della misura minima dell'indennità di dispo-

bilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali senta le sole associazioni sindacali e non anche quelle datoriali, come allo stato previsto. Il successivo comma 5 non ripropone le disposizioni che, nel caso in cui il lavoratore, obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, rifiuti senza giustificazione di rispondere, prevedono che egli sia tenuto al risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. A suo avviso, sarebbe opportuno chiarire se con tale modifica si intende unicamente eliminare il rinvio alla contrattazione per la quantificazione del danno fermo restando l'obbligo di risarcirlo ovvero escludere ogni risarcimento. Ritiene, peraltro, che il risarcimento sia comunque dovuto sulla base della normativa generale del codice civile in materia di responsabilità.

In ogni caso, segnala l'opportunità di una riflessione di svolgere una riflessione sul tema del lavoro intermittente, tenendo conto dell'ampliamento previsto per il ricorso al lavoro accessorio.

Rileva che il Capo III, composto degli articoli da 17 a 27, reca la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, attraverso la complessiva riscrittura, in un'ottica di semplificazione e consolidamento del testo, delle disposizioni che attualmente regolano tale forma contrattuale. In relazione a tale operazione, l'articolo 46 dispone l'abrogazione delle disposizioni vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 34 del 2014, con l'esclusione dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che sarà abrogato a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data in vigore del decreto in esame. Nel segnalare che la diversa distribuzione delle disposizioni nel testo del decreto legislativo n. 368 del 2001 e nel presente schema non rende sempre agevole la comparazione tra la normativa vigente e il nuovo testo, osserva che – come evidenziato anche nella relazione illustrativa – un importante chiarimento consiste nell'esclusione

esplicita della sanzione della trasformazione, in contratti a tempo indeterminato, dei contratti a termine stipulati in violazione del limite del 20 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato di cui all'articolo 21, comma 1. La scelta dirime i dubbi applicativi sorti dopo la conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, in quanto per taluni interpreti la sanzione amministrativa introdotta aveva carattere sostitutivo rispetto alla conversione del contratto, mentre altri ritenevano che essa si aggiungesse a tale ultima sanzione.

Per quanto attiene alle altre modifiche, rinviando per una disamina più puntuale alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala in primo luogo che l'articolo 17, comma 3, prevede che, nel caso di stipulazione, presso la Direzione territoriale del lavoro, di un ulteriore contratto a termine dopo la scadenza del termine massimo di durata di 36 mesi, questo possa avere una durata massima di 12 mesi, mentre la normativa vigente prevede che tale durata sia stabilita con avvisi comuni dalle associazioni sindacali e dei datori più rappresentative sul piano nazionale. Contestualmente si sopprime la norma che per tale stipulazione attualmente prevede l'assistenza necessaria di un'organizzazione sindacale.

All'articolo 18 si dispone l'esclusione del rinvio alla contrattazione collettiva per il superamento del divieto di ricorso al lavoro a termine per mansioni svolte da lavoratori oggetto di licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi. La disposizione sembrerebbe, quindi rendere più rigido il divieto.

Con riferimento all'articolo 19, nel segnalare che la rubrica continua a fare riferimento a proroghe e rinnovi, mentre nel testo non si menzionano più i rinnovi, ma i contratti, si rileva l'introduzione della previsione che nel caso in cui si disponga la sesta proroga di un contratto a tempo determinato, in violazione, quindi, del limite di cinque proroghe, il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data della sesta proroga. Non è quindi riproposta la disposizione secondo cui, in caso di assunzioni successive a

termine senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Si prevede, inoltre, che, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di riassunzioni successive alla scadenza di un contratto a termine e di esclusione dal limite del 20 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato, le attività stagionali debbano essere individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, ora vigente, continua ad applicarsi solo fino all'adozione di tale decreto. Non è invece riproposta la disposizione in base alla quale, in caso di assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei limiti percentuali per i lavoratori a termine, l'articolo 21, comma 1, in primo luogo legifica le disposizioni sul computo dei lavoratori, tenendo conto dell'esperienza maturata con riferimento al decreto-legge n. 34 del 2014 e alla relativa circolare n. 18 del 2014. Si prevede, inoltre, che l'individuazione di un limite percentuale superiore a quello del 20 per cento stabilito dal decreto sia consentita non solo ai contratti collettivi nazionali, ma anche ai contratti collettivi di livello aziendale purché stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento alle esclusioni dal computo, previste dall'articolo 21, commi 2 e 3, appare innovativa la previsione che anche università pubbliche e private possono stipulare contratti a termine in deroga al limite percentuale del 20 per cento, per attività di insegnamento, di ricerca o di assistenza tecnica o coordinamento della stessa. Analoga esclusione è prevista per gli « istituti della cultura di appartenenza statale », gli enti pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad eccezione delle

fondazioni lirico-sinfoniche, e per i lavoratori impiegati per esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Tale ultima esclusione si giustifica, secondo quanto indica la relazione illustrativa, in ragione delle particolari esigenze del settore.

Al comma 6 non viene inoltre riproposta la norma che attualmente prevede che i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscano le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato relativamente ai posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. Segnala, peraltro, che tale previsione dava attuazione alla clausola 6, paragrafo 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

Rileva che le norme degli articoli 22 e 23 in materia di diritto di precedenza e di non discriminazione confermano sostanzialmente la disciplina vigente, mentre l'articolo 24 non riprende la disposizione vigente relativa alla formazione sulle mansioni oggetto del contratto ai fini della prevenzione di rischi connessi all'esecuzione del lavoro.

Con riferimento alle esclusioni e alle discipline speciali previste dall'articolo 27, andrebbe valutata la portata del mancato richiamo, tra le discipline escluse dall'applicazione della normativa in esame, dei rapporti di apprendistato e delle tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che non costituiscono rapporti di lavoro. Si segnala, inoltre, la mancata riproposizione della norma che attualmente esclude dalla disciplina sui contratti a termine i rapporti con le aziende del settore del commercio ortofrutticolo. Da ultimo, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se la nuova normativa si applichi integralmente al per-

sonale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Merita, infine, segnalare che, per quanto riguarda i rapporti con pubbliche amministrazioni, il comma 3 dell'articolo 27 fa espressamente salve le disposizioni previste in materia dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ulteriori innovazioni della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato conseguono alle abrogazioni previste dall'articolo 46. In particolare, con l'abrogazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 108 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2002, si estende alle società di gestione aeroportuale e ai vettori aerei il divieto di stipulazione di contratti a termine nel caso in cui operi una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario all'interno dell'azienda. Il comma 2 dell'articolo 46 dispone inoltre l'abrogazione, a decorrere da 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della disciplina speciale prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 per i settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.

Osserva che il Capo IV, composto dagli articoli da 28 a 38, interviene sulla disciplina della somministrazione di lavoro, contenuta negli articoli da 20 a 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003, abrogati dall'articolo 46 del presente provvedimento.

Come indicato anche nella relazione illustrativa, la principale modifica rispetto alla normativa vigente riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, il cosiddetto *staff leasing*, per cui vengono rimosse le norme che attualmente ne consentono l'utilizzo solo in relazione a un elenco tassativo di attività e settori lavorativi. A fronte di tale soppressione, l'articolo 29, comma 1, viene previsto un limite quantitativo per l'utilizzo di tale forma contrattuale, pari al 10 per cento della forza lavoro a tempo indeterminato dell'utilizzatore, applicabile nel caso in cui limiti quantitativi diversi non siano stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per i criteri di computo si appli-

cano criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo dei limiti previsti per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento ai limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, sono sistematizzati i casi di esclusione dei limiti, relativamente ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che percepiscono trattamenti di disoccupazione non agricola da meno sei mesi, ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui al regolamento UE n. 651 del 2014, rimettendone la disciplina a un decreto ministeriale. Si ribadisce, inoltre, l'esclusione della possibilità di ricorrere allo *staff leasing* presso le pubbliche amministrazioni.

All'articolo 30, con riferimento a divieti di ricorso alla somministrazione vigenti in talune ipotesi – in unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti o nelle quali siano operanti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro – non sono riproposte le disposizioni che consentono il superamento del divieto attraverso accordi sindacali. Sul punto, è opportuno che il Governo chiarisca se tale nuova formulazione, analoga a quelle di cui agli articoli 12 e 18 dello schema, relativi, rispettivamente, al lavoro a tempo determinato, rappresenti un rafforzamento di tale divieto.

Nell'articolo 31 si riducono, quindi, i contenuti obbligatori del contratto di somministrazione, mentre all'articolo 32, comma 1, non viene confermata la norma che attualmente prevede la proporzionale riduzione dell'indennità di disponibilità in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.

Con riferimento all'articolo 31, andrebbe valutato se sia opportuna la soppressione, nell'ambito dei contenuti del contratto, dell'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili. Tale disposizione è, infatti, funzionale a garantire che

al lavoratore sia assicurata la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 32, nel prevedere che al contratto di somministrazione a tempo determinato si applichi la disciplina prevista per il lavoro a tempo determinato con l'esclusione degli articoli 17, commi 1, 2 e 3, 19 e 21, riferiti in particolare al termine di durata dei contratti, alle proroghe e ai rinnovi, e al numero complessivo dei contratti stipulabili.

Tra le disposizioni non confermate, segnala che il decreto non ripropone la norma secondo cui la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, relativa alla possibilità per le regioni di prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale, non si applicano in caso di somministrazione. Al riguardo, potrebbe essere utile acquisire elementi per valutare le ragioni di tale mancata riproposizione. Parimenti, non è riproposta la norma secondo cui le assunzioni a tempo determinato e indeterminato con contratti di somministrazione possono essere effettuate anche a tempo parziale. Non sembra, tuttavia, che tale esclusione infici la possibilità di stipulare contratti a tempo parziale. Sul punto potrebbe essere utile una conferma da parte del Governo.

All'articolo 33 non è riproposta la norma in base alla quale il contratto di somministrazione può prevedere che gli obblighi di informazione, formazione e addestramento a carico del somministratore e rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro siano adempiuti dall'utilizzatore, anziché dal somministratore.

Nel segnalare l'opportunità di valutare le conseguenze di tale soppressione, rileva in ogni caso, che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, occorre verificare se sia necessario coordinare con

le nuove disposizioni anche l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Fa presente, poi, che viene altresì soppressa la norma in base alla quale i lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore, mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore, dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Segnala che tale obbligo informativo, in termini sostanzialmente identici, è previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Parimenti risulta soppressa la norma che fa salva la facoltà per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire, per i servizi resi a quest'ultimo, un « compenso ragionevole », in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore, con riferimento all'ipotesi in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore. Anche in questo caso, andrebbe valutato se la mancata riproposizione della disposizione osti alla possibilità di pattuire bilateralmente un compenso.

Con riferimento alla materia dei diritti sindacali e delle garanzie collettive, segnala che non è riproposta la disposizione che prevede uno specifico diritto di riunione per i lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori.

Per quanto riguarda la somministrazione irregolare, l'articolo 36 riprende con limitate modifiche il contenuto delle disposizioni vigenti, precisando espressamente che la nuova normativa non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Viene, invece, eliminata la disciplina relativa alla somministrazione fraudolenta, rispetto alla quale la relazione illustrativa evidenzia come si trattasse di una fattispecie dai contenuti prescrittivi incerti e sostanzialmente sconosciuta nella pratica.

Osserva che l'articolo 37 prevede inoltre che qualora il lavoratore, a fronte di irregolarità nella somministrazione, chieda la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto a decorrere dall'inizio della somministrazione, egli può proporre l'azione entro il termine di 60 giorni decorrente dalla cessazione dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda del lavoratore, si prevede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in linea con quanto previsto per la conversione del contratto a tempo determinato dall'articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 38 introduce sanzioni amministrative che, a seconda dei casi, possono applicarsi anche al solo somministratore o utilizzatore.

Rileva che il Capo V, che si compone degli articoli da 39 a 45, disciplina il contratto di apprendistato, riproduce in larga misura le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, abrogato dal successivo articolo 46, introducendo significate innovazioni rispetto a tale provvedimento.

In primo luogo segnala che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale assume la nuova denominazione di « apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale » e, ai sensi del comma 3 dell'articolo 39, concorre con l'apprendistato di alta formazione e ricerca a integrare in un sistema duale formazione e lavoro in vista del conseguimento dei titoli e delle qualificazioni previsti dal Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. L'obiettivo dichiarato è quello di porre le basi per la costituzione di un autentico sistema duale, rivitalizzando due tipologie contrattuali che fino

ad ora non hanno registrato un adeguato apprezzamento da parte delle imprese.

Quanto alla disciplina generale del contratto di apprendistato si specifica che la forma scritta è richiesta ai fini della prova e non *ad substantiam*, come sembrava richiedere il testo unico del 2011, ancorché non mancassero orientamenti contrari. Si prevede, inoltre, che il piano formativo nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e nell'apprendistato di alta formazione non sia predisposto sulla base di moduli e formulari predisposti dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali, bensì dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell'impresa. Si dispone, inoltre, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo nel contratto a tempo indeterminato. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa di provenienza. Il comma 8 dell'articolo 40 prevede che il divieto per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti di assumere nuovi apprendisti, in caso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione di almeno il 20 per cento degli apprendisti, si applichi solo ad apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Per quanto attiene all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, evidenzia che l'articolo 41 reca una disposizione di principio stabilendo che esso sia strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l'istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di

istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione nonché di quelli di cui al successivo articolo 44 dello schema di decreto. Si consente, inoltre, ai datori di lavoro, in relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di prorogare fino ad un anno il contratto dei giovani qualificati e diplomati a condizione che abbiano concluso positivamente gli appositi percorsi formativi, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini del conseguimento del diploma e dell'acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Inoltre, si prevede la proroga annuale anche nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, l'apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale. Il comma 5 prevede, inoltre, che possano essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore, ivi compresi anche gli istituti statali, al fine di acquisire competenze tecnico professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

A tale riguardo occorre considerare che l'articolo 4 del disegno di legge C. 2994 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti prevede norme anche in materia di apprendistato. In particolare il comma 6 di tale disposizione stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possano svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,

anche tenuto conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo. Al contempo, si abroga il comma 2 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2013, che ha previsto l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, con particolare riferimento a quelli degli istituti professionali, per il triennio 2014-2016, attraverso la stipula di contratti di apprendistato con oneri a carico delle imprese interessate – facendo però salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali già attivati. Anche ai fini di una maggiore organicità della disciplina sarebbe opportuno che tale disposizione trovasse collocazione nel presente decreto e non nel provvedimento in materia scolastica.

Si prevede, inoltre, l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda stipulare il contratto di apprendistato, di sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa alla quale lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con specifico decreto interministeriale nel quale siano stabiliti il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore. Lo stesso decreto definisce i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolta in apprendistato e i requisiti delle imprese nelle quali si svolge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni. Per quanto attiene all'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, si prevede, in ogni caso, che la formazione esterna all'azienda si svolge nell'istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.

Rileva che al comma 3 si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali,

l'attivazione dell'istituto venga rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri atti, mentre nel testo vigente, la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma è rimessa alle Regioni, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni nel rispetto di principi e criteri direttivi fissati dal decreto legislativo n. 167 del 2011. Al riguardo, segnala l'opportunità di meglio individuare a quali provvedimenti si faccia riferimento con il termine «atti».

Una rilevante innovazione interessa il trattamento economico per il contratto di apprendistato. Si dispone, infatti, l'esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, tranne diversa previsione dei contratti collettivi. Inoltre, viene diminuita la retribuzione dell'apprendista riconosciuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, che passa al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Ricordo che allo stato l'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 167 del 2011, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2014, riconosce all'apprendista, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.

Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, che perde l'ulteriore definizione di contratto di mestiere, l'articolo 42 prevede una sostanziale conferma delle disposizioni del decreto legislativo n. 167 del 2011, con limitate modifiche, per la cui illustrazione rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati. Segnala, peraltro, che il successivo articolo 45, comma 4, prevede la possibilità di assumere i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione con contratto di apprendistato

professionalizzante, senza limiti di età, in luogo della possibilità, prevista dalla normativa vigente, di assumere i lavoratori in mobilità con tutte le forme di apprendistato.

Con riferimento all'articolo 43, segnala che si prevede possano essere assunti con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore. Analogamente a quanto previsto per l'apprendistato per la qualifica, si prevede che il datore di lavoro che intenda stipulare il contratto di apprendistato, di sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa alla quale lo studente è iscritto, o con l'ente di ricerca di riferimento, secondo uno schema definito con uno specifico decreto interministeriale che stabilisce l'entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il richiamato protocollo stabilisce altresì il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro, entro il massimo di 60, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 60 per cento dell'orario. Anche per questa tipologia di apprendistato si prevede una sensibile riduzione degli oneri per il datore di lavoro, che è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, tranne diversa previsione dei contratti collettivi, ed è tenuto a una retribuzione pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 44, nel disciplinare la materia degli *standard* professionali e formativi precisa che per l'apprendistato per la qualifica e il di-

ploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e superiore e la specializzazione professionale nel decreto interministeriale di definizione degli stessi *standard* venga stabilito il numero di ore da effettuare in azienda. Inoltre, si stabilisce che i richiamati *standard* costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai fini della definizione dell'offerta formativa nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Si chiarisce che l'onere di provvedere alla registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata spetta al datore di lavoro nel contratto di apprendistato professionalizzante, e all'istituzione formativa di appartenenza o all'ente di ricerca negli altri casi. Si prevede, infine, che le competenze acquisite dall'apprendista siano certificate dall'istituzione formativa di provenienza dell'allievo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, con particolare riferimento al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati dallo stesso provvedimento.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 45, ritiene che meriti di essere segnalata la previsione del rinvio al decreto legislativo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, per la definizione degli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, occorre a suo avviso valutare se il riferimento di cui all'articolo 40, comma 6, lettera *f*), debba estendersi espressamente, oltre che all'ASpI, anche alla NASpI, prevista dagli articoli da 1 a 14 dello schema di decreto n. 22 del 2015, sostitutiva, a decorrere dal 1° maggio 2015, delle prestazioni di ASpI e mini-ASpI, previste dalla normativa vigente. Inoltre, il richiamo all'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003, previsto dall'articolo 40, comma 7, risulta errato in quanto lo stesso articolo 20 è soppresso dall'articolo 46, comma 1, lettera *g*), dello schema di

decreto in esame; mentre sarebbe opportuno fare riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto legislativo n. 276.

Evidenzia che il Capo VI, che chiude il Titolo I, si compone del solo articolo 46 e reca le abrogazioni connesse alla disciplina di cui agli altri capi del Titolo I e una norma transitoria.

In particolare, si prevede la soppressione del Testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, del decreto legislativo n. 61 del 2000, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché del decreto legislativo n. 368 del 2001 relativo al lavoro a tempo determinato, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, che — come si è anticipato dispone la soppressione dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 368, che reca una disciplina speciale per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali, a decorrere da 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 276 del 2003 si dispone la soppressione delle disposizioni degli articoli da 20 a 28 in materia di somministrazione di lavoro e delle relative sanzioni previste dai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 18, degli articoli da 33 a 40, in materia di lavoro intermittente, nonché del Capo II del Titolo V, che disciplina il lavoro ripartito. Con tale ultima previsione si persegue quindi la riduzione del numero delle forme contrattuali previste a legislazione vigente e la relazione illustrativa motiva la scelta di superare il lavoro ripartito in considerazione della sua scarsa diffusione.

Sono parimenti abrogate ulteriori disposizioni relative al lavoro a tempo determinato contenute nell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 108 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2002, nell'articolo 32, comma 3, lettera *a*), e commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010, nell'articolo 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012 e nell'articolo 28, commi da 2 a 6 e 9, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

Una norma di chiusura prevede, infine, l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge comunque incompatibili con la disciplina introdotta dal provvedimento.

Segnalato che dovrebbe valutarsi l'opportunità di riordinare le abrogazioni previste sulla base di un criterio cronologico, riunendo le abrogazioni riferite allo stesso provvedimento, rileva l'opportunità di chiarire che restano salve le modificazioni apportate ad altre norme da parte delle disposizioni oggetto di abrogazione.

Fa presente che il Titolo II, come indicato nella rubrica, reca disposizioni volte alla riconduzione di rapporti di lavoro esistenti al lavoro subordinato, nell'ottica, già richiamata, del disboscamento delle forme contrattuali di carattere più instabile e dell'affermazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma comune di rapporto di lavoro, secondo quanto richiesto anche dalla normativa europea.

In questa ottica, nell'ambito del Capo I, l'articolo 47 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti di collaborazione che diano luogo a prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

A questo proposito, occorre considerare che la disposizione si innesta in un contesto normativo che già prevedeva che forme di collaborazione improprie fossero ricondotte al lavoro subordinato. Dovrà, quindi, verificarsi, anche acquisendo elementi di valutazione dal Governo, in quale misura la disposizione in esame innovi rispetto al quadro normativo vigente. A tale riguardo, occorre in primo luogo considerare che l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel disciplinare i contratti a progetto, fa riferimento a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, mentre l'articolo 47 dello schema in esame prevede la riconduzione a rapporti di lavoro subordinato dei rapporti che si

concretino in prestazioni esclusivamente personali, richiedendo quindi a tal fine una ulteriore qualificazione della fattispecie. In secondo luogo, occorre considerare che il medesimo articolo 61, comma 1, prevede che il progetto non possa comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi e che in sede applicativa la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29 del 2012 ha evidenziato che, per quanto attiene ai compiti esecutivi, deve escludersi la possibilità di attribuire compiti « caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore », cosicché « al collaboratore non residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività ». Per quanto attiene alla ripetitività, si precisa che tale connotato indica quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente, in ragione del loro carattere elementare.

In sostanza, per la configurazione di un genuino contratto di collaborazione a progetto si richiede il riconoscimento al collaboratore di margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti assegnati. Deve altresì rilevarsi come la giurisprudenza più recente abbia attribuito valore prevalente, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, del criterio dell'etero-organizzazione inteso come vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. Occorre quindi verificare, attraverso un'at-

tenta analisi dei testi normativi e la loro interpretazione, in quale misura le nuove disposizioni costituiscano un parametro di riferimento più restrittivo di quello ora vigente.

In ogni caso, sembrerebbe opportuno coordinare la decorrenza del 1° gennaio 2016 con l'abrogazione della normativa sul lavoro a progetto, prevista a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ai sensi del successivo articolo 49, comma 1, dello schema.

Evidenzia che il successivo comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino alle seguenti tipologie di collaborazione: le collaborazioni per le quali la contrattazione collettiva prevede discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Si tratta di eccezioni che riecheggiano sostanzialmente quelle già previste nell'articolo 61 del decreto legislativo n. 267 del 2001 con riferimento all'applicazione del contratto di collaborazione a progetto. Quanto alla prima fattispecie occorre, infatti, considerare che il comma 1 dell'articolo 61 fa salva la disciplina delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso *call center outbound* per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. La disposizione dell'articolo 47, comma 2, sembra quindi analoga a quella

vigente, prestandosi peraltro a un'estensione ad altri settori diversi dai *call center*. Per le altre fattispecie, le disposizioni dell'articolo 47, comma 2, riprendono sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2003.

Segnala in ogni caso che vengono meno alcune specifiche fattispecie di collaborazioni fatte salve dalla normativa vigente. Richiama, in particolare, all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che esclude la necessità di un progetto per le prestazioni occasionali, definite come rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. Parimenti, viene meno l'esenzione dalle disposizioni del capo I del Titolo VII del decreto legislativo n. 276 del 2003 per chi percepisce la pensione di vecchiaia. Analogamente, all'articolo 49, comma 1, si sopprime l'articolo 69-*bis* del decreto legislativo n. 276 del 2003 che definisce in via presuntiva rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alcune prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA. Per tutte queste fattispecie, occorre verificare quale sia la disciplina applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, con particolare riferimento ai casi nei quali non sussistano i requisiti di cui all'articolo 47, comma 1.

Sempre con riferimento alle tipologie di collaborazione alle quali non si applica il quanto disposto dal comma 1, segnala che da parte di operatori del Terzo settore e della cooperazione nonché di organizzazioni che svolgono attività di ricerca si è segnalato come la formulazione della nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame potrebbe determinare difficoltà operative per attività che si avvalgono in modo consistente di prestazioni di collaborazione.

Osserva che il comma 3 prevede, infine, che la disposizione relativa alla ricondu-

zione al lavoro subordinato non trovi applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al completo riordino della disciplina in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, dopo il 1° gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni non possono stipulare collaborazioni con le caratteristiche di cui al comma 1.

Anche in questo caso è, a suo avviso, opportuno verificare se si ipotizza di poter contrarre contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella pubblica amministrazione successivamente al 1° gennaio 2017, purché non presentino i caratteri di cui al comma 1 dell'articolo 47.

Fa notare che l'articolo 48 è volto a promuovere la stabilizzazione di lavoratori con contratti di collaborazione, anche a progetto e titolari di partita IVA. In particolare, la disposizione riconosce ai datori di lavoro i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti con i quali avevano già stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o titolari di partita IVA, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, con esclusione delle sole violazioni accertate prima dell'assunzione. Ai fini del riconoscimento del beneficio si richiede che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle cosiddette sedi protette di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e che, nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Con riferimento alle « persone titolari di partita IVA », sarebbe opportuno circoscrivere la portata applicativa della norma

ai soli soggetti, titolari di partita IVA, che intrattengano rapporti professionali con i datori di lavoro interessati.

Passando alle disposizioni del Capo II, l'articolo 49, prevedendo il superamento del contratto di lavoro a progetto, al comma 1 stabilisce che le disposizioni che gli articoli da 61 a 69-*bis* del decreto legislativo n. 276 del 2003 rimangano in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Come già segnalato, si sopprime, tra l'altro, l'articolo 69-*bis* del decreto legislativo n. 276 del 2003 che definisce in via presuntiva rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alcune prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA. Si ribadisce, quindi, l'esigenza di verificare quale sia la disciplina applicabile a tali rapporti a decorrere dal 1° gennaio 2016, con specifico riferimento ai casi nei quali non sussistano i requisiti di cui all'articolo 47, comma 1.

Il comma 2 precisa che resta fermo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile, che prevede la competenza del giudice del lavoro per le controversie relative ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Sul punto, nell'esprimere apprezzamento per la scelta di riduzione dell'area di confine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, privilegiando la riconduzione dei relativi rapporti all'area del lavoro subordinato, ritiene che sia opportuna una interlocuzione con il Governo al fine di chiarire in modo inequivoco la portata delle disposizioni contenute nel titolo II, anche alla luce delle prime letture fornite dagli operatori e dagli studiosi. In particolare, sembrerebbe opportuno acquisire un chiarimento al fine di verificare se dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento possano stipularsi nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali non si applicherebbero le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-*bis* del decreto legislativo n. 276 del

2003 ovvero se tale possibilità debba ritenersi esclusa, ancorché non sussista uno specifico divieto normativo. Qualora si ritenesse possibile la stipulazione di nuovi contratti, dovrebbe peraltro chiarirsi quale sia la disciplina applicabile ai nuovi rapporti che fossero costituiti. Per quanto attiene invece alla disciplina applicabile dopo il 1° gennaio 2016, l'articolo 47, comma 2, prevede alcune specifiche eccezioni all'applicazione della normativa in materia di lavoro subordinato, ma sembra opportuno che il Governo chiarisca se — come sembra — sussista ancora la possibilità di stipulare contratti di collaborazione per rapporti che non presentino le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 47. In questa ottica, deve infatti valutarsi l'interpretazione dell'articolo 49, comma 2, dello schema, ai sensi del quale — come segnalato — resta ferma la competenza del giudice del lavoro per una serie di controversie concernenti, in particolare, i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Sembra, infatti, che permanga la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza che sia richiesta la presenza di uno specifico progetto, purché non ricorrano gli elementi che caratterizzano le prestazioni in termini di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1.

In ogni caso, anche con riferimento alle sole fattispecie di cui all'articolo 47, comma 2, andrebbe chiarito quale sia la normativa applicabile ai rapporti di lavoro costituiti, dal momento che non troverebbero applicazione né la disciplina del rapporto di lavoro subordinato né quella dei contratti di collaborazione a progetto, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, dello schema in esame. In assenza di una specifica disciplina legislativa, la regolamentazione di questi contratti di natura parasubordinata sembrerebbe integralmente rimessa all'autonomia contrattuale.

Sotto il profilo del coordinamento normativo, dovrebbe comunque valutarsi se

estendere l'applicazione dell'articolo 49, comma 1, anche ai commi 24 e 27 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, che recano disposizioni interpretative delle richiamate norme del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Rileva che l'articolo 50 rivede la disciplina dell'associazione in partecipazione, stabilendo che l'apporto dell'associato possa avvenire esclusivamente tramite conferimento di capitali e non più, come ora previsto, tramite apporto di lavoro. In relazione a ciò, vengono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 2549 del codice civile, nonché l'articolo 1, comma 30, della legge n. 92 del 2012, che contengono disposizioni concernenti l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Il comma 3, infine, salvaguarda i contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato consista anche in prestazioni lavorative, fino alla loro cessazione.

Dal punto di vista della formulazione della norma, sarebbe opportuno precisare che i contratti che sono fatti salvi devono essere in atto al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1.

Rileva che il Titolo III, composto dagli articoli da 51 a 54, reca norme sulla disciplina del contratto di lavoro accessorio, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *h*), della legge delega, sostituendo gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che vengono contestualmente abrogati. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, è peraltro consentito l'utilizzo fino al 31 dicembre 2015, secondo la disciplina vigente, dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In particolare, tra le principali modifiche si segnala l'innalzamento da 5.000 a 7.000 euro del limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Secondo quanto già previsto in sede applicativa i compensi devono riferirsi a un anno civile e non solare, come attualmente previsto dall'articolo 70

del decreto legislativo n. 276 del 2003. Resta in ogni caso fermo il limite di 2.000 euro annui per le prestazioni rese in favore di singoli committenti imprenditori o professionisti.

Come richiesto dalla Commissione nel suo parere sul decreto-legge n. 192 del 2014, in materia di proroga di termini legislativi, si rende stabile la previsione, ora disposta in via sperimentale per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, entro il limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo annuo. Segnala che, per il suddetto limite – differentemente dal limite generale – lo schema di decreto non prevede un meccanismo di rivalutazione annua. Viene, inoltre, introdotto, al comma 5 dell'articolo 51 un divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere e servizi, ad eccezione di specifiche ipotesi individuate con decreto ministeriale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Come indicato nella relazione illustrativa della norma, la sua finalità è quella di evitare fenomeni di *dumping* in un mercato fragile come quello degli appalti.

Quanto alla disciplina di carattere applicativo, l'articolo 52 prevede che i buoni orari necessari per ricorrere a prestazioni di tipo accessorio debbano essere acquistati da committenti imprenditori o professionisti esclusivamente attraverso modalità telematiche, mentre i committenti non imprenditori o non professionisti possono ricorrere anche alle rivendite autorizzate. Si rimette, inoltre, a un decreto ministeriale la determinazione del valore nominale dei buoni orari, stabilendosi che fino alla sua adozione, il valore resta fissato, come ora, in 10 euro, mentre nel settore agricolo esso è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per gli im-

prenditori e i professionisti si introduce, poi, l'obbligo di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla Direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, attualmente registrati dal concessionario tenuto al pagamento delle spettanze, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, il prestatore di lavoro accessorio riceverà, inoltre, il proprio compenso dal concessionario successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario, mentre allo stato si fa riferimento al momento della restituzione dei buoni.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, l'articolo 51, comma 6, dello schema fa salva la disciplina vigente in materia di utilizzo del lavoro accessorio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi, in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale e demanda ai contratti collettivi nazionali, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro e di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Osserva che il Titolo IV, composto del solo articolo 55, innova disciplina delle mansioni, sostituendo l'articolo 2103 del codice civile, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge n. 183 del 2014, il quale prevede: la revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contempe-

rando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera.

In primo luogo, si introduce la possibilità di mutamento delle mansioni per tutte le mansioni rientranti nello stesso livello di inquadramento previsti dai contratti collettivi e non più soltanto per mansioni « equivalenti », così come avviene nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nella nuova versione del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile non viene riproposto l'inciso, ora previsto, secondo cui l'assegnazione deve aver luogo senza alcuna diminuzione della retribuzione. Dovrebbero valutarsi le ragioni della mancata conferma di tale disposizione.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile consente di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, mentre il quarto comma lo consente facendo rinvio a ulteriori ipotesi previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, segnala che – come già ricordato – il criterio di delega richiede che la revisione delle mansioni sia giustificata da « processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi », mentre la disposizione fa riferimento esclusivamente alla « modifica degli assetti

organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore ». Occorre, in proposito, valutare se il carattere meno puntuale della disposizione contenuta nello schema consenta di rispettare in ogni caso il criterio direttivo della delega o se la formulazione debba, piuttosto, essere maggiormente specifica.

Fa notare che il terzo comma del nuovo articolo 2103 del codice civile prevede che l'assegnazione a nuove mansioni imponga al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina, comunque, la nullità dell'atto di assegnazione alle nuove mansioni.

Dalla formulazione della disposizione non risulta chiaro se tale obbligo sorga solo nel caso di assegnazione a mansioni inferiori ai sensi del secondo e quarto comma dell'articolo 2103 ovvero anche in caso di assegnazione a mansioni di pari livello ai sensi del primo comma o anche a mansioni superiori, ai sensi del successivo settimo comma. Qualora la disposizione si riferisse anche a tali due ultime fattispecie, sarebbe opportuno posizionarla dopo l'attuale settimo comma.

In caso di assegnazione a mansione inferiore, il nuovo quinto comma dell'articolo 2103 del codice civile specifica che il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Sul punto, potrebbe valutarsi se sia possibile prevedere che, in caso di cessazione delle esigenze di carattere organizzativo che avevano dato luogo al demansionamento, il lavoratore debba essere riassegnato a mansioni riconducibili al suo livello di inquadramento.

Osserva che il nuovo sesto comma dell'articolo 2103 del codice civile disciplina la possibilità, non espressamente prevista dalla legge delega, di stipulare, nelle specifiche sedi « assistite », accordi individuali di modifica delle mansioni, del

livello di inquadramento e della relativa retribuzione, quando ciò corrisponda all'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Come evidenziato, la disposizione, diversamente dai casi di demansionamento di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 2103 del codice civile, consente espressamente di rivedere la retribuzione prevista e, non contenendo alcun riferimento al livello di inquadramento inferiore, dovrebbe rendere possibili inquadramento anche in livelli ancora inferiori.

Fa notare che il settimo comma della nuova stesura dell'articolo 2103 del codice civile rivede quindi la disciplina dell'assegnazione a mansioni superiori. In primo luogo, mentre il testo vigente prevede che l'assegnazione diventi definitiva, in ogni caso, dopo tre mesi, la nuova formulazione richiede che siano decorsi almeno sei mesi consecutivi, consentendo altresì il superamento di tale ultimo termine da parte della contrattazione collettiva.

Si introduce, peraltro, la possibilità, per la contrattazione aziendale (e non solo per quella nazionale), di fissare il periodo trascorso il quale l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva. Viene, altresì, espressamente fatta salva la facoltà del lavoratore di rifiutare l'assegnazione definitiva delle mansioni superiori.

Fa presente che il nono comma del nuovo testo della disposizione codicistica prevede la nullità di ogni patto contrario, « salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma ».

In proposito, si osserva che il richiamo alle condizioni di cui al secondo comma potrebbe risultare incongruo, mentre andrebbe probabilmente richiamato anche il settimo comma, che, con riferimento all'assegnazione definitiva a mansioni superiori, fa salva la diversa volontà del lavoratore.

L'ottavo comma del nuovo articolo 2103 del codice civile conferma, invece, la disciplina vigente in caso di trasferimento da una unità produttiva a un'altra.

Occorre, conclusivamente, considerare che un'esplicita deroga a quanto disposto dal vigente articolo 2103 del codice civile è stata introdotta, di recente, dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 90 del 2014, che interviene sulla gestione del personale pubblico in disponibilità stabilendo che, al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, il personale in disponibilità può presentare, nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell'indennità spettante al seguito del collocamento in disponibilità, istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria. La ricollocazione non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del richiamato termine di 24 mesi. A questo proposito, occorre rilevare che la portata di tale deroga sembrerebbe da riconsiderare alla luce delle sensibili modifiche introdotte nell'articolo 2103 del codice civile. Se, infatti, l'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2014 aveva introdotto una facoltà ulteriore rispetto all'articolo 2103 del codice civile, applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati, ora tale facoltà sembrerebbe costituire una limitazione rispetto alle previsioni di carattere generale contenute nel nuovo testo del medesimo articolo 2103 del codice civile. A tale riguardo, occorrerebbe che il Governo chiarisca se – come sembra – le nuove disposizioni in materia di mansioni contenute nell'articolo 2103 del codice civile trovino applicazione anche alle pubbliche amministrazioni e come debbano, pertanto, interpretarsi, in tale nuovo contesto, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Osserva che il Titolo V, recante le disposizioni finali, si compone degli articoli 56 e 57 e reca la copertura finanziaria del provvedimento nonché una specifica

clausola di salvaguardia, e le disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento. In particolare, l'articolo 56, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli da 47 a 50 dello schema, valutati in 16 milioni di euro per il 2015, 58 milioni di euro per il 2016, 67 milioni di euro per il 2017, 53 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro per il 2019. La relazione tecnica chiarisce che l'onere consegue alle modifiche comportamentali rispetto all'ordinamento vigente dirette ad anticipare quota parte delle trasformazioni di rapporti di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno 2015 per usufruire del beneficio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014. In particolare, si è stimata una crescita del 5,5 per cento di modifiche comportamentali (circa 20.000 soggetti aggiuntivi). Gli oneri, che sono parzialmente compensati dalle maggiori entrate fiscali indotte, trovano copertura quanto a 16 milioni di euro per il 2015, 52 milioni di euro per il 2016, 40 milioni di euro per il 2017, 28 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 e quanto a 7 milioni di euro per il 2017 e a 9 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, in misura pari a 12 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro per il 2018, al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.

Osserva che il successivo comma 2 reca la clausola di salvaguardia richiesta dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica prevedendo che, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, all'introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle

gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi.

Si tratta di una disposizione che, evidentemente, presenta profili di criticità, ancorché l'incremento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi sia meramente eventuale e si attiverebbe solo in caso di sfioramento delle previsioni di minori entrate contenute nell'articolo 56, comma 1. Sembra quindi opportuno superare questa formulazione della clausola di salvaguardia, secondo quanto rappresentato anche dal Ministro Poletti. In proposito, potrebbe valutarsi l'opportunità di sostituirla con una di contenuto analogo a quella inserita, in ottemperanza al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera, nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, ai sensi della quale « nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario ».

Fa presente, infine, che l'articolo 57 del decreto prevede che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, conformemente a quanto previsto al riguardo dalla legge n. 183 del 2014.

Claudio COMINARDI (M5S), facendo riferimento all'asserita volontà del Governo di promuovere forme di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella dichiarata intenzione di preferirle a quelle atipiche, di cui si propone una semplificazione, fa presente di non essere riuscito ancora a individuare alcuna concreta modalità progressiva di tutela del

lavoratore nei provvedimenti finora assunti dall'Esecutivo. Osservato, quindi, che si è in presenza di una vera e propria « truffa semantica » ai danni dei lavoratori, si riserva di svolgere un intervento più approfondito sul merito del provvedimento nel prosieguo del suo esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 425 del 15 aprile 2015, a pagina 69, prima colonna, quarta riga, le parole: « la sottosegretaria » sono sostituite dalle seguenti « il sottosegretario ».

ALLEGATO 1

5-03399 Gnechi: Applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico ai lavoratori del settore edile che abbiano stipulato accordi sindacali in sede governativa anteriormente al 4 dicembre 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto parlamentare dell'onorevole Gnechi e altri, concernente la possibilità di applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico ai lavoratori del settore edile, si rappresenta che i lavoratori edili – benché fruitori, ai sensi della legge n. 223 del 1991, di un trattamento speciale di disoccupazione analogo all'indennità di mobilità – non sono ricompresi tra i soggetti salvaguardati per l'accesso alla pensione con in requisiti vigenti anteriormente all'entrata in vigore della riforma in materia pensionistica di cui al decreto cosiddetto « Salva-Italia ».

Al riguardo, occorre evidenziare che, dal punto di vista formale, il trattamento speciale di disoccupazione riconosciuto ai lavoratori edili è diverso e, pertanto, non assimilabile all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991.

Infatti, i due trattamenti in parola differiscono sia nella durata sia nei presupposti normativamente richiesti ai fini della loro concessione.

Ciò posto, non appare percorribile una soluzione interpretativa delle disposizioni di salvaguardia che possa far ricomprendere i lavoratori edili tra i soggetti es-

nerati dall'innalzamento dei requisiti pensionistici ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012.

Pertanto, le istanze sottese al presente atto parlamentare, seppur astrattamente condivisibili – potranno trovare accoglimento nell'ambito di un apposito intervento normativo per il quale occorrerà reperire la necessaria copertura finanziaria.

Da ultimo, va precisato che il tema delle salvaguardie delle persone che – a seguito degli effetti distorsivi della riforma in materia di pensioni – si sono ritrovate prive del lavoro e della pensione, è all'attenzione del Governo che è attualmente impegnato nella verifica degli oneri derivanti dall'adozione delle possibili soluzioni nel quadro, peraltro, delle imprescindibili compatibilità finanziarie.

È, inoltre, in corso, il monitoraggio delle salvaguardie da parte dell'Inps, all'esito del quale si potrà verificare se vi siano risorse da poter utilizzare per finanziare misure in favore di coloro che hanno perso il lavoro, che sono privi di ammortizzatori sociali e che sono prossimi al pensionamento.

ALLEGATO 2

5-04956 Chimienti: Ricollocazione e accesso al pensionamento di dipendenti delle Carrozzerie Mirafiori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – chiede un intervento finalizzato a riconoscere ai lavoratori delle carrozzerie di Mirafiori addetti alla cosiddetta catena di montaggio, la possibilità di accedere alla pensione con i requisiti precedenti la riforma pensionistica introdotta con il decreto «Salva-Italia».

A tale proposito ricordo che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 67 del 2011, classifica i soggetti che svolgono l'attività alla cosiddetta «catena di montaggio» tra le categorie di lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti cui è concesso, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

I lavoratori interessati a questo tipo di trattamento pensionistico devono, innanzitutto, dimostrare di aver lavorato alla catena di montaggio per sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa – per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2017 – mentre, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per un periodo pari alla metà della vita lavorativa.

Per quanto concerne i requisiti anagrafici e contributivi, il predetto pensionamento anticipato si consegue al raggiungimento della cosiddetta quota 97 e 3 mesi (ad esempio 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contributi oppure 62 anni e 3 mesi

di età + 35 anni di contributi), con incremento di 4 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Dunque, tali requisiti sono evidentemente più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori che intendono accedere alla pensione anticipata che ricordo prevede, per l'anno 2015, 42 anni e 6 mesi età per gli uomini e a 41 anni e 6 mesi per le donne.

La direzione territoriale del lavoro di Torino ha fatto sapere che la società sta realizzando una ristrutturazione delle linee produttive basata su sistemi di analisi ergonomica finalizzati a ridurre il carico biomeccanico e di conseguenza il rischio da esso causato nonché a rendere meno gravosa e usurante la prestazione lavorativa.

La società, inoltre, ha comunicato che al termine della periodo di fruizione della CIGS a tutti i lavoratori sarà assicurata la collocazione all'interno dell'azienda tenendo conto delle specifiche capacità lavorative.

In conclusione, pur non ravvisandosi la necessità di un intervento *ad hoc* per i lavoratori della catena di montaggio delle carrozzerie di Mirafiori, posso confermare che il Governo e l'Inps stanno svolgendo sul tema generale della flessibilità in uscita un'attività di analisi, valutazione e simulazione tra più opzioni, per verificare quali siano le soluzioni più efficaci rispetto agli obiettivi economicamente sostenibili.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977);

rilevato, in particolare, che l'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall'allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

osservato che l'articolo 15 è volto a dare attuazione alle disposizioni dalla direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, riprendendo sostanzialmente il contenuto di un precedente schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 104), adottato a seguito di una delega attribuita al Governo dalla legge comunitaria 2009, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 6 ottobre 2014;

considerato che l'iter di adozione di detto schema di decreto legislativo non si è completato, non essendo intervenuta la sua approvazione finale prima della sca-

denza del termine previsto per l'esercizio della delega, e si rende pertanto urgente, anche in considerazione dell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, attuare celermente le disposizioni della richiamata direttiva 2009/13/CE;

preso atto con favore che il comma 2, lettera *b*), del richiamato articolo 15, in conformità ad una osservazione formulata nel parere reso dalla XI Commissione sul predetto atto n. 104, introduce nel decreto legislativo n. 271 del 1999 l'articolo 38-*bis*, che reca una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582 per chiunque adibisca minori ai lavori vietati dal richiamato decreto interministeriale;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/13/CE, nello stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della medesima direttiva, gli Stati membri devono garantire che esse siano « effettive, proporzionate e dissuasive »;

considerato che, a tal fine, occorre fare riferimento principalmente alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste per analoghe fattispecie nell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;

osservato che la relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come sia stato assunto quale parametro di riferimento la sanzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 977 del 1967;

ribadita, su un piano più generale, l'esigenza, già segnalata in occasione dell'esame dell'atto n. 104, di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le norme di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

richiamata, in questo contesto, l'esigenza di procedere celermente all'adozione della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nonché delle disposizioni volte ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, anche attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo, al fine di operare un migliore coordinamento tra la disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre;

ritenuto, in ogni caso, che ai lavoratori marittimi debba essere assicurato un

livello di tutela pari a quello riconosciuto agli altri lavoratori,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, capoverso ART. 38-*bis*, si valuti la misura della sanzione prevista per la violazione dei divieti di adibizione di minorenni a lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza, verificandone l'adeguatezza e la dissuasività tenendo conto della graduazione delle sanzioni prevista per analoghe fattispecie dall'articolo 26 della legge n. 977 del 1967;

b) su un piano più generale, si raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nonché ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 15.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso ART. 5-bis con il seguente: « ART. 5-bis. – (Lavori vietati ai minori) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2. ».

15. 1. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).**PROPOSTA DI PARERE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);

considerato che il documento dà conto in modo accurato dell'attività svolta dalle Istituzioni dell'Unione europea e delle corrispondenti iniziative assunte dal Governo italiano sia in relazione alla partecipazione ai negoziati a livello europeo sia ai fini dell'attuazione della normativa dell'Unione nell'ordinamento italiano;

rilevato in senso positivo che la relazione richiama, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito a documenti o questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea;

preso atto delle parti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, contenute nel paragrafo della Parte II della Relazione, dedicata all'occupazione e alle politiche con valenza sociale, nel quale si evidenzia che le azioni realizzate dal Governo nel corso del 2013 in materia sono state per lo più volte alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020;

rilevato che la Relazione è stata trasmessa alle Camere il 27 marzo 2015 mentre, ai sensi dall'articolo 13, comma

2, della legge n. 234 del 2012, avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 28 febbraio 2014;

considerato che tale ritardo nella trasmissione rende di scarsa utilità l'esame nel merito del documento, tenuto conto che esso fa riferimento ad attività svolte all'inizio di questa legislatura, in presenza di un diverso Esecutivo, prima ancora dell'avvio del semestre italiano di Presidenza dell'Unione;

tenuto altresì conto che il Governo avrebbe dovuto presentare entro il 28 febbraio 2015 la relazione consuntiva riferita all'anno 2014 e che è all'esame della Camera la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità che il Governo trasmetta quanto prima alle Camere la relazione consuntiva riferita all'anno 2014, in modo da consentire una tempestiva verifica delle attività svolte dal Governo a livello europeo e, in particolare, del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere;

b) si segnala l'opportunità di individuare modalità di esame della relazione consuntiva tali da assicurarne una tempestiva discussione in sede parlamentare.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	200
AVVERTENZA	201

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.40.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata in sede consultiva, per il parere alla V Commissione (Bilancio) sul documento di economia e finanza 2015.

Essendo, il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea il 23 aprile, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro la giornata di martedì 21 aprile.

Da, quindi, la parola al relatore, onorevole Casati, per lo svolgimento della relazione.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, ricorda che il documento di economia e finanza 2015 si sviluppa, per quanto riguarda la previsione di spesa della sanità e delle politiche sociali, sulla base del Patto per la salute e delle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2015.

Fa presente che per quanto riguarda la sanità, nella sezione III parte I il DEF attribuisce un rilievo centrale al tema della sostenibilità finanziaria del SSN nel medio-lungo periodo, e ciò attraverso il rafforzamento delle politiche legate alla prevenzione anche alla luce dell'Intesa sul piano nazionale della prevenzione 2014/2018 approvata in sede di Conferenza Stato, regioni, province autonome.

Il documento conferma i dati contenuti nell'Intesa approvata in sede di Confe-

renza Stato, regioni e province autonome del 26 Febbraio 2015, che ridimensiona la posta di bilancio prevista di 2.352 milioni di euro, portando così la previsione programmata a 109,7 miliardi per il 2015 e 113,1 miliardi per il 2016.

Tra le misure più propriamente organizzative non inserite nella legge di stabilità 2015, il Patto per la salute prevede il riordino della rete ospedaliera ed il consolidamento in tutte le regioni delle forme organizzative di medicina territoriale. Il Governo segnala altresì che è in corso di approvazione il regolamento per la definizione degli standard qualitativi strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il Piano nazionale di Riforme (PNR) evidenzia la necessità di costruire strumenti di monitoraggio sistematico dei LEA.

Nella sezione I parte IV, oltre alla revisione dei LEA, è stata programmata la revisione del prontuario farmaceutico nonché del sistema di compartecipazione del cittadino al finanziamento delle prestazioni sanitarie. I costi standard sono considerati dal DEF come strumenti positivi per il contenimento della spesa sanitaria.

Per quanto riguarda il capitolo delle politiche sociali, la sezione III parte I del DEF sottolinea come la legge di stabilità del 2015 abbia segnato una forte inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti nel senso di rendere la spesa sociale un investimento a supporto di una crescita inclusiva. Fa presente, quindi, che in tale direzione si confermano gli stanziamenti previsti.

Vengono ribaditi gli stanziamenti per il fondo nazionale per le politiche sociali, per le non autosufficienze, per i servizi socio educativi per la prima infanzia, il rifinanziamento della carta acquisti, l'in-

troduzione di contributi a sostegno della natalità e ulteriori misure a favore della famiglia.

Da ultimo, il Governo ha considerato importanti le misure contenute nella legge delega di riforma del terzo settore appena approvata dalla Camera dei deputati ed inviata ora al Senato e sostenuta anche con uno stanziamento nella legge di stabilità 2015. Ricorda che con tale provvedimento è stata autorizzata per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

In conclusione, si riserva di esprimere il parere al termine della discussione che eventualmente si svilupperà in seno alla Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

Atto n. 145.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	202
ERRATA CORRIGE	207

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 15.40.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del Documento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che giovedì prossimo, 23 aprile, inizierà l'esame del DEF in Assemblea, e di conseguenza le Commissioni sono chiamate a rendere il parere entro la mattina di mercoledì 22 per

consentire alla V Commissione di completarne l'esame nella stessa giornata di mercoledì.

Paolo COVA (PD), *relatore*, rileva che la Commissione UE, nell'analisi approfondita sugli squilibri macroeconomici del 18 marzo ha messo in rilievo i principali deficit del sistema imprenditoriale italiano caratterizzato da una demografia sbilanciata verso le piccole imprese a bassa produttività, con una specializzazione relativa in prodotti ad intensità tecnologica medio-bassa, e ha rilevato che ciò pesa sulla competitività dell'economia italiana ed in particolare sulla propensione dell'Italia alle esportazioni.

Inoltre, l'Italia dispone di una base manifatturiera diversificata, all'interno della quale i maggiori settori (in termini di quota del valore aggiunto lordo manifatturiero, secondo i dati 2013) sono i metalli di base, i macchinari e le attrezzature, i prodotti alimentari e le bevande.

La tendenza positiva della bilancia commerciale – secondo i dati Istat, nel 2014 l'avanzo commerciale raggiunge 42,9 miliardi – è dovuta principalmente alla contrazione delle importazioni nominali, mentre le esportazioni sono aumentate solo moderatamente.

Secondo la Commissione europea, affinché la capacità di esportazione possa diventare il motore di una crescita potenziale significativamente più elevata, l'Italia avrebbe bisogno di un recupero delle quote dei settori dei beni scambiabili (in particolare agricoltura e industria).

La Commissione pone al riguardo l'accento soprattutto sull'erosione del settore manifatturiero italiano, che rappresenta il 95 per cento delle esportazioni di beni, e che potrebbe avere un impatto negativo sulle capacità di esportazione del paese.

In un quadro macroeconomico congiunturale che profila, secondo le stime europee, un'ulteriore evoluzione favorevole dei tassi di cambio assieme al rafforzamento della domanda esterna, il Governo ha adottato una serie di misure per il rafforzamento del tessuto produttivo italiano e misure specifiche per l'implementazione della proposizione estera delle stesse imprese, in particolare PMI.

Sul piano della proposizione estera delle imprese, ha avviato l'attuazione, a febbraio 2015, e intende attuare entro l'anno, il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia (previsto dal decreto-legge n. 133 del 2014 e finanziato con la legge di stabilità 2015), finalizzato al sostegno delle imprese italiane (soprattutto PMI) che si rivolgono ai mercati esteri, all'assistenza agli investitori esteri in Italia nonché alla promozione dei prodotti italiani nei diversi mercati. Alcune azioni previste dal Piano sono rivolte a tutti i settori produttivi (ad esempio sostegno alle manifestazioni fieristiche, come *Vinitaly* per l'agroalimentare, e all'e-commerce), altre riguardano comparti quali, in particolare, il settore agroalimentare che mostra un andamento delle esportazioni particolarmente favorevole e crescente (nel 2014 il valore delle esportazioni è stato pari a 34,3 miliardi) ed un alto rischio di azioni depotenziatrici di contraffazione. Al settore agroalimentare è riservata una quota di risorse del Piano e specifiche azioni di sostegno (azioni a tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità, realizzazione di un segno distin-

tivo unico volontario per le iniziative di promozione all'estero e per l'Expo e lotta al cosiddetto *italian sounding*).

Il PNR punta al rilancio delle produzioni agroalimentari d'eccellenza sui mercati esteri anche attraverso manifestazioni come Expo e *Vinitaly*, e a rendere più facilmente riconoscibili le indicazioni geografiche e i prodotti di qualità. Le azioni in questione rientrano in un Piano più ampio di azioni di sostegno all'internazionalizzazione e al *Made in Italy*, per la cui analisi si rinvia alla Scheda relativa alle politiche per la competitività.

Sono poi state poste in essere alcune misure volte a rafforzare l'attività a supporto dell'*export*, prima fra tutte la possibilità di utilizzare i fondi provenienti dalla gestione separata della Cassa depositi e prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, prevista dal decreto *Investment Compact*.

Le politiche per il rilancio della competitività del settore agricolo e agroalimentare contenute nel DEF 2015 si muovono in sostanziale continuità con le azioni già avviate nel corso dell'anno scorso.

Nella Nota di aggiornamento al DEF 2014, presentata dall'Esecutivo a settembre scorso, venivano richiamati, nel piano delle riforme, gli interventi di sostegno al settore agricolo compiuti nel 2014 (e considerati conclusi, in quanto adottati). Si tratta del decreto-legge n. 66 del 2014, e, in maggiore misura, nel decreto-legge n. 91 del 2014.

Nel DEF 2015, l'Esecutivo intende incidere con ulteriori misure, confermando, da un lato, quale provvedimento collegato alla decisione di bilancio il disegno di legge S. 1328, recante disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca, attualmente all'esame del Senato. Dalla sua effettiva approvazione il Governo fa dipendere la realizzazione della semplificazione e del riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, e il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, punti

sui quali il disegno di legge prevede apposite deleghe al Governo (articolo 5 e articolo 9, del disegno di legge 1328-A).

La prosecuzione dell'opera di semplificazione e sistemazione normativa del settore, parzialmente avviata con il decreto-legge n. 91 del 2014 (articoli 1, 1-*bis* e 2), invocata nel PNR anche con specifico riferimento a taluni settori, quali il vitivinicolo, trova riscontro in sede parlamentare: la Commissione agricoltura della Camera è impegnata nell'esame in sede referente delle proposte di legge (C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio) di riorganizzazione e semplificazione della disciplina della coltivazione della vite e produzione e commercio del vino.

Sul piano della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la legge di stabilità 2015 è in parte intervenuta, disponendo l'incorporazione di INEA nel CRA e l'Istituzione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Inoltre, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è coinvolto anche nel riassetto complessivo della pubblica amministrazione previsto dal disegno di legge delega S. 1577, all'esame del Senato, che prevede la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento nelle altre forze di polizia e la conseguente riorganizzazione delle funzioni in materia di sicurezza agroalimentare.

Il PNR considera inoltre quale veicolo per la realizzazione di un cambiamento del sistema agricolo – sostenuto in misura prevalente dalle risorse provenienti dalla politica agricola comune (PAC) – la semplificazione e la riduzione degli adempimenti per le aziende relative alla gestione della PAC 2014-2020.

Su tale punto, anche su *input* della Commissione UE, sono state già adottate misure di semplificazione nella gestione della politica agricola comune 2014-2020 con il DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, che costituisce, nella sostanza, la base normativa che sostiene il « Piano Agricoltura 2.0 » avviato il 23

marzo scorso. Il Piano prevede la presentazione di una domanda unica pre-compilata per tutte le misure di sostegno dell'UE a superficie previste nel I e nel II Pilastro della PAC; la realizzazione di un'Anagrafe unica nazionale delle aziende agricole integrata dalle Anagrafi regionali; un solo Fascicolo aziendale (con l'unificazione del piano colturale, piano assicurativo individuale e il quaderno di campagna); la Banca dati unica dei certificati (antimafia, DURC); l'introduzione del pagamento anticipato, a giugno 2016, fino al 100 per cento dell'importo dovuto per le aziende che ne faranno richiesta all'atto della domanda, tramite accesso al credito bancario. In tal senso è anche intervenuta la legge di stabilità 2015, che consente l'erogazione di anticipazioni finanziarie agli agricoltori da parte di ISMEA, a fronte della cessione da parte degli agricoltori al medesimo Istituto di crediti certificati inerenti taluni aiuti PAC (si tratta dei pagamenti diretti).

Il PNR evidenzia complessivamente l'esigenza di accelerare e facilitare l'attuazione nazionale della PAC 2014-2020, sia sul versante dei pagamenti diretti che dello sviluppo rurale, nonché dell'efficacia dei controlli sull'erogazione delle forme di incentivazione al settore, con riduzione del rischio di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea. Lo sforzo di efficientamento da parte degli Stati membri e delle autorità regionali nell'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei costituisce peraltro una parte della strategia del Piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto « Piano Junker », lanciato con la Comunicazione della Commissione UE del 26 novembre 2014 (COM (2014) 903 final), alla cui scheda di analisi si rinvia.

In particolare, per ciò che attiene allo sviluppo rurale, l'obiettivo evidenziato dal PNR è quello di dare avvio al Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) relativo alla gestione del rischio in agricoltura (che prevede l'attivazione di risorse pubbliche, europee e statali, per complessivi 1.640 milioni nel periodo 2014-2020), con l'introduzione, in linea con quanto previ-

sto dal Regolamento UE 1305/2013, di nuove forme di mutualità per la stabilizzazione del reddito e per fronteggiare le emergenze climatiche.

Il PSRN 2014-2020 « gestione del rischio » è, in particolare, finalizzato a garantire l'ampliamento del sistema di sostegno alle assicurazioni agricole agevolate, attraverso strumenti innovativi, quali i fondi di mutualizzazione e il cosiddetto strumento di stabilizzazione del reddito (IST). Il sostegno consiste nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie. In questi termini, si tratta – come evidenziato nel PSRN – di interventi non sovrapponibili a quelli a valere sul Fondo di solidarietà Nazionale (FSN), in quanto il FSN interviene agevolando assicurazioni sulle strutture e, nel settore della zootecnia, agevolando l'assicurazione per lo smaltimento delle carcasse.

Le ulteriori misure, annunciate come urgenti nel PNR, sono strettamente connesse alla necessità di dare sostegno a settori non più assoggettati a specifica regolamentazione a livello europeo, come il settore lattiero-caseario, che necessitano di un rilancio di competitività.

Anche in relazione al superamento del regime delle quote latte, introdotto a decorrere dal 1984 e cessato il 31 marzo scorso, il PNR evidenzia la necessità di una riforma strutturale delle relazioni commerciali nel settore, evidenziata anche dalla XIII Commissione della Camera, nella risoluzione n. 8-00102, approvata il 9 aprile scorso.

Le misure del PNR sono in linea con gli obiettivi del Piano straordinario per il latte, già reso noto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con un comunicato del 31 marzo 2015. Si tratta di una serie di azioni, talune delle quali già adottate con la legge di stabilità 2015, che ha istituito un Fondo latte di qualità per gli investimenti nel settore, con

una dotazione finanziaria di complessivi 108 milioni di euro nel triennio 2015-2017.

Il Piano si collega ad ulteriori azioni perorate dal Governo italiano e raggiunte in sede europea, come la possibilità, per gli Stati membri di rateizzazione del prelievo per la campagna lattiera 2014-2015 (si veda il recente Regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015).

Quanto alla tempistica di attuazione di tali riforme, il Governo indica le misure di rilancio del settore lattiero caseario e quelle di gestione del rischio come attuabili entro il 2015, quelle di attuazione della PAC entro dicembre 2015. Non vengono ascritte, alle misure in questione specifici effetti in termini di impatto sul PIL.

Il PNR punta inoltre a proseguire azioni già attivate, con il decreto-legge n. 91 del 2014 e la legge stabilità 2015, quali:

le misure per sostenere le imprese agricole condotte da giovani e favorire l'ingresso di questi nel settore, continuando a sviluppare nuovi strumenti di incentivazione e di accesso alla terra e a rafforzare quelli esistenti.

Dopo la riforma della disciplina degli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli (Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000) operata dal decreto-legge n. 91, la legge di stabilità 2015 ha rifinanziato tali interventi di sostegno (si tratta della concessione di mutui a tasso zero) con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 all'Ismea (108,4 milioni per le annualità 2018 e successive, sino al 2030).

assicurare la corretta informazione del consumatore attraverso chiare informazioni in etichetta, al termine della consultazione pubblica attivata ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2014, in tal senso e di recente conclusasi;

rafforzare lo strumento dei contratti di filiera (rifinanziati per un importo pari a 10 milioni per ciascuno degli anni del 2015, 2016 e 2017 dalla legge di stabilità 2015), attraverso la promuovendo nuove

modalità di organizzazione per l'aggregazione dell'offerta e la programmazione di interventi sul mercato;

promuovere politiche di sostegno alle imprese agroalimentari con efficaci strumenti finanziari e creditizi ed avviare misure per l'attivazione di nuovi canali commerciali;

salvaguardare la biodiversità delle specie e razze di interesse zootecnico anche a rischio di estinzione.

A livello parlamentare, in proposito, è stata approvata dall'Assemblea della Camera, il 18 dicembre scorso, la proposta di legge C. 348 (che assorbe l'analoga proposta C. 1162) volta ad introdurre un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare che funga in sostanza da coordinamento ai sistemi regionali di tutela già esistenti. Il testo approvato dalla Camera – il disegno di legge – S. 1728, è ora all'esame del Senato.

In termini di innovazione, gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per la spesa in Ricerca e sviluppo prevedono l'obiettivo al 3 per cento del PIL. L'Italia ha adottato, nel Programma nazionale della ricerca, un obiettivo dell'1,53 per cento. Gli ultimi dati sugli investimenti in ricerca e sviluppo in Italia nel 2012 pubblicati dall'Istat (dicembre 2014) rilevano per l'anno 2012 una cifra pari all'1,26 per cento.

Inoltre, nell'analisi approfondita sugli squilibri macroeconomici dell'Italia contenuta nel documento del 18 Marzo, la Commissione UE evidenzia che l'intensità delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese italiane era pari allo 0,67 per cento nel 2013, rispetto ad una media UE dell'1,29 per cento. Anche l'intensità di ricerca e sviluppo del settore pubblico è ad un livello notevolmente inferiore rispetto alla media dell'UE (0,54 per cento contro lo 0,72 per cento nel 2013).

Una delle cause è individuata nel fatto che l'Italia ha ridotto il bilancio pubblico a favore di ricerca e sviluppo (la quota della spesa pubblica destinata alla ricerca e sviluppo è scesa all'1,02 per cento, rispetto all'1,32 per cento nel 2007).

A fronte di ciò il Governo ha individuato quali strumenti per sostenere la ricerca e l'innovazione l'ampliamento del vigente quadro di crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo e l'introduzione di un regime di tassazione agevolata (*Patent box*) per i redditi derivanti dall'uso o dalla vendita di brevetti e marchi (rispettivamente, nella legge di stabilità 2015 e nel decreto-legge n. 5 del 2015). Tali misure hanno peraltro ricevuto una valutazione molto positiva da parte della Commissione UE, nel Documento sugli squilibri macroeconomici.

Prima ancora degli interventi di fine anno scorso, il Governo era già intervenuto per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca, utilizzando la leva fiscale del credito di imposta per lo sviluppo di nuovi prodotti e la cooperazione di filiera e dell'ulteriore credito di imposta a favore dell'e-commerce di prodotti agroalimentari (decreto-legge n. 91 del 2014 e due decreti ministeriali attuativi del 13 gennaio 2015).

Il Governo prevede, inoltre, di presentare un provvedimento legislativo contenente misure finalizzate a: efficienza e risparmio energetico; sviluppo delle fonti rinnovabili; incentivazione della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alle città sostenibili e alla rigenerazione urbana; misure per la gestione ed uso efficiente del capitale naturale (suolo, foreste, terreni agricoli); agricoltura sostenibile, strumenti finanziari e fiscali per lo sviluppo dell'economia verde.

Quanto alla necessità di aumentare la connessione digitale, l'attuazione della strategia è sostenuta combinando tutti i fondi europei disponibili (FESR, FSE, FEASR). L'obiettivo della Strategia Italiana per la banda ultralarga è quello di rimediare al *gap* infrastrutturale e di mercato che caratterizza la situazione italiana in materia, creando le condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili.

Infine, particolarmente rilevante per il settore agricolo è l'ambito della riforma legata alla fiscalità.

Si consideri al riguardo, che sia la Commissione UE, nell'analisi approfondita sugli squilibri macroeconomici del 18 marzo scorso, sia il PNR, evidenziano i progressi compiuti dall'Italia nella realizzazione di un trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi.

Le misure di riduzione della pressione fiscale sul lavoro che vengono in tal senso richiamate sono quelle della deducibilità integrale della componente lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato dalla base imponibile dell'IRAP dovuta dai datori di lavoro (articolo 1, comma della legge di stabilità 2015).

Per quanto riguarda il settore agricolo, il legislatore aveva introdotto misure di alleggerimento del carico fiscale sul lavoro a tempo determinato in agricoltura, che costituisce la tipologia di lavoro utilizzata in modo preponderante in tale settore: prime misure (contenute nell'articolo 5, commi 13 e 14 del decreto-legge n. 91 del 2014) sono state successivamente estese dalla legge di stabilità 2015, che ha consentito una integrale deducibilità da parte dei produttori agricoli soggetti a IRAP del costo del lavoro agricolo a tempo determinato come definito dal citato decreto-legge n. 91. Tali misure sono state però abrogate con il decreto-legge n. 4 del 2015 (cosiddetto decreto IMU agricola) a parziale copertura dell'onere finanziario recato dal medesimo decreto-legge n. 4, il quale è intervenuto per rendere meno restrittivo il regime di esenzione sui terreni agricoli montani e collinari in precedenza reso più restrittivo dal decreto-legge n. 66 del 2014 e dal relativo decreto ministeriale 28 novembre 2014.

Per semplificare il quadro dei tributi locali sugli immobili e ridurre i costi di *compliance* per i contribuenti, il Governo evidenzia nel PNR l'introduzione, nel corso del 2015, di una nuova *local tax*, che unifichi IMU e TASI e semplifichi il numero delle imposte comunali, mediante un unico tributo o canone in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni esistenti. Il PNR non specifica eventuali interventi, in questo quadro semplificativo, sull'IMU agricola e sul relativo regime di

esenzione (ambito sul quale il legislatore è recentemente più volte intervenuto con interventi che si sono sovrapposti, ad aprile scorso, con il decreto-legge n. 66 del 2014 e relativo decreto ministeriale 28 novembre 2014, a dicembre con il decreto-legge n. 185 del 2014 e la legge di stabilità 2015 e, da ultimo a gennaio con decreto-legge n. 4 del 2015).

Il PNR, infine, ricorda che al fine di permettere l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti altamente qualificati e intensificare le relazioni fra imprese e università è stato dato il via al progetto *PhD ITalents* che prevede la selezione di 136 giovani dottori di ricerca da inserire, per un periodo non inferiore ai due anni, in imprese fortemente orientate all'innovazione e alla ricerca. Il finanziamento totale è di 16,2 milioni, di cui 11 milioni stanziati dal Ministero dell'istruzione attraverso il Fondo integrativo speciale per la ricerca e il resto da privati. Nel progetto saranno coinvolte le più significative esperienze imprenditoriali italiane nei settori di rilevanza strategica individuati dal Piano nazionale per la ricerca quali energia, agroalimentare, patrimonio culturale, mobilità sostenibile, salute e scienza della vita. Con il monitoraggio e la valutazione dell'intero processo si potrà valutare una possibile estensione del progetto a un numero più ampio di beneficiari.

Infine, nel dichiarare la propria disponibilità ad accogliere le sollecitazioni e le proposte che emergeranno, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Luca SANI (PD), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.15

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 9 aprile 2015, a pagina 240, seconda colonna, dalla trentasettesima alla trentottesima riga, le parole: « *La Commissione approva la proposta di parere del relatore* » si intendono eliminate.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione dei professori Alessandro Sterpa e Roberto Toniatti (*Svolgimento e conclusione*) . 208

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione dei professori Alessandro Sterpa e Roberto Toniatti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver comunicato che il professor Roberto Toniatti, professore di diritto pubblico comparato dell'Università di

Trento, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, introduce l'audizione.

Alessandro STERPA, *Professore aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico dell'Università degli studi di Roma La Sapienza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni, i deputati Florian KRONBICHLER (SEL) e Mauro PILI (Misto), e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Alessandro STERPA, *Professore aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico dell'Università degli studi di Roma La Sapienza*, risponde ai quesiti posti.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il professor Alessandro Sterpa per la sua relazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sul processo di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209

AUDIZIONI

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sul processo di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Federico FORNARO (PD), Claudio BROGLIA (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), nonché il deputato Giovanni PAGLIA (SEL)

Il sottosegretario Enrico ZANETTI fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	210
--	-----

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTI- TUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Giovedì 16 aprile 2015.

Il Comitato Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali si è riunito dalle 14.20 alle 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	211
------------------------------------	-----

Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LNA) rende alcune comunicazioni concernenti l'attività

del Comitato e l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	212
Variazione nella composizione della Commissione	212
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'Onghia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 aprile 2015. – Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera in data 1 aprile 2015 ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il deputato Giuseppe Romanini, in sostituzione

della deputata Michela Marzano, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

Comunica altresì che il 6 maggio prossimo nella nuova aula dei gruppi parlamentari si svolgerà la proiezione del film di Walter Veltroni dal titolo «I bambini fanno», alla quale i componenti della Commissione sono invitati a partecipare. La proiezione del film sarà preceduta da una breve introduzione curata dalla vicepresidente, onorevole Sandra Zampa.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'Onghia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'ONGHIA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antimo CESARO (SCpI), a più riprese, Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, e le senatrici Elena FERRARA (PD) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'ONGHIA, replica ai quesiti posti

fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'Onghia, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	214
Audizione del Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
AVVERTENZA	215

Giovedì 16 aprile 2015. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giovanni COLANGELO, *Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, conse-

gnando documentazione alla Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, Mario CATANIA, *presidente*, i deputati Paolo RUSSO (FI-PdL) Marco DONATI (PD) e Francesco CARIELLO (M5S).

Giovanni COLANGELO, *Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Colangelo, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

Comunicazioni del Presidente.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Articolo aggiuntivo del Governo)</i>	6
Sui lavori delle Commissioni	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Antonio Papisca, del professor Marco Benvenuti e della dottoressa Luisa Del Turco, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini, recanti « Legge quadro missioni internazionali »	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII, XII e XIII)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulla stesura della « Carta di Milano », con particolare riferimento ai temi della produzione agricola, della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	22
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977</i>) ..	23
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata)</i>	39

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	40
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
5-05346 Gigli: Iniziative volte ad intervenire sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41
5-05347 Cozzolino e Dieni: Sugli elementi informativi relativi ad eventuali contatti tra organizzazioni terroristiche di matrice islamica e la criminalità organizzata italiana ...	29
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	42
5-05348 Gelmini: Sulle misure di sicurezza previste per Expo Milano 2015	30
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	61
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	63
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano</i>)	47
Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.	

Audizione di Edmondo Bruti Liberati, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di Gabriella Manfrin, Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, di Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Fabrizio Gentili, Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	64
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3- <i>bis</i> e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	66

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo Sel</i>)	72
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05350 Causi: Controlli ai fini antiriciclaggio sull'afflusso di banconote da 500 euro negli istituti di credito italiani	86
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-05351 Busin: Revisione del sistema di imposizione sugli immobili	87
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-05353 Ruocco: Definizione del concetto di autonoma organizzazione ai fini del non assoggettamento all'IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-05354 Paglia: Effetti della liquidazione del TFR in busta paga sulla spettanza del bonus degli 80 euro	88
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
--	-----

AVVERTENZA	119
------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto del sistema ferroviario ad alta velocità. C. 1810 Airaudo ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	132
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (<i>Discussione e rinvio</i>)	135
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-03097 Catalano: Inefficacia del <i>software</i> « Oracolo » utilizzato dalla società Poste italiane	135
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	140
--	-----

5-04693 Cani: Chiusura dell'ufficio postale di Cortoghiana (CI) e ipotesi di ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane in Sardegna	136
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
--	-----

5-04695 De Menech: Chiusura di numerosi uffici postali e ipotesi di ridimensionamento del servizio offerto da Poste italiane nel territorio della provincia di Belluno.	
---	--

5-04797 Rubinato: Chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane nella regione Veneto	136
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	144
--	-----

5-04731 Rizzetto: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali nella regione Friuli-Venezia Giulia	137
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	146
--	-----

5-04854 Garofalo: Chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Messina.	
--	--

5-04886 Gullo: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali nel territorio della provincia di Messina e generale ridimensionamento dei servizi postali offerti da Poste italiane	138
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	148
--	-----

AVVERTENZA	139
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-04366 Prodani: Promozione e realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia	150
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	162
--	-----

5-04479 Vallasca: Rispetto della normativa sui tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione	150
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	163
5-04537 Capone: Rischi connessi alla presenza di ordigni inesplosi nel mare Adriatico in riferimento alle attività di trivellazione	151
5-05082 Tullio: Ipotesi di scorporo del settore della meccanica nel cantiere di Riva Trigoso	151
5-05138 Sani: Incentivi a favore delle imprese agrituristiche	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	165
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Garante per le micro piccole e medie imprese, dott. Giuseppe Tripoli, e di rappresentanti di Associazione italiana politiche industriali, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete ..	161
 XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	166
INTERROGAZIONI:	
5-03399 Gnechchi: Applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico ai lavoratori del settore edile che abbiano stipulato accordi sindacali in sede governativa anteriormente al 4 dicembre 2011	170
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	194
5-04956 Chimienti: Ricollocazione e accesso al pensionamento di dipendenti delle Carrozzerie Mirafiori	171
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	195
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	171
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di relazione approvata)</i>	196
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento approvato)</i>	198
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	172
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere approvata)</i>	199
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Esame e rinvio</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
<i>ERRATA CORRIGE</i>	193
 XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	200
AVVERTENZA	201

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	202
<i>ERRATA CORRIGE</i>	207

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dei professori Alessandro Sterpa e Roberto Toniatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	208

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sul processo di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	210
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	211
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	212
Variatione nella composizione della Commissione	212
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'Onghia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	214
Audizione del Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
AVVERTENZA	215

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del
presidente Paolo ROMANI.*

La seduta comincia alle 8.40.

**Incontro con il Ministro dell'interno dell'Ucraina,
Arsen Avakov.**

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta, salutando, il Ministro dell'interno dell'Ucraina, Arsen Avakov, il quale, trovandosi in visita ufficiale in Italia, ha chiesto di incontrare la delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE.

Il Ministro AVAKOV ringrazia il Presidente e la delegazione per l'opportunità offerta e riferisce in dettaglio relativamente alla situazione nell'Est dell'Ucraina

ricostruendo i diversi passaggi della crisi. Mette in particolare in evidenza l'ingerenza russa attraverso la fornitura di materiali e la presenza di militari, sottolineando che la politica della Russia verso l'Ucraina – con grandi risorse energetiche ed economicamente in crescita, aperto agli investimenti stranieri – rientra in una complessiva strategia neoimperialista di quel Paese.

Prendono quindi la parola l'onorevole SCAGLIUSI (M5S) e il Presidente ROMANI per rivolgere quesiti e fare osservazioni, ai quali risponde il Ministro AVAKOV.

Il presidente ROMANI, ringraziando il Ministro Avakov e i parlamentari intervenuti al dibattito dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.40.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,20



17SMC0004300